

ISSN 1825-6678

Rivista di

Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Ottavo

Fascicolo 1/2012

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Quadrimestrale

Anno Ottavo

Fascicolo 1/2012

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

www.rdes.it

Pubblicata in Avellino

Redazione:

Sports Law and Policy Centre

Via Cupetta del Mattatoio 8 – 00062 Bracciano, Roma

Tel. +39 333-9973267

Proprietario: Sports Law and Policy Centre

Editore: Michele Colucci

Provider: Aruba S.p.A. P.zza Garibaldi 8 – 52010 Soci (AR)

url: www.aruba.it

Testata registrata presso il Tribunale di Avellino al n° 431 del 24/3/2005

Direttore: Avv. Michele Colucci

Sped. in A. P. Tab. D – Aut. DCB/AV/71/2005 – Valida dal 9/5/2005

L'abbonamento annuale alla Rivista è di Euro 120,00.

Per abbonarsi è sufficiente inoltrare una richiesta al seguente indirizzo e-mail:
info@rdes.it

Redazione

Direttore: Michele Colucci
Vice Direttore: Nicola Bosio
Capi redattori: Raul Caruso (*Economia*)
Anna Lisa Melillo (*Diritto*)

Assistente di redazione: Antonella Frattini

Comitato Scientifico:

Prof. Roger Blanpain (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Luigi Campiglio (*Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano – Italia*)
Prof. Paul De Grauwe (*University of Leuven – Belgio*)
Prof. Frank Hendrickx (*University of Tilburg – Paesi Bassi*)
Prof. Filippo Lubrano (*Università LUISS “Guido Carli” di Roma – Italia*)
Prof. Paolo Moro (*Università di Padova – Italia*)
Prof. Salvatore Sica (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)
Prof. Robert Siekmann (*Asser Institute – Paesi Bassi*)
Prof. Adriana Topo (*Università degli Studi di Padova – Italia*)
Prof. Maria José Vaccaro (*Università degli Studi di Salerno – Italia*)

Comitato di redazione:

Francesco Addesa; Paolo Amato; Francesco Bof; Valerio Forti; Federica Fucito;
Domenico Gullo; Marco Longobardi; Enrico Lubrano; Fabrizio Montanari;
Francesco Lucrezio Monticelli; Lina Musumarra; Alessio Piscini; Ruggero
Stincardini; Davide Tondani; Flavia Tortorella; Julien Zylberstein.

INDICE

RINNOVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO E CALCIATORI PRIMAVERA. UN'OCCASIONE PERSA

di <i>Rolando Favella</i>	13
Introduzione	13
1. Calcio Primavera, normative rilevanti	14
2. Calcio Primavera e professionismo	16
3. Gli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo	17
4. La <i>ratio</i> degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo. Brevemente, sul mobbing	18
5. Applicazione (fisiologica) e deriva (patologica) degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo	21
6. Prospettive di riforma e compatibilità con i principi del diritto del lavoro	22
Conclusioni	25
Bibliografia	28

LA CONDIZIONE DEGLI ATLETI STRANIERI ALLA STREGUA DEI REGOLAMENTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO. IL CASO ASYSTELE NOVARA UNDER 22

di <i>Francesco Zoli</i>	29
1. Introduzione	29
2. Il tesseramento degli atleti. Lo status di «atleta italiano» e di «atleta straniero»	31
3. La normativa 2011/2012: tesseramento e utilizzo in campo degli atleti stranieri	34
4. La discriminazione nelle norme applicabili agli atleti stranieri conte- nute nei Regolamenti Federali	36
4.1 La <i>ratio</i> delle limitazioni nei confronti degli atleti stranieri contenute nei Regolamenti Federali	38
5. Il caso Asystel Novara Under 22	39
5.1 Premessa	39
6. Il fatto scatenante: il cambiamento delle regole a pochi giorni dal- l'inizio del campionato	40
6.1 Dalle parole ai fatti. Novara vs Modena non si è giocata	40
7. I misteriosi tesseramenti delle atlete Sanja Malagursky, Maria No- mikou e Stefana Veljkovic: dalla concessione alla cancellazione de- gli stessi	42

8.	Il tesseramento delle atlete straniere alla stregua del RAT e della Guida Pratica	45
8.1	I passaggi richiesti alle società per ottenere il trasferimento internazionale degli atleti; cosa è successo nel caso di specie	45
8.2	La mancata comunicazione dei provvedimenti ufficiali da parte della FIPAV nei confronti di Novara	46
9.	Le diverse situazioni delle tre atlete Under 22. Maria Nomikou: «Il caso nel caso»	48
10.	La difficoltà di cambiare il sistema. Lo scarso interesse mediatico della pallavolo in Italia	50
11.	Verso nuovi orizzonti: la proposta della Lega Maschile per le prossime stagioni sportive	51

LO SPORT E LE RISORSE FINANZIARIE NELL'UNIONE EUROPEA: L'INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA A FAVORE DELLA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

di <i>Armando Pedicini e Tullio Tiani</i>	53
Introduzione	53
1. La dimensione economica dello Sport	55
2. Il contributo pubblico allo Sport	56
3. Lo Sport e l'autofinanziamento	59
4. L'autofinanziamento nel mondo del calcio italiano	62
5. Panoramica della situazione sugli stadi in Italia	64
6. L'Attività Parlamentare sulla costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi	68
7. La normativa generale vigente in materia di impiantistica sportiva	70
8. Disposizioni tecniche per l'impiantistica sportiva e le Normative CONI	74
9. Panorama internazionale	78
10. Il modello inglese a Torino e le prospettive future nelle altre città italiane	79
11. Considerazioni conclusive	82
Bibliografia	85

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA: UN ARCHITRAVE SU PILASTRI DI ARGILLA

di <i>Alejandro Canducci</i>	87
Premessa	87
1. Il concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo e le differenti visioni dottrinali	89
2. Il caso Benevento Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio ...	92
3. Nuove prospettive alla luce delle recenti pronunce in tema di responsabilità oggettiva	96
4. Considerazioni conclusive	97
Bibliografia	99

DAL FAIR PLAY FINANZIARIO ALL'AZIONARIATO POPOLARE: CRITICITA' NELLA DIMENSIONE ISTITUZIONALE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di <i>Marco Lai</i>	101
Introduzione	101
1. Le difficoltà del sistema	103
2. Le cause	105
3. La riforma dei campionati	107
4. Il management societario e il <i>Financial Fair Play</i> alla luce della analisi economica del calcio professionistico italiano ed europeo	108
5. Il problema stadi	119
6. L'azionariato popolare e il modello FC Barcelona	121
Conclusioni	126
Bibliografia	128

I REGOLAMENTI DEI COLLEGI ARBITRALI NEL CALCIO

di <i>Matteo Sperduti</i>	129
Introduzione	129
1. L'arbitrato nel lavoro sportivo: struttura, procedura ed effetti dell'ar- bitrato nel rapporto tra le parti	132
2. Collegi Arbitrali nell'ambito della FIGC	134
3. Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC-LNPA-FIGC: struttura, competenze, sede e lodi	137
4. Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC-LNPB-FIGC: struttura, competenze, sede e lodi	140
5. Brevi cenni al regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuo- vo Accordo Collettivo AIC-LNPC-FIGC	143
Conclusioni	144
Bibliografia	146

I REGOLAMENTI FIP IN TEMA DI ATLETI «FORMATI» ALLA LUCE DEL DIRITTO EUROPEO

di <i>Luca Amico</i>	147
1. Introduzione	147
2. Le norme introdotte dalla Federazione Italiana Pallacanestro a tu- tela dei vivai: dall'obbligo degli «under» alla nascita del concetto di «atleta formato»	148
3. Gli obblighi imposti alle società di serie A e Legadue in merito agli atleti «formati»	150
4. La richiesta di chiarimenti della Commissione Europea	152
5. La replica della Federazione ai rilievi posti dalla Commissione	154
5.1 Le motivazioni alla base della scelta di imporre quote di atleti «formati»	154
5.2 La presa d'atto della necessità di eliminare il requisito della «eleggibilità per la Nazionale»	158

5.3	L'apertura verso gli atleti provenienti da Paesi equiparati all'UE in ragione di appositi accordi	159
6.	Le problematiche connesse all'esistenza di quote riservate agli atleti «formati»	160
7.	Le novità previste a partire dalla prossima stagione: gli incentivi economici all'utilizzo degli «under»	162
8.	Conclusioni	163
	Bibliografia	167

RINNOVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO E CALCIATORI PRIMAVERA. UN'OCCASIONE PERSA

di *Rolando Favella**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Calcio Primavera, normative rilevanti – 2. Calcio Primavera e professionismo – 3. Gli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo – 4. La *ratio* degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo. Brevemente, sul mobbing – 5. Applicazione (fisiologica) e deriva (patologica) degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo – 6. Prospettive di riforma e compatibilità con i principi del diritto del lavoro – Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

Le cronache più recenti, non solo sportive, hanno avuto modo di affrontare con dovizia di particolari le tematiche ed il dibattito relativi alla contrattazione collettiva nel mondo del calcio professionistico.

L'occasione è stata fornita dal rinnovo dell'Accordo Collettivo recante la disciplina dei rapporti lavorativi intercorrenti tra Società di Serie A ed i calciatori con esse tesserati.

Come noto, ai sensi dell'art. 4 della L. 23 marzo 1981, n. 91, «*il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate*».

Per quel che concerne il calcio professionistico di vertice, fino al passato recente i soggetti della contrattazione collettiva sono stati la Lega Nazionale Professionisti (di seguito, «Lega Calcio»), da un lato, e l'Associazione Italiana Calciatori (di seguito, «Assocalciatori»), dall'altro. Tali soggetti, rappresentativi

* Avvocato, Studio legale Lorenzon, Udine. Dottorando di Ricerca in Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi, dei Trasporti e della Logistica presso l'Università degli Studi di Udine.

rispettivamente degli interessi delle Società di Serie A e B e degli atleti, hanno definito, di concerto con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, «FIGC»), il testo dell'Accordo Collettivo di volta in volta vigente (di seguito, «Accordo/i Collettivo/i»). L'ultimo degli Accordi Collettivi concertati tra tali soggetti *«ha la durata dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006»* – ma la vigenza dello stesso è stata più volte prorogata – e *«disciplina il trattamento economico e normativo dei rapporti tra calciatori professionisti e Società partecipanti ai campionati nazionali di Serie A e B»*.

A far data dall'1 luglio 2010, la Lega Calcio si è scissa, venendo a distinguere tra Società militanti in Serie A e Società iscritte al campionato di Serie B. Le prime hanno dato vita alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito, «Lega Serie A»). Nei confronti della Lega Serie A, essendo la stessa soggetto diverso dalla Lega Calcio e non essendo quindi parte dell'Accordo Collettivo, si è ritenuto che tale ultimo – scaduto il 30 giugno 2010 – non fosse vincolante.

Nell'ottemperanza del menzionato art. 4 della L. 91/81, al fine di colmare la lacuna normativa creatasi, Lega Serie A ed Assocalciatori hanno intavolato complesse trattative, conclusesi nella redazione e stipula di un nuovo Accordo Collettivo, avente però durata ridotta. Le difficoltà di addvenire a soluzioni condivise, da un lato, e l'esigenza di fornire comunque la disciplina dei rapporti lavorativi tra le Società di Serie A ed i loro tesserati, dall'altro lato, hanno infatti consigliato alle parti di accordarsi su un testo «ponte» di durata annuale (30 giugno 2012) e di rinviare a tale data la discussione sui punti di maggiore attrito.

Nel novero di tali ultimi, riguardo ai quali il confronto tra le parti è a dir poco acceso e l'antitesi tra le rispettive piattaforme programmatiche è lampante, rientrano i seguenti argomenti: flessibilità degli ingaggi; cure mediche; codice disciplinare e relative sanzioni; esclusiva ed attività extra-calcistiche; rinnovo dei collegi arbitrali e delle modalità di determinazione della composizione degli stessi; rifiuto alla cessione presso altro club di pari livello; organizzazione delle attività di allenamento e calciatori «fuori rosa».

In relazione a tale ultimo profilo – possibilità o meno di far allenare alcuni tesserati a parte rispetto al resto della squadra – si è sviluppata un'ulteriore questione sottesa a tale punto, che qui si intende affrontare. Si tratta, in sostanza, dell'applicabilità delle disposizioni dell'Accordo Collettivo relative ai calciatori «fuori rosa» anche ai calciatori che, pur se militanti nei campionati Primavera di Società iscritte alla Serie A, sono già professionisti.

1. Calcio Primavera, normative rilevanti

Si deve partire da un presupposto: non necessariamente un calciatore tesserato con contratto da professionista con un club di Serie A partecipa all'attività della prima squadra. Nessuna normativa, federale o statale, esclude infatti la possibilità che un giocatore professionista eserciti la propria attività non già con la prima squadra di una Società di Serie A ma con la compagine Primavera.

Ai sensi delle disposizioni della FIGC, difatti, un calciatore, al compimento dei 16 anni di età, può stipulare un contratto professionistico con la propria Società, a condizione che tale ultima sia associata ad una delle Leghe Professionistiche. Nel dettaglio, l'art. 28 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito, "NOIF") dispone che *«il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33»*. Tale ultima disposizione, l'art. 33,3 NOIF, dispone che *«i calciatori con la qualifica di "giovani di serie", al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico»*.

Appare plausibile, se non pacifico, che un calciatore di sedici anni di età partecipi ai campionati giovanili – nel dettaglio, al Campionato Primavera – e non invece ai massimi campionati.

Tale circostanza trova conferma nel dettato normativo. L'art. 9 del Regolamento del Campionato Primavera TIM 2011/2012 «Trofeo Giacinto Facchetti» (di seguito, «Regolamento Primavera») dispone che *«possono partecipare al torneo [il Campionato Primavera], qualunque sia il tipo di tesseramento, i calciatori nati a partire dal 1° gennaio 1992 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 n. 3 NOIF. Possono, inoltre, essere impiegati in ciascuna gara dei gironi eliminatori un calciatore "fuori quota" senza alcun limite di età e tre calciatori "fuori quota" nati non anteriormente al 1° gennaio 1991. Nelle fasi successive, possono essere impiegati quattro calciatori "fuori quota", i quali dovranno esser nati non anteriormente al 1° gennaio 1991»*. Tale previsione è rimarcata dalla disciplina federale. Statuisce, infatti, l'art. 58 delle NOIF che *«la Lega Nazionale Professionisti organizza il Campionato "Primavera", la "Coppa Italia Primavera" e la "Supercoppa Primavera" riservati alle Società di Serie A e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa "Primavera" possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di quattro "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano il 20° anno di età nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva»*.

Quindi, possono svolgere attività «Primavera» tutti quei calciatori che, a prescindere dal tipo di tesseramento («giovane di serie» o «professionista»), abbiano un'età superiore a 15 anni ed inferiore a 20 anni; inoltre, è ammessa la partecipazione al campionato «Primavera» di quattro giocatori «fuori quota», di cui tre ventenni ed uno di età superiore.

2. Calcio Primavera e professionismo

Come visto, ai sensi della normativa suesposta all'attività «Primavera» (sia allenamenti che incontro di gioco dei Campionati / Coppe organizzati dalla FIGC) partecipano (anche) giocatori professionisti, o quanto meno possono parteciparvi.

Non vi è quindi una dicotomia tra calcio «Primavera» e professionismo, tra calciatori che partecipano ai campionati «Primavera» e professionisti.

Ciò può trovare ulteriore conferma nelle disposizioni del menzionato art. 33 delle NOIF. Come detto, il terzo comma di tale articolo prevede che *«i calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d'età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico»*.

Tale comma prosegue asserendo che *«il calciatore “giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2»*. A titolo esemplificativo, si prevede quindi che un calciatore di sedici anni, non professionista, ove partecipi a dieci incontri di Serie A o di Coppa Italia acquisisca allora il diritto di stipulare un contratto professionistico con la propria società.¹

È evidente che tale ultima disposizione si riferisce ad una fattispecie facilmente descrivibile: quella, cioè, di un calciatore che partecipi stabilmente all'attività giovanile di un club professionistico, e che solo occasionalmente venga convocato per gli incontri della prima squadra. Orbene, ove tali convocazioni assumano cadenza seriale, il calciatore – pur continuando verosimilmente a partecipare all'attività giovanile – acquista il diritto di conseguire lo *status* di professionista (ed il conseguente regime contrattuale).

¹ Tale disposizione si deve ritenere costituisca, nelle intenzioni del legislatore sportivo, espressione di un *favor laboratoris*, venendo a garantire al tesserato una stabilità contrattuale tale da rendere possibile un percorso di valorizzazione. Si tratta di casistiche ricorrenti, relative a giovani calciatori delle squadre giovanili di club professionistici che gradualmente si affacciano, anche precocemente rispetto ad altri pari età, sui palcoscenici del calcio di vertice. Appare chiaro che tali giocatori sono nel pieno del loro percorso di maturazione calcistica e necessitano di effettuare tale percorso per gradi, onde evitare il rischio - usando espressione giornalistica - di “bruciarsi”. Altrimenti, infatti, ove invece fossero già all'apice della propria maturazione sportiva, verosimilmente non avrebbero disputato solo dieci partite di Serie A o Coppa Italia, ma sarebbero già stati aggregati alla rosa della prima squadra, facendone integralmente parte. Quindi, in tutte queste ipotesi in cui appare pacifico che l'interesse del calciatore è quello di effettuare gradualmente il proprio percorso di maturazione nelle formazioni giovanili, risulterebbe illogica una disposizione - quale quella emergente dall'interpretazione degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo valutata nel presente elaborato - che impone alla società di far partecipare tali tesserati all'attività della prima squadra, estrapolandoli coattamente dal proprio naturale contesto.

Viene confermata, dunque, la possibilità che un calciatore professionista partecipi stabilmente (e del caso esclusivamente) all'attività "Primavera".²

3. Gli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo

Evidenziata la circostanza che un calciatore professionista possa svolgere esclusivamente attività «Primavera», ci si può addentrare nella questione cui si verte. Come sopra detto, le trattative per il rinnovo dell'Accordo Collettivo hanno sollevato diversi punti. Relativamente ad uno di questi – concernente i calciatori «fuori rosa» – si è poi manifestata un'ulteriore questione, circoscritta al settore del calcio «Primavera». Il dato normativo relativo a tale ultima è fornito dagli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo.

L'art. 7, dal titolo «*Preparazione precampionato ed allenamenti. Partecipazione alle gare. Trasferte*», dispone al primo comma che «*in ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui infra sub art. 11*».

L'art. 11, nel regolamentare le ipotesi di inadempimento poste in essere dal tesserato, prevede che, qualora il calciatore «*sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da regolamenti federali, fonti normative, statuali o federali, che siano rilevanti con la, o*

² La siffatta conclusione trova un'implicita conferma in quanto disposto dall'art. 34 delle NOIF e dalla compatibilità di quanto ivi enunciato con le menzionate clausole dell'Accordo Collettivo. Ai sensi di tale articolo l'età minima per partecipare alle attività agonistiche della prima squadra è, qualunque sia il tipo di tesseramento, di 15 anni (a condizione che venga presentato dal club interessato un certificato di idoneità specifica all'attività agonistica e la relazione di un medico-sociale o, comunque, di altro sanitario). Vi è quindi una norma che consente ad un calciatore di 15 anni di età (anche di 16 anni di età, ovviamente) di partecipare agli incontri della prima squadra senza che ciò comporti alcun obbligo, né per tale calciatore di partecipare anche agli allenamenti della prima squadra, né tanto meno per la società di impiegarlo nell'attività di preparazione fisico-tattica quotidiana della prima squadra. La *ratio* di tale circostanza è di immediato apprezzamento: l'interesse primario del giovane calciatore è quello di poter compiere il proprio percorso di formazione sportiva nel contesto di appartenenza anagrafica normale, quello cioè assicuratosi dal quotidiano impegno con i pari età. Ciò a prescindere dall'occasione riconosciutagli di confrontarsi negli incontri ufficiali con giocatori già formati.

Tale *ratio* è antitetica rispetto a quella evincibile dall'applicazione degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo che qui si intende contestare. Qual è, infatti, il discrimine tra, ad esempio, un sedicenne professionista ed uno non professionista? Nessuna, ad avviso di chi scrive. Si tratta di calciatori che necessitano di effettuare gradualmente la propria maturazione calcistica. Tale discrasia emerge con maggiore risalto ove si contrappongano due casistiche possibili alla luce del combinato disposto delle norme richiamate. Da un lato, si può avere un calciatore di 15 anni, non professionista, che - pur giocando la domenica con la prima squadra - non ha il «*diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra*». Dall'altro lato, ci può essere un calciatore di 16 anni, professionista, che - pur non giocando la domenica con la prima squadra, ma partecipando agli incontri del Campionato "Primavera" - ha tale «*diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra*» e ha lo strumento giuridico per ottenere un risarcimento da parte del club e la risoluzione del contratto.

integrative della, disciplina contrattuale», e che tali «condotte e situazioni siano tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra», allora «la Società medesima, previa contestazione scritta al calciatore degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione dalla detta preparazione e/o dagli allenamenti, purché contestualmente inoltri al calciatore ed al Collegio Arbitrale, con il procedimento con rito accelerato, la relativa proposta di irrogazione della sanzione», cioè dell'«esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra».

Quindi, salva la sussistenza di tali profili disciplinari, la Società è tenuta a garantire al calciatore il diritto di partecipare agli allenamenti ed alla preparazione precampionato con la prima squadra.

Ove la Società non rispetti tale obbligo, deve trovare applicazione l'art. 12 dell'Accordo Collettivo, ai sensi del quale *«il calciatore può diffidare per iscritto la Società, invitandola ad adempiere. Qualora la Società non adempia spontaneamente entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla ricezione della diffida, il calciatore può adire il C.A. per ottenere a sua scelta la reintegrazione ovvero la risoluzione del contratto. In entrambi i casi il calciatore ha altresì diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% (ventipercento) della parte fissa della retribuzione annua lorda». Inoltre, «se, dopo la pronuncia del C.A. di reintegrazione del calciatore, la Società non provvede entro il termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della comunicazione del dispositivo del lodo, il calciatore ha diritto di ottenere dal C.A. la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, da determinarsi nella misura della retribuzione contrattuale dovuta fino al termine della stagione sportiva».*

La domanda da porsi a questo punto è: vi è, in punto di diritto, una qualche motivazione logica nell'applicare tali articoli a quei calciatori che – pur se aventi *status* di professionista – partecipano all'attività «Primavera»?

4. *La ratio degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo. Brevemente, sul mobbing*

Ad avviso di chi scrive, e per le ragioni *infra* esposte, la risposta al quesito appena formulato dev'esser negativa. La *ratio* di tali disposizioni, infatti, appare di immediato apprezzamento e chiara. Viene, infatti, sanzionata la sola condotta di quei club che, per fini deliberatamente tendenziosi (di norma, legati a vicende contrattuali), pongano consapevolmente in essere comportamenti tali da ledere non solo gli interessi professionali del tesserato ma la stessa dignità di tale ultimo.

L'ambito di applicazione, quindi, appare idoneamente definito e circoscritto, venendo a ricomprendere le sole ipotesi in cui sia ravvisabile un intento consapevole del datore nei confronti di un proprio dipendente. In tali ipotesi vi è un nesso tra la

condotta della Società ed il conseguente pregiudizio sofferto dal calciatore, tanto che il danno per il tesserato (anche se solo potenziale) viene ad essere, nella giurisprudenza consolidata, condizione ineludibile per l'irrogazione delle sanzioni nei confronti del datore.

Appare, allora, evidente che non tutte le ipotesi in cui il calciatore non eserciti il «*diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra*» determinino la possibilità, per il tesserato, di invocare le tutele di cui all'art. 12 dell'Accordo Collettivo. Tali ultime non possono che essere applicate nelle ipotesi di comprovato mobbing.

Brevemente, allora, merita una digressione tale ultima fattispecie. Per mobbing vengono ad intendersi tutti quei comportamenti (anche se intrinsecamente legittimi), aventi natura persecutoria, che trovano realizzazione sul posto di lavoro e che, a prescindere dalla forma attraverso la quale si estrinsecano (se ipotesi tipiche sono ravvisabili in atti, impliciti od espliciti, ovvero in scritti o parole, non si può comunque escludere che altri e diversi comportamenti possano integrare gli estremi della fattispecie), trovano un denominatore comune nel risultato della lesione degli inviolabili diritti della dignità umana e professionale del lavoratore. È emblematico, in tal senso, l'origine del termine, che deriva dell'inglese "to mob", verbo riferito all'accerchiamento posto in essere da uno sciame o da un branco di animali al fine di indurre a disagio un componente del gruppo che si vuole emarginare.

Per definizione consolidata di psicologia del lavoro tale fenomeno consiste in una «*situazione lavorativa di qualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui uno o più persone vengono fatte oggetto di azioni, ad alto contenuto persecutorio, da parte di uno o più aggressori in posizione superiore (m. verticale), inferiore (m. dal basso), o di parità (m. orizzontale), con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo o gravità*».³

La consacrazione giurisprudenziale di tale interpretazione si trova nella decisione con cui la Corte Costituzionale ha statuito che «*il termine mobbing*» si debba utilizzare «*per designare un complesso fenomeno consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo capo, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo*» (Corte Costituzionale, sentenza del 10-19 dicembre 2003, n. 359).

Due, quindi, sono gli elementi che si ricava essere caratterizzanti la fattispecie del mobbing: quello oggettivo – consistente nella serialità e durata della condotta e

³ H. EGE, *La valutazione peritale del danno da mobbing*, Giuffrè, Milano, 2002, 39. Dello stesso autore, H. EGE, *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli Editore, Roma, 2012. Sul tema, A. CONSOLETTI, C. ZAMPRIOLI, *Mobbing e discriminazioni sul luogo di lavoro, analisi e strumenti di tutela*, Giappichelli, Torino, 2010; F. COSTA, *Il mobbing*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010; M. GENTILE, *Il mobbing*, Giuffrè, Milano, 2009. Inoltre, R. NUNIN, *La rilevanza penale del mobbing ed applicazione di misura cautelari interdittive*, in *Lav. Giur.*, 2009, 1139; nonché R. NUNIN, *Mobbing verticale, risarcibilità del danno esistenziale e parametri per la definizione del risarcimento*, in *Lav. Giur.*, 2002, 560.

quello soggettivo – esplicitato dall'intento persecutorio e di emarginazione.

A titolo esemplificativo, si possono richiamare recenti pronunce che si posizionano nel solco di una giurisprudenza consolidata.

Per quel che riguarda l'elemento oggettivo, costituisce massima pacifica la circostanza che *«in tema di mobbing il carattere vessatorio deve essere reiterato e ripetuto nel tempo e tale da dimostrare un qualche intento persecutorio»* (Corte d'Appello di Trieste, sentenza del 3 maggio 2010). O ancora, *«la idoneità offensiva della condotta datoriale deve essere dimostrata per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, per le caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti da una connotazione emulativa e pretestuosa»* (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza del 7 aprile 2010, n. 1991).

Quanto, invece, alla rilevanza dell'intento del *mobber*, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che, in tema di mobbing, *«ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono rilevanti [...] la molteplicità di comportamenti di carattere vessatorio posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio [...] e la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio»* (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza del 26 marzo 2010, n. 7382).

Da tale ultima chiarificatrice pronuncia della Cassazione emerge anche come dalla *«condotta nei confronti del lavoratore tenuta dal datore di lavoro, protratta nel tempo e consistente in reiterati comportamenti ostili, che assumono la forma di discriminazione o di persecuzione psicologica»*, debba conseguire *«la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente nell'ambiente di lavoro, con effetti lesivi dell'equilibrio fisiopsichico e della personalità del medesimo»*. Ai fini della configurabilità della fattispecie devono, quindi, sussistere *«l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente ed il nesso eziologico tra la condotta del datore o del dirigente e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore»*.

Ecco, allora, evidenziato il terzo elemento tipico della fattispecie mobbing: l'"evento lesivo". Si stabilisce, dunque, la seguente concatenazione: i) l'intento persecutorio, dal quale consegue ii) la condotta consistente in una serie di comportamenti protratta nel tempo, da cui deriva iii) l'evento lesivo dell'equilibrio fisiopsichico o della personalità del lavoratore.

Considerata la generale fattispecie giuridica, e volendo disaminare l'applicazione della medesima nel mondo del calcio, la dottrina che ha affrontato la materia - con la quale non si può che concordare - ha affermato che *«affinché possa verificarsi una condotta di mobbing in un rapporto di lavoro calcistico (professionistico) è necessario che sussistano determinati presupposti: a) che il rapporto di lavoro venga assunto come contratto di lavoro subordinato; b) che gli atti persecutori siano molteplici, ripetuti nel tempo, con una particolare intensità e frutto di una condotta preordinata alla emarginazione del soggetto mobbizzato; c) sotto certi aspetti, che si tratti di mobbing verticale (nella sua versione di bossing, bullying o combinato); d) che il fine ultimo sia*

*quello di indurre il calciatore al rinnovo del contratto o alla riduzione dell'ingaggio; e) che sia possibile dimostrare un danno biologico o esistenziale del lavoratore-calciatore».*⁴

Si tratta, con tutta evidenza, di ipotesi tipiche. Si può immaginare, ad esempio, la condotta di un club che, nel ricevere da un proprio tesserato in scadenza di contratto un rifiuto ad una proposta di rinnovo contrattuale, decida di «mettere fuori rosa» lo stesso al fine di forzarlo a rinnovare il proprio legame negoziale.

Onde evitare che siffatti comportamenti possano trovare realizzazione nel calcio occorrerebbe, come vivamente auspicato tra gli autori, che il legislatore sportivo fornisse una definizione normativa del fenomeno. Infatti «*disporre di uno strumento normativo certo consentirebbe, agli operatori del diritto, di usufruire di un mezzo valido per contrastare fenomeni spiacevoli nel mondo del calcio*».⁵ Si renderebbe necessario, ad ogni modo, che una tale previsione normativa non si discosti più del dovuto dall'interpretazione giurisprudenziale. Dovrebbero, in tal senso, rilevare i soli comportamenti dei club che, ripetuti nel tempo e motivati da ragioni vessatorie, cagionino al tesserato un qual certo nocumento.

Nel silenzio del dato legislativo, comunque, la fattispecie «mobbing» ha trovato disciplina nella contrattazione collettiva. Come detto, infatti, l'Accordo Collettivo (in conformità con quelli precedenti) prevede un diritto del calciatore a partecipare agli allenamenti ed al ritiro precampionato cui sono allegati specifici profili sanzionatori.

I menzionati artt. 7 e 12, quindi, si può concludere regolino appunto le sole ipotesi di mobbing all'interno del calcio di vertice.

5. *Applicazione (fisiologica) e deriva (patologica) degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo*

Pacificamente, allora, non rilevano, ai fini dell'applicazione delle disposizioni summenzionate, condotte quali quella tenuta da una Società che faccia allenare «a parte» un proprio giocatore rientrando da un infortunio, ovvero ancora che preveda allenamenti specifici e mirati, diversi da quelli sostenuti dai compagni, per un calciatore che si trovi in uno stato di condizione fisica non performante. In tali casi, infatti, apparirebbe illogica l'irrogazione di un qualsivoglia tipo di sanzione.

Inoltre, la rilevanza della sanzione impone che della norma in esame non sia fornita un'interpretazione estensiva, limitando l'effettiva portata della stessa alle sole fattispecie in cui siano presenti elementi patologici nella condotta della Società.

A titolo esemplificativo si può qui menzionare la vicenda, datata 2007, che ha visto contrapposti il Catania Calcio S.p.A., da un lato, ed i calciatori Biso, Falsini e Pantanelli, dall'altro.⁶ Nel dirimere tale vicenda, gli arbitri avevano imposto

⁴ P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *RDES*, 2005, Vol. 1, Fasc. 3, 39-66.

⁵ Ancora P. AMATO, cit., 66.

⁶ Sulla vicenda, A. D'URSO, *Mobbing, Catania condannato*, in *Gazzetta dello Sport*, 24 agosto 2007.

alla società di «reintegrare immediatamente e pienamente i ricorrenti negli allenamenti della prima squadra», in quanto «dagli accertamenti istruttori svolti appare indubbio che attualmente i ricorrenti siano esclusi senza giustificato motivo dallo svolgimento degli allenamenti con la prima squadra».

Si tratta, con tutta evidenza, di un'ipotesi tipica, che ben descrive il corretto ambito di applicazione delle menzionate disposizioni. Nella vicenda suesposta, infatti, l'esclusione dei tesserati non aveva trovato cagione in esigenze fisiche dei calciatori ovvero in motivazioni sportive e tecniche, ma era stata posta in essere per ragioni di altro tipo, extra-sportive.

Di contro, l'ampia formulazione dell'art. 7 dell'Accordo Collettivo - «in ogni caso il calciatore ha diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra» - si presta (così come si sono prestate le precedenti versioni di tale articolo) ad un'interpretazione estensiva palesemente lontana da quella che è la *ratio* della norma ed il bene giuridico ad essa sotteso.

Ad esempio, si può ipotizzare il caso di un giovane professionista di 17 anni, normalmente partecipante all'attività «Primavera» (allenamenti ed incontri con la relativa squadra) della società in questione. Or bene, gli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo - a prescindere da qualsiasi valutazione di merito anche in riferimento all'interesse del calciatore - sanzionano la condotta di un club che non faccia allenare (nel precampionato e quotidianamente) con la prima squadra un giocatore professionista. Nel caso summenzionato, quindi, la società sarebbe passibile di sanzione poiché il giovane professionista di 17 anni non si allena con la prima squadra ma, per valutazioni che nella normalità dei casi appaiono pacifiche, con la squadra «Primavera».

Posto ciò, cosa osta - se non la buona fede - a che tale calciatore, magari al fine di risolvere il proprio contratto perché già in contatto con un diverso club, intimi pretestuosamente la propria società a garantirgli il diritto di cui all'art. 7 dell'Accordo Collettivo? E si voglia paventare il caso in cui tale intimazione avvenga in concomitanza con importanti incontri del campionato «Primavera», dal cui esito dipendono le sorti sportive - della squadra «Primavera» - ed economiche - del club. In tale ipotesi l'interesse della società sarebbe quello di far partecipare l'intimante all'attività della squadra giovanile, al fine di non arrecare pregiudizio alla stessa; ecco, allora, che il calciatore si ritroverebbe proverbialmente il coltello dalla parte del manico.

Si badi, casi di tal guisa sono già stati oggetto di decisioni dei competenti Collegi Arbitrali.⁷

6. *Prospettive di riforma e compatibilità con i principi del diritto del lavoro*

Come detto, l'Accordo Collettivo non ha affrontato la spinosa questione relativa alla possibilità di effettuare allenamenti differenziati per gruppi di calciatori «fuori

⁷ A titolo esemplificativo, il Collegio Arbitrale ha giudicato una controversia di tal specie tra il calciatore José Carlos Tofolo ed Udinese Calcio S.p.A.

rosa». Ciò in quanto la delicatezza del tema, in cui il rischio di mobbing è rilevante, ha reso necessario approfondire ulteriormente il dibattito e le scelte della parti della contrattazione collettiva.

Tale rinvio può rappresentare l'opportunità per affrontare anche una questione *a latere* di quella principale, ovvero la opportunità di circoscrivere l'applicabilità degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo ai soli calciatori professionisti che partecipino almeno frequentemente all'attività della prima squadra e non già indistintamente a tutti i tesserati professionisti. Si è visto, infatti, che l'attuale formulazione di tali disposizioni lascia spazio ad un utilizzo distorto delle tutele nelle stesse previste. Il tutto, da parte di calciatori sì professionisti, ma stabilmente partecipanti alle attività «Primavera».

Una prima soluzione a tale distonia potrebbe esser rappresentata dall'applicazione di tali disposizioni in maniera conforme alla *ratio* delle stesse. Si può in tal senso menzionare il Lodo emesso dal Collegio Arbitrale della Lega Calcio, presieduto nell'occasione dall'Avv. Giuggioli, a conclusione della controversia instauratasi tra Christian Manfredini e la Società Sportiva Lazio. In tale occasione il collegio arbitrale ha sì sanzionato il club, ma alla luce della peculiarità della situazione la pena stabilita è stata inferiore al minimo edittale (non già il 20% dell'importo lordo annuale, ma il 9% di tale somma).⁸

Tuttavia, pur condividendo le ragioni di merito alla base di una tale valutazione del Collegio Arbitrale, la via da intraprendere non può essere quella di affidare in un'interpretazione degli arbitri giudicanti piuttosto che in un'altra. Si deve invece sollecitare una sostanziale integrazione di tali articoli per quel che concerne la posizione di quei professionisti che, per ragioni anagrafiche, partecipino alle attività giovanili del club affiliato alla Lega Serie A e non già a quelle della prima squadra.

La via da seguire nel concreto è, alternativamente, l'integrazione dell'art. 7 dell'Accordo Collettivo ovvero la previsione di un articolo *ad hoc*, dedicato espressamente alla disciplina dei professionisti militanti nelle categorie giovanili.

Un tale intervento si rende necessario ove si consideri tutta una serie di valutazioni. In particolare, bisogna sottolineare la capacità delle clausole che costituiscono la parte normativa del contratto collettivo di incidere giuridicamente sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro,⁹ finanche con efficacia immediata sui contratti individuali di lavoro.¹⁰ Una tale considerazione è maggiormente incisiva per quel che concerne il calcio professionistico, in virtù del menzionato art. 4 della L. 91/81 che recita: *«il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva*

⁸ V. *Il Calciatore*, 4/10, 22-24.

⁹ C. ZOLI, *Contratto collettivo come fonte e contrattazione collettiva come sistema di produzione di regole*, in M. PERSIANI (a cura di), *Le fonti del diritto del lavoro*, CEDAM, Padova, 2010, 501-506.

¹⁰ L. NOGLER, *La funzione normativa*, in C. ZOLI (a cura di), *Le fonti. Il diritto sindacale*, UTET, Milanofiori Assago (MI), 2007, 392 ss.

nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate».

Ad ogni modo, occorre evidenziare come una riforma di tali disposizioni debba tener conto dei generali principi del diritto del lavoro. Ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della L. 91/81, «*ai contratti di cui al presente articolo [contratti di lavoro subordinato sportivo, i.e. professionismo] non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 [...]*». In particolare, l'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori, nel riformare l'art. 2103 del codice civile e rinviando allo stesso, disciplina i profili inerenti le mansioni del lavoratore e la connessa fattispecie del demansionamento, cui conseguono profili risarcitori. Recitano, infatti, l'art. 13 della L. 300/70 e l'art. 2103 del codice civile: «*Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo».*

Si potrebbe allora ravvedere un'ipotesi di demansionamento nella condotta del club professionistico che faccia partecipare un proprio tesserato all'attività della «Primavera» e non già a quella della prima squadra. Tuttavia, non trovando applicazione l'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori tale ipotesi rappresenta una mera congettura.

Ad ogni modo, ove volessimo ritenere applicabile la disciplina del demansionamento allo sport professionistico ed alle ipotesi oggetto del presente elaborato, apparirebbe chiaro che una tale supposizione potrebbe trovar luogo esclusivamente in relazione alla condotta di un club che destini un giocatore non più in età «Primavera» a tale ultima attività e non, invece, alla decisione di una società di far partecipare un professionista under 20 alle competizioni giovanili.¹¹ Per tale seconda categoria, infatti, non si può parlare di demansionamento.

Ciò in quanto, per tutte le ragioni esposte nei paragrafi che precedono, l'elemento anagrafico deve prevalere su quello meramente formale della qualificazione di un giovane giocatore come «professionista» piuttosto che come «giovane di serie».¹²

¹¹ In riferimento al primo caso (club che destina un professionista non in età «Primavera» a tale ultima attività) si deve sottolineare come alcune ipotesi tipiche riconducibili entro le casistiche generali di demansionamento (che sono l'assegnazione di mansioni inferiori o di compiti dequalificanti, il progressivo svuotamento delle mansioni affidate, l'affiancamento ad altro lavoratore, la riduzione in stato di totale inattività per un periodo prolungato) siano, di fatto, quelle già sanzionabili alla luce degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo.

¹² Il calciatore, prima ancora di «professionista» o «giovane di serie», è giovane. In quanto tale, l'interesse ad una proficua crescita sportivo-professionale prevale senza dubbio su dato contrattuale.

Conclusioni

In conclusione, alla luce di tutto quanto suesposto, nel proporre una modifica degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo ovvero l'adozione di una norma *ad hoc* relativa all'impiego dei calciatori «Primavera» professionisti, appare opportuno distinguere tra i) professionisti di età superiore a 16 anni (età minima per stipulare il primo contratto professionistico) ed inferiore a 20 anni (età massima per partecipare al Campionato Primavera «Giacinto Facchetti» non in qualità di «fuori quota»), e ii) professionisti di età maggiore, «fuori quota» in riferimento all'attività «Primavera».

Per i primi - alla luce anche dell'art. 1 del contratto tipo *a latere* dell'Accordo Collettivo (il quale dispone che *«il calciatore si impegna, nella sua qualità di tesserato della FIGC, a prestare la propria attività nelle squadre della Società»*), nonché dell'interesse sostanziale del calciatore ad effettuare compiutamente il proprio percorso di maturazione sportiva e comunque del potere strettamente direttivo generalmente riconosciuto alla figura datoriale - si deve ritenere che l'elemento anagrafico debba prevalere su quello della qualificazione («professionista»/«non professionista») e che quindi rientri nel potere direttivo e nella discrezionalità del datore far partecipare all'attività «Primavera» un tesserato professionista di età superiore a 16 anni ed inferiore a 20 anni.

Eventualmente, al fine di mitigare una siffatta previsione regolamentare si potrebbero agevolmente introdurre nell'Accordo Collettivo misure a tutela del calciatore di guisa analoga a quelle rinvenibili nell'art. 34 delle NOIF, ai sensi del quale *«le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi non possono schierare in campo nelle gare di Campionato di categoria inferiore i calciatori che nella stagione in corso abbiano disputato, nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore, un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi»*.

Si potrebbe, allora, prevedere che un professionista che, seppur in età «Primavera», abbia disputato un numero di gare di Serie A superiore alla metà di quelle svoltesi, non possa essere destinato unilateralmente dal club all'attività «Primavera» e non possa, quindi, essere distolto unilateralmente dalla società dagli allenamenti quotidiani e dal ritiro precampionato della prima squadra.

Per quanto concerne, invece, i professionisti «fuori quota», si deve ritenere che il club non possa unilateralmente destinare tali calciatori all'attività svolta dalla squadra «Primavera», poiché tale condotta verrebbe ad integrare, di fatto, la fattispecie di mobbing di cui agli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo.

Nell'ipotesi in cui il club volesse far partecipare tali calciatori esclusivamente all'attività settimanale della «Primavera», per valutazioni lecite di tipo sportivo (si pensi al calciatore «fuori quota», ma avente un'età inferiore a 21 anni e che quindi, dati i tre posti a disposizione nella formazione «Primavera», ritenga più formativo aggregarsi a tale squadra piuttosto che alla prima squadra), occorrerebbe il consenso del tesserato e quindi l'accordo tra le parti.

Alternativamente, sarebbe sufficiente una corretta applicazione degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo. Sarebbe rimessa alla buona fede del calciatore «fuori

quota», impiegato nell'attività della squadra «Primavera» con il proprio consenso, il non azionare pretestuosamente gli strumenti di cui alle appena menzionate clausole dell'Accordo Collettivo.

Tuttavia, al fine di garantire un'applicazione degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo coerente con la *ratio* degli stessi si potrebbe suggerire di certificare tale accordo in una qualche forma.

Quanto a tale ultima, si deve considerare che, non trovando applicazione la disciplina del demansionamento, non si rende necessario riportare il dibattito giurisprudenziale sulla forma degli accordi, tra datore e lavoratore, aventi ad oggetto il demansionamento e sull'impugnabilità degli stessi.¹³ Sia sufficiente evidenziare che un accordo espresso in qualsivoglia forma sia di per sé efficace e valido. Tuttavia, a tutela delle ragioni dei club, si potrebbe suggerire alla Lega Serie A ed all'Assocalciatori di predisporre un modello di accordo, da sottoscrivere a cura di società e professionisti «fuori quota».

In riferimento a tale categoria di tesserati, dunque, una decisione unilaterale e discrezionale del club di destinarli all'attività della squadra primavera, escludendoli dagli allenamenti e dal ritiro precampionato della prima squadra, integrerebbe la condotta di mobbing sanzionata dal combinato disposto degli artt. 7 e 12 dell'Accordo Collettivo.

Si renderebbe necessario, allora, il consenso del calciatore, in merito al quale sarebbe consigliabile la forma scritta di un accordo attraverso cui il calciatore «fuori quota», per ragioni lecite di ordine sportivo, acconsenta a partecipare all'attività della squadra «Primavera» e non già a quella della prima squadra. Una volta sottoscritto tale modello, e vigente lo stesso, apparirebbe pretestuosa un'eventuale successiva istanza di reintegra esperita dal calciatore.

¹³ Basti qui ricordare come al filone giurisprudenziale più consolidato - secondo il quale un accordo che preveda il mutamento *in peius* delle mansioni è lecito ove tale mutamento sia l'unica alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo - si sia negli ultimi anni affiancata un'evoluzione interpretativa in virtù della quale l'accordo di demansionamento sia ammesso, oltre che nei casi di alternativa al licenziamento per g.m.o., anche su generica richiesta del lavoratore per soddisfare un proprio interesse, non ulteriormente qualificato). In particolare, la questione potrebbe riguardare l'applicabilità dell'art. 2113 del codice civile, in virtù del quale le rinunzie e le transazioni, aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge / contratto / Accordo Collettivo, sono impugnabili entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (o dalla rinuncia / transazione se intercorsa successivamente), salvo che siano state poste in essere nelle sedi garantite di cui agli artt. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile. Si potrebbe allora ipotizzare che un club che volesse accordarsi con un proprio tesserato per destinare tale ultimo all'attività della «Primavera» dovrebbe effettuare tale accordo, onde evitare l'impugnabilità dello stesso, ad esempio di fronte alla Direzione del Lavoro competente. Tuttavia, non trovando applicazione nel calcio professionistico l'art. 2103 del codice civile e l'art. 13 dello Statuto dei Lavoratori, non vi è alcuna norma inderogabile che prevede il diritto del lavoratore a svolgere mansioni non inferiori alle proprie. Quindi, un accordo attraverso il quale club e calciatore «fuori quota» si dovessero accordare per far partecipare tale ultimo all'attività della squadra «Primavera» non riguarderebbe alcuna norma inderogabile di legge / contratto / Accordo Collettivo, e non sarebbe dunque impugnabile ai sensi dell'art. 2113 del codice civile.

A questo punto, sottolineata la distinzione tra le due categorie di professionisti partecipanti a qualsiasi titolo all'attività «Primavera», si può concludere proponendo una disposizione che, integrando il prossimo Accordo Collettivo, incida sugli artt. 7 e 12 dello stesso per quel che concerne i profili appena esaminati:

«1.1. In parziale deroga alla previsione di cui sub 7.1., i calciatori professionisti che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 20° anno di età non hanno il diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra qualora la Società abbia deciso di fare partecipare gli stessi alle competizioni della categoria «Primavera», salva diversa volontà della Società.

1.2. In tale caso, non trovano applicazione le previsioni di cui sub 12.2, 12.3 e 12.4., salva l'ipotesi in cui la Società escluda tali calciatori dagli allenamenti e dalla preparazione precampionato della squadra «Primavera».

1.3. In ogni caso, i calciatori professionisti che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 20° anno di età, nell'ipotesi in cui abbiano disputato un numero di gare di Serie A superiore alla metà di quelle svoltesi nella stagione sportiva in corso, hanno il diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra. In tale caso, trovano applicazione le previsioni di cui sub 12.2, 12.3 e 12.4.

1.4. I calciatori professionisti che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva hanno compiuto il 20° anno di età possono, per ragioni sportive, accordarsi con la Società, sottoscrivendo il modello tipo predisposto di concerto tra l'Associazione Italiana Calciatori e la Lega Nazionale Professionisti Serie A, per partecipare agli allenamenti, alla preparazione precampionato ed agli incontri della categoria «Primavera». In tale caso, trova applicazione la previsione di cui al precedente comma 1.2.».

Bibliografia

- P. AMATO, *Il mobbing nel mondo del calcio professionistico*, in *RDES*, 2005, Vol. 1, Fasc. 3.
- A. CONSOLETTI, C. ZAMPRIOLI, *Mobbing e discriminazioni sul luogo di lavoro, analisi e strumenti di tutela*, Giappichelli, Torino, 2010.
- F. COSTA, *Il mobbing*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2010.
- A. D'URSO, *Mobbing, Catania condannato*, in *Gazzetta dello Sport*, 24 agosto 2007.
- H. EGE, *Oltre il mobbing. Straining, stalking e altre forme di conflittualità sul posto di lavoro*, Franco Angeli Editore, Roma, 2012.
- H. EGE, *La valutazione peritale del danno da mobbing*, Giuffrè, Milano, 2002.
- M. GENTILE, *Il mobbing*, Giuffrè, Milano, 2009.
- L. NOGLER, *La funzione normativa*, in C. ZOLI (a cura di), *Le fonti. Il diritto sindacale*, UTET, Milanofiori Assago (MI), 2007.
- R. NUNIN, *La rilevanza penale del mobbing ed applicazione di misura cautelari interdittive*, in *Lav. Giur.*, 2009.
- R. NUNIN, *Mobbing verticale, risarcibilità del danno esistenziale e parametri per la definizione del risarcimento*, in *Lav. Giur.*, 2002.
- C. ZOLI, *Contratto collettivo come fonte e contrattazione collettiva come sistema di produzione di regole*, in M. PERSIANI (a cura di), *Le fonti del diritto del lavoro*, CEDAM, Padova, 2010.

**LA CONDIZIONE DEGLI ATLETI STRANIERI ALLA STREGUA
DEI REGOLAMENTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
PALLAVOLO. IL CASO ASYSTEL NOVARA UNDER 22**

di *Francesco Zoli**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il tesseramento degli atleti. Lo status di «atleta italiano» e di «atleta straniero» – 3. La normativa 2011/2012: tesseramento e utilizzo in campo degli atleti stranieri – 4. La discriminazione nelle norme applicabili agli atleti stranieri contenute nei Regolamenti Federali – 4.1 La *ratio* delle limitazioni nei confronti degli atleti stranieri contenute nei Regolamenti Federali – 5. Il caso Asystel Novara Under 22 – 5.1 Premessa – 6. Il fatto scatenante: il cambiamento delle regole a pochi giorni dall'inizio del campionato – 6.1 Dalle parole ai fatti. Novara vs Modena non si è giocata – 7. I misteriosi tesseramenti delle atlete Sanja Malagursky, Maria Nomikou e Stefana Veljkovic: dalla concessione alla cancellazione degli stessi – 8. Il tesseramento delle atlete straniere alla stregua del RAT e della Guida Pratica – 8.1 I passaggi richiesti alle società per ottenere il trasferimento internazionale degli atleti; cosa è successo nel caso di specie – 8.2 La mancata comunicazione dei provvedimenti ufficiali da parte della FIPAV nei confronti di Novara – 9. Le diverse situazioni delle tre atlete Under 22. Maria Nomikou: «Il caso nel caso» – 10. La difficoltà di cambiare il sistema. Lo scarso interesse mediatico della pallavolo in Italia – 11. Verso nuovi orizzonti: la proposta della Lega Maschile per le prossime stagioni sportive

1. Introduzione

Per poter giocare a pallavolo in Italia occorre essere tesserati per una società o un'associazione sportiva affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo (di seguito FIPAV), unico soggetto, come disposto dal primo comma dell'art. 1 dello Statuto

* Laureato in Giurisprudenza – Laurea Quinquennale Magistrale, presso l'Università di Bologna, sede di Ravenna. Praticante avvocato presso lo Studio Legale Avv. Enrico Crocetti Bernardi in Ravenna. Master in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport, svolto in Roma, Anno Accademico 2011/2012, prima edizione. E-mail: francesco.zoli@fastwebmail.it.

Federale (di seguito Statuto) – *Costituzione* – «*riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI), dalla Confédération Européenne de Volleyball (CEV) e dalla Fédération Internationale de Volleyball (FIVB) preposto alla organizzazione ed alla regolamentazione di questo sport in Italia nonché a rappresentare l'attività pallavolistica italiana in campo internazionale*».

Il Decreto Legislativo 23.07.1999, n. 242 (di seguito D.Lgs. 242/1999), nota come legge per il riordino del CONI (confederazione alla quale la FIPAV è affiliata), pone l'attenzione sui diritti della persona, in particolare, sul divieto di discriminazione e sul rispetto dei diritti fondamentali; prevede, infatti, rispettivamente al secondo comma dell'art. 15 – *Federazioni sportive nazionali* – e al primo comma dell'art. 16 – *Statuti delle federazioni sportive nazionali* – che le Federazioni Sportive Nazionali «*hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato*» e che sono «*rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale*».¹

La trasformazione delle Federazioni Sportive in associazioni di diritto privato ha portato le stesse al rispetto di norme anche di contenuto civilistico, con la conseguenza che le società sportive e i tesserati sono titolari nei loro confronti di diritti soggettivi tutelabili.

Gli atleti sono così titolari di una serie di diritti, ma la cittadinanza rappresenta comunque uno spartiacque importante, in quanto sono previsti diversi regolamenti a seconda che l'atleta sia italiano o straniero.

La FIPAV, come previsto al secondo comma dell'art. 2 dello Statuto – *Scopi* – «*detta le regole*» del gioco della pallavolo (in aderenza alle norme della FIVB), enuclea i principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento di atleti provenienti da federazioni straniere, nonché norme per l'utilizzazione in campo degli atleti non selezionabili per la formazione delle squadre nazionali, al fine di promuovere la competitività delle squadre e delle rappresentative nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

I principi e i regolamenti che qui interessano sono principalmente quelli trascritti nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento (di seguito *RAT*), approvato dal Consiglio Federale il 15.07.2005, delibera n. 068/05 e successive modifiche, e nella Guida Pratica, valido strumento che coadiuva le società di pallavolo in ogni stagione sportiva (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno solare successivo) a comprendere più facilmente i Regolamenti Federali.

Purtroppo, come si vedrà, un fraintendimento, un errore materiale o altro inconveniente in materia di tesseramenti e utilizzo di stranieri in campo può portare a «tragiche» conseguenze sportive.

Preliminarmente, si evidenzia che nella trattazione che segue le parole

¹ Le norme previste dagli artt. 15, comma secondo, e 16, comma primo, del D.Lgs. 242/1999 sono riportate nello Statuto Fipav all'art.1, rispettivamente, commi secondo e terzo.

«atleta/i», «sportivo/i» e «pallavolista/i» – salvo diversa specifica precisazione – devono intendersi riferite sia al maschile che al femminile.

2. *Il tesseramento degli atleti. Lo status di «atleta italiano» e di «atleta straniero»*

Il tesseramento dei pallavolisti – che rappresenta, quindi, la *condicio sine qua non* per poter giocare – è disciplinato da una serie di norme entrate in vigore in data 01.07.2006, le quali sanciscono, *in primis*, che possono essere tesserati alla FIPAV tutti gli atleti a partire dal compimento del quinto anno di età nella stagione sportiva in corso.

L'atleta, una volta tesserato, da un lato acquista il diritto di praticare questo sport, dall'altro, allo stesso tempo, instaura un rapporto contrattuale con la propria società o associazione, accettando le clausole statutarie e regolamentari della FIPAV, richiamate nei moduli dallo stesso sottoscritti.

La richiesta di tesseramento presso una Federazione Sportiva Nazionale può essere paragonata alla richiesta di cittadinanza; infatti, l'atleta col tesseramento diventa parte dell'Ordinamento Sportivo Federale, acquisendo diritti e doveri.

In particolare, il terzo comma dell'art. 8 dello Statuto – *Affiliazione e tesseramento* – prevede che gli atleti «sono autorizzati a partecipare all'attività federale mediante il tesseramento, che deve essere rinnovato annualmente»; inoltre il secondo comma dell'art. 10 del medesimo regolamento – *Atleti* – dispone che «gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive».

Quanto sopra vale per tutti gli atleti, ma per quelli stranieri sono poi previste norme federali particolari.

Preliminarmente, l'art. 20 del RAT – *Tesseramento degli atleti: nozione* – opera un'importante distinzione tra «atleti italiani» e «atleti stranieri», dando, di fatto, la possibilità al pallavolista straniero di poter giocare con lo status di «atleta italiano», acquisendo – come si vedrà – non indifferenti diritti.

Si considerano, infatti, «atleti italiani»:

- «i cittadini italiani non provenienti da federazione straniera;
- i cittadini stranieri, nei casi previsti dai successivi articoli 43 e 54;²

² L'art. 54 del RAT prevede che «1. L'atleta tesserato come "atleta italiano" che intenda trasferirsi ad una Federazione straniera dovrà presentare alla FIPAV il certificato di trasferimento internazionale in 5 copie originali debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'associato di appartenenza quale autorizzazione senza condizioni.

2. Il trasferimento potrà avvenire:

- a) entro l'ultima giornata del girone di andata del campionato italiano, se l'atleta è vincolato con un associato partecipante al campionato nazionale di Serie A femminile;
- b) senza limiti temporali per gli altri atleti.

3. Alla scadenza della validità del certificato di trasferimento internazionale si ricostituisce il vincolo con l'associato di appartenenza fatti salvi tutti gli adempimenti per il tesseramento previsti

– *gli atleti provenienti da Federazione straniera, nei limiti previsti dal successivo articolo 44».*

L'art. 43 del RAT – *Tesseramento come «atleti italiani» di cittadini stranieri* – prevede che il cittadino straniero può essere tesserato come «atleta italiano» se non è mai stato tesserato con una federazione straniera, a condizione che sia in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme vigenti, con esclusione del permesso di soggiorno turistico.

Per ottenere questo status i cittadini stranieri devono presentare la domanda di tesseramento all'Ufficio Tesseramento FIPAV, che la valuta attraverso la procedura di omologa, concessa previa presentazione di una specifica documentazione, munita – come per gli atleti italiani – di certificato di idoneità sportiva.³

Tuttavia, nel caso in cui perdano la residenza in Italia o interrompano l'attività con l'associato vincolante a favore di sodalizio straniero senza l'autorizzazione del medesimo associato e della FIPAV, saranno ricondotti allo status di «atleti stranieri».

L'art. 44 del RAT – *Tesseramento come «atleti italiani» di atleti provenienti da Federazione straniera* – dispone che gli atleti stranieri provenienti da federazione straniera possono essere tesserati come «atleti italiani» se non hanno partecipato all'attività sportiva con la federazione di provenienza nelle ultime quattro annate agonistiche, purché siano in possesso della certificazione di residenza in Italia rilasciata ai sensi delle norme vigenti, con esclusione del permesso di soggiorno turistico.⁴

Anche costoro dovranno presentare la domanda di tesseramento all'Ufficio Tesseramento FIPAV, che la valuta attraverso la procedura di omologa.

Si considerano «atleti stranieri», invece, gli atleti provenienti da Federazione straniera non compresi nell'articolo 44.

La differenza, per un atleta straniero, tra essere tesserato come «atleta italiano» e essere tesserato come «atleta straniero» non è da poco.

Infatti, i pallavolisti stranieri tesserati come «atleti italiani» possono essere utilizzati in qualsiasi campionato FIPAV senza limitazioni di numero (art. 43 del

nel presente Regolamento. Lo scioglimento del vincolo ovvero il prestito sono subordinati all'osservanza dei termini stabiliti nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso».

³ La documentazione richiesta per essere tesserato come «atleta italiano» è la seguente: *a) per gli atleti residenti in Italia da data antecedente il compimento del quattordicesimo anno di età, il certificato di iscrizione alla scuola e una autocertificazione rilasciata da chi esercita la potestà genitoriale attestante la decorrenza e il motivo della residenza in Italia;*

b) per gli atleti residenti in Italia da data successiva al compimento del quattordicesimo anno di età, la copia del permesso di soggiorno e una autocertificazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'associato vincolante nonché da chi esercita la potestà genitoriale se l'atleta è minorenni, attestante di non essere mai stato tesserato con una federazione».

⁴ Il terzo comma del medesimo articolo prevede che *«la decorrenza, i motivi della residenza in Italia e la dichiarazione di non aver partecipato nelle ultime quattro annate agonistiche ad attività sportiva per Federazione straniera dovranno essere attestati dall'atleta mediante autocertificazione sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'associato che ne richiede il tesseramento. Per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno deve essere allegato in copia alla domanda di tesseramento».*

RAT, quarto comma); praticamente, giocano come italiani.

Se non godono di tale status, invece, possono essere tesserati solo nei Campionati Nazionali di Serie A (art. 45 del RAT, primo comma); ciò costituisce un notevole limite per chi non ha le capacità per giocare a tali livelli ed è stato – nei quattro anni precedenti – già tesserato per una Federazione Straniera.

La stessa norma prevede che i pallavolisti provenienti da Federazione Straniera possano essere tesserati senza limitazione di numero, entro i termini annualmente fissati dal Consiglio Federale in accordo con le Leghe Nazionali.

Inoltre, come si vedrà, il Consiglio e le Leghe determinano il numero massimo di atleti stranieri utilizzabili in ogni gara.

E' quindi importante sottolineare sin da subito il vantaggio per un pallavolista straniero di giocare come «atleta italiano», nonché il notevole valore del rispettivo «cartellino», potendo la squadra presso la quale l'atleta è tesserato utilizzarlo come italiano e, quindi, senza limiti.

L'«atleta straniero» che acquisisce la cittadinanza italiana può ottenere il tesseramento come «atleta italiano» nel caso in cui venga in possesso contemporaneamente di una serie di requisiti elencati dall'art. 53 del RAT – *Passaggio dallo status di «Atleta Straniero» a quello di «Atleta Italiano» per acquisizione della cittadinanza Italiana* – diversi a seconda che l'atleta partecipi o meno ad un Campionato di Serie A.

Nel primo caso l'atleta deve:

- avere acquisito la cittadinanza italiana per decreto;
- avere ottenuto il certificato di trasferimento internazionale definitivo, senza vincoli o condizioni, da parte della Federazione di provenienza, ovvero essere stato tesserato quale «atleta straniero» per almeno due stagioni sportive consecutive dalla data di concessione della cittadinanza, ovvero non avere giocato durante i suddetti due anni;
- avere giocato quale «atleta straniero» nelle tre stagioni sportive precedenti;
- non avere disputato gare con rappresentative nazionali della Federazione di provenienza nei due anni precedenti.⁵

Nel caso in cui l'atleta non partecipi alla massima serie, invece, oltre ad avere acquisito la cittadinanza italiana, deve essere stato residente in Italia per almeno due anni solari consecutivi a partire dalla data di acquisizione della cittadinanza e non deve essere mai stato – in tale periodo – tesserato con alcuna Federazione.

La competenza del tesseramento è sempre dell'Ufficio Tesseramento FIPAV, che vi provvede secondo i termini e le modalità stabilite dalle norme della stagione in corso.

Da osservare che, ai fini del tesseramento, lo status dell'atleta con doppia cittadinanza è determinato con riferimento alla Federazione di provenienza (art. 52 del RAT – *Doppia cittadinanza «atleti stranieri»*).

⁵ Il terzo comma del medesimo articolo prevede che «se l'atleta ottiene la concessione della cittadinanza italiana durante l'anno sportivo nel quale è stato tesserato come "atleta straniero", mantiene tale status fino alla fine del campionato stesso, per assicurarne la uniformità e regolarità».

Infine, gli atleti di cittadinanza extracomunitaria che vogliono praticare la pallavolo in Italia devono essere muniti di permesso di soggiorno secondo le disposizioni di legge in materia; le richieste del visto d'ingresso e del permesso di soggiorno devono essere inoltrate tramite la FIPAV ed il CONI (art. 55 del RAT – *Visti d'ingresso per cittadini extracomunitari*).

3. *La normativa 2011/2012: tesseramento e utilizzo in campo degli atleti stranieri*

In questo paragrafo ci si concentrerà sulle limitazioni all'utilizzo degli stranieri nei Campionati Maschili, con qualche richiamo ai Campionati Femminili, dei quali si parlerà ampiamente in seguito.

Nella Guida Pratica «*CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI FEDERALI*», dedicata alle «*NORME PER IL TESSERAMENTO ATLETI PROVENIENTI DA FEDERAZIONE STRANIERA*» (di seguito Norme per il Tesseramento Stranieri), è riportato che: «*Il Consiglio Federale ha deliberato per la stagione sportiva 2011/2012 la possibilità di tesseramento di atleti stranieri "Over 20/Under 23" (nati negli anni 1989-1990-1991-1992) per società partecipanti ai campionati di serie A maschile*».

L'unico obbligo che tali società hanno è di iscrivere a referto un atleta «Under 23» italiano (nato negli anni 1989 e successivi);⁶ tuttavia, è previsto che le società con almeno 3 atleti partecipanti all'attività agonistica con le squadre del Club Italia,⁷ sono esentate dal suddetto obbligo.

La FIPAV riconosce alla Lega Pallavolo Serie A (di seguito Lega Maschile) n. 30 licenze per giocatori «Over 20/Under 23» stranieri che la Lega stessa provvederà a distribuire tra le squadre, ciascuna delle quali non dovrà sottostare ad alcuna limitazione sull'utilizzo degli atleti Under 23 stranieri.

Come contromisura ad un'eccessiva presenza di stranieri nei Campionati Italiani di Serie A, sia Maschili che Femminili, sono stati fissati degli obblighi a carico delle squadre circa l'utilizzo degli atleti italiani.

Gli obblighi sono così definiti nelle «*CIRCOLARI INDIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A1 - A2 2011-2012*» della Guida Pratica:

- A1/Maschile: almeno 3 italiani sempre in campo su 7 (sestetto + libero);
- A2/Maschile: almeno 5 italiani sempre in campo su 7 (sestetto + libero);
- A1/Femminile: almeno 6 italiane a referto delle quali almeno 3 sempre in campo su 7 (sestetto + libero);
- A2/Femminile: almeno 5 italiane sempre in campo su 7 (sestetto + libero).⁸

⁶ La sanzione per il mancato rispetto di tale regola è di Euro 5.000,00, applicata ad ogni gara.

⁷ I Club Italia, uno per il Maschile e uno per il Femminile, sono società pallavolistiche amministrare e organizzate dalla FIPAV con lo scopo di seguire la crescita tecnico-tattica di ragazzi e ragazze senza tralasciare quella scolastica. Gli atleti vengono costantemente seguiti, sia nel lavoro in palestra sia nella vita di tutti i giorni, con la possibilità di potersi confrontare settimanalmente con giocatori più esperti di loro. Ogni anno viene deciso in quale Campionato di Serie possono giocare i Club Italia.

⁸ Circa l'utilizzo del libero, per tutti i campionati menzionati è previsto che: «*qualora il libero non*

Tornando ai giovani Under, nelle medesime circolari è previsto che nei Campionati di Serie A, sia Maschili che Femminili, le squadre possono iscrivere a referto due atleti Under 23 – per la serie A1 e A2 Maschile – e due atlete Under 21 – per la serie A1 e A2 Femminile – purché eleggibili per la nazionale italiana, che possono essere cambiati tra loro un numero illimitato di volte; in nessun caso, uno dei due potrà ricoprire il ruolo di 1° o 2° libero.

Infine, si riporta la disciplina in applicazione di quanto previsto dal RAT – di cui sopra – dei casi in cui gli atleti stranieri possono essere tesserati come atleti di Federazione Italiana, alla stregua delle Norme per il Tesseramento Stranieri 2011/2012.

Alla voce «*ATLETI MAI TESSERATI CON FEDERAZIONE STRANIERA: UNDER 16*» si prevede che possono essere tesserati come «atleti italiani» gli atleti di nazionalità straniera la cui residenza in Italia abbia avuto inizio in data antecedente al compimento del 16° anno di età.⁹

Si ribadisce che per questi atleti non sussiste alcuna limitazione al tesseramento ed utilizzo in campo.

Alla voce «*ATLETI MAI TESSERATI CON FEDERAZIONE STRANIERA: OVER 16*» si prevede che possono essere tesserati come “atleti italiani” gli atleti di nazionalità straniera che abbiano compiuto il 16° anno di età ma che siano già residenti in Italia.¹⁰

Per questi sono previsti diversi limiti.

Infatti, mentre possono essere utilizzati senza limite di numero nei Campionati di Categoria (cd. “Giovanili”), nei Campionati Regionali di primo livello e nei Campionati di Serie C e D, nei Campionati Nazionali di Serie B1 e B2 è invece prevista la condizione che essi abbiano partecipato ai Campionati Nazionali di Categoria nei due anni successivi alla data di primo tesseramento (a partire dalla stagione sportiva 2008/2009).

sia presente a referto, l'obbligo degli atleti/e sempre in campo diventa di 2 italiani su 6 per la serie A1/M, 4 italiani su 6 per la serie A2/M, 2 italiane su 6 per la serie A1/F e 4 italiane su 6 per la serie A2/F.

Inoltre nel caso in cui ambedue i Liberi sono italiani/e o che la società iscriva a referto un solo Libero di nazionalità italiano/a, ai fini del conteggio degli italiani/e in campo, la figura del Libero verrà considerato come italiano/a mentre nel caso in cui i due Liberi sono stranieri/e o anche uno solo è straniero/a, ai fini del conteggio degli italiani/e in campo, la figura del Libero verrà considerato come straniero/a».

⁹ Alla richiesta di tesseramento devono essere allegati il certificato d'iscrizione a scuola (se extracomunitario) e la copia della ricevuta di versamento della quota relativa di tesseramento.

¹⁰ La documentazione necessaria è la seguente:

- «dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale del paese di provenienza che attesti che l'atleta non è mai stato tesserato/a;
- dichiarazione dell'atleta sottoscritta anche dal Presidente del sodalizio vincolante, di non essere mai stato tesserato per altre Federazioni straniere;
- modulo di primo tesseramento FI, disponibile on line e copia della ricevuta di versamento sul ccp 598011 causale 09;
- copia del permesso di soggiorno, se atleta extracomunitario (la durata del visto d'ingresso dovrà comunque essere sempre superiore a 90 giorni».

Alla voce «*Atleti che acquisiscono la cittadinanza italiana*», alla luce dell'approvazione della normativa relativa al «*Cambio di Federazione di origine*» da parte del Consiglio di Amministrazione della FIVB del 12.05.2008, è previsto che tali atleti debbano presentare una specifica documentazione.¹¹

Il giocatore che cambia la propria Federazione potrà giocare per la nuova Federazione solamente a livello di club e potrà far parte della squadra nazionale solo dopo due anni dalla data di autorizzazione al cambio da parte del Consiglio d'Amministrazione FIVB.

Sotto il titolo «*Atleti già tesserati con federazione straniera*» è previsto che per tali atleti, residenti a vario titolo in Italia (e in possesso di regolare permesso di soggiorno se necessario), è consentito il tesseramento purché – come detto in precedenza – non abbiano partecipato all'attività agonistica con altre Federazioni nelle ultime quattro stagioni sportive antecedenti a quella in cui si richiede il tesseramento.¹²

Tali atleti possono essere utilizzati nei Campionati di Categoria, nei Campionati Regionali di primo livello e nei Campionati di Serie C e D senza limite di numero.

4. *La discriminazione nelle norme applicabili agli atleti stranieri contenute nei Regolamenti Federali*

Il Regolamento FIPAV risulta discriminatorio nei confronti degli atleti stranieri in più punti.

¹¹ La documentazione richiesta è la seguente:

- «*certificato di residenza ininterrotta in Italia di ventiquattro mesi (ovvero l'atleta deve essere stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi prima della data di acquisizione della cittadinanza italiana)*;
- *copia del Passaporto Italiano*;
- *n.6 copie debitamente compilate del modulo di cambio di federazione di origine pubblicato sul sito della FIVB www.fivb.org*;
- *versamento di CHF 15.000 per ogni richiesta di cambio di federazione di origine*;
- *versamento di CHF 25.000 per ogni richiesta di cambio di federazione di origine se l'atleta ha giocato con la squadra nazionale*;
- *nel caso l'atleta non abbia giocato in Italia nella stagione sportiva precedente, eventuale lettera liberatoria da parte dell'ultima società italiana per la quale è stato tesserato (a meno che non siano trascorse 3 stagioni sportive libere). Non si tiene in considerazione quella di precedente tesseramento e quella dell'anno in cui si chiede il nuovo tesseramento».*

¹² La documentazione richiesta è la seguente:

- «*dichiarazione della Federazione Sportiva Nazionale del paese di provenienza attestante che l'atleta da quattro annate sportive, antecedenti quella di richiesta del tesseramento, non prende parte ad attività ufficiale*;
- *dichiarazione da parte dell'atleta, sottoscritta anche dal Presidente della società che richiede il tesseramento, con la quale si attesta di non aver partecipato alla attività agonistica con altre Federazioni negli ultimi 4 annate sportive antecedenti quella in cui si richiede il tesseramento*;
- *modulo di primo tesseramento F1, disponibile on line e copia della ricevuta di versamento sul ccp 598011 causale 09*;
- *copia del permesso di soggiorno, se atleta extracomunitario (la durata del visto d'ingresso dovrà comunque essere sempre superiore a 90 giorni)*».

Già nel tesseramento, condizione primaria e imprescindibile per poter giocare, si riscontra una situazione di disparità a scapito degli stranieri rispetto agli atleti italiani.

Infatti, il tesseramento dell'atleta straniero ha efficacia solo a partire dal momento dell'emanazione del provvedimento di omologazione da parte dell'Ufficio Tesseramento FIPAV, che vi provvede dopo l'avvenuta registrazione del trasferimento internazionale da parte della FIVB (art. 46 del RAT - *Tesseramento "atleti stranieri": omologazione*).

Il tesseramento degli atleti italiani, invece, ha efficacia sin dal momento della presentazione della richiesta, come previsto dall'art. 25 del RAT - *Tesseramento degli atleti: omologazione, nozione, competenza*: «*Gli effetti dell'omologazione retroagiscono alla data di invio alla FIPAV o di presentazione al Comitato Provinciale della relativa domanda ...*».

Di conseguenza, per i soli atleti stranieri non è previsto un regime di efficacia retroattiva del tesseramento dal momento dell'emanazione del provvedimento di omologazione; ciò, come si vedrà, può portare a gravi conseguenze agonistiche, economiche, professionali e imprenditoriali sia per l'atleta, che per la società che ne abbia richiesto il tesseramento.

Non sono da meno tutti gli intricati limiti che vincolano le società ad utilizzare un determinato numero minimo di italiani contemporaneamente ad un determinato numero massimo di atleti stranieri; tra le limitazioni, oltre a quelle menzionate nei paragrafi precedenti, vi sono anche l'impossibilità di tesserare più di due atlete provenienti dalla stessa Federazione straniera nel Campionato di Serie A Femminile (art. 45 del RAT), e il divieto di impiegare atleti stranieri nel ruolo di secondo libero nel Campionato di Serie A Maschile (Guida Pratica «*CIRCOLARE DI ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI FEDERALI - LE PRINCIPALI NORME*», voce «*SECONDO LIBERO*»).

Le regole fin qui descritte paiono discriminatorie e lesive del principio di libera circolazione nei confronti dei pallavolisti stranieri che, al pari dei pallavolisti italiani, seppur "formalmente" classificati come atleti dilettanti, prestano attività lavorativa a titolo oneroso, con carattere di continuità nell'ambito di una disciplina sportiva regolamentata dal CONI.

Si può pacificamente affermare, quindi, che i pallavolisti e le pallavoliste di Serie A disporrebbero di tutti i requisiti per essere considerati – e di conseguenza tutelati – come lavoratori subordinati, ma la FIPAV, ha – legittimamente – optato per la scelta dilettantistica, con la conseguenza di considerare come atleti dilettanti quelli che "di fatto" sono veri e propri professionisti.¹³

¹³ La Legge 23 marzo 1981, n. 91 – *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti* – prevede, all'art. 2 – *Professionalismo sportivo* –, che «*ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica*».

L'art. 5.2, lettera D) del D.Lgs. 242/1999 – *Compiti del Consiglio Nazionale* – prevede che spetti al Consiglio Nazionale del CONI stabilire «in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale» i criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica; tuttavia, in concreto, sono le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali a definire lo spartiacque tra attività sportiva professionistica e dilettantistica.¹⁴

Non risulta corretto rimettere nelle mani delle Federazioni tale potere.

La giurisprudenza comunitaria ha evidenziato l'inutilità della determinazione che una Federazione dà unilateralmente dell'attività svolta dall'atleta, a scapito dell'approfondimento concreto caso per caso della sua vera natura, professionistica o dilettantistica che sia.¹⁵

Ha inoltre confermato che non è possibile discriminare in nome del dilettantismo il lavoratore sportivo – sia esso cittadino italiano, comunitario o extracomunitario – rispetto al lavoratore professionista.

L'art. 44 del D.Lgs. del 25.07.1998, n. 286 – *T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero* (di seguito D.Lgs. 286/1998) – consente di superare qualsiasi discriminazione tra cittadini ed extracomunitari, in base ai principi sulla libera circolazione dei servizi e sul diritto al lavoro.

Gli atleti extracomunitari, esercitando un'attività sportiva comunque retribuita, possono infatti adire le vie legali invocando la normativa in loro favore contenuta nel D.Lgs. 286/1998.

La disciplina degli artt. 43 e 44 di tale normativa è dettata per salvaguardare i diritti fondamentali e ha per oggetto il diritto all'uguaglianza e alla parità di trattamento in ogni sua espressione con interpretazione estensiva.

4.1 *La ratio delle limitazioni nei confronti degli atleti stranieri contenute nei Regolamenti Federali*

I Regolamenti sopra descritti sono il frutto della visione cd. «protezionista» delle Federazioni Sportive Italiane, che mirano a tutelare i vivai giovanili dall'apertura incontrollata ai giocatori stranieri.

Viceversa, la visione liberale sostiene che l'ingresso di giocatori stranieri rappresenti una sorta di incentivo per i giocatori locali che, confrontandosi con campioni di maggior livello, hanno la possibilità di poter accrescere il proprio talento.

Dal punto di vista economico, l'applicazione di barriere ad un'attività concorrenziale quale quella sportiva comporta inevitabilmente un aumento dei costi.

¹⁴ Così in I.M. CIARLETTA, *Il vincolo sportivo nella pallavolo*, in *Vincolo sportivo e indennità di formazione – I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, 259, SLPC, 2010.

¹⁵ Si veda in tal senso E. CROCETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo, digesto, disciplina privatistica*, Sez. Comm., Utet, 2003; Corte di Giustizia, 11 aprile 2000, cause riunite, C -51/96 e C -191-197, in *Foro It., Rep.*, 2000.

Il costo degli atleti italiani, infatti, tenderà ad aumentare e gli stessi, di conseguenza, avranno più potere contrattuale potendo avanzare dispendiose richieste e costringendo così le società più deboli a livello economico ad essere più propense a cercare giovani giocatori stranieri che hanno poco da chiedere, se non la possibilità di mettersi «in mostra» nella vetrina di uno dei Campionati più importanti del mondo.

I limiti sull'utilizzo degli atleti stranieri vengono spesso stabiliti – troppo precipitosamente – in seguito ad un risultato negativo delle squadre nazionali, sia Giovanili che Senior, in una competizione internazionale, nella quale ciascuna rappresentativa può comunque utilizzare giocatori naturalizzati.

Nelle Norme per il Tesseramento Stranieri è previsto che durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva internazionale di pallavolo, una squadra nazionale può avere un solo giocatore naturalizzato nella propria formazione di gioco (inclusi i giocatori che hanno cambiato la Federazione di origine).

Occorre sottolineare come, ad esempio, l'equilibrio della Nazionale Femminile Italiana, nelle competizioni internazionali degli ultimi anni, sia stato spostato notevolmente in positivo grazie all'utilizzo delle atlete straniere naturalizzate.¹⁶

5. *Il caso Asystel Novara Under 22*

5.1 *Premessa*

A pochi giorni dall'inizio del Campionato di Serie A1 Femminile 2011/2012, scoppia il caso *Asystel Novara Under 22*, vicenda molto intricata non ancora giunta al termine.

Ad oggi, a poche partite dalla fine della regular season, in attesa della fase più concitata dei playoff, la società *Asystel Volley Novara* (di seguito *Novara*), oltre all'ordinaria «lotta sportiva» sul campo da gioco, sta affrontando una «battaglia extra-sportiva» fuori dal campo.

La società piemontese è in attesa, dopo aver esperito tutti i gradi di giustizia interna della FIPAV, di conoscere l'esito dei due ricorsi inviati al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito TNAS).

Non potendo, quindi, scrivere l'epilogo della vicenda, a seguito di una breve introduzione, verranno riportati i fatti fino ad oggi accaduti e, alla luce di questi, verranno analizzate le singole situazioni alla stregua dei Regolamenti FIPAV.

¹⁶ Meritano di essere menzionate l'atleta Carolina Costagrande (El Trébol, 15.10.1980) pallavolista argentina naturalizzata italiana, trascinatrice della vittoria italiana alla World Cup 2011, e dell'atleta Taismary Agüero (Sancti-Spiritus, 05.03.1977) pallavolista cubana naturalizzata italiana, vincitrice di due Campionati Europei (2007 e 2009, nel primo venne premiata come MVP – Most Valuable Player) e una Coppa del Mondo. Inoltre, occorre ricordare come la Nazionale Italiana risentì notevolmente del suo allontanamento durante il torneo olimpico di Pechino 2008, per raggiungere nella sua vecchia patria la madre affetta da gravi problemi di salute.

6. *Il fatto scatenante: il cambiamento delle regole a pochi giorni dall'inizio del campionato*

In data 03.10.2011, a cinque giorni dall'inizio della regular season e a quattro dalla chiusura del volley mercato, la FIPAV pubblica un nuovo documento recante modifiche alla norma che regola l'utilizzo delle giovani atlete straniere Under 22 nel Campionato di Serie A1 Femminile.

Novara viene notevolmente danneggiata dal cambiamento in corsa della regola, avendo, sui dettami di questa, minuziosamente allestito il mercato estivo; infatti, la squadra piemontese si presenta al nastro di partenza del Campionato con un *roster* che non può essere impiegato al completo.

In un primo momento annuncia il ritiro dalla massima serie ma poi, alla vigilia del match della prima giornata contro la squadra del Liu-Jo Volley Modena (di seguito Modena), ridimensiona la portata del tiro, annunciando di scendere in campo con la squadra al completo, consapevole del fatto che, andando contro la "nuova" regola, si possa creare un effetto domino.

Novara, affrontando la situazione "di petto", dichiarerebbe così guerra alla FIPAV, potrebbe creare disagi all'interno della Lega Pallavolo Femminile di Serie A (di seguito Lega Femminile) oltre ad incorrere, ovviamente, in sanzioni pecuniarie e "sportive" come la sconfitta a tavolino.

6.1 *Dalle parole ai fatti. Novara vs Modena non si è giocata*

Senza voler distogliere troppo il lettore dalla tematica principale, ossia il tesseramento delle tre atlete straniere Sanja Malagurski, Maria Nomikou e Stefana Veljkovic, si ritiene necessario, seppur brevemente, fare un cenno all'anomala partenza del Campionato di Serie A1 Femminile.

A seguito del cambiamento della normativa FIPAV circa l'utilizzo delle straniere Under 22, e della successiva strategia messa a punto da Novara, la partita tra questa e Modena non si gioca.

Novara, auspicando un non avvenuto dietrofront da parte della FIPAV, si presenta sul parquet con cinque giocatrici; delle restanti, che dovevano andare a referto, tre sono infortunate (quindi non disponibili) e tre sono le atlete straniere bloccate dalla nuova normativa.

Gli arbitri, potendo ammettere alla partita solo cinque delle otto giocatrici presentate da Novara, non possono dare inizio all'incontro e, di conseguenza, si vedono costretti ad annullare la gara; il pubblico, circa 2.000 persone, non può fare altro che prenderne atto ed imboccare le uscite dell'impianto "*Sporting Palace*" di Novara.

Nelle ore e nei giorni successivi alla "mancata" partita, gli animi non si placano.

Novara è ferma sulla sua posizione, convinta di aver subito un grave danno sportivo ed economico; allo stesso tempo, trova però la solidarietà della maggior

parte dei sodalizi, che da un lato, chiedono a Novara, per il bene della pallavolo femminile, di scendere comunque in campo nelle gare successive e, dall'altro, sostengono come non sia legittimo cambiare una regola creata pochi mesi prima.

La Lega Femminile, dopo avere inizialmente condannato il gesto di Novara, finisce per sostenerla, mentre la FIPAV, impassibile, opta per la via del silenzio, spezzato solamente dalla delibera del Giudice Unico Federale (di seguito GUF) del 12.10.2011: «*Il G.U.F. letto il rapporto arbitrale; rilevato che la soc. Asystel Volley Novara si è presentata in campo con solo cinque atlete, contravvenendo a quanto espressamente stabilito dalla regola di gioco n. 7.3.1 secondo la quale i partecipanti alle gare non possono essere inferiori a sei; che nel caso di specie l'impossibilità di presentare in campo la squadra al completo non è stata altresì preannunciata; visti quindi gli artt.13¹⁷ e 23¹⁸ comma 6 del Regolamento Gare nonché la Circolare di Indizione dei Campionati Nazionali 2011/2012 delibera di omologare la gara ASYSTELE VOLLEY*

¹⁷ L'Art. 13 del Regolamento Gare – Rinunce durante il campionato – prevede che: «1. L'affiliato che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita e la penalizzazione di tre punti in classifica ed una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.

2. Alla prima rinuncia, inoltre, sarà incamerato un terzo della cauzione se la rinuncia stessa è preannunciata; la metà mancando il preavviso.

3. Alla seconda rinuncia l'affiliato verrà escluso dal campionato e verrà incamerato integralmente il deposito cauzionale.

4. Qualora, durante lo svolgimento del campionato un affiliato rinunci per due volte o si ritiri o, per qualsiasi altro motivo, sia escluso dal campionato stesso, ai fini della classifica ufficiale non si terrà alcun conto dei risultati conseguiti dall'affiliato in difetto.

5. L'affiliato escluso non figurerà nella classifica finale e retrocederà, secondo le norme del precedente articolo 12, al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

6. L'affiliato che rinuncia per la seconda volta in una fase successiva al girone di ritorno di un campionato (play off) viene classificato all'ultimo posto della fase cui stava partecipando, tranne per i campionati di serie A1 e A2, ove all'affiliato che rinuncia per la seconda volta nei play off o nella Coppa Italia sarà escluso e retrocesso al campionato regionale di 1° livello che potrà disputare nell'anno sportivo successivo.

Ai fini della classifica non sarà considerato alcun risultato conseguito dall'affiliato in difetto in quella fase, tranne che si tratti di una fase ad eliminazione diretta.

7. La mancata partecipazione a qualsiasi fase successiva a quella provinciale dei campionati di categoria comporta l'esclusione dalla manifestazione stessa oltre ad una sanzione pecuniaria il cui importo è stabilito dalle circolari di indizione dei campionati.»

¹⁸ L'art 23 del Regolamento Gare – Assenza squadra in campo – dispone che: «1. La squadra che non sia in grado di iniziare il gioco entro i trenta minuti successivi all'ora fissata in calendario, in sede di omologa, verrà considerata rinunciataria con conseguente applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Regolamento. In questa ipotesi, al referto deve essere allegato l'elenco dei giocatori consegnato all'arbitro dal capitano della squadra presente. L'arbitro è tenuto a fare l'appello dei giocatori componenti la squadra in campo».

2. omissis.

3. omissis.

4. omissis.

5. omissis.

«6. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche quando venga presentata in campo una squadra avente una composizione numerica inferiore a sei giocatori.»

NOVARA – LIU-JO VOLLEY MODENA con il seguente risultato 0-3 con parziali 00-25; 00-25; 00-25, di penalizzare la Soc Asystel Volley Novara di tre punti in classifica, di infliggere alla Soc. Asystel Volley Novara la multa di Euro 8.000,00».

Tale decisione viene impugnata da Novara senza i risultati auspicati; infatti, prima la Commissione di Appello Federale (di seguito CAF), con decisione del 07.11.2011, poi la Corte Federale con decisione del 16.12.2011, respingono i ricorsi del sodalizio piemontese.

A questo punto, esauriti tutti i gradi di giustizia federale e rispettato, quindi, il vincolo di giustizia sportiva,¹⁹ Novara sceglie di portare la questione davanti al TNAS.

7. *I misteriosi tesseramenti delle atlete Sanja Malagursky, Maria Nomikou e Stefana Veljkovic: dalla concessione alla cancellazione degli stessi*

Alla luce della riunione Lega-FIPAV svoltasi nell'estate 2011, il Consiglio Federale approva per la stagione 2011/2012 la norma che concede alle squadre di A1 Femminile che si impegnano, prima dell'inizio del campionato, a schierare in tutte le gare dello stesso (Coppa Italia e Supercoppa comprese) almeno quattro italiane sempre in campo su 7 (sestetto+libero), il diritto di non sottostare ad alcun vincolo relativamente all'utilizzo di atlete straniere Under 22.

Tale regola viene così pubblicata sul sito della Lega Femminile e nella Guida Pratica, circolare di attuazione dei regolamenti federali «CIRCOLARI INDIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI SERIE A1-A2 2011/2012» sezione «NORME SPECIFICHE PER I CAMPIONATI DI SERIE A1 e A2 2011/2012», con tanto di fondo giallo per evidenziare la novità.

Si tratta di una sorta di anticipazione della stagione 2012/2013, nella quale tutte le squadre di Serie A1 Femminile dovranno sempre schierare in campo almeno quattro giocatrici italiane.

Le squadre programmano così la propria campagna acquisti e Novara, decisa ad allestire una squadra giovane e a schierare sempre quattro giocatrici italiane in campo, inserisce in organico – non dovendo rispettare i limiti Under 22 – l'atleta Sanja Malagurski (eclettica giocatrice classe 1990, neo campionessa d'Europa con la propria nazionale, di ruolo centrale ma che all'occorrenza può essere impiegata anche come opposta), l'atleta Maria Nomikou (giovanissima opposta greca classe 1993), nonché la confermata (già in organico l'anno precedente) atleta Stefana

¹⁹ L'art 20 dello Statuto – Vincolo di giustizia – prevede che: «1. I provvedimenti adottati dagli organi della FIPAV, nel rispetto della sfera di propria competenza, hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati della Federazione. 2. Gli affiliati e i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280. 3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento Giurisdizionale».

Veljkovic, centrale serba classe 1990.

Il tesseramento delle stesse viene richiesto da Novara all'Ufficio Tesseramento FIPAV il 28.09.2011 e, a seguito del rilascio dell'omologa di quest'ultimo, i nominativi delle tre atlete vengono regolarmente inclusi dalla FIPAV nell'elenco dei tesserati di Novara il giorno stesso.

Il tutto risulta oggettivamente documentato.

In particolare, dal modulo "ATL2/F",²⁰ nel quale le atlete in questione risultano tutte tesserate sin dal 28.09.2011, con i rispettivi numeri di matricola, consentendo, di conseguenza, alla società di appartenenza di "inserirle", mediante apposita procedura informatica, nel modulo "CAMP 3",²¹ e di essere quindi utilizzabili sul campo di gioco.

Tutto a norma, sino al faticoso lunedì 3 ottobre, giorno in cui la FIPAV pubblica il nuovo documento – o meglio, una nuova edizione – in cui la norma sulle Under 22 vede «comparire» la parte regolamentare evidenziata in giallo sulla Guida Pratica (cosa, invece, non accaduta sul sito web della Lega Femminile), riducendo il tutto, per il tesseramento delle Under 22 straniere, a questo passaggio: *«Il Consiglio Federale ha deliberato per la stagione sportiva 2011/2012 la possibilità di tesseramento di una sola atleta straniera "Over 19/Under 22" (nata negli anni 1990-1991-1992-1993) per le società partecipanti ai campionati di serie A femminile con l'obbligo di schierare contemporaneamente in campo l'atleta "Under 22" italiana (nata negli anni 1990 e successivi). Le atlete "Under 22" straniere già tesserate nelle stagioni sportive 2008/2009 e precedenti non sono considerate tali ai fini dell'obbligo suddetto».*

La FIPAV, nel diverso documento rubricato *«LIMITAZIONE TESSERAMENTO E UTILIZZO ATLETI STRANIERI UNDER 23/M E UNDER 22/F NEI CAMPIONATI DI SERIE A1 e A2 – OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DI ATLETI/E ITALIANI/E NEI CAMPIONATI DI SERIE A1 e A2 (Coppa Italia e Supercoppa compresa)»*, integra la nuova regola, inserendo le modalità di utilizzo in campo dell'atleta Over 19/Under 22, disponendo che:

- il vincolo circa l'utilizzo dell'atleta Over 19/Under 22 con il contemporaneo schieramento in campo di una atleta Under 22 italiana è sempre soddisfatto *«nel caso la squadra schieri un solo libero e questi sia Under 22 italiana o schieri entrambi i liberi e queste siano ambedue Under 22 italiane; mentre nel caso la squadra schieri entrambi i liberi e soltanto uno è un'atleta Under 22 italiana la normativa non è rispettata;*
- *nel caso l'atleta Over19/Under 22 straniera svolga la funzione di uno dei due liberi DEVE ESSERE SEMPRE IN CAMPO una atleta UNDER 22 ITALIANA;*

²⁰ Il modulo "ATL2", seguito dalla lettera M per gli atleti, e dalla lettera F per le atlete, è l'elenco di tutti i giocatori tesserati di una società di pallavolo.

²¹ Il modulo "CAMP 3" è l'elenco di tutti i tesserati (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista e dirigente addetto all'arbitro) che la società, prima di ogni gara ufficiale, deve presentare agli ufficiali di gara, per poterli iscrivere a referto.

Il modulo deve essere completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e

- *nei casi in cui le atlete Under Italiane e straniere svolgano le funzioni del Libero, fermo restando le pregiudiziali su dette, la normativa è sempre rispettata anche nelle singole azioni in cui il Libero in base alle Regole di Gioco deve essere fuori dal campo;*
- *le società che schierano queste atlete, possono avere tesserata un'altra Atleta Straniera Over 19/Under 22 che, non facendo parte del suddetto elenco, può essere utilizzata soltanto se contemporaneamente sia schierata una atleta under 22 italiana».*

Elencate le diverse situazioni, viene – paradossalmente – riportata nello stesso documento, la c.d. norma premiale, in base alla quale le squadre che si impegnano, dalla stagione 2011/2012, ad utilizzare almeno quattro atlete italiane in campo, non devono sottostare ad alcun vincolo sull'utilizzo delle straniere Under 22 ... Evviva la chiarezza!!!

Ovviamente, tale regola vale sin dall'inizio per tutte le squadre, non solo per Novara, che però, puntando ad un progetto volto alla valorizzazione delle proprie giovani atlete italiane, «mischiate» a giovani promettenti atlete straniere, si ritrova, complici anche gli infortuni di alcune giocatrici, «in panne» ai nastri di partenza del campionato.

Infatti, a pochi giorni dalla prima partita della stagione, i nominativi delle giocatrici Malagurski, Nomikou e Veljkovic, scompaiono dall'elenco dei tesserati di Novara, la quale, per giunta, non riceve alcuna previa comunicazione al riguardo, non potendo così utilizzare le tre atlete che hanno acquisito, quindi, lo status di “non tesserate”.

Inoltre, se Novara volesse seguire la nuova normativa, dovrebbe scegliere una tra le tre atlete, il che pregiudicherebbe l'utilizzo delle rimanenti, con le quali ha preso accordi economici e sportivi ... Ma questa strada non viene percorsa, dal momento che Novara sostiene fermamente che le tre atlete abbiano il pieno diritto di essere tesserate e, quindi, di poter scendere in campo.

La società piemontese, dopo avere disputato due partite, entrambe vinte con la rosa defezionata a causa sia degli infortuni che per i motivi di cui sopra, può riprendere fiato approfittando della lunga sosta che il Campionato deve affrontare per la Coppa del Mondo Femminile in Giappone.

Tale manifestazione internazionale, da una parte consente alle giocatrici infortunate di recuperare l'integrità fisica senza forzare troppo i tempi e, dall'altra, consente a Novara di concentrarsi sulla lotta extra-sportiva con la FIPAV.

Durante la sosta Novara presenta istanze dinnanzi agli organi di giustizia federali e, parallelamente, la Lega Femminile presenta un'incoraggiante proposta alla FIPAV, chiedendo di consentire a Novara – che ha accettato – di giocare con quattro italiane in campo, di cui un'Under 22 italiana, e due Under 22 straniere, fino al termine della stagione 2011/2012.

Tradotto, sarebbe un mix o meglio un'applicazione di entrambe le opzioni, al momento consentite solo in alternativa tra loro.

Il 05.11.2011 è un giorno nero per Novara.

Nella mattinata arriva un'agghiacciante notizia dal Giappone e nella serata l'ennesima amarezza da Roma. Sanja Malagurski, durante la partita Serbia-Corea, riporta un grave infortunio al ginocchio sinistro: probabile – confermata in un secondo momento – rottura del legamento crociato, *alias* stagione finita.

Da Roma, invece, arriva la bocciatura della proposta avanzata dalla Lega Femminile; il Consiglio Federale, senza motivare la decisione, nega la concessione della deroga, in favore di Novara, circa il tesseramento della seconda straniera Under 22.

Alla ripresa del campionato vi è però una nota lieta per Novara: a poche ore dalla partita contro Bergamo del 22.11.2011, viene tesserata la giocatrice Stefana Veljkovic.

Alla luce di tale accadimento, Novara, rispettando la nuova normativa, tesserava un'atleta Over 19/Under 22 straniera, mentre Malagurski e Nomikou «restano ai box».

8. *Il tesseramento delle atlete straniere alla stregua del RAT e della Guida Pratica*

8.1 *I passaggi richiesti alle società per ottenere il trasferimento internazionale degli atleti; cosa è successo nel caso di specie*

Per ottenere il transfer internazionale, prima fase per portare in Italia un/una atleta straniero/a, serve il controllo, la supervisione, e l'avallo finale della FIPAV.

La Guida Pratica 2011/2012, Norme per il Tesseramento Stranieri, dopo la fissazione, come precedentemente visto, dei limiti sul tesseramento e sull'utilizzo degli stranieri a carico delle società partecipanti ai Campionati Nazionali di Serie A Maschili e Femminili, illustra a pagina 5 la procedura da seguire per i trasferimenti internazionali.

La Società interessata ad un giocatore di un altro paese deve «*richiedere il nulla osta alla FIPAV, indicando il nome, l'età e l'indirizzo del giocatore e della Federazione di appartenenza; la FIPAV verifica se la società che richiede il giocatore opera in conformità al proprio statuto e risponde alle condizioni previste dalla FIVB; in assenza di impedimenti richiede alla Federazione di origine del giocatore indicato di confermare la sua disponibilità al trasferimento e l'assenza di obblighi del medesimo nei confronti della Federazione e della società di appartenenza*».

Quello sopra indicato può essere classificato come il primo di una serie di passaggi necessari al compimento di un trasferimento internazionale o, meglio, tra Federazioni Nazionali diverse.

Nel caso di specie, quindi, le tre atlete risultano avere superato il primo *step* costituito dalla verifica – da parte dell'Ufficio Tesseramento FIPAV, in sede di richiesta del transfer internazionale – circa l'assenza di situazioni ostative al tesseramento.

Il predetto Ufficio ha così formalmente approvato la richiesta di Novara e, come da procedura, ha espressamente richiesto alla FIVB di rilasciare il transfer internazionale in favore delle tre atlete.

Le stesse vengono così tesserate “materialmente” mediante la necessaria omologa del tesseramento, vista l’inclusione, concessa dalla FIPAV, nell’elenco delle atlete di Novara.

Di ciò che è successo dal 28.09.2011 in poi si è già detto sopra, ma giova ricordare come i tesseramenti siano stati validamente effettuati, in quanto, a termini scaduti, è stata data a Novara la possibilità di scegliere, tra le predette atlete, quale di queste inserire nella rosa.

8.2 *La mancata comunicazione dei provvedimenti ufficiali da parte della FIPAV nei confronti di Novara*

Uno dei punti più intricati del caso *Asystel Novara Under 22* è la mancata ricezione da parte della società piemontese di alcun provvedimento di «*rigetto*», di «*non omologazione*» o di «*revoca*» dell’omologazione del tesseramento, con le modalità e gli effetti previsti rispettivamente agli artt. 26, 28, 29 dal RAT.

La rabbia di Novara è più che comprensibile in quanto, non potendo contare su un provvedimento ufficiale della FIPAV, è impossibilitata ad effettuare scelte di breve o lungo periodo in vista della sessione invernale di mercato.

Per completezza si riportano gli articoli del RAT citati.

L’art. 26 del RAT – *Tesseramento degli atleti: rigetto dell’omologazione* – dispone che: «1. *L’Ufficio Tesseramento deve rigettare l’omologazione quando difettino i requisiti formali e sostanziali previsti nel presente Regolamento e nelle norme organizzative della stagione sportiva in corso. I provvedimenti di non omologazione sono comunicati all’atleta e all’associato mediante lettera raccomandata A.R.*

2. *I provvedimenti di omologazione e di rigetto dell’omologazione possono essere impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto nel Regolamento Giurisdizionale.*

Articolo di fatto non applicato al caso di specie, in quanto nessuna raccomandata è stata ricevuta e, di conseguenza, nessuna impugnazione dinnanzi alla Commissione Tesseramento Atleti (di seguito CTA) è stata presentata.

L’art. 28 del RAT – *Revoca e sospensione dell’omologazione* – prevede: «1. *La regolarità del tesseramento, una volta omologato, non può essere in alcun modo contestata, salvo che l’omologazione sia revocata o sospesa.*

2. *L’omologazione deve essere revocata se è stata ottenuta attraverso la produzione di documenti falsi. L’omologazione deve essere sospesa se viene a mancare il requisito della idoneità fisica, di cui al precedente articolo 21, comma 3.*

3. *La competenza per la revoca o la sospensione dell’omologazione appartiene all’Ufficio Tesseramento i cui provvedimenti possono essere*

impugnati dinanzi la Commissione Tesseramento Atleti secondo quanto previsto dal Regolamento Giurisdizionale».

Le fattispecie previste da tale norma non si sono realizzate.

L'art. 29 del RAT – *Revoca dell'omologazione; sanzioni* – dispone: «*1. La revoca dell'omologazione di cui al precedente articolo comporta la responsabilità disciplinare di chi ha richiesto il tesseramento. A tal fine l'Ufficio Tesseramento trasmette alla Procura Federale copia del provvedimento di revoca divenuto definitivo».*

Anche in questo caso, non vi è stata l'applicazione della norma.

Parallelamente ai ricorsi presso la CAF e alla Corte Federale di cui si è già scritto, in data 02.12.2011 l'Ufficio Legale di Novara decide di proporre un'istanza alla FIPAV e – per conoscenza – alla FIVB, alla CEV, alle Federazioni serba e greca e alla Lega, nella quale chiede specificamente:

- un provvedimento ufficiale sull'omologa delle tre atlete (che non arriverà!);
- come deve essere effettivamente applicata la norma che limita l'utilizzo delle giovani atlete straniere, per capire se Novara è comunque obbligata a schierare quattro italiane in campo;
- la restituzione, qualora i tesseramenti delle atlete Malagurski e Nomikou non fossero ritenuti validi (Veljkovic è stata tesserata a fine novembre), delle somme versate per gli stessi;
- un chiarimento sulla posizione dell'atleta Nomikou, considerata erroneamente dalla FIPAV giocatrice Over 19.

La risposta della FIPAV, tramite la determinazione del Segretario Generale in data 13.12.2011, non è molto confortante per Novara, eccetto che per il riconoscimento dell'atleta Nomikou quale giocatrice Under 19, di cui si dirà in seguito.

Difatti, in ordine al tesseramento delle due atlete Malagurski e Nomikou, il Segretario Generale assume l'impossibilità dell'Ufficio Tesseramenti di omologare il tesseramento delle stesse, attestando, inoltre, che la Guida pratica non sarebbe stata modificata dopo la sua approvazione ... (?); dichiara inoltre che la FIPAV non ha mai autorizzato alcun trasferimento di tali atlete ... Diventa dunque lecito domandarsi come le due pallavoliste siano state incluse nell'elenco tesserate di Novara?

Novara, per mezzo dei suoi legali, notifica quindi una diffida datata 27.01.2012 all'Ufficio Tesseramenti della FIPAV e alla FIPAV stessa, invitando a concludere quanto prima, e comunque non oltre quindici giorni, i procedimenti iniziati con le istanze di tesseramento delle due atlete.

Con la riserva, in caso di ulteriore inerzia, di procedere innanzi allo stesso TNAS.²²

²² L'Art. 5 del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport e Disciplina degli Arbitri - *Previo esperimento dei ricorsi federali* – prevede che: «*1. Il contenzioso arbitrale è introdotto previo l'esperimento, ove previsto, dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.*

9. *Le diverse situazioni delle tre atlete Under 22. Maria Nomikou: «Il caso nel caso»*

Fino a questo punto si è scritto analizzando la vicenda dal punto di vista di Novara, quale società sportiva di pallavolo, ma dal punto di vista delle singole atlete?

Le tre giocatrici Sanja Malagursky, Maria Nomikou e Stefana Veljkovic, attrici non protagoniste del caso *Asystel Novara Under 22*, altro non possono fare che accettare la situazione.

Una volta ingaggiate da Novara, esse hanno maturato non solo il diritto di giocare, ma anche di essere messe in condizione di giocare.

La più sfortunata è sicuramente Sanja Malagursky, visto il doloroso e lungo infortunio dal quale non è ancora uscita.

Eseguita l'operazione chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio sinistro, ad oggi sta svolgendo il programma riabilitativo con l'obiettivo di tornare disponibile a scendere in campo con la Nazionale Serba alle prossime Olimpiadi di Londra.

Come parte lesa della vicenda, non le è stato concesso – per fatti a lei non imputabili – il diritto di svolgere le sue prestazioni sportive nel periodo intercorrente tra l'inizio del Campionato e la sosta dello stesso per la Coppa del Mondo Femminile in Giappone, dove si è gravemente infortunata; quindi, circa un mese di stop forzato derivante dalla vicenda in questione.

La connazionale Stefana Veljkovic, invece, alla ripresa del Campionato Femminile di Serie A1 è stata tesserata da Novara e, quindi, ha potuto disporre – seppur tardivamente – del proprio diritto di giocare a pallavolo.

Tuttavia, per ricordare la sfortunata stagione di Novara, verso la fine di dicembre la giocatrice ha patito un brutto infortunio alla caviglia, dal quale però è uscita in una ventina di giorni.

Ciò che accomuna le due atlete, oltre la nazionalità e l'amicizia, è il rinnovo del contratto siglato ad inizio gennaio 2012; Novara, infatti, ha deciso di prolungare ad entrambe il contratto fino alla stagione 2013/2014.

Probabilmente, l'infortunio occorso a Sanja Malagursky ha dispensato Novara dalla difficile scelta, sia sul piano sportivo che umano, di chi tesserare tra le due.

Con questo non si vuole assolutamente affermare che l'infortunio sia stato un bene, anzi, se si potesse tornare indietro, non lo vorrebbe nessuno, atleta *in primis*.

La situazione più contorta è quella di Maria Nomikou, che rappresenta, in tutto e per tutto, il caso nel caso.

L'atleta, essendo nata nel 1993, è pacificamente rientrante nella categoria delle atlete Under 19 (e non Over 19/Under 22), come del resto riconosciuto dalla

2. *Se i ricorsi di cui al precedente comma non risultano ancora definiti alla scadenza del termine previsto o, in mancanza, decorsi sessanta giorni dalla loro proposizione, l'interessato, previa assegnazione di un ulteriore termine di quindici giorni per la pronuncia, può adire la sede arbitrale senza dover attendere la decisione».*

stessa FIPAV per mezzo della determinazione del Segretario Generale emanata in data 13.12.2011; la FIPAV, seppure tardivamente rispetto all'inizio del Campionato, ha espressamente riconosciuto che la giocatrice rientra in una categoria per la quale non è prevista alcuna limitazione numerica.

Si riporta quanto disposto dal Segretario Generale: *«Per quanto concerne l'anno di nascita (1993) dell'atleta Nomikou Maria, si puntualizza che la stessa compirà 19 anni il 30 marzo 2012. Come certamente saprete la stagione agonistica di pallavolo ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. All'inizio della stagione sportiva 2011-2012 e fino al 30 marzo 2012 l'atleta è anagraficamente "Under 19", status che da un punto di vista sportivo però continua a mantenere fino al termine della corrente stagione cioè fino al 30-06-2012».*

Come già riportato nelle pagine precedenti (*«Il Consiglio Federale ha deliberato per la stagione sportiva 2011/2012 la possibilità di tesseramento di una sola atleta straniera "Over 19/Under 22" (nate negli anni 1990-1991-1992-1993) ... »*), la Guida Pratica 2011/2012 individua, all'interno della categoria Over 19/Under 22, oltre agli anni 1990, 1991 e 1992 anche le nate nell'anno 1993, commettendo, di conseguenza, un evidente errore materiale; ed è la stessa Guida a provarlo in altri «settori».

Infatti, nella circolare di attuazione dei Regolamenti Federali *«Norme di riferimento per l'attività dei campionati di categoria 2011/2012»* si rileva:

- alla pagina 29, dedicata al Campionato Nazionale Under 18 Femminile, alla voce *«LIMITI DI ETA'»* è previsto che *«possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 1994 al 2000»*;
- alla pagina 23, dedicata al Campionato Nazionale Junior League Maschile (Under 19), alla voce *«Limiti di età»* è previsto che *«al campionato Junior League possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 1993 al 1996»*.

Inoltre, nell'*«Estratto guida pratica stagione sportiva 2011/2012»*, è previsto espressamente che gli Under 19 sono gli atleti nati nell'anno 1993 e seguenti.²³

Partendo dal presupposto che per le atlete Under 19 non esiste alcun vincolo di tesseramento per il Campionato Italiano di A1, la determinazione della FIPAV del 13.12.2011 contravviene alla decisione della medesima FIPAV di inizio ottobre, quando venne negato a Novara l'utilizzo della diciottenne giocatrice greca, oltre che di Malagursky e Veljkovic.

Preso atto della decisione federale, Novara ha chiesto l'immediata omologa del tesseramento di Nomikou, in modo da poterla utilizzare il prima possibile ... ma, ad oggi, l'omologa non è ancora arrivata e Nomikou è tuttora privata del suo diritto di giocare a pallavolo.

²³ In particolare vedasi le Norme generali per i campionati nazionali 2011/2012, voce «secondo libero», 19.

10. *La difficoltà di cambiare il sistema. Lo scarso interesse mediatico della pallavolo in Italia*

L'auspicio di un radicale cambiamento dei Regolamenti Federali, per quanto necessario, pare difficilmente realizzabile.

Non si tratta di un problema circoscritto alla pallavolo, ma che riguarda l'intero scenario sportivo italiano, al cui vertice vi è il CONI.

Tale organismo può sicuramente contare su persone dotate di vasta esperienza in campo sportivo e solidi valori, ma, purtroppo, poco propense ai cambiamenti, vista la mentalità rigida e conservatrice.²⁴

La FIPAV, per esempio, potrebbe cominciare a riflettere sulla creazione di un organo *ad hoc* deputato all'interpretazione autentica delle norme presenti nei propri Regolamenti, visto che, ad oggi, l'organo deputato a svolgere tale compito è il Consiglio Federale, lo stesso che emana le norme.²⁵

²⁴ L'Italia, d'altronde, si identifica, tra i diversi "Modelli di sport", in quello Europeo, basato su un sistema a struttura piramidale fortemente burocratizzato, influenzato dall'organo che sta al vertice. Il movimento mira alla performance sportiva, che si basa sul sistema promozione/retrocessione. E' un modello orientato al prodotto, in cui il risultato sta alla base di tutto. L'Americano, invece, è un modello solidaristico con una struttura orizzontale a concorrenza chiusa. Ha come caratteristica portante l'essere "marketing oriented", capace di comunicare e di reperire risorse.

E' un modello finalizzato al business e, allo stesso tempo, allo spettacolo.

Vince chi ha il miglior profitto.

²⁵ L'articolo 38 dello Statuto – *Consiglio Federale: compiti* – elenca i numerosi compiti della Consiglio Federale:

«1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione e indirizzo generale della FIPAV e, in conformità al bilancio programmatico di indirizzo approvato per ogni quadriennio dall'Assemblea Nazionale elettiva, disciplina e coordina l'attività della FIPAV predisponendo i programmi per il conseguimento dei fini istituzionali della Federazione.

2. In particolare, al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) adottare lo Statuto e i regolamenti federali, nonché i relativi atti interpretativi ed applicativi;
- b) deliberare il bilancio preventivo e approvare annualmente il bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta Esecutiva da inviare al CONI per l'approvazione della Giunta Nazionale;
- c) deliberare gli importi delle quote associative e delle quote federali;
- d) deliberare, se delegato dal CONI, il riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive; deliberare sulle domande di affiliazione e riaffiliazione, di tesseramento, di incorporazione e di fusione;
- e) deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale determinandone data, sede ed ordine del giorno, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- f) conferire tutte le cariche federali non elettive, nominare i membri italiani delle Commissioni costituite presso la CEV e la FIVB e nominare annualmente i componenti degli Organi Giurisdizionali;
- g) approvare i programmi di carattere internazionale della FIPAV e seguirne lo svolgimento;
- h) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- i) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali;
- j) esaminare e valutare i pareri espressi e le proposte formulate dalla Consulta Nazionale sulle materie di cui all'art.48.

3. Il Consiglio Federale può delegare ciascuno dei propri componenti, per un periodo di tempo determinato, a seguire specifici programmi ed obiettivi di interesse federale. Può, altresì, rilasciare delega alla Giunta Esecutiva in ordine a proprie competenze non esclusive.

Si è visto, infatti, cosa è successo o, meglio, cosa sta succedendo nel caso *Asystel Novara Under 22*.

Probabilmente, se si parlasse di una squadra di calcio della Serie A Maschile, il lavoro svolto dai media e gli interessi economici “in ballo” metterebbero più pressione alla Federazione.

Infatti, sembra doveroso osservare che il caso di specie non ha avuto un’ampia cassa di risonanza nello scenario sportivo italiano; il cambiamento della regola sull’utilizzo delle straniere Under 22 e i suoi primi effetti hanno trovato spazio solamente nei siti web dedicati alla pallavolo e su qualche trafiletto delle testate giornalistiche sportive nazionali, senza dare troppo nell’occhio (ovviamente, testate locali escluse).

Dopo la mancata partita tra Novara e Modena, lo spazio dedicato è aumentato, ma sicuramente, se si fosse parlato di calcio, ci sarebbe stato un *tam-tam* mediatico non indifferente, tale da elevare la notizia a caso nazionale.

Nulla quaestio, è pacifico che la pallavolo in Italia non faccia notizia.

I rari casi in cui si riscontra il contrario si verificano quando la rappresentativa nazionale, maschile o femminile che sia, conquista una vittoria continentale, mondiale oppure olimpica.

Ma è giusto così, lo sport è spettacolo e lo spettatore, che si può, dal punto di vista commerciale, classificare quale cliente, segue la disciplina che lo attrae di più.

Se la pallavolo italiana vuole migliorare e rendere più interessante la propria immagine, deve – compito non facile – cambiare qualcosa.

11. Verso nuovi orizzonti: la proposta della Lega Maschile per le prossime stagioni sportive

La pallavolo italiana, più maschile che femminile, non sta vivendo uno dei suoi periodi migliori.

Per molti anni il nostro paese ha rappresentato il centro del mondo pallavolistico; gli atleti e le atlete più forti del mondo giocavano nel nostro campionato.

La presenza di numerosi – ma non tutti – top players e di imprenditori appassionati ci permette di restare ancora nell’*elite* della pallavolo mondiale, sia dal punto di vista tecnico che economico; tuttavia, se non si cambierà qualcosa, rischieremo di scendere dal “palco pallavolistico”, in favore di Russia, Polonia e Turchia.

Da qualche anno alcuni top players, italiani inclusi, migrano all’estero per questioni soprattutto economiche, cosa che accadeva difficilmente fino a dieci anni fa.

4. *Nel rispetto dei compiti ad esso attribuiti nei commi precedenti, il Consiglio Federale può delegare ai Comitati Territoriali specifiche competenze tecnico organizzative e conferire ai medesimi l’espletamento di servizi a favore degli associati aventi sede nel territorio di competenza.*

5. *Il Consiglio Federale, infine, delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo».*

Questo fatto, da un lato fa comprendere il perché della migrazione, dall'altro implica lo scarso interesse del pubblico, sempre meno numeroso sugli spalti dei palazzetti sportivi italiani.

Al momento l'obiettivo primario è affrontare nel miglior modo possibile la crisi economica.

Si sta discutendo sul progetto di sostenibilità, che punta a portare in equilibrio finanziario i bilanci dei Club di Serie A ed evitare l'abbandono di Società che sta caratterizzando non solo la pallavolo, ma lo sport in generale in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione della Lega Maschile, al momento, ha messo sul tavolo due opzioni, una delle quali verrà applicata a partire dalla stagione 2012/2013.

La prima, che a parere di molti è la più quotata ad essere prescelta, consiste nel blocco delle retrocessioni per due anni dalla Serie A1 alla Serie A2, con conseguente diminuzione delle retrocessioni da quattro a due tra serie A2 e Serie B1.

La Lega Maschile ha già comunicato che, se verrà scelta tale opzione, dopo quattro mesi dall'inizio del progetto verrà effettuata una verifica, una sorta di check-up, per capire se il percorso intrapreso abbia portato o meno ai risultati auspicati.

Brevemente, verranno utilizzati come indici:

- il numero degli spettatori abbonati e l'affluenza del pubblico alle partite;
- il costo dei tesserati;
- la reazione dei media e degli sponsor.

Alla fine di tale periodo, in caso di risultati positivi, il progetto verrà portato avanti, mentre, in caso contrario, la Lega Maschile tornerà sui propri passi.

La seconda opzione, molto interessante, comporterebbe una maggior apertura al tesseramento dei giocatori comunitari, parificandoli a quelli italiani.

A prima vista potrebbe sembrare una scelta difficile, in grado però, nel lungo periodo, di dare maggiori frutti dal punto di vista economico, comportando un risparmio e l'eventuale diminuzione delle squadre partecipanti al Campionato di Serie A1.

Anche la Lega Femminile, a stretto giro, presenterà il proprio progetto per la prossima stagione, avendo già stabilito, come detto in precedenza, che le società di Serie A1 Femminile dovranno utilizzare almeno quattro italiane sempre in campo su sette (sestetto+libero) e un'atleta straniera Over 23.

Si vuole in conclusione osservare che un eventuale ulteriore irrigidimento della normativa nei confronti degli atleti stranieri non potrà che portare ad un progressivo abbassamento del livello tecnico dei nostri Campionati Nazionali, con la conseguenza di incrementare la fuga – già iniziata – dei top players nei campionati esteri e non migliorare la crescita dei nostri *home-grown players*.

**LO SPORT E LE RISORSE FINANZIARIE NELL'UNIONE
EUROPEA: L'INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA A FAVORE
DELLA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI**

di *Armando Pedicini** e *Tullio Tiani***

SOMMARIO: Introduzione – 1. La dimensione economica dello Sport – 2. Il contributo pubblico allo Sport – 3. Lo Sport e l'autofinanziamento – 4. L'autofinanziamento nel mondo del calcio italiano – 5. Panoramica della situazione sugli stadi in Italia – 6. L'Attività Parlamentare sulla costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi – 7. La normativa generale vigente in materia di impiantistica sportiva – 8. Disposizioni tecniche per l'impiantistica sportiva e le Normative CONI – 9. Panorama internazionale – 10. Il modello inglese a Torino e le prospettive future nelle altre città italiane – 11. Considerazioni conclusive – Bibliografia

Introduzione

«*Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna, e la sua assenza non potrà mai essere compensata*». Con questa citazione di Pierre de Coubertin, il fondatore dei moderni Giochi Olimpici, la Commissione Europea apriva il Libro Bianco sullo Sport del 2007, nel quale, per la prima volta, trattava in modo analitico le tematiche legate al mondo dello sport nell'Unione Europea (UE). Da quell'anno, nuove proposte sono state adottate per rafforzare la dimensione sociale, economica e organizzativa dello sport, soprattutto dopo che il Trattato di Lisbona ha conferito all'UE un nuovo ruolo di sostegno e coordinamento della politica dello

* Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli «Federico II». Master in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport. E-mail: ar.pedicini@gmail.com (cap. 5,6,7,8,9).

** Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Lepre. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università «Federico II» di Napoli e Licenciado en Derecho presso l'Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España. Master in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport presso lo Sport Law and Policy Centre. Master in Studi Diplomatici presso la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI). E-mail: tulliotiani@gmail.com (cap. 1,2,3,4,10).

sport negli Stati membri,¹ in modo da poter meglio affrontare quelle sfide non superabili a livello nazionale, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Le proposte, contenute in una comunicazione intitolata «*Sviluppare la dimensione europea dello sport*»,² ineriscono a tre ambiti principali: il ruolo sociale, la sua dimensione economica e l'organizzazione dello sport. Per ognuno di essi, vengono indicati interventi da realizzare da parte della Commissione e degli Stati membri.

In riferimento all'ultimo ambito, vale a dire quello dell'organizzazione dello sport, si fa sicuramente riferimento anche al problema della gestione degli stadi e, in generale, delle infrastrutture sportive. Da molti anni la questione è oggetto di dibattiti a tutti i livelli, non solo per i noti fatti di cronaca, ma anche per le vicende sportive. Lo sport italiano di squadra spesso è stato deludente ed è un fallimento da attribuire, in parte, alle modalità di gestione delle attività sportive e, in parte, alla cronica carenza infrastrutturale che attanaglia l'intero territorio nazionale.

In questi anni, non è mai stata individuata una soluzione effettiva e concreta per risolvere il problema, sono stati previsti solo interventi «tampone», disorganici, estemporanei, mai strategici. E' sempre mancata una presa di posizione di ampio respiro che potesse offrire al sistema un piano strategicamente funzionale garantendo la fruibilità, la sicurezza, l'accessibilità da parte delle società sportive, dei cittadini e delle loro famiglie e contemporaneamente gli investimenti privati, in collaborazione con le istituzioni locali e con l'Istituto per il credito sportivo,³ unico istituto di credito pubblico in grado di supportare un sistema globale di interventi.

Eppure, la situazione è grave e richiede interventi non più procrastinabili; in tale contesto, purtroppo, si è assistito ad una scarsa propensione all'investimento da parte delle pubbliche amministrazioni, degli investitori privati e delle stesse società sportive. A più livelli istituzionali si è manifestata la volontà politica di risolvere il problema, trasferendo gli stadi fuori dalle città, per consentire una riqualificazione del territorio, per rispondere al bisogno di sicurezza manifestato in modo crescente dai cittadini e garantire migliore vivibilità al tessuto urbano. Le molteplici difficoltà burocratiche, amministrative e finanziarie, che impediscono l'edificazione di uno stadio in meno di otto anni, però, scoraggiano gli investitori privati. A questo proposito è importante rivisitare ciò che legislativamente si propone verso la soluzione di tali problematiche.

¹ L'articolo 165 del Trattato di Lisbona, sul Finanziamento dell'Unione Europea, ha conferito all'UE il mandato di incentivare, sostenere ed integrare le iniziative degli Stati membri in materia di politica dello sport. La Commissione intende potenziare la dimensione europea dello sport in stretta collaborazione con gli Stati membri, le organizzazioni sportive, la società civile e i cittadini.

² Comunicazione del 18 gennaio 2011, intitolata «*Developing the European Dimension in Sport*». E' il primo documento politico emanato dalla Commissione nel settore dello sport, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

³ L'Istituto per il Credito Sportivo è un ente di diritto pubblico con gestione autonoma e sede legale a Roma, istituito con la legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Anche definito «*banca dello sport*», recentemente la sua operatività è stata ampliata prevedendo la possibilità di operare anche in ambito culturale. L'Istituto può perciò finanziare attività e investimenti connessi al settore sportivo (costruzione, ampliamento, attrezzatura e miglioramento di impianti sportivi o comunque strumentali all'attività sportiva) e culturale.

1. La dimensione economica dello Sport

Tra i suggerimenti concernenti la dimensione economica dello sport, la Commissione invita le associazioni sportive ad instaurare meccanismi per la vendita collettiva dei diritti di trasmissione, al fine di assicurare un'adeguata redistribuzione degli introiti; a concentrarsi maggiormente sui diritti di proprietà intellettuale legati allo sport; allo scambio di buone pratiche per un finanziamento trasparente e sostenibile; a monitorare l'applicazione della normativa in tema di aiuti di Stato nel settore dello sport e a sfruttare appieno gli aspetti dei Fondi strutturali applicabili allo sport.

Del resto, lo sport è un settore in rapida crescita, il cui impatto macroeconomico è spesso sottovalutato: senz'ombra di dubbio può contribuire alla crescita europea e alla creazione di nuovi posti di lavoro, può essere uno strumento di sviluppo regionale e locale, oltretutto di riqualificazione urbana e di sviluppo rurale. Interagisce col turismo e può stimolare il miglioramento delle infrastrutture, attraverso nuove collaborazioni per il finanziamento delle strutture sportive e ricreative. Una parte crescente del valore economico dello sport è connessa con i diritti di proprietà intellettuale, come diritti d'autore, comunicazioni commerciali, marchi registrati e diritti d'immagine e di trasmissione. La Commissione, inoltre, sottolinea l'importanza della garanzia per i riceventi della «possibilità di accedere a distanza alle manifestazioni sportive che si tengono in un altro Paese dell'UE». ⁴ A ciò va aggiunto che, nonostante l'importanza economica generale dello sport, ⁵ la maggior parte delle attività sportive si svolge in strutture senza scopo di lucro, molte delle quali necessitano di aiuti pubblici per poter dare accesso alle attività sportive a tutti i cittadini.

Le organizzazioni sportive hanno diverse fonti di reddito, comprese le quote di adesione e i proventi della vendita dei biglietti, la pubblicità e le sponsorizzazioni, i diritti di trasmissione, la redistribuzione degli utili all'interno delle federazioni, il merchandising, gli aiuti pubblici, etc. La Commissione «capisce l'importanza degli aiuti pubblici allo sport di base, ed è a favore di un tale sostegno, se fornito in conformità del diritto comunitario». ⁶ Gli Stati membri, per questo, devono riflettere su come mantenere e sviluppare un modello di finanziamento sostenibile per fornire un sostegno di lungo termine alle organizzazioni sportive. Dato l'importante ruolo sociale dello sport, la Commissione si schiera per mantenere le attuali possibilità di applicare aliquote IVA ridotte al settore dello sport, previste dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, il cui obiettivo è garantire che l'applicazione delle norme nazionali sull'IVA non falsi la concorrenza e non ostacoli la libera circolazione di

⁴ COMMISSIONE EUROPEA, «Libro Bianco dello Sport», Versione breve italiana, Belgio, 2007.

⁵ Uno studio della Commissione del 2006 ha affermato che lo Sport ha generato un valore aggiunto di 407 miliardi di euro nel 2004, il che corrisponde al 3,7% del PIL dell'UE, e occupazione per 15 milioni di persone, pari al 5,4% della forza lavoro. (D. DIMITROV, C. HELMENSTEIN, A. KLEISSNER, B. MOSER, J. SCHINDLER, «Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa. Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Section Sport», Vienna, 2006).

⁶ Cfr. nota 4.

beni e servizi.⁷

Oltre al supporto dal settore pubblico, però, la Commissione Europea si aspetta che le organizzazioni sportive generino anche introiti propri. I finanziamenti dal settore privato sono cruciali soprattutto per il mantenimento e lo sviluppo delle strutture sportive in tutti gli Stati membri, e dovrebbe essere incoraggiato, anche se non si possono negare i possibili rischi verso l'etica sportiva di una commercializzazione eccessiva.

Dunque, le organizzazioni sportive conoscono diverse fonti di introiti: eppure, alcune di esse godono di un migliore accesso alle risorse dagli operatori economici rispetto ad altre. Sia a livello amatoriale che professionistico, eguali opportunità e libero accesso possono essere garantite solo attraverso il coinvolgimento del settore pubblico. Tale supporto finanziario, di importanza vitale, deve però essere utilizzato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria. Analizziamo, quindi, quali sono le risorse finanziarie dello sport, sia pubbliche che private.

2. *Il contributo pubblico allo sport*

2.1 *Gli aiuti di Stato*

Lo Stato può sostenere lo sport attraverso diversi strumenti: dai sussidi diretti provenienti dal bilancio pubblico, a quelli provenienti dal settore delle scommesse; da imposte speciali, a prestiti con bassi tassi d'interesse; dal finanziamento pubblico per le attrezzature sportive, alla possibilità di acquisto di edifici e strutture cittadine, da parte di club privati o istituzioni, a basso prezzo; dal pagamento della costruzione o della ristrutturazione di strutture sportive da parte degli Enti locali, alla pubblica acquisizione di spazi pubblicitari all'interno delle stesse strutture.

Lo sport è un'esperienza importante per il benessere della società europea: la sfida principale di diversi Stati membri è quella di come garantire modelli di finanziamento più sostenibili per dare un maggior supporto pubblico alle organizzazioni sportive. L'analisi effettuata dalla Commissione nel maggio del 2006,⁸ per esaminare l'importanza dei finanziamenti pubblici per le organizzazioni sportive no-profit (molte delle quali gestite da volontari), ha mostrato che la natura del supporto pubblico varia considerevolmente tra i vari Stati membri, e da una disciplina ad un'altra.

⁷ La direttiva europea 2006/112/CE ha lo scopo di rendere omogenea l'imposizione indiretta in tutta l'Unione Europea ed, in particolare, stabilisce che gli Stati membri devono fissare l'aliquota dell'IVA fra un'aliquota minima del 15% e una massima del 25%. Il testo costituisce una ricapitolazione sistematica delle precedenti disposizioni contenute nella c.d. VI Direttiva CEE del 1977. La direttiva riscrive le disposizioni basandosi sui principi di semplificazione e aderenza al testo tradotto; infine la collocazione delle disposizioni in titoli, capi, sezioni e sottosezioni permette una più agile comprensione del tema trattato.

In Italia la disciplina sull'IVA è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, per la parte relativa agli scambi intracomunitari, nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

⁸ Cfr. nota 5.

Va però ribadito che deve essere sempre effettuato un controllo, da parte della Commissione, sugli aiuti di Stato. L'obiettivo di questa supervisione è quello di assicurare che gli interventi governativi non alterino il gioco della libera concorrenza nel mercato interno. Un aiuto di Stato è, quindi, definito come qualsiasi misura che crei un vantaggio economicamente apprezzabile per certe imprese e una distorsione, anche potenziale, della concorrenza, in qualunque forma disposta,⁹ purché imputabile allo Stato nella sua interezza, indipendentemente dai fini per i quali viene erogata la somma.¹⁰ Ergo, misure garantite agli individui o misure generali, aperte a tutte le imprese, non sono coperte dall'art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE), e non costituiscono aiuti di Stato. Il Trattato contiene, quindi, un generale divieto di questo tipo di aiuti: in alcune circostanze, però, interventi statali possono risultare necessari per il buon funzionamento e per un'economia più equa. Il Trattato, perciò, permette che per determinati obiettivi politici gli aiuti di Stato possano essere considerati compatibili.¹¹

Per quanto riguarda lo sport, sono poche le decisioni nelle quali la Commissione ha applicato l'art. 107 TFUE: misure di finanziamento pubblico, generalmente, sono indirizzate a infrastrutture o attività sportive, se non a singole società sportive. Il finanziamento della costruzione di infrastrutture sportive può non essere considerato aiuto di Stato, purché determinate condizioni siano soddisfatte. Il sussidio destinato a società professionistiche, invece, può comportare problemi di compatibilità con la normativa europea sugli aiuti di Stato, giacché tali società sono legate ad attività economiche. L'Independent European Sport Review (IESR) ha ripetutamente chiesto alla Commissione di esentare certe categorie di aiuti di Stato sportivi dall'applicazione generale della normativa in materia. Un'esenzione generale sarebbe contraria al Trattato stesso: la Commissione non ha ricevuto, infatti, l'autorizzazione dal Consiglio¹² per adottare tali esenzioni in

⁹ Legge, regolamento, atto amministrativo, etc. Può trattarsi di una sovvenzione, di un'esenzione, di un prestito a fondo perduto, di un regime fiscale agevolato o di un prestito con tassi agevolati; ma anche della partecipazione al capitale di imprese pubbliche o private, dell'applicazione di premi o agevolazioni all'esportazione, impegni all'acquisto di certi prodotti ad un prezzo garantito, aiuti alla produzione o al consumo, etc. Costituisce, inoltre, aiuto anche il fatto che lo Stato si assuma dei costi, come quelli anti-inquinamento, che normalmente dovrebbero sopportare le imprese.

¹⁰ La nozione di aiuto è puramente oggettiva: l'importante è che l'aiuto incida sugli scambi tra gli Stati Membri, essendo incompatibile il rafforzamento della posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari.

¹¹ La competenza nel decidere la compatibilità di un aiuto di Stato è riservata esclusivamente e discrezionalmente alla Commissione, che eserciterà il controllo attraverso apprezzamenti economici e sociali in un contesto comunitario. Per la valutazione, sono stati elaborati criteri quali la valutazione dell'aiuto alla luce non delle finalità, ma degli effetti sul mercato; l'analisi dei requisiti di necessità, proporzionalità, temporaneità e trasparenza.

¹² Il Consiglio, infatti, mantiene una limitata competenza in materia, come indicato nell'art. 107 TFUE: può, quindi, decidere sulla compatibilità di « categorie di aiuti », che rimarranno tali anche qualora venga falsata la concorrenza. Lo Stato Membro interessato all'esenzione di una categoria, può far ricorso all'Istituzione, sia durante la fase preliminare di esame che dopo l'inizio della fase in contraddittorio. La pronuncia deve avvenire entro tre mesi, altrimenti la procedura viene riavviata e la Commissione ha nuovamente la possibilità di deliberare. Il Consiglio può partecipare anche

blocco, nel settore sportivo. Ancora, un'esenzione di questo tipo è possibile solo in un settore in cui la Commissione e gli Stati membri abbiano acquisito una notevole esperienza attraverso una prassi stabile e precedenti legali. E questo non è il caso del settore sportivo. Per questo motivo, la Commissione considera anche che l'adozione di linee guida sul tema degli aiuti sportivi di Stato sarebbe al momento prematura. La normativa degli aiuti di Stato, però, ammette diverse eccezioni: ciò implica che diversi tipi di misure di supporto, attuate dagli Stati membri nei propri settori sportivi, possano essere considerati compatibili a determinate condizioni. Si tratta dei casi degli aiuti economicamente inferiori alla soglia dei 200 mila euro (cd. soglia *de minimis*), distribuiti su tre anni fiscali in un singolo intervento; o aiuti di salvataggio e ristrutturazione, verso quelle società che stanno affrontando difficoltà finanziarie, a condizione che tale intervento sia limitato nel tempo, sia seguito da un piano di ristrutturazione e sia restituito nei 12 mesi successivi al pagamento; o aiuti diretti alle PMI, le piccole e medie imprese.¹³ L'aiuto di Stato per l'allenamento di giovani atleti è generalmente considerato compatibile con la normativa europea, sempre che siano rispettate determinate condizioni e non si rientri nella competenza dello Stato nell'area dell'educazione.

In molti Paesi europei vige la tradizione del sostegno pubblico alle locali società sportive per eventi locali, soprattutto dagli Enti più vicini alla popolazione. Molti piccoli club possono aver bisogno di ottenere finanziamento pubblico, per poter attivarsi efficientemente. E, giacché non perseguono scopi lucrativi, gli aiuti concessi a questi enti non rientrano nella casistica degli aiuti di Stato illegali. Il discorso è, ovviamente, diverso per le società professionistiche, che non possono essere esentate dall'applicazione della disciplina europea. La necessità di assicurare una leale concorrenza tra atleti, società e competizioni, così come la necessità di assicurare la certezza dei risultati può, nella pratica, essere garantita con maggior efficacia dall'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato, che mira a stabilire un eguale livello di gioco e ad assicurare che gli Stati o gli Enti locali, che sono i più incentivati a concedere sussidi alle loro società, non interferiscano con la leale concorrenza.

2.2 La tassazione delle attività sportive

Per quanto riguarda le imposte indirette, l'art. 113 TFUE (ex 93 TCE) stabilisce l'armonizzazione delle normative degli Stati membri: l'attuale normativa sull'IVA

all'individuazione della soglia *de minimis*, sotto la quale l'aiuto non viene riconosciuto come significativo, attraverso regolamenti e indicazioni.

¹³ Gli aiuti alle piccole e medie imprese e quelli per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, rientrano in quelle grandi categorie di aiuti che la Commissione ha elaborato, nel suo apprezzamento discrezionale delle deroghe. Questi, in ogni caso, dovranno evitare il mantenimento artificioso in attività delle imprese incapaci di ristrutturarsi, e dovranno essere indispensabili e proporzionati. Inoltre, lo Stato deve notificare un piano preciso di applicazione, rispettando i parametri quantitativi previsti (aiuti a carattere orizzontale, aiuti a tutela dell'ambiente, aiuti per la ricerca e lo sviluppo, etc.).

comunitaria è, quindi, disciplinata nella direttiva del Consiglio 2006/112/EC. Queste norme mirano ad assicurare che l'applicazione delle disposizioni sull'imposta indiretta per eccellenza non comporti distorsioni nella concorrenza, né limiti la libera circolazione di beni e servizi. Tale sistema comune, quindi, dovrebbe garantire la neutralità fiscale, cosicché, nel territorio di ogni Stato membro, simili beni e servizi siano tassati in egual modo.

In ambito sportivo, risulta importante quanto previsto dall'art. 132 della direttiva IVA, secondo cui le esenzioni sono possibili per determinate attività di interesse pubblico.¹⁴ Indicando, nello specifico, l'offerta di servizi strettamente collegati allo sport o all'educazione fisica, offerti da organizzazioni no-profit agli atleti, o l'offerta di beni e servizi prestati da organizzazioni le cui attività sono esentate, connesse con l'organizzazione di raccolte fondi, purché, *inter alia*, l'esenzione non sia possibile fonte di distorsioni della concorrenza. Ogni Stato membro può aumentare liberamente i requisiti per ottenere tale esenzione. In ogni caso, la Commissione continua nella sua opera di individuare, all'interno del corpo della normativa sull'IVA, le attività di pubblico interesse, per modernizzare queste regole affinché si possa raggiungere un approccio più consistente nell'UE, per evitare distorsioni del libero mercato e, al contempo, risolvere i problemi concreti.

3. *Lo Sport e l'autofinanziamento*

Il raggiungimento di un equilibrio competitivo tra le società sportive presuppone che le stesse società utilizzino le diverse e alternative fonti di ricavo presenti sul mercato. Soltanto se le società differenziano le loro entrate si possono creare i presupposti per l'indipendenza economica, condizione indispensabile perché tra le società si sviluppino corrette dinamiche concorrenziali.

L'eccessiva dipendenza da una sola fonte di ricavi, rappresentata oggi, dai diritti televisivi (soprattutto nel modo del calcio professionistico), potrebbe ridurre l'equilibrio competitivo tra le società, in quanto soltanto alcune di esse potrebbero riuscire a sfruttare al meglio la principale fonte di reddito. Peraltro, la diversa capacità delle società di ottenere maggiori introiti dai diritti televisivi risulta necessariamente correlata all'attuale sistema di vendita individuale dei diritti televisivi, il quale sembra in grado di accentuare le disparità fra le società maggiori e quelle minori, intervenendo in senso contrario rispetto all'esigenza di equilibrio competitivo sopra richiamata. In questo contesto, le società potrebbero maggiormente sviluppare quelle entrate che oggi appaiono scarsamente utilizzate, così da compensare i limitati guadagni da diritti televisivi, attraverso politiche commerciali mirate ed un utilizzo più attento delle entrate alternative.

¹⁴ L'art. 132, Dir. 2006/112/CE riproduce l'art. 13 della Dir. 1977/388, stabilendo, al par. 1, lett. m, che gli Stati Membri possono esentare «talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica».

3.1 Le sponsorizzazioni

La maggior parte dei contratti di sponsorizzazione stipulati in Europa appartengono all'ambito dello sport. Nel 2005, ad es., il 91% degli investimenti di questo tipo interessavano attività, sportive, a differenza dell'1% dedicato a quelle culturali. La sponsorizzazione sportiva, infatti, è una forma di pubblicità che raggiunge facilmente i settori del mercato desiderati, soprattutto attraverso la copertura televisiva.

In linea generale, il contratto di sponsorizzazione prevede che un soggetto sportivo (giocatore o società) si obblighi nei confronti di un altro soggetto, a fronte del pagamento di un corrispettivo, a divenire veicolo di diffusione del nome o del marchio dello sponsor stesso. Legare il nome o il marchio della propria azienda ad un soggetto sportivo dotato di ampia visibilità, comporta, infatti, un forte coinvolgimento emotivo del pubblico ed un maggior ricordo per il nome dello sponsor ed il suo prodotto. Questi contratti sono una fonte cospicua di introiti per coloro che detengono i diritti sportivi, siano essi federazioni, società, squadre o sportivi individuali: giocano perciò un ruolo importante nello sviluppo dello sport, così come nell'organizzazione degli eventi.

I contratti commerciali assumono un ruolo significativo nello sport professionistico, sebbene anche nel supporto allo sviluppo delle società locali o amatoriali siano fondamentali. Nonostante le differenze riscontrate tra le normative nazionali sui servizi di sponsorizzazioni legati a determinati prodotti, o sulla sponsorizzazione televisiva, la Commissione ha ritenuto che non vi fosse necessità di armonizzare la disciplina in questo settore. In ogni caso, però, la sponsorizzazione sportiva deve essere analizzata in connessione con le politiche miranti a proteggere il pubblico o il consumatore.

Differenti leggi e politiche sono seguite negli Stati membri, ad es., per quanto riguarda la salute pubblica: la sponsorizzazione o la pubblicità di beni quali tabacco o alcolici sono trattate in modo diverso dagli altri beni. Alcune di queste aree sono già state regolate a livello europeo: lo scopo principale è aiutare l'UE e i governi locali ad impedire una commercializzazione irresponsabile del consumo di tabacco o bibite alcoliche.

Sia per gli sponsor che per coloro che detengono i diritti, il rischio dell'*ambush marketing* è sempre presente: anche se in molti Paesi la nozione è indefinita, nel suo senso più ampio può includere qualsiasi tipo di attività commerciale avviata da un ente che non è uno sponsor, che mira a ricevere benefici intellettuali dall'associazione del suo marchio con quello proprietario.¹⁵ La legislazione è molto

¹⁵ Talvolta viene anche definita « sponsorizzazione putativa », riferendosi al fenomeno di un marchio che si ritrova associato a determinati eventi (anche non necessariamente sportivi), che però non è legato da nessun contratto, e quindi agisce gratuitamente. Nel passato, era frequente imbattersi in fenomeni di questo tipo: un chiaro esempio è quello dei palloni aerostatici che sorvolavano i luoghi delle competizioni sportive. Questo faceva sì (ma ancora oggi accade) che il contratto diventasse un qualcosa di accessorio e di inutile da effettuare.

E' un attività molto difficile da contrastare: la tipica fattispecie di imboscata, infatti, si svolge al margine della legalità. In pratica, ad es., potrebbe accadere che non si parli di «*Fifa World Cup*», ma

lacunosa in materia, e laddove la protezione viene offerta, si tratta di una tutela basata su precedenti legali, attraverso l'applicazione estensiva delle norme sulla proprietà intellettuale, sulla concorrenza sleale e, talvolta, anche sulla protezione del consumatore.¹⁶

Come regola generale, la protezione contro le tattiche di *ambush marketing* utilizzate durante un evento sportivo si ottiene facilmente attraverso la corretta redazione di un contratto tra lo sponsor e l'organizzatore dell'evento stesso. In ogni caso, la suddetta protezione è molto difficile da ottenere al di fuori della struttura fisica sotto il controllo dell'organizzatore. Organizzatori che, naturalmente, auspicano leggi più specifiche in materia, per proteggere i loro eventi e i contratti con i loro sponsor.

3.2 La protezione dei diritti di proprietà intellettuale

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale collegati con lo sport è stata costruita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGE). Un marchio può assumere la forma di ogni segno riproducibile graficamente, e quindi di una parola, di un logo o di uno schema applicato ai beni o servizi. Attraverso tali segni, si deve poter distinguere il bene e il servizio offerto dagli altri: l'acquirente, attraverso il marchio, viene informato sull'origine del prodotto, differenziandolo dagli altri. La direttiva 89/104/CEE mira all'armonizzazione delle condizioni per la registrazione dei marchi nazionali, su beni e servizi. Nel contesto sportivo, tali segni distintivi sono utilizzati per proteggere un *brand* sportivo: la giurisprudenza europea è intervenuta in diversi casi che coinvolgevano società sportive o produttori di beni legati allo sport. Ad es., nel caso «Arsenal Football Club v. Reed», la CGE dichiarò che un uso non autorizzato del segno «Arsenal» sulle sciarpe era idoneo a creare l'impressione dell'esistenza di un collegamento materiale tra i beni in questione e il proprietario del marchio. In pratica, l'uso di un segno che è identico al marchio può recare pregiudizio alla garanzia dell'origine. Quindi, tale uso può essere vietato dal proprietario nel rispetto della direttiva 89/104/CEE. In questo campo, importante è anche il ruolo giocato dalle grandi federazioni sportive e dal Comitato Olimpico Internazionale (COI) nello stabilire linee guida per l'identificazione dei marchi nei prodotti sportivi.

La contraffazione e la pirateria sportiva sono diventate, infatti, un fenomeno internazionale, con considerevoli ripercussioni economico-sociali, soprattutto sui

solamente di «*World Cup*»; oppure, ancora, che non si parli di «*Olimpiadi*», ma di «*Giochi di* (nome città)». Ciononostante, gli organizzatori di questo genere di grandi eventi hanno iniziato a prendere provvedimenti. Ad es., prescrivendo a tutti gli sponsor di non usare altri termini che possano far riferimento alla manifestazione. Oppure, impedendo di diffondere l'accesso all'evento, vietando ai partner commerciali di compiere determinate attività. Del resto, la cosa più difficile è proprio bloccare l'imboscata nel momento in cui viene attuata: e, spesso, si tratta di decisioni da prendere nel giro di pochissimi minuti, se non, addirittura, preventivamente.

¹⁶ Oppure, potrebbe trattarsi di leggi *una tantum*, create *ad hoc* per il grande evento, come nel caso della l. 167/2005, legge «a tempo» creata per le Olimpiadi Invernali di Torino.

proprietari dei diritti. Le aziende produttrici di prodotti sportivi, inoltre, sono preoccupate dell'aumento degli acquisti dei beni contraffatti tramite internet. Ulteriori sforzi, quindi, devono essere fatti nella lotta contro i *falsi*, soprattutto durante le grandi celebrazioni e manifestazioni sportive.

4. *L'autofinanziamento nel mondo del calcio italiano*

Il calcio è oggi in Italia lo sport più praticato e con maggiore attrattiva mediatica. La sua capacità di raggiungere un elevato numero di soggetti attraverso i vari mezzi di comunicazione di massa qualifica il calcio professionistico come un importante veicolo di comunicazione aziendale, al punto da far crescere notevolmente il mercato delle sponsorizzazioni e da far sì che gli sponsor rappresentino oggi una percentuale rilevante delle entrate totali delle società di calcio.

Nonostante queste premesse, in Italia è possibile riscontrare uno scarso sfruttamento di alcune fonti di ricavo, quali la gestione degli stadi e il *merchandising*, e, dall'altro lato, una forte dipendenza, soprattutto per le società di Serie A e B, dalla vendita dei diritti televisivi, soprattutto quelli per lo sfruttamento televisivo satellitare degli eventi calcistici, diritti che raggiungono quasi il 40% del totale dei ricavi delle società. A differenza di molti altri Paesi europei, quindi, in Italia il *merchandising* è oggi scarsamente sviluppato nel mondo del calcio.

4.1 *Sponsorizzazione e merchandising*

Il fenomeno delle sponsorizzazioni ha avuto un'evoluzione graduale dagli anni '80 ad oggi: mentre le prime sponsorizzazioni erano prevalentemente tecniche, negli anni '90, alla luce di un'accresciuta visibilità televisiva degli eventi calcistici, le società sponsorizzate sono aumentate, così come si sono elevati gli incassi assicurati dai relativi contratti. Il rapporto di sponsorizzazione può svilupparsi sia attraverso la semplice apposizione del logo della società sponsor sulla maglia da gioco della società, sia attraverso forme di collaborazione più complessa, al punto da estendere la presenza del marchio dello sponsor anche su biglietti, abbonamenti, cartelloni *backdrop*, sul retro delle interviste, e sul materiale pubblicitario prodotto dalla società.

In base al diverso rapporto che intercorre tra la società e i vari sponsor, è possibile qualificare questi ultimi in diverse categorie:

- lo *sponsor ufficiale*, o principale, il cui nome o logo compare sulle maglie da gioco della squadra;
- lo *sponsor tecnico*, che fornisce gli articoli sportivi alla società: questo avrebbe il duplice vantaggio della presenza del logo sulla maglia da gioco, e della vendita delle maglie stesse della società;
- i *fornitori ufficiali*: che usufruiscono del *brand* della società per scopi promozionali e pubblicitari (cartellonistica a bordo campo o sullo sfondo dei locali per le conferenze stampa, campagna abbonamenti, etc.);

- alcune società, inoltre, hanno sponsor differenti in occasione delle partite giocate in casa, rispetto a quelle giocate in trasferta, o differenti in caso di campionato nazionale o di competizione internazionale.

E' molto variabile il peso degli sponsor sul totale delle entrate: sicuramente, è minore per le società di Serie B, rispetto a quelle di Serie A, in quanto per le prime rappresentano circa il 10% delle entrate totali, mentre per quelle di Serie A gli sponsor garantiscono un'entrata che integra il 12% circa delle entrate totali.¹⁷ Tali entrate, poi, variano anche da società a società, indipendentemente dalla Serie di appartenenza. In generale, però, per molte delle società di Serie B, lo sponsor integra solo il 4% delle entrate totali, mentre per le società di Serie A con una tifoseria più diffusa sul territorio nazionale tale dato arriva al 30% delle entrate totali, venendo pertanto a costituire un'importante e imprescindibile voce dei ricavi societari.

Come si evince, i rapporti commerciali tra società di calcio e sponsor non sembrano valorizzati come dovrebbero essere, giacché lo sponsor potrebbe rappresentare un partner commerciale significativo per le società, anche al di là del mero evento sportivo. Questo tipo di finanziamento privato, è, però, comunque meglio sfruttato, sempre in Italia, rispetto alla fonte di ricavi che potrebbe essere il *merchandising*. Si tratta della commercializzazione di prodotti con il nome o il marchio della società sportiva, sia che abbiano qualche attinenza con lo sport sia che si tratti di prodotti di utilizzo quotidiano. E, nella Penisola, le entrate legate a questa commercializzazione rappresentano mediamente meno dell'1% delle entrate totali della società, sia per la Serie A che per la B. Sembra che questo scarso sfruttamento del legame tra squadra e consumatore-tifoso, ampiamente mantenuto e sfruttato nel resto del continente europeo, dipenda dalla scarsa protezione normativa di cui gode questa attività. Le società di calcio, in pratica, sembrerebbero poco interessate a lottare contro la diffusa contraffazione dei marchi che si registrerebbe nel nostro Paese.

Per ovviare ai problemi legati alla forma tradizionale di *merchandising*, e per non perdere i profitti derivanti da questa attività, alcune società di calcio hanno cominciato a sviluppare forme di *merchandising* più complesse, sviluppando, ad es., accordi con gruppi bancari finalizzati all'abbinamento del *brand* della società di calcio stessa con le carte di credito, o accordi tra le società e tour operator. Spesso, le società di calcio professionistiche possiedono un sito web ufficiale, attraverso il quale i tifosi possono effettuare acquisti on-line: l'*e-commerce* può senz'altro essere un esempio di diversificazione delle entrate societarie.

4.2 *La quotazione nel mercato azionario: la mancanza di una solida patrimonializzazione alla base*

Come si è accennato in precedenza, le società di calcio professionistiche necessitano

¹⁷ Indagine dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sulla stagione calcistica 2005/2006.

di notevoli risorse finanziarie per realizzare gli investimenti ed essere competitive nei diversi campionati. Ed anche per queste società, un'importante fonte di finanziamento può essere rappresentata dalla quotazione nel mercato borsistico. In Europa sono circa tremila le società sportive quotate in Borsa: alcune di queste, soprattutto quelle inglesi, operano attraverso varie società controllate, che svolgono attività diversificate anche in settori non propriamente sportivi. Queste società, proprietarie degli stadi e dei complessi sportivi connessi, riescono così a realizzare una solida patrimonializzazione.

In Italia, fino al 1996 le società di calcio non avevano accesso ai mercati regolamentati di Borsa, essendo qualificate dalla legge¹⁸ come società di diritto speciale senza scopo di lucro. Solo con l'abrogazione di tale definizione,¹⁹ le società di calcio hanno potuto iniziare ad essere quotate sul mercato.

Le società italiane, però, a differenza di quelle inglesi, non godono di una solida patrimonializzazione, principalmente perché non sono proprietarie dello stadio: inoltre, non dispongono, come si è analizzato, di fonti d'entrata particolarmente differenziate, dipendendo dai proventi legati ai diritti televisivi. Questo, infatti, potrebbe portare degli svantaggi per la volatilità dei titoli borsistici, che verrebbero ad essere legati ai soli risultati sportivi conseguiti dalla squadra della società quotata. Una scarsa patrimonializzazione, unita a ricavi poco differenziati, potrebbe portare anche ad attacchi speculativi e a scalate azionarie. I titoli delle società di calcio, del resto, sono considerati dagli operatori come puramente speculativi, utili unicamente per operazioni di guadagno sulle oscillazioni dei prezzi. Anche per garantire gli investitori azionisti, quindi, le società di calcio dovrebbero stabilizzare maggiormente le entrate, riducendo così gli eccessivi sbalzi dei valori dei titoli: tale operazione, inoltre, potrebbe attirare anche gli investitori istituzionali, e non solo i piccoli tifosi, come accade al momento per le squadre italiane quotate.

La situazione attuale, che vede solo tre club del Campionato italiano quotati in Borsa, potrebbe essere destinata a cambiare, in quanto uno di questi, la Juventus Football Club SpA (di qui in poi la Juventus, per brevità),²⁰ quotata dal dicembre 2001, nel settembre 2011 ha portato a termine la costruzione del primo stadio di proprietà di una società di calcio italiana. La proprietà dell'infrastruttura e dell'indotto potrebbe, infatti, garantire una certa continuità e stabilità delle entrate, necessaria a stabilizzare il titolo. Ma anche l'incremento dei mezzi propri di finanziamento potrebbe rappresentare una soluzione allo scarso livello di patrimonializzazione che caratterizza oggi le società di calcio.

5. *Panoramica della situazione sugli stadi in Italia*

Tra gli stadi italiani, si annoverano 126 strutture utilizzate dal calcio professionistico,

¹⁸ Legge 91, del 23 marzo 1981.

¹⁹ Avvenuta ex decreto legge 435/1996.

²⁰ Le altre due società sportive italiane quotate sul mercato sono: Società Sportiva Lazio SpA e Associazione Sportiva Roma SpA.

di cui 69 hanno una capienza inferiore ai 10.000 posti. Tali impianti sono datati (l'età media è di 67 anni), poco confortevoli e non pienamente rispondenti agli standard di sicurezza, nonostante gli sforzi degli ultimi anni, intrapresi dapprima col cosiddetto decreto «Pisanu» (decreto-legge 17 agosto 2005, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210) e successivamente con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

La situazione peggiora se si analizzano i dati relativi alle arene, ai palazzetti dello sport e alle infrastrutture utilizzate da altre discipline sportive (si pensi soltanto alla scherma o alla ginnastica artistica): gli impianti esistenti sono costruiti senza requisiti di polifunzionalità, non sono integrati nel tessuto sociale, mostrano carenze sotto il profilo della gestione.

Il panorama italiano evidenzia notevoli criticità: innanzitutto, la proprietà comunale dell'impiantistica sportiva (salvo rare eccezioni, come lo stadio «Olimpico» di Roma, di proprietà del CONI, o lo stadio di Reggio Emilia) comporta costi di gestione e per la sicurezza (diretti, per l'impiego di agenti e strutture, indiretti, per danni materiali, impatti negativi di immagine, ecc.) che ricadono sulla collettività, impoverendo le già esigue casse degli enti comunali. Gli stadi sono tutti sottoposti a vincoli urbanistici e monumentali, spesso sono situati al centro delle città e possono generare problemi di ordine pubblico e sicurezza.

Eppure, nonostante il calcio (quale primo sport nazionale) generi un giro di affari annuo di più di 6 miliardi di euro, quasi mezzo punto di PIL, solo una piccolissima parte di questi, poco più di 250 milioni di euro, pari a meno del 5% del totale, proviene dagli stadi. Il fattore stadio per tre società italiane abbastanza importanti (Associazione Calcio Milan, Football Club Internazionale Milano e Associazione Calcio Roma) vale non più del 15% del giro di affari complessivo, generando poco più di 30 milioni di euro all'anno. Le percentuali degli incassi da stadio, rispetto al fatturato, si limitano al 12% per il campionato italiano: nella Premier League (il campionato inglese) arrivano a toccare il 42%.

Le stime del giro d'affari finalizzato alla costruzione e al rifacimento degli stadi italiani dei campionati professionistici entro il 2016 sono pari a 4 miliardi di euro. Se si estende tale valutazione alle arene, ai palazzetti e alle infrastrutture sportive, si arriva anche a 20 miliardi di euro. Per realizzare uno stadio *ex novo*, o per ristrutturarlo, occorre trasformare il modello attuale dello «stadio calcistico», come fino ad oggi concepito, nel modello dello «stadio produttivo», secondo le diverse tipologie oggi esistenti (stadio multifunzionale, per più eventi sportivi, o stadio americano, inserito in un'area generalmente dedicata all'intrattenimento e alla cultura), rispondendo alle specifiche caratteristiche culturali e sociali del territorio.

Il citato D.L. n. 8 del 2007, nel prevedere un programma straordinario per l'impiantistica sportiva destinata allo sport professionistico, stabilisce che l'esercizio della pratica calcistica deve essere reso «maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica

finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali». Stadio «produttivo» significa dunque stadio che produce reddito, per intenderci, «multifunzionale» («complesso sportivo comprendente spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva», così definito nel decreto del Ministro dell'Interno 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005), e se produce reddito, si rivolge necessariamente a più soggetti che manifestano un interesse economico nel progetto.

La «modernizzazione» di uno stadio produce benefits su vari livelli: basti pensare all'aumento dei sistemi di sicurezza (videosorveglianza, interfaccia unico verso le Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, operatori sanitari, interoperabilità dei sistemi e delle telecomunicazioni fisse e mobili all'interno e all'esterno dello stadio, ottimizzazione dell'uso delle risorse in termini di personale e degli spazi in sicurezza) e al ritorno d'immagine per le società sportive, o alla creazione di servizi aggiuntivi (accessi, ticketing, parking, eccetera).

5.1 Disegno di legge n. 1361 del 4 febbraio 2009

Il piano triennale di sviluppo previsto all'art. 3 del disegno di legge n. 1361/2009, oltre a rappresentare lo strumento finanziario dello Stato per abbattere gli interessi sul conto capitale degli investimenti, deve costituire, per un periodo comunque breve (di qui la straordinarietà del piano di intervento), il perno intorno al quale le istituzioni locali, le federazioni e le società sportive devono muoversi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

Questi soggetti possono avvalersi degli strumenti offerti dal programma di cui al D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, in coordinamento con la «Fondazione» di cui all'art. 23 del D.Lgs. 8 gennaio 2008, n. 9 (peraltro non ancora costituita, nonostante l'obbligo normativo).

Le istituzioni locali che intendono, anche su impulso delle società sportive o delle istituzioni sportive (federazioni e Comitato Olimpico Nazionale Italiano, CONI), avvalersi del contributo statale dovranno presentare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge un piano di fattibilità per la costruzione o la ristrutturazione dell'impiantistica sportiva locale (ovvero la documentazione sufficiente se le stesse istituzioni hanno attivato gli accordi di programma dopo il 30 ottobre 2008). L'analisi dei piani di fattibilità pervenuti da tutta Italia consentirà alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e delle organizzazioni sportive, previo parere vincolante della Conferenza Stato – Regioni, di predisporre entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Piano triennale di investimenti, che coinvolga peraltro l'Istituto per il credito sportivo, come destinatario dei finanziamenti messi a disposizione dallo Stato, e che deve necessariamente coinvolgere le istituzioni sportive e la Fondazione di cui s'è detto.

Il contributo pubblico e la sollecitazione agli enti locali ad attivarsi in un

breve lasso di tempo conferiscono alla presente proposta quella forza intrinseca, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto il profilo mediatico, necessaria per poter realmente avviare il processo di rinnovamento dell'impiantistica sportiva, attivando le corrette aspettative degli operatori economici privati.

Questa proposta coinvolge tutti i soggetti che da anni manifestano interesse allo sviluppo dell'impiantistica sportiva, tenuto conto delle necessità dei protagonisti del mondo dello sport e delle diverse esigenze della collettività, che si avvantaggerebbe sia per la riduzione, se non l'annullamento, dei costi per la gestione dell'impianto, sia per la riqualificazione della propria area urbana (come è accaduto a Barcellona e a Londra), sia per possibili evoluzioni tecnologiche e ambientali del territorio cittadino, per la creazione di nuovi posti di lavoro (si parla di almeno 85.000 nuovi posti²¹), per la nascita di nuovi centri di aggregazione sociale e culturale e, in generale, per un miglioramento dell'*asset* territoriale, rappresentato da indici di appartenenza alla comunità locale elevati, buona immagine del territorio, efficace incentivazione dell'indotto.

Quindi, è di tutta evidenza come uno stadio nuovo possa portare nuove risorse alle società sportive e svolgere un'importante funzione di aggregazione sociale, diverrà uno spazio accogliente, da vivere tutta la settimana, adatto a tutta la famiglia e sarà dotato di cinema, ristoranti e attività commerciali di vario genere. E' noto che le aziende sono attratte dalle strutture sportive (stadi, centri polifunzionali, eccetera) in quanto ritenute ottime locations per intrattenere rapporti con la propria clientela. Anche sotto il profilo ambientale, lo sviluppo dell'impiantistica sportiva potrebbe portare vantaggi, grazie alle agevolazioni fiscali già previste in tale settore per la produzione di energia alternativa; anche questo elemento (la realizzazione di strutture sportive con copertura fotovoltaica) potrebbe costituire, come prevede l'art. 5, c. 3, del presente disegno di legge, titolo preferenziale per ottenere il contributo statale.

Per tali motivi, all'art. 1, si specifica che le finalità del disegno di legge sono quelle di coinvolgere l'intera collettività in un nuovo modello culturale, finalizzato alla diffusione della pratica sportiva a tutti i livelli e di affiancare lo sport ad altre iniziative. Occorre realizzare stadi a tema, che abbinino l'esigenza sportiva a quella culturale tipica di ogni territorio, di ogni comune, di ogni comunità.

All'art. 2, sono state inserite alcune definizioni necessarie per semplificare il testo normativo, in particolare, si segnala la definizione di «complesso sportivo multifunzionale», che ricomprende due tipologie di strutture oggetto del disegno di legge. Il complesso solo sportivo, l'insieme cioè di impianti sportivi localizzati in una stessa area, e l'impianto sportivo unito ad aree destinate ad attività commerciali (centri commerciali, outlet, alberghi), tempo libero (fitness, multisala), culturali (musei), a seconda delle esigenze del territorio. Importante è anche la definizione del «soggetto proponente», e cioè la società sportiva, ovvero la federazione sportiva

²¹ Dati *StageUp, Sport & Leisure Business*, resi noti nel convegno organizzato da «Urban Land Institute»(ULI), sulla tematica «New Stadiums for new business», tenutosi a Milano nel settembre del 2011.

o il CONI, fruitrice dell'impianto, insieme ai soggetti privati e/o pubblici che, intendendo effettuare investimenti sul complesso sportivo multifunzionale, hanno stipulato un accordo con la medesima società sportiva.

La novità della presente proposta, oltre al piano triennale di interventi straordinari di cui all'art. 3, è rappresentata dalla disciplina relativa alla costruzione di un nuovo impianto sportivo o di un complesso sportivo multifunzionale.

Altre novità di rilievo sono quelle introdotte dall'art. 4, secondo cui la localizzazione delle aree, attraverso gli accordi di programma, da approvare in via definitiva entro un anno, e i programmi integrati di intervento, può avvenire, in deroga al sistema generale, anche su impulso dei privati (della società sportiva), e dall'art. 5, che fissa specifici criteri e requisiti per la realizzazione degli impianti delle società sportive professionistiche. In particolare, il comma 3 prevede, quale titolo preferenziale per accedere ai contributi pubblici e alle agevolazioni del Credito Sportivo, che i complessi vengano utilizzati durante l'intero anno, per ospitare eventi di carattere sociale e culturale, generino processi di riqualificazione urbana e ambientale, creino nuova occupazione e impieghino tecniche innovative di costruzione a basso impatto ambientale.

Per quanto riguarda, invece, gli impianti già esistenti, è difficile parlare di «privatizzazione» se non si consente ai comuni, come prevede invece l'art. 6, di inserire tali beni, comunque non produttivi, nel proprio patrimonio disponibile (anche per quel che riguarda, ai sensi del comma 2, le aree di pertinenza e accessorie), di poter cedere i relativi diritti reali con affidamento diretto alle società sportive professionistiche, le uniche, del resto, che hanno interesse ad acquistarli, e, infine, di favorire, ai sensi del comma 4, varianti alle destinazioni di uso esistenti, anche al fine, tra l'altro, di adattarli agli sfruttamenti commerciali (consentendo, prendendo come esempio la situazione attuale dello stadio «San Siro» di Milano, di realizzare ristoranti, aperti non solo nel corso degli eventi sportivi), del resto, si tratta di beni non demaniali e, soprattutto, di beni non produttivi.

Alle società sportive si richiede tuttavia di garantire mediante convenzione, l'uso degli impianti per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sono destinati.

Il comma 6, infine, risolve il problema del fallimento della società sportiva o del soggetto proprietario: se ciò avviene, l'impianto rientra nel patrimonio del comune dove è stato realizzato.

Gli artt. 7 e 8 prevedono infine misure per favorire l'attività di ristrutturazione o di costruzione di impianti. Questo disegno di legge offre dunque una vera opportunità per dare la spinta giusta allo sviluppo del sistema infrastrutturale sportivo italiano.

6. *L'attività Parlamentare sulla costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi*

L'11 maggio 2010 la VII Commissione della Camera ha avviato l'esame di proposte di legge per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la ristrutturazione di quelli

esistenti.²² Dopo aver svolto un'indagine conoscitiva, il 15 dicembre 2010 ha adottato come testo base un nuovo documento elaborato dal Comitato ristretto. Il 23 febbraio 2011 è stato adottato un ulteriore nuovo testo. Il 5 ottobre 2011, la Commissione ha approvato una serie di emendamenti che hanno ulteriormente modificato il documento del progetto di legge, in particolare sopprimendo gli artt. 6 e 7 (che recavano modifiche, rispettivamente, al sistema di redistribuzione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi e alla disciplina dei benefici per le società sportive, militanti nei campionati nazionali di Lega Pro, che stipulano un contratto di lavoro con calciatori di età fra 14 e 19 anni).

Il nuovo testo è inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, anche ai fini dell'eventuale trasferimento in sede legislativa. Il provvedimento è finalizzato ad accelerare, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative, il processo di realizzazione e ristrutturazione di impianti sportivi con almeno 7.500 posti a sedere allo scoperto o 4.000 al coperto, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività, con lo scopo di prevenire fenomeni di violenza e migliorare l'immagine dello sport in Italia, anche in vista della candidatura per manifestazioni di carattere internazionale.

Nel testo del progetto di legge, come modificato dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, la localizzazione delle aree individuate per le nuove strutture, supportata da uno studio di fattibilità, avviene su iniziativa del soggetto proponente o del comune, mediante intesa tra le parti. Entro 90 giorni dalla presentazione dello studio, l'autorità comunale competente promuove un accordo di programma. I pareri e gli altri atti di assenso delle autorità competenti alla tutela dei vincoli sono acquisiti nella conferenza di servizi convocata per raggiungere l'accordo, alla quale si applica la disciplina prevista dalla L. 241/1990 (artt. 14-14-quinquies), anche quanto agli effetti del dissenso. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di aree naturali protette. Se l'area individuata è di proprietà del comune, essa (o il relativo diritto di superficie) può essere ceduta, a titolo oneroso, al soggetto proponente, tramite assegnazione diretta.

Il progetto per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o complessi multifunzionali deve prevedere, fra l'altro, un piano per la realizzazione di strutture sportive scolastiche nello stesso comune e deve garantire la fruibilità di spazi per le persone disabili.

Inoltre, i comuni possono cedere, a titolo oneroso, la proprietà degli impianti già esistenti (o il relativo diritto di superficie), nonché le strutture funzionali o pertinenziali, alle società sportive che ne abbiano l'uso prevalente, attraverso affidamento diretto. L'acquirente deve garantire, mediante apposita convenzione e per un periodo non inferiore a 10 anni, l'uso delle strutture per lo svolgimento di attività sportive, commerciali e ricettive connesse, ricreative e di spettacolo, nonché per le funzioni sociali e pubbliche cui gli impianti sportivi sono destinati. Nell'atto di cessione, si può prevedere un ampliamento edificatorio delle cubature che insistono

²² Camera dei Deputati, «Temi dell'Attività Parlamentare».

sull'area interessata. Le opere di ristrutturazione degli impianti sportivi sono realizzate nel rispetto della normativa prevista dal TU per l'edilizia (DPR 380/2001). In caso di interventi di ristrutturazione o trasformazione non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali non sia possibile ottenere il permesso di costruire, o in ogni altro caso in cui gli interventi richiedano l'ampliamento dell'area, è previsto il ricorso allo studio di fattibilità e all'accordo di programma. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal provvedimento.

7. *La normativa generale vigente in materia di impiantistica sportiva*

Ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, l'ordinamento sportivo è tra le materie di legislazione concorrente, per cui spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.²³ Il ruolo delle Regioni e degli enti locali in relazione agli impianti sportivi è incisivo in quanto le infrastrutture sportive costituiscono lo strumento principale per realizzare la funzione di promozione delle attività sportive e ricreative che è istituzionalmente ad essi affidata.²⁴

La potestà legislativa prevista dal rinnovato art. 117 Cost. deve essere esercitata, oltre che nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, tenendo presente la Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.²⁵ Riservata allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, viene confermata la competenza esclusiva del Parlamento a legiferare in materia di ordinamento del CONI, quale ente pubblico nazionale, e restano ferme le attribuzioni del CONI sull'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello.

Si ricorda che alle Regioni sono attribuite le funzioni amministrative in materia di impiantistica sportiva (ai sensi dell'art. 157 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,²⁶ conformemente a quanto già previsto dall'art. 2, secondo comma, lett. l),

²³ In tema di finanziamento dei programmi relativi allo sport, la Corte Costituzionale ha dichiarato, in relazione al riparto di competenze delineato dal titolo V, l'incostituzionalità della legge dello Stato che eroghi fondi in materia di ordinamento sportivo senza coinvolgere le Regioni (sent. 424/2004).

²⁴ L'art. 56 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, affida infatti alle Regioni le funzioni amministrative in materia di promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI.

²⁵ Essendo l'ordinamento sportivo nazionale parte di quello internazionale, ne consegue che le legislazioni regionali in materia di sport dovranno conformarsi alle norme delle federazioni internazionali e del CIO.

²⁶ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

del DPR 15 gennaio 1972, n. 8,²⁷ che aveva disposto fra l'altro l'attribuzione agli enti regionali delle funzioni amministrative in materia di attrezzature sportive d'interesse generale), relativamente all'elaborazione di programmi straordinari di costruzione o di ristrutturazione di impianti e all'adeguamento di questi ultimi alle norme di sicurezza. All'autorità di governo competente è, invece, attribuita la definizione dei criteri e dei parametri della programmazione, acquisito il parere del CONI e della Conferenza unificata.

Il richiamato art. 157 del D.Lgs. 112/1998, in particolare, ha previsto che l'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica²⁸ – di cui all'art. 1, c. 4 e 5, del D.L. 3 gennaio 1987, n. 2,²⁹ convertito, con modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 65, soppressa dal c. 2 del medesimo art. 157 –, fosse trasferita alle Regioni e che i criteri e i parametri per il trasferimento venissero definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del CONI e della Conferenza unificata. Il comma 2 del medesimo art. 157 ha stabilito che il riparto dei fondi sia effettuato dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del CONI e della Conferenza unificata.

Il citato D.L. n. 2 del 1987³⁰ aveva, nello specifico, definito i soggetti, le procedure e le modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati ad ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del Campionato Mondiale di Calcio del 1990, a

²⁷ Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici.

²⁸ Commissione presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal Ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati.

²⁹ Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

³⁰ Si ricordi che su alcuni articoli del D.L. n. 2 è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 17 dicembre 1987, n. 517. La Suprema Corte ha precisato che l'organizzazione dei campionati mondiali di calcio, nel cui ambito rientrano anche la ristrutturazione e la costruzione degli impianti sportivi necessari, è materia che esorbita dalla sfera delle competenze regionali ed è questione di interesse dello Stato-persona, per cui la previsione di cui all'art. 1, c. 1, lett. a), del D.L. n. 2/87, che prevede interventi statali per gli impianti sportivi necessari per i campionati mondiali, non è in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione alle competenze regionali nella sub-materia dello sport, quale determinata dall'art. 56 del D.P.R. 616/1977.

Per quanto concerne il riparto tra lo Stato e le regioni nella sub-materia sport, ai sensi del citato art. 56, la Corte ha chiarito che esso inerisce al carattere agonistico o meno delle attività sportive, con la conseguenza che la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella competenza statale se riferita ad attività agonistiche, rientra invece nelle competenze regionali se riferita ad attività non agonistiche, quali sono la promozione di quelle ludiche e preparatorie.

soddisfare le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività, nonché a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali. Per la realizzazione degli interventi il decreto prevedeva la predisposizione di appositi programmi, approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, formulati su base regionale e sulla base dei criteri e parametri – definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva –, che tenessero conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive.

All'elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi era previsto provvedesse la sopraccitata commissione tecnica. Il piano così predisposto doveva poi essere sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.³¹

Il D.L. n. 2 prevede altresì che la realizzazione degli impianti sportivi possa essere effettuata anche tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione. I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche degli impianti sportivi – ai sensi di quanto disposto dall'art. 2bis, c. 3, del richiamato D.L. 3 gennaio 1987, n. 2 – sono soggetti all'approvazione del parere del Comitato Olimpico Nazionale, espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore all'equivalente di due miliardi delle vecchie lire (1.032.913,80 euro), e dalla Commissione impianti sportivi del CONI per spese di importo superiore.

Si ricordi come la Commissione impianti sportivi del CONI sia l'organismo che, ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 526,³² esprime un parere tecnico relativo alla funzionalità sportiva sui progetti di nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento degli impianti sportivi, tenendo conto delle vigenti normative sportive, commerciali e di legge specifiche per tali strutture. L'iter procedurale per l'emissione di «Pareri in linea tecnico-sportiva» sui progetti di costruzione, acquisto, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi ed accessori,³³ nonché sui progetti relativi alle palestre e agli impianti sportivi scolastici,³⁴ è contenuto nel «Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli

³¹ Organismo poi soppresso dal D.Lgs. 16 dicembre 1989, n. 418, recante «Riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e degli organismi a composizione mista Stato - Regioni», in attuazione dell'art. 12, comma 7, della L. 23 agosto 1988, n. 400.

³² Modificazioni all'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori; provvedimento ora abrogato dall'art. 24, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

³³ Di cui alla L. n.526/1968, e successive modificazioni.

³⁴ Ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, recante «Modificazioni alla L. 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi».

interventi relativi all'impiantistica sportiva³⁵».

Il Regolamento specifica come i pareri abbiano per oggetto gli impianti sportivi, cioè le realizzazioni edili destinate alla pratica di discipline sportive regolate da norme delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI, ovvero destinate ad attività propedeutiche o di mantenimento di tali discipline secondo quanto riportato nelle norme CONI.

Per interventi di tipo misto, il Regolamento dispone che i pareri siano limitati ai soli impianti sportivi, alle parti di uso comune e alle eventuali relazioni tra le parti sportive e le altre parti a diversa destinazione. I pareri sono espressi a richiesta degli aventi titolo alla realizzazione degli interventi, o di altri soggetti da questi autorizzati, sulla documentazione fornita dai richiedenti stessi sotto la loro responsabilità, valutando la conformità delle opere oggetto di intervento alle norme CONI sull'impiantistica sportiva e, più in generale, a criteri di funzionalità tecnico-sportiva. Anche il Regolamento precisa che i pareri sono di competenza:

1. della Commissione Impianti Sportivi (CIS) del CONI per interventi di importo³⁶ superiore a Euro 1.032.913,80;
2. del Presidente del Comitato provinciale del CONI, competente per territorio, sulla base di un esame tecnico-sportivo effettuato dalla Commissione Impianti Sportivi Regionale (CISR),³⁷ per importo degli interventi superiore a Euro 258.228,45 e non superiore a Euro 1.032.913,80;
3. del Presidente del Comitato provinciale del CONI, competente per territorio, sulla base di un esame tecnico-sportivo del Consulente provinciale per l'impiantistica sportiva, quando l'importo degli interventi risulti non superiore a Euro 258.228,45.

Successivamente il decreto ministeriale 25 giugno 2003³⁸ ha individuato i criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva in attuazione di quanto disposto dalla normativa sopra citata. Esso ha stabilito che possano accedere agli interventi previsti i comuni (singoli o associati), le comunità montane e le province e che, ai fini del reimpiego dei fondi residui disponibili, i programmi regionali degli interventi debbano uniformarsi a criteri di carattere generale (accertata la rispondenza degli impianti alle reali esigenze sportive del territorio, da valutare anche in relazione alla densità della popolazione, al bacino di

³⁵ Approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1378 del 25 giugno 2008.

³⁶ Per «importo» si deve intendere quello definito come «importo complessivo» depurato dalle spese per: a) eventuale acquisto delle aree; b) competenze tecniche (indagini, progettazione, direzione lavori, collaudo); c) attrezzi sportivi e arredi; d) eventuali oneri per attivazione di utenze varie; e) oneri fiscali.

³⁷ Si ricorda come la composizione della Commissione Impianti Sportivi (CIS) e il suo funzionamento siano oggetto di appositi regolamenti approvati dagli organi deliberanti del CONI, mentre la Commissione Impianti Sportivi Regionale (CISR), come previsto dal Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza, annovera come componenti i Consulenti provinciali per l'impiantistica sportiva o loro sostituti nominati dal Presidente del Comitato provinciale, il Consulente regionale per l'impiantistica sportiva della regione di appartenenza o il suo sostituto nominato dal Presidente del Comitato regionale.

³⁸ «Criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva».

utenza dell'impianto, alla sua polifunzionalità, intesa come possibilità di utilizzazione per sport diversi ed alla sua gestibilità) e a criteri di priorità (messa a norma degli impianti esistenti, loro completamento, recupero o riattivazione, realizzazione di nuove strutture in località che ne siano carenti).

Di recente, merita segnalare che con le leggi finanziarie per il 2007, per il 2008 e per il 2009 sono stati assegnati finanziamenti per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali per i XIV Giochi del Mediterraneo (Pescara 2009), per i Campionati mondiali di nuoto (Roma 2009), per i Campionati mondiali di ciclismo su pista del 2012 e per i Mondiali maschili di pallavolo del 2010. Ancora con riguardo all'impiantistica sportiva sono state adottate disposizioni volte a rifinanziare e riorganizzare l'Istituto per il credito sportivo; in particolare l'art. 28, comma 4, del D.L. n. 159 del 2007³⁹ ha attribuito all'Istituto 20 milioni di euro per il 2007, finalizzati al programma straordinario per l'impiantistica destinata al calcio professionistico (di cui all'art. 11 del D.L. n. 8 del 2007).

8. *Disposizioni tecniche per l'impiantistica sportiva e le Normative CONI*

La realizzazione di impianti sportivi è soggetta alle norme che regolano le costruzioni edilizie in generale (norme urbanistiche, norme tecniche per le costruzioni, norme di sicurezza) e a norme specifiche stabilite dagli enti sportivi (CONI e federazioni sportive) per quanto riguarda campi di gara, attrezzature e servizi. Le principali disposizioni normative relative alla costruzione e alla messa in uso degli impianti sono contenute nel decreto del Ministro dell'Interno 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005.⁴⁰

Le citate disposizioni si applicano ai complessi e agli impianti sportivi di nuova costruzione e a quelli esistenti, già adibiti a tale uso anche se inseriti in complessi non sportivi, nei quali si intendano realizzare variazioni distributive e/o funzionali, eccetto gli interventi di manutenzione ordinaria nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive regolate dal CONI e dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI ove sia prevista la presenza di spettatori in numero superiore a 100.

L'art. 3 del decreto specifica le modalità procedurali necessarie per la costruzione o modificazione di impianti sportivi; in particolare, chi intenda costruire un impianto destinato ad attività sportiva con presenza di spettatori in numero superiore a 100 deve presentare al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, idonea documentazione (comprensiva, fra l'altro, di planimetrie, parere favorevole del CONI e relazioni tecniche). Il Comune, a sua volta, sottopone

³⁹ «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive», convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41.

⁴⁰ Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».

il progetto alla Commissione provinciale di vigilanza, per l'esercizio da parte di quest'ultima delle attribuzioni di cui all'art. 80 del TU delle leggi di pubblica sicurezza,⁴¹ la quale redige apposito verbale con motivato parere circa la conformità dell'impianto alle norme.

L'art. 4 detta disposizioni in ordine alla ubicazione dell'impianto o del complesso sportivo (in particolare per garantire l'avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di rapido sfollamento verso aree adiacenti), nonché al rispetto delle misure di prevenzione degli incendi, stabilendo inoltre i requisiti minimi per l'intervento dei mezzi di soccorso all'area di servizio annessa all'impianto e le modalità di costruzione degli accessi, delle uscite e delle vie di deflusso.

I successivi articoli dispongono poi le misure per la realizzazione dell'area di servizio annessa all'impianto (art. 5), degli spazi riservati agli spettatori e all'attività sportiva (art. 6), dei sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva (art. 6bis), dei settori degli impianti (art. 7), del sistema di vie di uscita (art. 8), delle aree di sicurezza e varchi (art. 8bis), della distribuzione interna dei percorsi di smistamento (art. 9), dei servizi di supporto della zona spettatori (art. 10), degli spogliatoi (art. 11). Il decreto disciplina inoltre la possibilità di utilizzo degli impianti per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo (art. 12) e di impiego di coperture pressostatiche (art. 13). Oltre a precisare i dettagli in ordine alle strutture, alle finiture e agli arredi (art. 15), ai depositi (art. 16), agli impianti elettrici ed idrici (art. 17), aggiunge norme riguardanti le misure di sicurezza.

L'art. 18, in particolare, dispone che negli impianti con capienza superiore a 10.000 spettatori all'aperto e 4.000 al chiuso, in occasione di manifestazioni sportive, anche in orari notturni, debba essere previsto un impianto televisivo a circuito chiuso che consenta, da un locale appositamente predisposto e presidiato, l'osservazione della zona spettatori e dell'area di servizio annessa all'impianto e dei relativi accessi, con registrazione delle relative immagini. L'articolo è stato modificato dall'art. 10 del D.M. 6 giugno 2005,⁴² entrato in vigore a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2005-2006. Successivamente, l'entrata in vigore del suddetto decreto è stata differita all'inizio della stagione calcistica 2006-2007 dall'art. 39ter del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,⁴³ nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e al 31 dicembre 2006 dal D.M. 1 settembre 2006.⁴⁴ Gli artt. 19 e 19bis stabiliscono le misure per la gestione della sicurezza antincendio negli impianti sportivi semplici e in quelli multifunzionali.

L'art. 19ter, che dispone le norme per la modalità gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti dove si disputano incontri di calcio,

⁴¹ Approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

⁴² «Modalità per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unità, in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio».

⁴³ «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti», convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

⁴⁴ Proroga del termine contenuto all'art. 15, c. 1, del D.M. 6 giugno 2005 del Ministro dell'Interno, riguardante «Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi».

aggiunto dall'art. 13, c. 1, del D.M. 6 giugno 2005, stabilisce l'obbligo di istituzione, per ciascun impianto di capienza superiore ai 10.000 posti ove si disputino incontri di calcio, di un Gruppo Operativo Sicurezza (GOS), coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto dai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, del Servizio Sanitario, dei Vigili Urbani, dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva, dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio, da un rappresentante della squadra ospite (eventuale), chiamato a verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, a vigilare sulla corretta attuazione del piano di sicurezza, nonché ad adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità.

Il richiamato D.M. 6 giugno 2005 ha inoltre aggiunto l'art. 19quater al decreto ministeriale 18 marzo 1996 sulle misure in ordine alla gestione dell'impianto sportivo, disponendo l'obbligo, per le società utilizzatrici degli impianti, di predisporre l'organigramma dei soggetti incaricati dell'accoglienza e dell'instradamento degli spettatori e dell'eventuale attivazione delle procedure inerenti alla pubblica incolumità, nonché un piano per l'informazione, la formazione e l'addestramento di tutti gli addetti alla pubblica incolumità, e che stabilisce altresì che il numero minimo degli addetti alla pubblica incolumità impiegati in occasione dello svolgimento di ciascuna manifestazione sportiva non debba comunque essere inferiore ad uno ogni 250 spettatori e quello dei coordinatori non inferiore a uno ogni 20 addetti. I progetti di impianti sportivi devono inoltre osservare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, nonché essere adeguati alla disciplina di cui al D.L. 24 febbraio 2003, n. 28,⁴⁵ convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2003, n. 88.

In particolare, l'art. 1quater prevede che i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio siano numerati, che i varchi di ingresso siano dotati di *metal detector*, finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, e di apparecchiature elettroniche in grado di verificare la regolarità del titolo di accesso. Il medesimo articolo dispone inoltre che gli impianti sportivi debbano essere dotati di strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze, di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

Da ultimo, in materia di sicurezza ed ordine pubblico, è intervenuto il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8,⁴⁶ convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41. Relativamente alle misure sull'impiantistica delle strutture sportive, il citato decreto legge ha stabilito (art. 1) che fino all'attuazione degli interventi strutturali e

⁴⁵ «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».

⁴⁶ «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive».

organizzativi necessari per attuare quanto previsto dall'art. 1 quater del D.L. n. 28/2003 e dal D.M. 6 giugno 2005, le competizioni relative al gioco del calcio negli stadi non a norma debbano essere svolte in assenza di pubblico. Esso stabilisce al riguardo, che le determinazioni in proposito debbano essere assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS), di cui all'art. 1 octies del citato D.L. n. 28/2003. Si ricordi, infine, come l'ONMS sia chiamato – ai sensi della norma istitutiva sopra richiamata, nonché delle misure specificate dal D.L. 17 agosto 2005, n. 162,⁴⁷ recante «Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive» – :

- ad effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza ed intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi;
- ad esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni in programma e ad attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni medesime, ad approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi;
- a promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali,
- a definire le misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità;
- a pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza e intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

Al CONI, ai sensi del richiamato D.M. 18 marzo 1996, spetta l'emanazione e l'aggiornamento delle norme organizzative finalizzate alla definizione delle caratteristiche di funzionalità degli impianti sportivi. A tal riguardo il Consiglio nazionale ha provveduto ad approvare le norme CONI per l'impiantistica sportiva (deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008) e il Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva (deliberazione n. 1378 del 25 giugno 2008). Con la deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008, in particolare, il CONI ha inteso individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. Soggetti alle norme sono tutti gli impianti sportivi, ovvero i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate, distinguendo in particolare gli impianti sportivi agonistici, in cui possono svolgersi attività ufficiali (agonistiche), dagli impianti sportivi di esercizio.

⁴⁷ Convertito, con modificazioni, dalla L. 17 ottobre 2005, n. 210.

9. *Panorama internazionale*

Come spesso avviene, l'esperienza internazionale ci insegna che, ogni volta che sono stati approntati nuovi strumenti normativi e agevolazioni amministrative, lo Stato ha messo a disposizione strumenti finanziari flessibili e innovativi, con una partecipazione pubblica in termini di contributi a sostenere l'investimento privato.

E' accaduto in Inghilterra, con l'ormai famoso «Taylor Act» (che ha agevolato l'accordo tra Federazione inglese, Premier League e governo per l'istituzione nel 1990 del «Football Trust», poi sostituito dalla «Football Foundation», finanziato dallo Stato, con una riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse), che, nel 2000, ha destinato circa 170 milioni di sterline al finanziamento della costruzione degli stadi, contro i 900 milioni investiti dai club. E' accaduto in Germania, dove gli stadi vennero in parte ristrutturati, in parte costruiti *ex novo* (secondo le più moderne linee architettoniche e le più efficienti tecnologie) in occasione dei Mondiali di calcio del 2006. L'Italia ha avuto la sua occasione, con i Mondiali del 1990, ma, come ben sappiamo non è riuscita a sfruttarla.

Volendo portare all'attenzione una serie di esempi concreti di successo del modello «Stadio produttivo – multifunzionale», possiamo annoverare il caso dell'Arsenal Football Club (di seguito, Arsenal), storico club inglese, che è emblematico. Il nuovo stadio «Emirates», sito a Ashburton Grove, ha generato nella sua prima stagione sportiva un incremento del 110% dei soli incassi da stadio (da 64 milioni a 135 milioni). L'«Emirates Stadium» è «risorto» nel 2006, dalle ceneri del vecchio «Arsenal Stadium» per un costo di 390 milioni di sterline; venduti i diritti alla compagnia aerea «Emirates», l'impianto dispone di 60.400 posti. Intorno, un complesso residenziale di livello, giardini e unità commerciali, *sky-box*, *naming rights*, parcheggi, affitto negozi, centri commerciali, cinema, sale congressi, musei, *stores* sono soltanto alcune delle opportunità che un nuovo stadio potrebbe offrire al fine di incrementare le entrate delle società sportive.

Sempre in Gran Bretagna, lo stadio dell'«Old Trafford», della società Manchester United (Manchester, per brevità) inaugurato nel 1910 e ristrutturato nel 2005 è una struttura con 80.000 posti a sedere, box esclusivi per un totale di 4973 posti, un ristorante, una sala polivalente per 1000 persone, un museo e tre punti vendita per i gadget della squadra. Benché principalmente si tratti di un impianto calcistico, ospita anche incontri di rugby a 13 e a 15. E' uno dei due stadi del Regno Unito ad aver ricevuto le cinque stelle della UEFA.

Altri esempi in merito, nel resto d'Europa, sono rappresentati dalle esperienze di Monaco di Baviera, Londra, Oporto e Amsterdam; l'«Allianz Arena» di Monaco, aperto nel 2005 dopo meno di tre anni di lavori, è sede del Fußball-Club Bayern München e del TSV 1860 München: ospita 66.000 posti su un'area disponibile di 170.000mq, di cui 37.600 coperti. Lo stadio, dotato di spazi commerciali, congressuali e uffici, è uno dei più moderni e tecnologici al mondo, un caso di eccellenza reso possibile dal forte impegno dell'Amministrazione Pubblica. Anche la città di Oporto può vantare il suo caso di eccellenza, lo stadio «Dragao»

(50.000 posti), edificato in occasione degli «Europei di calcio» del 2004 (che hanno generato in Portogallo l'1% in più del PIL) e integrato con un centro congressi, un'area commerciale e di ristorazione, strutture per il tempo libero, tutto disposto ai vari livelli delle tribune e collegato agli spazi pubblici; l'audacia architettonica dell'impianto gli ha fatto meritare anche le 5 stelle UEFA. In Olanda, ancora, l'«Amsterdam Arena», lo stadio dell' Amsterdamsche Football Club Ajax, si è rivelato catalizzatore dello sviluppo urbano; le particolarità sono un centro commerciale di 350 negozi, 240 appartamenti in un parco, un'accessibilità favorita da nuovi collegamenti e attività di intrattenimento e culturali che faranno vivere lo stadio sette giorni su sette; un sistema di pagamento attraverso *smart card* garantirà maggiore controllo sul piano della sicurezza.

10. *Il modello inglese a Torino e le prospettive future nelle altre città italiane*

Diversamente dagli stadi inglesi, quelli italiani non sono strutture idonee a favorire un utilizzo commerciale degli stessi, principalmente perché si tratta di edifici obsoleti, che mancano di quelle infrastrutture necessarie per un utilizzo economico degli stessi (spazi commerciali, aree ristoro, etc.). Inoltre, gli stadi sono di proprietà delle amministrazioni comunali, che poi li concedono in uso alle stesse società sportive. Questa circostanza impedisce alle società di realizzare progetti di ristrutturazione necessari per dotare gli impianti sportivi delle infrastrutture richieste. Va qui ricordato, inoltre, che il fatto di non disporre di uno stadio di proprietà, oltre ad essere causa di mancati guadagni, e anche fonte di perdite economiche, legate alle spese di locazione previste dai contratti di concessione stipulati con le amministrazioni comunali: la proprietà dello stadio eliminerebbe questo inutile costo di transazione, che oggi si riversa sul prezzo dei biglietti e degli abbonamenti, aumentando la spesa per i consumatori.

Proprio le entrate correlate alla gestione commerciale dello stadio, prima assai limitate, hanno portato la società Juventus alla costruzione di uno stadio di proprietà, per poter incamerarne i benefici. Il percorso non è stato facile, giacché in Italia la realizzazione di un progetto di stadio multifunzionale, con servizi accessori per imprese e consumatori, presenta problematiche per la lunghezza dei vari iter autorizzativi. Da un lato vi è la complessità delle varianti urbanistiche da tenere in conto, dall'altro le necessarie licenze commerciali da ottenere per i vari settori merceologici. Altre società, per questo, stanno valutando la possibilità di acquisire gli attuali stadi, in alternativa al progetto della costruzione di quelli nuovi.

Lo stadio calcistico di Torino, denominato, provvisoriamente, «Juventus Stadium» sede degli incontri della Juventus a partire dalla stagione 2011/2012, è, dunque, l'unico stadio attualmente di proprietà di un club in Italia. Sorge sulle ceneri del precedente «Stadio delle Alpi», demolito tra il 2008 e il 2009: la società intende offrire ad uno sponsor commerciale la possibilità di legare il suo nome a quello dello stadio. La società Sportfive si è aggiudicata, per 75 milioni di euro e

per i 12 anni successivi all'inaugurazione dello stadio, il diritto esclusivo di trovare gli sponsor che legheranno il nome all'impianto. Per contratto, l'azienda che legherà il nome allo stadio non potrà essere né un concorrente dello sponsor tecnico della Juventus (Nike), né una casa automobilistica, per via del legame tra la società e la Fiat SpA.

Costato 105 milioni di euro, è dotato di 41.000 posti a sedere, nel rispetto dei massimi standard di sicurezza. Il progetto, diretto principalmente al rispetto ecologico dell'ambiente, ingloba un'area vastissima, costituita da 4 mila posti auto, otto ristoranti e venti bar. E' previsto un museo dedicato alla storia della squadra (che una volta ultimato sarà uno dei musei calcistici più importanti del mondo), oltre a 34 mila metri quadrati di aree commerciali (con un ipermercato e 60 negozi) e 30 mila di aree verdi e piazze. Intorno allo stadio è presente anche una sorta di «Walk of Fame», in cui cinquanta dei giocatori più importanti della storia della Juventus sono stati onorati con una propria stella celebrativa. Per finanziare parte delle aree commerciali, nel 2010 la società ha stretto anche contratti di mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo, per integrare la copertura finanziaria dell'investimento complessivo, previsto sull'area del nuovo stadio. La totale copertura dell'investimento, pertanto, era garantita da due contratti con l'Istituto e dagli incassi anticipati dal «contratto Sportfive», oltre che dai proventi derivanti dalla cessione delle aree commerciali adiacenti.

L'importanza di essere la prima squadra di Serie A ad avere uno stadio di proprietà si ritrova soprattutto nel versante economico. Il nuovo «Juventus Stadium» dovrebbe, infatti, permettere al club bianconero di aumentare gli introiti derivati dallo stadio dal vecchio 8% alla media Europea, che si attesta intorno al 26%, con i picchi del 42% dell'Arsenal e del 35% del Manchester. L'«Area12», un innovativo centro commerciale ideato per le famiglie, sarà il primo in Italia a coniugare shopping e grandi eventi sportivi: è legato alla partnership tra la società calcistica e Nordiconad, non solo commerciale ma anche di sponsorizzazione, giacché l'azienda modenese è diventata l'*official supplier* della società bianconera. In virtù di questo accordo, l'azienda ha acquisito la facoltà di disporre di spazi pubblicitari bordo campo, per la promozione del proprio *brand*, oltre a diritti di *hospitality*, e dell'utilizzo dell'immagine del club per la realizzazione di alcune iniziative pubblicitarie. Lo *shopping center* e il nuovo stadio costituiscono, quindi, una sorta di «*superluogo*⁴⁸», integrato nel tessuto cittadino, che diventerà un punto di incontro per migliaia di persone. Sarà aperto ogni giorno, per permettere alla cittadinanza di vivere l'area anche quando non si disputano partite; un polo di aggregazione per valorizzare l'area circostante e promuovere i valori dello stadio quale luogo di divertimento sano e non violento, da vivere in sicurezza e tranquillità.

La proprietà e la gestione dello stadio permetterà quindi di modificare la concezione che si ha del consumatore, il quale non sarà più un mero tifoso della squadra di calcio, ma un vero e proprio cliente, al quale proporre, all'interno della

⁴⁸ Come è stato definito dall'a.d. di Nordiconad.

struttura rappresentata dallo stadio, una gamma di servizi e prodotti che vanno al di là della semplice offerta dell'evento sportivo. Negli altri impianti italiani, è proprio l'obsolescenza delle strutture sportive che riduce l'attrattiva degli operatori commerciali, perfino verso ipotesi di investimento all'interno degli stadi stessi. L'esempio della Juventus ha dimostrato come sia possibile valorizzare pienamente le capacità imprenditoriali di una società calcistica, nell'ottica di un utilizzo commerciale delle strutture sportive, dato che le stesse società possono godere interamente degli investimenti fatti. La stagione 2012, per la società sportiva di Torino, si è infatti aperta con un cambio radicale di gestione, con un impianto che permetterà entrate economiche costanti e automatiche, direttamente proporzionali alle capacità aziendali della dirigenza, senza dover dipendere da diritti televisivi, cessione di diritti d'immagine, o *merchandising*, spesso gestito da terzi.

Questo evento a dir poco eccezionale nel panorama calcistico italiano non dovrebbe rimanere il solo. Si è riusciti nell'impresa di costruire uno stadio da oltre 100 milioni di euro, che non peserà quasi nulla sui bilanci societari, dati gli introiti già incamerati, o previsti dalle numerose iniziative commerciali e pubblicitarie in corso di avviamento. Basti pensare all'iniziativa «Accendi una Stella», che permetterà ogni dieci anni di avere incassi costanti, visto che i tifosi possono acquistare per quella durata una delle 50 stelle a disposizione nello stadio, con un prezzo destinato inevitabilmente a lievitare nel tempo. O anche all'enorme promozione pubblicitaria dello stadio in tutta Italia, che ha richiamato a Torino i milioni di tifosi bianconeri sparsi per la Penisola.

Un ottimo metodo, in pratica, per approfittare del turismo sportivo cd. di spettacolo, un fenomeno sempre più in crescita, anche in Italia, rappresentato da tutti gli appassionati di sport e i tifosi che si spostano per seguire dal vivo uno specifico evento sportivo, non solo calcistico. Nel nostro Paese, infatti, i tifosi legati al mondo del calcio e della Formula 1, ad es., generano un enorme giro d'affari, attraverso delle trasferte che spesso durano anche più di un solo giorno. Secondo alcune stime del Censis, i Gran Premi di Monza e Imola (quest'ultimo fino a qualche anno fa) generano ca. 350mila presenze, di cui il 30% di provenienza dall'estero, mentre i Campionati di calcio di Serie A e B muovono almeno 20mila persone ogni domenica al seguito degli atleti. Si tratta di un settore molto interessante, in grado di generare una ricaduta economica diretta sul territorio e di costituire una buona opportunità per i *tour operator* di tutto il mondo. Né va dimenticato il turismo sportivo di cultura, legato alla storia dello sport, all'impiantistica sportiva e ai musei che si propongono come templi di attrazione di questo settore.

Il cammino della Juventus, in questo senso, dovrà dunque avere un seguito. Eppure, in Italia, l'attuale legge in vigore impedisce ai club calcistici di poter usufruire di impianti di propria gestione, o di costruire ad hoc in tempi brevi e con spese contenute. L'ultimo grande evento calcistico che ha popolato il nostro Paese risale ormai ai Campionati Mondiali FIFA del 1990: molti degli attuali impianti ancora in vigore risalgono a quella data, cioè a più di venti anni fa. In vista non ci sono altri Campionati Internazionali, e quindi la rifondazione deve partire utilizzando le proprie

risorse interne economiche e politiche. Purtroppo, anche analizzando i tempi impiegati per realizzare lo «Juventus Stadium», si comprende come, dalla data del progetto (marzo 2008) a quella di inizio dei lavori (giugno 2009) sia intercorso più di un anno: un chiaro segnale dell'enorme percorso burocratico che si è dovuti affrontare per giungere al risultato che tutti possiamo vedere.

Effettivamente, ci sono altre realtà che stanno affrontando da anni il discorso «stadio di proprietà», senza trovare sbocchi utili. Sia l'Associazione Calcio Milan (di seguito, Milan) che l'Internazionale Milano Football Club (Inter) attendono da tempo le necessarie autorizzazioni dal Comune di Milano e i nulla osta per iniziare a costruire i propri impianti. Anche a Cagliari, il presidente del Cagliari Calcio cerca, invano di ottenere l'approvazione per un progetto di uno stadio di proprietà di 20mila posti, non lontano dal capoluogo dell'isola, negata per problemi di sicurezza, stante la vicinanza con l'aeroporto del Sud della Sardegna. Scenario simile nell'altra maggiore isola italiana: nel capoluogo della Sicilia, il presidente della Unione Sportiva Città di Palermo, mira alla costruzione di uno stadio di proprietà per la sua società. Eppure, nonostante il progetto sia del 2006, lo stadio non esiste ancora: manca la parte burocratica e organizzativa. L'idea, però, è completa: un impianto usufruibile sette giorni su sette, moderno, dotato di ristoranti, bar, cinema, palestre, sale di ritrovo e centri di benessere. Anche il nome della struttura pare essere già pronto: si riferirebbe ad un marchio importante, che garantirebbe «almeno 5 milioni l'anno di sponsorizzazione» (secondo le ultime dichiarazioni della società). In pratica, lungo tutta la penisola, le società hanno abbozzato vari progetti di impianti, rifacendosi ai modelli stranieri.

Per quanto riguarda la capitale, l'Associazione Sportiva Roma aveva dei piani, con la famiglia proprietaria Sensi, di un nuovo impianto nella periferia: il progetto si è arenato, ma dovrebbe essere ripreso con i nuovi proprietari italo-americani.

Anche nel capoluogo campano, il sindaco vorrebbe aprire il progetto agli imprenditori internazionali, per creare un impianto che «venga vissuto ogni giorno, un'arena, un punto d'incontro per i giovani, per lo sport, per la comunicazione e l'immagine, per la radio, e per riqualificare la zona in cui andremo a realizzare lo stadio⁴⁹». Sembra, quindi, solo un problema di località: eppure, anche in questo caso molti ritardi sono dovuti ai problemi burocratici, che impediscono alla Società Sportiva Calcio Napoli di allontanarsi dall'ormai fatiscente stadio «San Paolo».

11. Considerazioni conclusive

Alla luce di ciò che è stato in precedenza descritto, è chiaro senza ombra di dubbio la «questione Stadio» è un problema che in Italia bisogna affrontare con grande serietà.

I problemi sono tanti: in primis, c'è da risolvere quello della sicurezza negli stadi, che è stato affrontato di recente con il «decreto Pisanu», che sicuramente

⁴⁹ Dichiarazione del sindaco della città di Napoli, Luigi De Magistris, per Radio Kiss Kiss Napoli, 9 marzo 2011.

ha gettato le basi per prevenire e reprimere il rischio di incidenti. Tuttavia, in Italia la percezione di sicurezza rimane ancora molto bassa. Per tale motivo la privatizzazione degli stadi può diventare una soluzione al problema, come in Gran Bretagna, dove attraverso una legge *ad hoc* sembra che gli *hooligan* siano stati neutralizzati, e ben vengano gli steward delle società sportive che suppliranno alle forze dell'ordine all'interno degli impianti.

Altra questione altrettanto importante da risolvere, più di carattere burocratico – amministrativo, riguarda il fatto che gli stadi italiani sono generalmente di proprietà dei Comuni, spesso poco sensibili a cedere o ad allargare ad altri soggetti questi cespiti. Condividere oneri e profitti, privatizzando con una visione lungimirante sul territorio che dia in fondo benefici alla popolazione, è quanto chiedono le stesse società sportive; di fatti, è già da tempo che i dirigenti di grandi club di Serie A stanno facendo pressione verso le amministrazioni comunali per raggiungere al più presto un accordo. Tanto per citarne qualcuno, l'amministratore delegato nonché vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, ed il presidente dell'Inter, Angelo Moratti, hanno più volte evidenziato la necessità di una legge apposita, ricordando che il loro rispettivi club versano 7,5 milioni di euro all'anno al Comune di Milano per l'affitto del «San Siro», la cui concessione è trentennale: per il Milan, si tratta del 15% degli incassi. Insomma, solo privatizzando intelligentemente si salverà il calcio e il business.

I percorsi da attuare per una proficua attività di ristrutturazione o di edificazione di progetti trovano fondamento nell'adozione del *project financing*, nella compartecipazione fra più soggetti che coinvolga gli enti locali, le squadre di calcio e i privati, nella fattispecie *developer* internazionali che si occupino del finanziamento e della gestione. C'è comunque da rilevare le non poche difficoltà di operare, la frammentazione degli interessi e dunque delle decisioni e la scarsa sensibilità al coordinamento. Ci sono fondi già entrati, o in procinto di farlo, nel segmento e ciò va riferito alla coscienza gestionale degli operatori professionali; la volontà politica va incoraggiata dalla serietà dei promotori, occorre incentivare le amministrazioni a sviluppare queste iniziative anche attraverso delle vere e proprie lobby.

Dal punto di vista edilizio, si è insistito sulla inutilità di grandi catini privilegiando invece strutture di medie dimensioni, a misura d'uomo evidenziando come lo stadio con la sua indubbia attrazione debba creare ricchezza per l'area circostante; basta dunque cattedrali nel deserto e via allo snellimento delle procedure. Dal punto di vista progettuale, bisogna pensare a queste strutture individuando tre concetti: la sostenibilità, l'equilibrato inserimento nel contesto urbano e il servizio alle persone. A sostegno del primo, l'utilizzo di impianti a basse emissioni, materiali riciclabili e disincentivo all'uso di mezzi di trasporto propri, ovviamente predisponendo collegamenti efficienti.

La dotazione degli stadi nel nostro Paese è obsoleta e ferma a «Italia '90»: l'età media degli impianti è di 37 anni e l'utilizzo medio è di sole 70 ore l'anno,⁵⁰ un

⁵⁰ Ricerca effettuata dal prof. Stefano Bellintani, docente e ricercatore del Dipartimento «Best» del Politecnico di Milano, non pubblicata.

patrimonio decisamente inadeguato. I modelli di sviluppo da individuare sono, dunque: ristrutturazioni a tutto campo, nuovi contenuti, comfort, polifunzionalità, integrazione con il territorio circostante e opportunità di riqualificazione urbana e infine sostenibilità e risparmio energetico.

Nella Penisola, come si è più spesso ripetuto in questo lavoro, i diritti televisivi rappresentano l'entrata più rilevante per le società di calcio professionistiche. E' significativo notare come il dato relativo alle entrate da diritti televisivi sia poi difforme da società a società, nell'ambito dello stesso campionato di appartenenza. Per le società più grandi, infatti, le entrate relative alla tecnologia satellitare arrivano a rappresentare anche il 40% delle entrate, come nei casi Inter e Milan, mentre per alcune delle società più piccole l'impatto di tale entrate si assesta intorno al 20%. L'attuale criterio di vendita individuale dei diritti di trasmissione televisiva, poi, determina sperequazioni tra le stesse società di calcio, nei diversi campionati. Quelle dotate di un bacino d'utenza maggiore, e di un maggior potere contrattuale nei confronti delle emittenti, infatti, riescono ad ottenere entrate assai più elevate rispetto alle società minori. Una negoziazione di tipo collettivo, invece, potrebbe garantire maggiori entrate per le società medio-piccole. La vendita individuale, quindi, avrebbe comportato un ampliamento del differenziale tra le entrate delle grandi società e le piccole, comportando di conseguenza una riduzione dell'equilibrio competitivo a livello sportivo.

Le nuove regole del *fair play* finanziario che la *Union of European Football Associations* (UEFA) ha intenzione di imporre alle società calcistiche dovrebbero incoraggiare i club ad operare sulla base dei propri ricavi, assicurare che i club assolvano i propri debiti nel rispetto delle scadenze previste, e promuovere gli investimenti in grado di generare benefici nel lungo periodo per la società, quali investimenti nelle infrastrutture e nello sviluppo del settore giovanile.⁵¹ Dovrebbero, ancora, introdurre, nel lungo periodo, una maggiore disciplina e razionalità finanziaria nel calcio per club, oltre a contenere gli stipendi per i calciatori.

La sfida rimane quella di avviare l'epoca del calcio italiano finanziariamente autonomo dal dominio televisivo, attraverso la costruzione di stadi più piccoli, più comodi e più facili da raggiungere per i tifosi. Una strada, come si è visto, già sperimentata nel resto d'Europa, dove i nuovi stadi sono diventati più funzionali alle esigenze delle famiglie, trasformandosi in una nuova e più stabile fonte di reddito per le società. Inoltre, si auspica che le Istituzioni, e il Parlamento in particolare, facciano il loro dovere legiferando finalmente sulla questione costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi, consentendo al Paese Italia di valorizzarsi anche e soprattutto attraverso lo sport, e permettere in un futuro, speriamo non troppo lontano, di candidarsi e vincere l'assegnazione come organizzatore di un evento sportivo internazionale.

⁵¹ Il 2 febbraio 2012, il Parlamento Europeo ha espresso chiaramente il proprio sostegno ai sistemi di licenza e del *fair play* finanziario, in quanto incoraggiano le società sportive a competere nei limiti dei loro mezzi finanziari.

Bibliografia

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (AGCM), *Indagine Conoscitiva sul Calcio Professionistico*, IC27, Roma, 2007.

COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco sullo Sport*, COM(2007) 391, Bruxelles, 2007.

COMMISSIONE EUROPEA, *Sviluppare la dimensione europea dello sport*, Comunicazione, COM(2011) 12, Bruxelles, 2011.

D. DIMITROV, C. HELMENSTEIN, A. KLEISSNER, B. MOSER, J. SCHINDLER, *Die makroökonomischen Effekte des Sports in Europa. Studie im Auftrag des Bundeskanzleramts, Section Sport*, Vienna, 2006, in COMMISSIONE EUROPEA, *Libro Bianco dello Sport*, Versione breve italiana, Belgio, 2007.

EUROPEAN COMMISSION, *White Paper on Sport*, English Full Version, Belgium, 2007.

LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA: UN ARCHITRAVE SU PILASTRI DI ARGILLA

di *Alejandro Canducci**

SOMMARIO: Premessa – 1. Il concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo e le differenti visioni dottrinali – 2. Il caso Benevento Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio – 3. Nuove prospettive alla luce delle recenti pronunce in tema di responsabilità oggettiva – 4. Considerazioni conclusive – Bibliografia

Premessa

Mutuata dall'istituto civilistico, la responsabilità oggettiva, espressione della peculiarità dell'ordinamento sportivo, si erge a scudo per le Istituzioni sportive, costituendo viceversa sempre più un bersaglio per le società sportive le quali auspicano un'immediata revisione della normativa in merito.¹

Ieri come oggi assistiamo ad un'applicazione estremamente rigida dell'istituto in questione da parte del giudice sportivo. Col passare degli anni è divenuta una vera e propria «scogliera» sulla rotta dei club che, nei casi più gravi – per es. a seguito di sanzione costituita da una penalizzazione – vedono « naufragare » il loro primato in classifica o la semplice possibilità di lottare per i propri obiettivi.²

* Avvocato stabilito del Foro di Roma nonché Abogado presso l'*Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*; collaboratore presso Studio Legale Tortorella; Master in Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport (SLPC).

¹ Si vedano i recenti articoli sui principali quotidiani sportivi. Per citare alcuni esempi, significative le parole del Procuratore Federale Palazzi che ha sostenuto come «*la responsabilità oggettiva è un architrave della giustizia sportiva*». Tesi avallata oltremodo dal Presidente della FIGC Abete il quale ritiene sia un *punto di riferimento del nostro ordinamento* nonché di recente dal Presidente del CONI Petrucci «*Non pensiamo a modificare la responsabilità oggettiva, un caposaldo del calcio e dello sport*»; *contra* il Presidente della Lega Beretta che afferma in una recente intervista come *la Lega e le sue società sono la vera parte lesa in vicende di calcioscommesse. La responsabilità oggettiva non deve essere un totem*. Per una sua pronta rivisitazione si è schierato altresì il Ct della Nazionale, Cesare Prandelli, il quale ha espresso la sua perplessità sull'istituto in quanto ingiusto per le società (destando la pronta replica del Presidente Abete stesso).

² L'estensione soggettiva delle condotte illecite non unicamente sportive rappresenta lo «scoglio»

Non è, difatti, un caso se oggi pressoché tutte le società di calcio si stiano muovendo per un'abolizione della immedesimazione propria della responsabilità; dall'altro lato, si pone la *ratio* della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) che vede in tale istituto una risposta puntuale, rapida nonché legittima alle condotte illecite commesse dagli appartenenti all'ordinamento sportivo, ciò al fine di responsabilizzare le stesse società di un onere specifico, ossia quello di vigilanza e scelta sui propri tesserati.

Gli organi di giustizia sportiva, chiamati a più riprese ad un'opera di bilanciamento ed armonizzazione fra la responsabilità dei tesserati e quella, spesso assente, delle società hanno compiutamente sostenuto come *trattasi di un sistema normativo consolidato e collaudatissimo che ha subito ben poche varianti³ rispetto al profilo, fermo e rigoroso, che lo ha sempre contraddistinto. Ciò è ancor più evidente ed inconfutabile in materia di illecito sportivo, in cui spicca la tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle società in tre tipologie* (responsabilità diretta, oggettiva, presunta).⁴

Orbene inevitabilmente, si è assistito, negli anni, al succedersi di differenti dottrine, opinioni, confronti vari sul tema, senza però che i contrapposti schieramenti (Istituzioni sportive vs Club) giungessero ad una soluzione unanime e concorde. Il vigoroso dibattito, in ordine all'annosa questione dell'istituto della responsabilità oggettiva in ambito sportivo, è stato nuovamente compulsato da una recente pronuncia del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport (d'ora innanzi TNAS) lodo del 20.01.2012 (di cui si tratterà in maniera approfondita in seguito) dai tratti decisamente innovatori, e destinata a costituire il *leading-case* al quale ispirarsi per un'interpretazione che è parsa ai più in contro-tendenza, poiché diretta ad escludere l'applicazione di una responsabilità oggettiva *tout court*, così come rigorosamente applicata sino ad oggi nella giurisprudenza sportiva.

Pertanto, procedendo per ordine, la trattazione prenderà le mosse da uno sguardo preliminare al concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo, affrontando altresì l'*excursus* dottrinale in merito all'applicazione di siffatta responsabilità (con particolare riferimento agli articoli del Codice di Giustizia Sportiva), proseguendo poi con l'analisi della pronuncia – per quanto si dirà nel prosieguo – rivoluzionaria del TNAS, rispetto ai precedenti giurisprudenziali in materia di illecito disciplinare, nonché con le recenti misure adottate dalle società, sino a concludere nel tracciare una linea interpretativa alla luce degli ultimi sviluppi.

più difficile da evitare in applicazione dell'articolato normativo sportivo, per es. sul piano disciplinare (cfr. lodo del 20.01.2012 del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport – d'ora innanzi TNAS – che analizzeremo a breve: *Si tratta di una speciale forma di responsabilità, non limitata, come visto, agli atti commessi da propri dirigenti o tesserati, ma estesa, addirittura, alle condotte poste in essere da chiunque svolga qualsiasi attività "comunque rilevante per l'ordinamento federale" (art.1, comma 5 del C.G.S., espressamente richiamato dall'art. 4, comma 2).*

³ Cfr. l'introduzione nel Codice di Giustizia sportiva, agli artt. 13 e 14, di alcune specifiche circostanze esimenti ed attenuanti per comportamenti e/o per fatti violenti dei propri sostenitori.

⁴ *TNAS Ascoli Calcio 1898 / Federazione Italiana Giuoco Calcio; TNAS Benevento Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio; TNAS Cremonese / Federazione Italiana Giuoco Calcio.*

1. *Il concetto di responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo e le differenti visioni dottrinali*⁵

Tra le responsabilità in capo alle società sportive si annovera in particolare quella oggettiva, prevista agli art. 4, commi 2 (norma di apertura di carattere generale), 3 e 4⁶ del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito CGS). E' indubbio, peraltro, come nello sport s'inseriscano dinamiche peculiari che hanno portato ad una sua giustificazione in virtù di principi quali la celerità, la certezza, la prevenzione di illeciti, etc., tali da incentivare una sorta di controllo sui club e su coloro che facciano parte dell'ordinamento endofederale⁷ e, come tali, sottoposti alla sua normativa specifica.⁸ D'altronde, come rilevato in dottrina,⁹ da un'attenta analisi del dettato normativo, le altre fattispecie, in particolar modo sul piano sanzionatorio, si pongono *in rapporto di species rispetto al più ampio genus* dell'art. 4 summenzionato.¹⁰

⁵ Particolare attenzione verrà data, nella trattazione, al concetto e all'applicazione all'interno dell'ordinamento sportivo tralasciando per esigenze di sintesi la disamina in ordine all'istituto originario nel campo civile e/o penale.

⁶ Art. 4, comma 2. *Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5* (soggetti soci e non soci, cui sia riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgano qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale). Il Legislatore sportivo dopo le decisioni della CAF e Corte Federale in merito (es. si veda CAF *Comunicato ufficiale* n.1/C del 14 Luglio 2006) ha ricompreso tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo i soci che controllano direttamente o indirettamente la società potendosi configurare in capo ad essa un'ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva.

3. *Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.*

4. *Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un'aggravamento delle sanzioni.*

⁷ Sulla stessa linea G. VALORI, *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, G. Giappichelli Editore 2009. L'autore definisce *le figure di responsabilità oggettiva [...]* come rispondenti ad una esigenza di tutela dei terzi ed alla ratio di indurre le società sportive a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l'accadimento di certi fatti. La scelta di una simile adozione deriva da una chiara scelta politica per porre freno a determinati comportamenti che potrebbero causare seri danni all'incolumità delle persone e compromettere la regolarità dei campionati.

⁸ Lo stesso Grassani (M. GRASSANI, *Dizionario Giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipolibri, 2008), riporta come rilevanza giuridica sia stata data ancor più dalla CAF stessa: *la responsabilità oggettiva consegue in termini automatici e legali a quella materiale del responsabile fisico, e non può, quindi, in nessun caso, essere elusa, ma solo graduata e misurata nei suoi limiti quantitativi sanzionatori* (C.U. n.30/C del 18.06.1985).

⁹ M. GRASSANI, *op. cit.*, 308.

¹⁰ Riportando alcuni esempi: art. 11 in tema di responsabilità per comportamenti discriminatori (si veda il celebre C.U., n. 261 del 20 aprile 2009 del giudice sportivo che ha visto la disputa di gara a porte chiuse a causa dei cori razzisti durante un Juventus-Internazionale), art. 12 sulla prevenzione di fatti violenti, art. 14 per responsabilità per fatti violenti dei sostenitori, art. 17 in tema di

Analizzata la definizione all'interno del Codice,¹¹ si passa ora a descriverne il regime sanzionatorio, commisurato in base alla natura e alla gravità dei fatti posti in essere dai vari soggetti (esplicitamente previsto all'interno dello stesso CGS) ed articolato attraverso sanzioni di natura meramente economica, quali l'ammenda, ovvero a provvedimenti particolarmente gravosi, quali la penalizzazione (o addirittura la retrocessione in classifica) o ancora alla squalifica del campo ed allo svolgimento dei *match* a porte chiuse (artt. 17 e 18 CGS).¹²

L'impianto normativo è stato poi modificato recentemente con un sistema di esimenti e di attenuanti previste *ex art.* 13¹³ portato avanti dalla volontà dei Club di valutare caso per caso la condotta incriminata.

responsabilità oggettiva del sodalizio in relazione a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito il regolare funzionamento, art. 6 divieto di scommesse nonché illecito sportivo e obbligo di denuncia *ex art.* 7 e violazioni in materia gestionale ed economica *ex art.* 8.

¹¹ Il Codice di Giustizia Sportiva contraddistingue tre tipologie di responsabilità diverse: diretta, oggettiva e presunta. Per un esame esaustivo si v. *ex multis*, L. COLANTUONI, *Dir. Sport.*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2009, 377-389.

¹² Si noti come la Corte di Giustizia Federale (e in precedenza la CAF) abbia invero sostenuto che *l'Organo giudicante non perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, ed eleggendo le società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell'operato dei propri tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell'accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato* (decisione sul caso relativo al calciatore Luciano, *Com.Uff. n. 12/C del 4 novembre 2002*).

¹³ Art. 13 Esimenti e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori:

1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze:

a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo;

b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni;

c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione;

d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti;

e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.

2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1.

L'espresso richiamo delle esimenti ed attenuanti all'art. 13 del CGS, applicabili unicamente in ordine alle violazioni degli artt. 11 (comportamenti discriminatori) e 12 (prevenzione di fatti violenti), lascia intendere l'impossibilità di invocare le stesse esimenti ed attenuanti per le altre fattispecie di responsabilità. Alla luce delle recenti aperture (misure sanzionatorie più graduate), come si dirà nel prosieguo della trattazione, si rende auspicabile un'estensione di tale sistema a quelle condotte dei tesserati (laddove siano ben provate) fuori dal controllo delle società che spesso inconsapevoli e

Orbene, appare opportuno rilevare in questa sede le differenti posizioni dottrinali in ordine alla responsabilità oggettiva nonché i diversi interrogativi sovente posti dalla dottrina circa la compatibilità o meno di tale istituto con i principi generali dell'ordinamento giuridico.¹⁴

Le richiamate visioni dottrinali sul tema della responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo trovano causa nella peculiarità di quest'ultimo, che mostra di avere come crismi quelli della speditezza, della certezza nonché della semplificazione.¹⁵

Ripercorrendo le diverse teorie che si sono succedute nel tempo, sono due le correnti di pensiero che ci permettono di inquadrare in maniera più approfondita i temi scottanti della compatibilità o meno dell'istituto in esame all'interno dell'ordinamento sportivo: da una parte si avvicinano coloro che sono favorevoli alla permanenza della responsabilità oggettiva e che vedono nella stessa un principio cardine per la «sostenibilità» di un sistema collaudato che mostra di aver retto il passo con i tempi;¹⁶ dall'altra coloro i quali auspicano una rivisitazione dell'istituto della responsabilità oggettiva in virtù di una incompatibilità con i principi

all'oscuro delle attività illecite vengono poi ad essere pesantemente penalizzate.

¹⁴ *Ex multis* cfr. M. SANINO – F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Ed. CEDAM 2011, i quali ravvisano la *ratio* nella mera correlazione tra la necessità di imputare ad un soggetto un certo evento dannoso e la necessità operativa e organizzativa propriamente esistente nel mondo dello sport, dovendosi richiedere altrimenti procedure lunghe e complessi nonché costosi accertamenti. Il principio in esame sarebbe in tal modo necessario per esigenze di semplificazione e dovuto principalmente alla carenza di strutture, personale, sufficienti risorse, nonché per l'ulteriore esigenza di non potersi permettere la non sanzionabilità in seguito al verificarsi di determinati eventi. (cfr. *Comunicato Ufficiale n. 061/CGF del 12 ottobre 2011* il quale richiama una massima della CAF nella stagione 2004/2005 che ha precisato come: *va, inoltre, parimenti ribadito che nell'ambito dell'ordinamento sportivo la larga utilizzazione, in particolare nel calcio, dei moduli della responsabilità oggettiva è correlata in primo luogo a necessità operative ed organizzative, trattandosi di strumento di semplificazione utile a venire a capo, in tempi celeri e compatibili con il prosieguo dell'attività sportiva e quindi con la regolarità delle competizioni e dei campionati, di situazioni di fatto che altrimenti richiederebbero, anche al fine di definire le varie posizioni giuridicamente rilevanti in campo, lunghe procedure e complessi, oltre che costosi, accertamenti. L'ordinamento sportivo, del resto, non può permettersi di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie*). La finalità originaria può essere riscontrata in un celebre Comunicato della CAF stessa laddove specifica come l'obiettivo che si pone la responsabilità oggettiva è la punizione dei sostenitori intemperanti attraverso la punizione indiretta della squadra del cuore (CAF, 27 Gennaio 1972, in *Riv. dir. sport.*, 1972).

¹⁵ Frequente tutt'oggi un riferimento continuo ad *un'assoluta tipicità e singolarità della fattispecie ex art. 4, comma 2 del CGS, e, dall'altro, la non meno acclarata ed inattuabile autonomia dell'ordinamento sportivo medesimo* (TNAS lodo del 06.12.2011 Ascoli Calcio 1898 c/ FIGC).

¹⁶ Cfr. MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980 quest'ultimo ritiene applicabile il principio dell' *ubi comoda, ibi et incomoda*; in tal senso, BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè Editore, 2002 il quale ritiene come appurata l'autonomia dell'ordinamento sportivo, si troverebbe, pertanto, una valida giustificazione nell'esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell'attività sportiva come confermato dalla CAF nel citato C.U. 7/C. Del medesimo parere la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (per brevità CCAS) nel Lodo Arbitrale del 26 Aprile 2005: *attraverso tali norme è stata introdotta nell'ordinamento sportivo un'ipotesi di*

dell'ordinamento giuridico generale.¹⁷

Ad avviso dello scrivente i ripetuti avvicendamenti susseguitisi negli anni hanno trovato una possibile chiave di risoluzione nella già citata pronuncia del TNAS che inevitabilmente ha rappresentato l'occasione per propendere verso un'interpretazione restrittiva dell'art. 4 del CGS così escludendo l'ipotesi di un'applicazione *a priori* di responsabilità oggettiva quale mero sistema meccanico e automatico nell'ordinamento sportivo in assenza di una moderazione da operarsi caso per caso.

2. *Il caso Benevento Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio*

Il mondo del calcio ha assistito ad una pronuncia recente del TNAS che può definirsi rivoluzionaria, come sostenuto a più riprese, in merito all'applicazione dell'art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.¹⁸

Difatti, il Tribunale ha statuito come, ferme le osservazioni sul carattere assiologico della responsabilità oggettiva, il Collegio è dell'opinione che le sue conoscenze debbano essere trattate non in maniera acritica e meccanica, bensì all'insegna di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.

responsabilità oggettiva delle società anche per illeciti sportivi commessi dai propri tesserati. Si tratta di una previsione che, seppur criticata da più parti, si giustifica sotto un duplice profilo: essa, infatti, da un lato, è diretta a presidiare la regolarità delle gare e, dall'altro, consente di sanzionare anche le società sul presupposto che negli sport di squadra, ove i valori delle singole compagini sono espressi in termini di punti e classifiche, la sanzione inflitta al solo dirigente o tesserato si rivelerebbe scarsamente efficace. In tale quadro normativo, la responsabilità oggettiva della società consegue automaticamente a quella personale dell'autore materiale e non può quindi essere in alcun modo esclusa, ma soltanto misurata e graduata. Infine a confermare le univoche letture date in sede giudiziale da parte degli organi di Giustizia sportiva si veda inoltre la Commissione Disciplinare Nazionale: le società sono oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri tesserati. Sotto questo profilo, l'istituto della responsabilità oggettiva, infatti, si configura come uno strumento essenziale e ineludibile per la regolarità delle competizioni e dei campionati. In particolare la disposizione di cui all'art. 4 del CGS non consente di distinguere tra atti riferibili o meno al rapporto organico che si instaura tra società e tesserati, sulla base della mera qualificazione dell'attività illecita contestata (Comunicato Ufficiale n. 3/CDN del 30 luglio 2007).

¹⁷ Tra le principali perplessità manifestate: le classiche vedute confliggenti sull'applicabilità dell'istituto in sede civile e penale, la contrarietà all'art. 27 della Costituzione, la mancanza di rilevanza di colpa e dolo dell'agente, etc. Nello specifico campo del diritto sportivo si veda per tutti PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.* 1989, TORTORA, *Responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo*, in AA.VV., 1998, BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, miti, prospettiva*, in *Giur. It.*, 1989, 4, il primo, fautore di un'interpretazione contraria alla responsabilità in esame in quanto le società hanno come obiettivo principale il raggiungere primati sportivi attraverso il miglioramento atletico di chi vi partecipa, il secondo propenso ad un diverso collocamento nel grado di responsabilità ossia più consono ad una tipologia *a fortiori* di responsabilità presunta.

¹⁸ TNAS, Lodo Arbitrale del 20 Gennaio 2012 *Benevento Calcio S.p.a. / Federazione Italiana Giuoco Calcio*.

Pertanto, si passa ad analizzare il celebre caso relativo al calciatore Marco Paoloni che ha suscitato peculiare interesse sui media nazionali. Il portiere della Cremonese è stato tra i principali protagonisti dello scandalo del calcio scommesse. Durante la finestra di mercato di Gennaio costui è passato dalla Cremonese al Benevento giocando con il sodalizio campano metà stagione, ignara quest'ultima della condotta in atto del giocatore stesso.

Esperiti i gradi endofederali, il Benevento ricorreva al TNAS per vedersi annullare la penalizzazione e l'ammenda irrogati a titolo di responsabilità oggettiva ex artt. 4, comma 2, e 7, commi 4 e 6 del CGS nei confronti della Società medesima.¹⁹

A parere della difesa del club Benevento, la condotta illecita del calciatore sarebbe stata posta in essere *a titolo esclusivamente personale ed a completa insaputa del club di appartenenza per l'indebito ottenimento di «guadagni illeciti», senza alcun riguardo per eventuali vantaggi in classifica.*²⁰ Inoltre, in via subordinata, la difesa contestava altresì l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 7 nonché l'entità della sanzione ritenuta troppo gravosa per il club campano.²¹

Dopo la digressione sul principio di autonomia e specialità dello sport rispetto all'ordinamento statale, il Collegio inquadrava e analizzava il dettato normativo del CGS, così come strutturato sul piano sanzionatorio in ordine alla responsabilità oggettiva dalle previsioni contenute a partire dalla lettera g) alla m) dell'art. 18 comma 1.

Argomentando le proprie motivazioni, il TNAS sbarrava la strada ad un'inapplicabilità *in toto* della responsabilità oggettiva e ravvisava la configurabilità della stessa responsabilità in capo alla società campana per la condotta del portiere (nonostante le attività del Paoloni fossero finalizzate palesemente a far perdere il club).²²

¹⁹ Per l'analisi degli articoli appena menzionati si veda il paragrafo precedente.

²⁰ Di contro la difesa della FIGC che vede nella riduzione da 9 a 6 punti la giusta applicazione del giudice di prime cure della responsabilità oggettiva (visto il potere del giudicante di graduare la sanzione stessa) in ossequio alla "automaticità" dell'istituto rispetto alla responsabilità personale del tesserato (citando la consolidata giurisprudenza dei Giudici sportivi).

²¹ *La fattispecie [...] rientra in una di quelle ipotesi (eccezionali ma non rarissime nell'ordinamento sportivo) in cui il semplice vincolo di tesseramento non vale di per sé a giustificare, nei confronti di una società, il deferimento per responsabilità oggettiva.* Pertanto, viene eccepita l'assoluta eccessività e spropositatezza della penalizzazione.

²² Massima pubblicata sul sito www.coni.it (Massimario 2012):

(2) *La responsabilità oggettiva delle società calcistiche in relazione all'illecito sportivo del proprio tesserato non è esclusa dalla materiale estraneità del club alle malversazioni poste in essere dall'atleta ovvero dal mancato conseguimento di un effettivo vantaggio o dal verificarsi di un danno. Ai fini della configurabilità di tale responsabilità deve prescindersi dal carattere agonistico (in senso stretto) dell'attività svolta dal giocatore ed, a maggior ragione, dalla partecipazione diretta dello stesso all'evento agonistico. Il Collegio pertanto considera come sotto il profilo della inapplicabilità al caso concreto di detto istituto (se non in ordine alla configurabilità, in senso assoluto, della responsabilità oggettiva in ambito sportivo, aspetto che la stessa istante considera, invece, pacifico ed incontestabile), le pretese della compagine ricorrente non possono trovare condivisione né accoglimento.*

Ciononostante, sulla base di elementi quali l'eccessiva afflittività per il club Benevento, il Collegio giudicante ha sorprendentemente agito sul *quantum* della penalizzazione, non condividendo la decisione emersa dai giudizi endofederali (dapprima con la pronuncia della Commissione Disciplinare Nazionale e, successivamente, con quella della Corte di Giustizia Federale). Difatti, *la sanzione relativa alla responsabilità oggettiva della società calcistica non deve essere applicata in maniera acritica e meccanica, bensì sulla base di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia.*²³

L'assoluta novità della decisione, dunque, (a prescindere dal dato, di non poco conto, di una riduzione da 9 a 2 punti di penalizzazione), risiede nella capacità di rivoluzionare, sulla base di un generale principio di giustizia sostanziale e di ragionevolezza, la visione rigida e infallibile dell'automatismo sino ad allora pienamente operante alle società sportive, aprendo le strade altresì ad una sua contestualizzazione ovvero ad un ridimensionamento, seppur valutabile caso per caso.

Una lettura in tal senso dell'art. 4 consente di graduare la responsabilità oggettiva delle società calcistiche per gli illeciti commessi dai propri tesserati attraverso la presa in considerazione di diversi elementi/circostanze tali da escludere una presunzione *iuris et de iure* in ordine a tale responsabilità.

Tuttavia si rende necessario tener saldo il principio cardine sancito dall'art. 27 della Costituzione, alla luce del quale può apparire una «forzatura giuridica» far discendere la responsabilità oggettiva della società *sic et simpliciter* da quella personale del tesserato. Ebbene, ove non si riuscisse ad esonerare *in toto* i Club per i fatti commessi dai suoi tesserati, risulterà necessario propendere per una valutazione che rispecchi i canoni di giustizia e che consenta di graduare tale responsabilità con fattori quali il vantaggio/svantaggio a favore/danno della società, nonché dar peso alla prevedibilità o meno dell'evento da parte delle compagini calcistiche mediante la predisposizione di misure idonee a prevenire l'illecito per quantomeno ridurne le conseguenze.

Precedentemente alla pronuncia del TNAS, tale ultimo concetto è stato altresì rimarcato, *mutatis mutandis*, in occasione di un altro precedente di scommesse che ha visto protagonista la società Ascoli Calcio 1989 S.p.A. (lodo del 06.12.2011 contro la FIGC). In tale occasione, il Collegio in un ambito esofederale aveva in un certo qual senso spianato la strada alla pronuncia in esame statuendo:

- l'inapplicabilità del regime previsto nel diritto civile della responsabilità oggettiva *ex art. 2049* all'interno dell'ordinamento sportivo, sancendo la coerenza del ragionamento effettuato dalla stessa CGF e assimilando l'ordinamento disciplinare piuttosto a quello penale.²⁴ (Indi per cui già vi era

²³ Massima pubblicata sul sito www.coni.it (Massimario 2012) n.(3).

²⁴ Nello specifico, l'istituto della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2049 c.c., che ricollega l'obbligo risarcitorio al fatto illecito del soggetto comunque inserito nella struttura di cui sia titolare il proponente, presuppone che vi sia almeno un nesso di occasionalità necessaria (meno forte rispetto ad un rapporto di lavoro dipendente) del fatto illecito con l'esercizio delle incombenze

stato un primo approccio diretto a delineare una sostanziale diversità della responsabilità oggettiva sportiva – definita *speciale* – da quella prettamente civilistica propendendo per uno scostamento tra illecito civile-illecito disciplinare sportivo).

- La totale estraneità del fattore vantaggio/svantaggio a favore/danno della società ai fini della configurabilità della responsabilità oggettiva in quanto non recide il «cordone ombelicale»²⁵ che lega il tesserato e la Società (può comunque essere valutato in sede di graduazione della pena).²⁶
- L'asserita inaccettabilità del principio secondo il quale sarebbe inidoneo il coinvolgimento in via oggettiva del proprio club nel quale si è tesserati nel caso in cui vengano compiute condotte penalmente rilevanti.²⁷

Di recente, pertanto, già erano emersi celebri casi di apertura (sul *quantum* sanzionatorio) sulla rigida e perentoria (*rectius* automatica) applicazione della responsabilità oggettiva, in contrasto con il ragionamento giuridico effettuato dai Giudici federali.

Tale presa di posizione, ad avviso dello scrivente, se da un lato condivisibile in quanto richiama fattori come il vantaggio/svantaggio a favore/danno della società, non può considerarsi completamente soddisfacente.

D'altronde non recidendosi quel *cordone ombelicale* tra società e tesserato, si sposta la valutazione dei summenzionati fattori in sede di determinazione del *quantum* della pena, senza porre l'accento invece sulla esclusione della configurabilità della responsabilità oggettiva, che resta comunque salda nel ragionamento del Collegio giudicante.

Non può negarsi invero che il caso della società Ascoli Calcio abbia costituito, in un certo qual senso, seppur su di un piano di valutazione distinto rispetto a quello che a noi qui interessa (affermare o negare la responsabilità oggettiva in capo alle società calcio), un primo «assist», trasformato poi dal TNAS,

facenti capo al commesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 25 gennaio 2011, n. 1741; Cass. n. 20588 del 2004 e n. 10580 del 2002). Nell'ordinamento sportivo, invece, i predetti presupposti non rilevano, perché si tratta non di illecito civile ma disciplinare, rivolto, con le sue previsioni, a tutelare valori ed interessi di carattere generale-settoriale e non meramente individuale: l'ordinamento disciplinare, si è osservato da illustre dottrina, è assimilabile a quello penale, da cui pure si discosta per la diversità delle regole processuali e sostanziali, tra le quali, in particolare, quelle, rispettivamente, della personalità della pena (responsabilità diretta) e della imputazione oggettiva del fatto e dell'evento illecito.

²⁵ Come appunto verificatosi nella fattispecie il TNAS ha accolto parzialmente il ricorso del club vista la mancanza di vantaggio tratto dalla società a seguito delle azioni illecite svolte dai suoi tesserati riducendo da 6 a 3 punti la penalizzazione ed eliminando la sanzione pecuniaria.

²⁶ Si v. nota 12.

²⁷ [...] non solo una condotta integrante un'ipotesi di reato (nella specie, la frode sportiva o, addirittura, l'associazione a delinquere) ben può tradursi in una violazione perseguibile dall'ordinamento calcistico (rispettivamente sotto forma di illecito sportivo ex art. 7, comma 1 del C.G.S. e di associazione finalizzata alla commissione di illeciti di cui all'art. 9 del C.G.S.), ma è, anzi, molto probabile che ciò accada, assai più spesso di quanto non si verifichi in senso contrario (non sempre, cioè, un atto sportivamente antigiuridico riesce ad assurgere al rango di reato).

di apertura verso una responsabilità oggettiva che esuli da risultati abnormi e non conformi a giustizia.

3. *Nuove prospettive alla luce delle recenti pronunce in tema di responsabilità oggettiva*

L'asserita rigidità con la quale è stato interpretato dalla dottrina maggioritaria l'art. 4 del CGS ed il conseguente automatismo sul quale si è nutrita l'applicazione della responsabilità oggettiva, ha spinto diverse società a fronteggiare le sanzioni derivanti da tale responsabilità.

Significativa in tal senso appare l'iniziativa del Novara calcio che, a seguito dei recenti casi di *scommessopoli 2*,²⁸ ha inteso studiare misure volte a salvaguardare il club da eventuali inottemperanze causate dai propri tesserati (nell'era della tecnologia sarebbe di fatto impossibile controllare l'operato dei propri calciatori, in virtù altresì delle norme sulla privacy sempre più stringenti) formalizzando un accordo di consulenza con una società belga esperta di scommesse per il controllo sui flussi anomali durante le proprie partite. Sono state inoltre previste forme repentine di denuncia all'Ufficio indagini della FIGC oltre ad una pronta informazione ai propri tesserati e ai dirigenti della squadra avversaria.²⁹ A breve sarà anche istituito un codice di condotta interno per tutti i tesserati della società piemontese.³⁰

²⁸ In tal modo è stata ribattezzata dalle testate giornalistiche sportive italiane la seconda fase dello scandalo sul calcio scommesse.

²⁹ Si v. la notizia pubblicata dal sito internet ufficiale del Novara Calcio s.p.a. *Calcioscommesse, il Novara si cautela: farà monitorare il flusso di puntate sui suoi match - Il Fatto Quotidiano, Novara: "Accordo per prevenire la responsabilità oggettiva"* - Calcio News 24.

³⁰ Si riporta pertanto il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della società: *Alla luce dei recenti fatti di cronaca relativi ai negativi avvenimenti legati al "calcio scommesse" nel quale sono state coinvolte, loro malgrado, molte società a causa dei comportamenti di propri dipendenti e tesserati, la Società Novara Calcio S.p.A. ha deciso di diventare parte attiva nella lotta a questo fenomeno sottoscrivendo un accordo preliminare di consulenza con Federbet AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif), federazione di diritto Belga specializzata nel controllo del gioco d'azzardo legato agli eventi sportivi, al fine di monitorare i flussi di scommesse delle gare che la Società andrà a disputare nel prossimo futuro.*

I dati elaborati verranno trasmessi da Federbet AISBL al Club novarese prima, durante e dopo ogni gara e, in caso di eventuali anomalie, sarà la Società stessa a darne comunicazione agli organi competenti al fine di assolvere quell'obbligo di denuncia prescritto dall'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva.

Si tratta di un vero e proprio meccanismo di autocontrollo che è stato concepito per tutelarsi in caso di tentativi di illecito al fine di poter fornire un contributo attivo a chi indaga per combattere un fenomeno che ha minato pesantemente la credibilità del calcio professionistico e, nel contempo, ridurre gli effetti della responsabilità oggettiva. La Società Novara Calcio, dopo aver approvato il modello di gestione ideato dal Legislatore con il D.Lgs 231/01, è passato alla predisposizione di un corpus normativo (in via di ultimazione) denominato "Codice Antifrode" contenente le procedure operative e avente ad oggetto le norme del Codice di Giustizia Sportiva, affinché ogni dirigente, dipendente e tesserato della Società sia istruito e, successivamente, sensibilizzato sui rischi connessi alla violazione di norme disciplinari.

In tal modo la società si potrebbe mettere al riparo da eventuali gravose sanzioni attenuando la propria posizione di responsabilità per i fatti posti in essere dai suoi tesserati così adempiendo inoltre all'obbligo di denuncia previsto all'art. 7 del CGS.

Di recente molto risalto è stato dato al caso della sconfitta a tavolino decretata a seguito di un Padova-Torino che ha visto il club veneto subire tale sanzione a causa dell'omissione da parte dell'operatore addetto alla gestione e manutenzione dell'impianto elettrico e del gruppo elettrogeno. L'operatore *fin dalla prima delle interruzioni di corrente*, ha omesso *l'attivazione manuale di tale apparato di emergenza che avrebbe permesso, per tutta la durata dell'incontro, la corretta illuminazione del terreno di giuoco tale da consentire il regolare svolgimento della gara Padova-Torino del 3/12/2011*. Il Giudice ha ritenuto configurabile la responsabilità del Padova ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva³¹ e la conseguente applicazione dell'art. 17 comma 1 e 4 lett. b) del Codice stesso, infliggendo la sanzione della perdita della gara ai biancoscudati con il risultato di 0-3,³² con tutte le polemiche insorte.

4. *Considerazioni conclusive*

Contemperare le contrapposte esigenze che vedono da una parte del *ring* coloro che nella rigidità, nell'automaticità, nella specialità dell'istituto della responsabilità oggettiva intravedono i pilastri su cui basare le fondamenta dell'ordinamento sportivo, risulta arduo laddove dall'altra parte si collocano coloro che, invece, auspicano un'immediata revisione della stessa in virtù dei suoi limiti dettati dalla sproporzionatezza, nonché dal *vulnus* irreparabile dovuto alla sua applicazione.

Nonostante la vistosa e forse inaspettata apertura prodottasi in sede esofederale abbia certamente razionalizzato il sistema, la responsabilità oggettiva, tornata alla ribalta a causa delle tormentate vicende del calcio scommesse,³³ ha assunto contorni sempre più delicati e contorti nell'equilibratura di elementi di salvaguardia e tutela dell'ordinamento sportivo a fronte di misure, *ex adverso*, estremamente penalizzanti in seguito alle azioni fuori dal controllo delle società che si vedono «martoriate» (nonostante siano inconsapevoli) dalle condotte illecite dei propri tesserati (e addirittura dei propri collaboratori).

Come evidenziato nei paragrafi precedenti ed espresso dai Presidenti dei club, nell'era della tecnologia (si pensi alla moda di adoperare i social media da parte dei calciatori) l'opera di vigilanza e di opportuna cautela si scontra con un sistema che non concede la possibilità di prova liberatoria.

É indubbio come la recente apertura avutasi nelle decisioni dei giudicanti

³¹ *Le Società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette ai servizi della Società.*

³² C.U. n.89 del 15.03.2012 Lega Nazionale Professionisti Serie B.

³³ Si attende un periodo molto convulso per il calcio italiano alla luce dei nuovi casi di calcio scommesse di quest'ultime settimane.

di ultimo grado ponga nuove prospettive rispetto alla rigidità del passato.

Sulla base di tali nuovi spiragli le società tenderanno di essere quanto più accorte nel dissociarsi dalle condotte illecite, evitando sanzioni pesanti tali da compromettere sia l'esito di stagioni sportive sia pianificazioni economiche sia investimenti a lungo termine resi altrimenti vani dagli effetti devastanti della responsabilità oggettiva.³⁴

Può, dunque, definirsi giustificata l'esigenza di semplificazione, immediatezza, sanzionabilità effettiva di fronte alla prescindibilità dall'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo - doloso o colposo - all'interno di un sistema come quello sportivo basato, di fatto, sull'esito di risultati conseguiti sul campo e resi vani (nei casi più gravi) da una responsabilità così stringente?

Seppur si ritenesse condivisibile l'applicazione automatica e rapida della responsabilità oggettiva per eventi di violenza generati dai sostenitori e per i quali (eventi) sarebbe arduo individuare l'autore del gesto illecito, come si potrà condividere l'irrogazione di sanzioni laddove i Club siano stati inconsapevoli e/o addirittura danneggiati dalle condotte illecite poste in essere dal proprio tesserato?

La recente apertura del TNAS mina quelle basi solide su cui poggia da molti anni l'*archittrave* della giustizia sportiva, ovvero la responsabilità oggettiva che vede oggi una più equa applicazione al fine di evitare *risultati abnormi e non conformi a giustizia*.

³⁴ Si v. ad esempio, tra le misure preventive, il caso del Novara Calcio richiamato in rassegna.

Bibliografia

- AA.VV., *Commento al nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Aspetti giuridici e casi pratici*, Giuffrè Editore, 2008.
- AA.VV., *Manuale dello sport. Aspetti giuridici, fiscali e organizzativi*, Franco Angeli, 2004.
- BERTINI, *La responsabilità sportiva*, Giuffrè Editore, 2002.
- BUONCRISTIANO, *La responsabilità oggettiva delle società sportive: problemi, miti, prospettiva*, in *Giur.it.*, 1989, 4.
- CANTAMESSA – RICCIO – SCIANCALEPORE, *Lineamenti di diritto sportivo*, Giuffrè Editore, Milano, 2008.
- COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2009.
- FORTI V., *Lineamenti Riflessioni in tema di diritto disciplinare sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir.ed economia dello sport*, n.3, 2007.
- GRASSANI M., *Dizionario Giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipolibri, 2008.
- MAIETTA A., *La responsabilità civile delle società di calcio: osservazioni a margine del caso "Giampà"*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 1, n.1, 2005.
- MANFREDI, *Considerazioni in tema di responsabilità oggettiva e sua compatibilità con l'ordinamento giuridico generale*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987.
- MANZELLA, *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1980.
- PAGLIARA, *Ordinamento giuridico sportivo e responsabilità oggettiva*, in *Riv. Dir. Sport.* 1989.
- PELLEGRINI MORZENTI R. *L'evoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale*, Giuffrè editore, Milano, 2007.
- SANDULLI P., *La responsabilità delle società sportive* in *Diritto dello Sport*, Anno IV n. 3/4, 2010.
- SANINO M. – VERDE F., *Il diritto sportivo*, CEDAM, 2001.
- SFERRAZZA, *La responsabilità oggettiva delle società di calcio*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2008, 10, 2154-2172.
- TORTORA, *Responsabilità oggettiva nell'ordinamento sportivo*, in AA.VV., 1998.
- VALORI G., *Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione*, G. Giappichelli Editore, 2009.

DAL FAIR PLAY FINANZIARIO ALL'AZIONARIATO POPOLARE: CRITICITA' NELLA DIMENSIONE ISTITUZIONALE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO

di *Marco Lai**

SOMMARIO: Introduzione – 1. Le difficoltà del sistema – 2. Le cause – 3. La riforma dei campionati – 4. Il management societario e il *Financial Fair Play* alla luce dell'analisi economica del calcio professionistico italiano ed europeo – 5. Il problema stadi – 6. L'azionariato popolare e il modello FC Barcelona – Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

Il ruolo sociale ed economico rivestito dallo sport nella società moderna è ormai indiscusso.

Il calcio, in particolare, rappresenta una delle dimensioni più rilevanti della cultura popolare, con un coinvolgimento senza pari di pubblico e con contiguità rilevanti in diversi ambiti.

Il presente lavoro, più che un elaborato di carattere economico-giuridico, costituisce un approfondimento che si basa su una riflessione personale eseguita alla luce delle conoscenze e esperienze acquisite e prende le mosse dal corrente stato di difficoltà, economica e finanziaria, ma anche istituzionale, che interessa buona parte delle società di calcio professionistiche.

Infatti, l'attualità del sistema calcio presenta, ormai da diversi anni, una situazione di crisi economica e, a livello societario, dirigenziale, del tutto evidente.

Il calcio italiano perde velocemente terreno rispetto alle maggiori leghe europee sul piano dei ricavi e di conseguenza, sul piano sportivo. Un deficit che genera sempre più disincanto nei tifosi di lunga data, retti da una passione primordiale, ma con aspettative sempre più spesso tradite.

* Dottore in Giurisprudenza, abilitato al patrocinio presso il foro di Cagliari; specializzato in Diritto dello Sport (Diploma per Master in «*Diritto ed Organizzazione Aziendale dello Sport*», presso SPORTS LAW AND POLICY CENTRE) – E-mail: marcolai82@tiscali.it.

In questo modo risulta sempre più difficoltoso coltivare anche le nuove generazioni del tifo.

La serie A viene da molti definita come il campionato più «malato d'Europa», deludente nel gioco, con spettatori in calo costante, società indebitate e risultati spesso insoddisfacenti, da un punto di vista estetico in ambito nazionale e statistico in campo internazionale, a livello politico e a livello sportivo, ad eccezione della parentesi positiva della FC Internazionale della stagione 2009/2010,¹ ormai tramontata con la sconfitta contro l'Olimpique Marsiglia nel corso della Champions League 2011/2012.

Ma il calcio, in realtà, è in stato di crisi da molto tempo.

L'Italia non ha modernizzato il proprio Stato, la propria economia, la propria società e, di conseguenza, anche il proprio sport nazionale, per cui non è sorprendente che il calcio sia in ritardo rispetto ad altri paesi.

Emblematico è lo *status* relativo al nostro «*appeal commerciale*»: negli ultimi anni infatti il calcio è entrato nel giro commerciale di nuovi paesi economicamente ricchi come l'Arabia, la Cina, Singapore, Dubai, da ultima l'India.

La serie A però, pur generando certamente buoni ricavi, al contempo non attrae come la Premier League o la Liga spagnola. Un big match come Roma – Milan, ad esempio, vende quanto o poco più che una normale partita di Premier.

La FA è stata, evidentemente, più brava della Lega Calcio a vendere e sponsorizzare il proprio «prodotto», o comunque a renderlo migliore e, di conseguenza, più appetibile. Questo è un dato di fatto, a prescindere da recenti esperienze quali quella americana a Roma.

Negli anni Novanta le squadre italiane dominavano l'Europa, apparendo otto volte nella finale di Champions League e vincendone due. E i migliori giocatori del mondo, da Maradona a Zidane, da Van Basten a Ronaldo, volevano giocare in Italia, cosa che, puntualmente, accadeva.

Oggi la destinazione preferita dei campioni è la Premier League inglese, con il suo gioco spettacolo che è un misto di velocità, agonismo e tecnica, o la Spagna, in cui l'aspetto tecnico prevale certamente rispetto a quello tattico. Mentre i club italiani, specie nel commentare gare svolte in ambito europeo, appaiono ai commentatori di altri paesi ancora legati a un modulo difensivistico (ispirato dal vecchio catenaccio).

Così, dal 2000, le squadre inglesi sono andate in finale di Champions sei volte (sette, con quest'anno), vincendo due volte il trofeo, mentre quelle italiane ci sono andate quattro volte, vincendo tre, quando, il più delle volte altre «conterranee» uscivano ben prima delle semifinali, se non addirittura nelle fasi a gironi, né approfittavano della seconda competizione europea, la Europa League (ex Coppa UEFA), contribuendo di fatto al superamento da parte della Germania nel ranking e alla perdita conseguente di una squadra italiana nella massima competizione europea.

¹ L'assemblea dei soci dell'Inter che il 28 ottobre 2010 ha approvato il bilancio al 30 giugno 2010, constatando perdite poco superiori ai 69 milioni di euro (la stagione precedente erano 154) e con un aumento dei ricavi saliti a 323 milioni di euro (rispetto ai 196,5 del 2008-2009, +64%).

Ma quello inglese è solo un esempio. Anche la Spagna è più avanti, e non solo (come molti credono), grazie alle agevolazioni in materia fiscale legate alla contrattualistica degli sportivi professionistici.²

E' il paradosso del nostro calcio: lo sport più seguito in assoluto in Italia, e proporzionalmente in maniera molto più sistematica (e fanatica) rispetto agli altri paesi, e nonostante ciò, un modello allo stato perdente. Di una perdita però costantemente ignorata e causata anche e soprattutto da inutili dispute tra dirigenti, specie dei club della massima serie (basti solo vedere con quali difficoltà si è riusciti a siglare, il 9 settembre 2011, il nuovo accordo collettivo della Serie A), nonché da problematiche in realtà futili che però distolgono l'attenzione dai reali problemi esistenti e dai cambiamenti di cui il sistema necessita.

Il nostro calcio, in realtà, è già cambiato. O quantomeno ha intrapreso una strada verso il cambiamento da cui ormai non si può più tornare indietro. Chi ignora ciò non può contribuire in maniera propositiva al suo sviluppo. Né il modello di business del calcio italiano può essere più sostenuto dalla passione e dal capitale di pochi investitori, ma dovrà cambiare alla luce del «Fair Play Finanziario» introdotto dalla UEFA e di un sistema sempre più competitivo a livello europeo e mondiale, attraendo nuovi investitori, manager di qualità e nuove tipologie di tifosi.

1. Le difficoltà del sistema

Senza dover andare a trovare troppe scuse e/o spiegazioni di carattere storico-sociologico, è facile individuare diverse cause della crisi del nostro calcio.

Al di là delle differenze «stilistiche», sempre presenti ma che non ci hanno impedito di stravincere negli anni Novanta, l'Italia paga ancora fattori quali la pochezza di etica tra gli operatori del sistema e lo scotto dello scandalo delle partite truccate (fattori, a prescindere dai recenti percorsi giudiziari intrapresi e dall'esito degli stessi, costati due titoli alla Juventus e pesanti penalizzazioni a Milan, Lazio, Fiorentina, nel 2006, e che comporteranno chissà quali altre sanzioni disciplinari nell'ambito dell'attuale procedimento del calcio-scommesse), oltre a normative forse ormai inadatte (si pensi alla legge 91/81) e parte di una classe dirigente, con riferimento alle società, non all'altezza della gestione delle stesse.

E già solo lo scandalo di Calciopoli, ora reiterato, per quanto con sostanziali differenze, con il caso del calcio-scommesse, ha disilluso molti tifosi e ha fatto perdere alle persone l'amore per il calcio. E questo è un dato di fatto inconfutabile.³

Unitamente a quanto detto, un altro serio problema è dovuto alle infrastrutture antiquate: stadi troppo vecchi nei quali è più difficile isolare e impedire la violenza dei fan e dalla cui gestione è impossibile ricavare la consistente fetta di guadagni che i club inglesi ricevono da ristoranti, negozi, perfino alberghi situati

² Si veda, in proposito, A. BERRAZZI, N. SECCARDI, «La tassazione dei calciatori in Italia e all'estero», Ed. IPSOA.

³ Il progresso dell'uomo insegna che lo sport è parte integrante della cultura di una società e si

all'interno di modernissimi impianti.

Con i posti tutti a sedere e una schiera, all'altezza, di steward⁴ che accompagnano gli spettatori alla propria poltroncina, addirittura fino a solo una mezz'ora prima dell'incontro, e grazie a norme severissime con pesanti punizioni per chi è colpevole di violenze, l'Inghilterra, per esempio, ha risolto il problema degli «hooligan» (ma anche l'Olanda, in tal senso, è riuscita).

I biglietti sono forse un po' più cari che in passato, ma donne e bambini vanno allo stadio senza paura, e si registra quasi sempre il tutto esaurito, mentre gli stadi italiani mostrano ogni domenica settori desolatamente vuoti. Il numero medio di spettatori della serie A è calato di circa il 25 per cento nell'ultimo decennio,⁵ mentre in Inghilterra è aumentato del 18 e in Germania del 20. Alle partite del Manchester United, lo stadio si riempie mediamente al 95 per cento; a quelle dell'Inter, solo del 65 per cento, tranne che per i grandi eventi.⁶

I diritti televisivi, le sponsorizzazioni e le varie attività commerciali legate agli eventi non permettono al momento, a tutte società, di sopperire alle necessità.

E' indispensabile, a partire dei prossimi anni, costruire una nuova generazione di stadi, confortevoli e strettamente legati al territorio ma anche alle esigenze economiche imprenditoriali di quelle che, come ci ha insegnato la nota sentenza Bosman nell'ormai lontano 1996, sono «a tutti gli effetti imprese in un mercato concorrenziale».⁷

La serie A guadagna meno della Premier League dalla cessione dei diritti televisivi perché i club, pur non negoziando più individualmente, ma collettivamente,⁸ come Lega, ha uno spettacolo, non solo meramente tecnico sportivo, decisamente meno appetibile rispetto ad altri campionati. Ciononostante, circa un miliardo di euro di ricavi da diritti tv generati dalle società di Serie A, somma elevatissima, non è comunque sufficiente a coprire l'ammontare complessivo delle spese di dette società, né a renderle competitive ai massimi livelli anche all'estero.

In verità, la realtà è ormai sotto gli occhi di tutti e non si può più nascondere.

Solo in Serie A, con riferimento alla stagione sportiva 2010/2011, poche

sviluppa in simbiosi con essa. Sul punto si vedano V. VERRATTI, *“Società Sportive e tessuto sociale civile in Italia: una storia istituzionale”*, 2011 e M. FORMISANO, P. PAGLIONE, *“Sportiva...mente”*, Ed. Themis, 2011.

⁴ Per una compiuta analisi della figura dello steward si consiglia la lettura di *“Steward - Chi”*, di R. MASUCCI, Edizioni Arcadia S.c.r.l., 2008, che si pone l'obiettivo di proporre un inquadramento giuridico completo della figura dello steward, ripercorrendone le tappe salienti, e creare le condizioni per una compiuta comprensione della materia da parte di addetti ai lavori e studiosi del settore.

⁵ Dati Report Lega Calcio 2010/2011.

⁶ Dati ricavati da www.european-football-statistics.co.uk.

⁷ La sentenza *Bosman* è pubblicata in *Riv. dir. sport.*, 1996, 541 ss. L'intero fascicolo n. 3/1996 è dedicato a tale sentenza, con contributi di Clarich, Manzella, Tizzano-De Vita, Romani-Mosetti, Inastasi, Diez-Hochleitner-Martinez Sanchez, Bastianon, Coccia.

⁸ Per una breve analisi della disciplina attuale in materia di cessione dei diritti televisivi, si veda A. DE MARTINI, *“La disciplina dei diritti televisivi nello sport”*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 2, 2011.

squadre (es. Catania, Fiorentina, Napoli) hanno chiuso il proprio bilancio in attivo.

Il Bologna (così come l'Ascoli in B) ha rischiato di non finire il proprio campionato, mentre i punti di penalizzazione per ritardi nei pagamenti superano la doppia cifra in quasi ogni girone della sovradimensionata Lega Pro.

La legge sugli stadi (della cui utilità è comunque più che lecito dubitare) è ormai da anni ferma in un Parlamento che fatica a legiferare, anche con l'attuale scenario istituzionale; la «tessera del tifoso», la cui genesi è stata del tutto giustificata, trattando il tifoso più che altro come un cliente, ha finito per allontanare la gente dai sempre più vuoti e fatiscenti stadi, tanto che, negli ultimi tempi, si è addirittura pensato di riformare la stessa tessera, tramutandola in una *Fidelity Card*.

Infine, in una situazione di crisi e immobilismo politico/economico del paese, in cui la lenta ripresa finanziaria stenta non solo nell'industria calcio, ma anche e soprattutto nel paese reale, è ancora presto per valutare con precisione il numero di club che anche quest'anno spariranno dal calcio professionistico, soprattutto con riferimento alle due categorie della Lega Pro, ma non si può non pensarci.

Tuttavia, quantomeno analizzando la situazione sotto un profilo prettamente economico, all'orizzonte sembrano esserci principalmente (ma non unicamente) due prospettive (una «dall'alto», una «dal basso») di lungo periodo che potrebbero evitare che lo sport più amato al mondo continui a essere preda di avventurieri che acquistano società per fini personali, piuttosto che di persone presuntuosamente convinte di essere la panacea di tutti i mali.

La soluzione «dall'alto» è quella imposta dall'UEFA del fair play finanziario, quella «dal basso» potrebbe essere costituita dalle integrazioni normative, tra cui, ad esempio, la strada dell'azionariato popolare.

Insieme a queste due, non necessariamente alternative, soluzioni, una serie di piccoli accorgimenti e riforme potrebbero certamente contribuire alla salvaguardia del sistema calcio italiano.

Infatti, rispetto agli altri esempi europei, è ancora troppo sbilanciato il rapporto tra ricavi dovuti alla cessione dei diritti televisivi e la rimanente parte di introiti dei club. Questo squilibrio mina alla radice la competitività delle Leghe e, pertanto, delle società e una delle fondamentali conclusioni che emerge dall'analisi del calcio italiano è quella della necessità di sviluppare le altre voci: i ricavi da stadio, i ricavi del marketing e merchandising e tutto il business che ruota attorno a squadre e stadi non possono più rimanere, agli occhi di chi scrive, ai livelli insufficienti in cui oggi si trovano.

Il ritardo accumulato è significativo, né è possibile e accettabile accumularne altro.

2. *Le cause*

Ma che cosa ha veramente contribuito alla crisi di sistema cui si è accennato poc'anzi?

Un primo fattore da individuarsi, prima di analizzare gli aspetti della crisi da un punto di vista più tecnico e giuridico-economico, fa riferimento al rispetto dei principi basilari dell'etica anche, ma non solo, sportiva, principi spesso in contrasto con il *modus operandi* che ha contraddistinto gli ultimi anni del nostro calcio.

Solo con il rispetto di tali principi, accompagnato da una minore pressione, anche mediatica, sui club, si ritiene che i manager possano contraddistinguersi e fare, nel lungo periodo, la differenza.

Perché il fattore pressione è importante? E perché accompagnarlo al fattore etico?

Partiamo dalle basi.

Come ormai molti si sono accorti, dagli studiosi agli opinionisti, dagli operatori del settore ai semplici appassionati, in Italia vincere è ormai un sollievo più che una gioia. Mentre la sconfitta un dramma.

Gli allenatori non hanno il tempo per lavorare, per progettare, per raggiungere i risultati in un lasso di tempo ragionevole. I giocatori vivono sette giorni su sette sotto pressione. Ogni partita fa consumare energie fisiche e psicologiche più che rilevanti.

Questo porta al fatto che in Europa le squadre italiane arrivino più stanche, esauste, non solo fisicamente ma anche, e soprattutto, psicologicamente.

E porta al fatto che, in situazioni di difficoltà e in caso di non adeguata preparazione e sopportazione della pressione, l'etica sportiva viene spesso messa ai margini.

Specie in relazione alle contestazioni riferite, per esempio, alle condotte arbitrali. In Italia ogni partita è una battaglia. Nessuno accetta la sconfitta e le decisioni arbitrali diventano per questo fondamentali. Tutti si lamentano, tutti protestano, tutti cercano alibi per giustificare di fronte all'opinione pubblica ed ai propri tifosi un risultato negativo. Il direttore di gara è, suo malgrado, l'assoluto protagonista delle domeniche, delle trasmissioni televisive nelle «moviole». Quando si perde, troppo spesso la colpa viene attribuita all'arbitro. E anche quando si vince l'operato del direttore di gara è sempre e comunque messo in discussione.

E tali comportamenti, contribuendo a generare lo spirito del complottismo anche nelle tifoserie, non fanno altro che nuocere e aggravare la condizione del sistema, nonché generare una costante perdita di fiducia nelle Istituzioni federali, in realtà incolpevoli.

In sintesi, l'exasperazione del risultato ha portato le società a sottovalutare l'urgenza di innovare ciò che sta «dietro le quinte».

Non ci si accorgeva infatti che le risorse diminuivano, ma il numero dei pretendenti rimaneva pressoché invariato, accentuando inevitabilmente la conflittualità cronica tra chi cerca di rappresentare nel migliore dei modi il calcio italiano in Europa e chi rischia invece di essere addirittura privato della possibilità di esistere.

Gli scenari sono allarmanti. Occorre una progettualità che permetta di intervenire e ridimensionare laddove i meccanismi e gli equilibri precari attuali non

fanno altro che allungare l'agonia di una serie di società in piena crisi, ed allo stesso tempo frenano le legittime ambizioni comuni di altre sane ed efficienti.

Mancanza di etica vuol dire anche sapersi rapportare con le Istituzioni e operare nel rispetto dei principi etici, oltre che regolamentari, per il fine ultimo del bene comune, non del singolo o di un solo organismo. Egoismi e corse al denaro hanno al contrario contribuito all'indebolimento, comunque mascherato grazie ad un'ottima gestione, da parte del Presidente Abodi e dei suoi collaboratori, della Lega di Serie B, scissa dalla scorsa stagione sportiva dalla Lega di A.

Ma non si può pensare che la serie A e la serie B siano due realtà completamente distinte l'una dall'altra. Dalla Serie B arrivano giocatori e squadre per completare la Serie A, rendendola più o meno competitiva, e pertanto anch'essa deve ottenere lo stesso riguardo e, proporzionalmente, risultato, in sede di accordi televisivi, sponsorizzazioni, spettatori, in modo da evitare nette perdite di soldi. Idem dicasi, in proporzione, con riferimento alla Lega Pro.

La mancanza di etica comporta, indirettamente, una falla nel sistema e lascia spazio all'agire di soggetti con pochi scrupoli che, per quanto sia legittimo considerare facciano parte di una realtà imprenditoriale a tutti gli effetti, operano comunque in un settore che deve fare dello sport, e non del solo business, la principale caratteristica.

Sembrerà anacronistico, ma Sport vuol dire fair play.

Fair play vuol dire etica.

3. *La riforma dei campionati*

Vi è poi un problema, all'interno delle singole nazioni e dei singoli campionati, di redistribuzione della ricchezza sui club che partecipano alle competizioni. Ma anche di organizzazione delle competizioni medesime.

In proposito, uno dei principali problemi affrontati in materia è legato alle ipotesi di riforma dei campionati, necessaria in modo tale da consentire una migliore e più equa distribuzione delle risorse introitate dalle Leghe, nonché al fine di alleggerire i cosiddetti impegni di calendario.

Sarebbe in tal senso ipotizzabile pertanto una riduzione del numero di squadre che partecipano ai campionati nazionali.

E' abbastanza difficile poter immaginare che i cosiddetti «*top-club*», ad esempio l'A.C. Milan, ma anche l'Inter o la Juventus o chi partecipa all'Europa League, possano disputare un numero di partite così rilevante in una competizione europea e dallo stress psico-fisico altissimo, continuando a fare trentotto partite nel loro campionato nazionale.

E, a prescindere dai top club, è difficilmente concepibile, in Europa, l'idea di una Lega di serie A a 20 squadre, una di B a 22 e due leghe inferiori, sempre professionistiche, a loro volta suddivise in 2 gironi, per un totale di 119 club professionistici.

E' quindi presumibile che il modello tedesco che è rimasto a diciotto

squadre in serie A (la Bundesliga) ed è quello che, alla luce dei fatti non solo ha generato i migliori ricavi ma anche la migliore crescita dal punto di vista tecnico, possa essere un modello a cui gli altri mercati debbano guardare e tendere, e quindi una riduzione progressiva a diciotto (e poi chissà, forse anche a sedici) squadre possa essere quella che fa viaggiare di concerto questi due aspetti.

E' chiaro che qui si apre tutto un tema su quanto la Federazione e tutte le componenti, in sede di Consiglio Federale ma non solo, debba farsi carico di ciò, perché è difficile che dalle Leghe possano venire fuori le approvazioni di progetti che riducono e assottigliano le Leghe stesse.

Unico dato certo, indiscutibile, è che un professionismo a 119 squadre è, allo stato, unico in Europa, e non può certamente rimanere tale, necessitando, anche burocraticamente, di uno snellimento della intera struttura.

4. *Il management societario e il Financial Fair Play alla luce dell'analisi economica del calcio professionistico italiano ed europeo.*

Il calcio è, come noto, lo sport più amato e influente al mondo.

Un recente studio ha calcolato che si tratta di uno sport seguito da circa 1 miliardo e 800 milioni di persone, mentre 1 miliardo e 100 milioni ne sono emotivamente coinvolte,⁹ alimentando di conseguenza un business all'altezza dei maggiori settori produttivi.

Creando, pertanto, un vero e proprio modello/settore di industria.

Nel 1992 le squadre della massima serie inglese si separarono dalla federazione nazionale, creando una lega autonoma e orchestrando il primo accordo per la vendita dei diritti televisivi ad una piattaforma satellitare a pagamento (Sky) già facente parte della holding News Corporation.¹⁰

E' la data spartiacque del calcio contemporaneo, assieme a quella della sentenza Bosman. Prima dell'epoca dei diritti tv la squadra più ricca del calcio britannico era il Glasgow Rangers. Oggi il Glasgow Rangers è sull'orlo del fallimento, la squadra più ricca dell'isola è da quasi un ventennio il Manchester United, la Premier League ha fatturato nella scorsa stagione 2 miliardi e 650 milioni di euro, di cui 560 milioni dalla sola vendita dei diritti televisivi nei mercati esteri.

Il dilagare del calcio nell'offerta mediatica delle tv a pagamento ha poi fatto da volano ad una serie di altri aspetti commerciali che gli sport professionistici americani avevano introdotto per primi: il merchandising, gli accordi commerciali per le sponsorizzazioni, i nuovi stadi concepiti come attrazioni turistiche, luoghi di

⁹ G. TEOTINO, M. UVA, *La Ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*, Il Mulino -Arel, 2010.

¹⁰ La News Corporation, chiamata anche gruppo Murdoch, è uno dei primi quattro conglomerati mediatici degli Stati Uniti e del mondo; in Italia è il secondo gruppo mediatico privato dopo Mediaset, detenendo il 100% delle partecipazioni di Sky Italia.

Ha sede a New York ed è stata fondata nel 1980 ad Adelaide in Australia da Rupert Murdoch.

consumo e veicoli pubblicitari.¹¹

Si tratta di una trasformazione imponente, partita dall'Inghilterra e poi propagatasi con varie gradazioni a livello europeo: una trasformazione che, come detto, pare più improntata al modello americano che a quello europeo.

L'Europa è infatti diventata oggi fulcro dell'industria del calcio, per varie componenti: dal numero di tifosi presenti allo stadio al valore economico prodotto, dal pubblico televisivo al numero ore trasmesse nella tv stessa, per interesse dei media, per investimenti pubblicitari, per la sua capacità di influenzare le abitudini di mercato della gente. Tale evoluzione rende il sistema calcio un sistema «*business oriented*», ossia orientato più allo spettacolo che al merito sportivo, per quanto in realtà si basi, da un punto di vista normativo, ancora prevalentemente sulla componente del risultato sportivo.

I numeri, relativi, per esempio, alla stagione 2007-2008, nell'immediata precedenza della crisi globale, sono impressionanti: 16,7 miliardi di euro il fatturato totale diretto: 11,9 provenienti dai 53 campionati di vertice dei paesi affiliati alla Uefa (di cui 7,7 dalle sole Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia), 2,7 prodotti dagli altri campionati e 2,1 dalle singole federazioni.¹²

E' curioso notare come, a prescindere dalle dichiarazioni di facciata, il calcio in realtà risenta effettivamente poco della recessione. A ben vedere, il calcio si è dimostrato un sistema in costante crescita negli anni.

Sono stati 105 milioni gli spettatori che, per esempio, nella stagione 2008-2009 hanno assistito agli 11.460 incontri nei 53 campionati di vertice in Europa, dove tra le 732 squadre che partecipano ai campionati di massima serie ci sono 60 club (tutti provenienti dalle cinque leghe maggiori) che superano ciascuno i 50 milioni di fatturato.

E si parla della stagione sportiva con riferimento all'anno di esplosione della crisi economica mondiale, stagione nella quale i ricavi complessivi sono stati così ripartiti: 35% diritti tv e media, 25% sponsorship e advertising, 22% matchday (incassi da stadio), 18% altri proventi.¹³

E per i campionati di vertice delle 53 federazioni europee i costi complessivi sono, nel loro insieme, più o meno in linea con le entrate. Ma se si analizza nel particolare, federazione per federazione, la situazione cambia.¹⁴

L'Italia, infatti, è il paese al mondo che presenta maggiore dipendenza dalla cessione dei diritti tv, pur non contemplando, nella forma, un sistema orientato al business.

Questi oggi rappresentano circa il 65% degli introiti complessivi e la percentuale sembra destinata a crescere nei prossimi anni, a causa dell'assenza di

¹¹ Si veda, in proposito, N. CORVACCHIOLA e G. FEBBO, "Gestione delle società sportive nell'era del calcio business", Ed. CESI Multimedia.

¹² Dati resi noti dallo studio "Deloitte Football Money League", disponibile nel sito internet di Deloitte, www.deloitte.com.

¹³ D. PORRU, *Profili critici nel professionismo nel gioco del calcio*, 2010.

¹⁴ Dati su www.UEFA.com.

stadi di proprietà e grazie all'aumento del valore dei diritti medesimi, con il ritorno alla contrattazione collettiva, mentre in 35 paesi su 53 i proventi da diritti tv rappresentano circa il 10% del totale.

Solo nella stagione sportiva 2010/2011 i ricavi complessivi da diritti radiotelevisivi in Serie A sono stati pari a 931 milioni di euro. Pur con una diminuzione di quasi il 7% rispetto alla stagione precedente, non può non evincersi la positività di tale dato di ricavi da vendita di prodotto.

La costante crescita dei ricavi del calcio europeo, pur se attenuata negli ultimi anni, ha dimostrato quindi una tenace resistenza alla crisi economica, confermando così sia la fedeltà dei tifosi sia l'alto grado di attrattiva che il calcio mantiene nei confronti di sponsor e Media.

Senza dubbio la sfida più grande del settore non è dunque rappresentata solo dalle entrate, ma soprattutto dalla necessità di attuare un maggior controllo dei costi, in particolare degli stipendi dei giocatori e delle operazioni di calcio mercato.

E questo è un aspetto che tocca da vicino le capacità e competenze manageriali degli attuali dirigenti in organico nei club.

A tal proposito, non può non evidenziarsi come un ruolo determinante della crisi del sistema calcio sia stato svolto dalle passate e attuali dirigenze, e uno ancor più determinante sarà svolto, da oggi in poi, dalle dirigenze del futuro, per contribuire al superamento della crisi stessa.

L'organizzazione aziendale è fondamentale. E lo è anche lavorando su una città magari non rilevante sotto il profilo della grandezza della città stessa, in quanto è anche nei piccoli club che si può fare un modello calcistico virtuoso (v. per esempio, in Italia, il modello Udinese).¹⁵

Partendo dal presupposto che le aziende sono tutte complesse da gestire, l'azienda calcio è forse in assoluto la più difficile di queste, perché oltre agli ordinari problemi che hanno le aziende normali (industriali, commerciali, di servizi), presenta una serie di componenti aleatorie, variabili che non controlli e non puoi controllare.

Per cui è sicuramente necessario che gli organici dei club prevedano dirigenti al contempo competenti in materia calcistica, sotto i profili tecnici, e in materie economico-giuridiche.

Laddove non sia possibile avere in organico una figura con entrambe queste necessarie caratteristiche, averne due, dotate ciascuna di una.

A tal proposito, non può trascurarsi l'analisi della figura del Direttore sportivo, per le mansioni effettivamente svolte e comunque affidategli dall'Ordinamento giuridico federale.

Trattasi di una figura centrale, soprattutto in Italia, all'interno degli organici societari e, allo stesso tempo, di un ruolo assai dibattuto alla luce

¹⁵ Sul punto, si veda anche M. LACCHINI, R. TREQUATRINI, in "Governance delle società di calcio professionistiche", in cui gli autori, partono dall'idea che la crisi finanziaria che stanno attualmente attraversando le aziende sportive in Italia possa essere riguardata anche come una crisi dei modelli di gestione, le cui cause vanno probabilmente ricercate nella carenza di cultura manageriale che, tranne rare eccezioni, sembra investire gli organi di governo sia delle singole imprese operanti nel settore sia del sistema nel suo complesso.

dell'evoluzione del calcio moderno. Il direttore sportivo può forse definirsi, addirittura, come il ruolo più importante a livello di società di calcio.

L'art. 2 del vigente Regolamento dei Direttori Sportivi, come pubblicato su C.U. 128/A del 2.02.2012 della FIGC,¹⁶ recita: *«È Direttore Sportivo, indipendentemente dalla denominazione, la persona fisica, che, anche in conformità con il Manuale Uefa per l'ottenimento delle licenze, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C..»*.

La qual norma, in combinato con l'art. 7, comma 3 dello Statuto della medesima Federazione,¹⁷ che dispone che *«Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente»*, fa del suddetto ruolo la figura di un vero e proprio dirigente d'azienda il quale, per poter adempiere nel migliore dei modi ai propri compiti e alle proprie mansioni, deve possedere i requisiti e le competenze necessarie.

In un mondo dove opera un'azienda, forse la più complessa in assoluto, e dove ancora c'è ricchezza, dovrebbero lavorare le migliori professionalità italiane manageriali o si può ancora permettere, con eccessiva superficialità, che soggetti non necessariamente qualificati gestiscano a tutti gli effetti società di capitali di tale rilevanza?¹⁸

Se si effettua una analisi specifica, si può facilmente riscontrare che, negli ultimi vent'anni, nel sistema non vi è stato il necessario turnover, la immissione di sufficiente competente managerialità nuova che possa far riprendere e decollare il sistema stesso.

Ci sono stati solo casi sporadici (v. ad esempio, il Napoli di De Laurentis e la già citata Udinese), e in una realtà dove nonostante la crisi globale c'è più ricchezza che nelle altre realtà economico-industriali.

Sembra quasi di parlare di una arretratezza voluta. E si tratta di un problema di gestione aziendale.

L'ultimo Bando per Direttori Sportivi, pubblicato con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico di Coverciano n. 56-2010/2011 del dicembre 2010, al comma 9 riportava tale prescrizione:

¹⁶ Si veda www.figc.it, C.U. 128/A del 2.02.2012.

¹⁷ Si veda www.figc.it, alla voce "Norme" - "Statuto".

¹⁸ Un approfondimento in tal senso si può apprezzare nel lavoro di S. LO GIUDICE, "Futuro del Calcio", Ed. Luperti, in cui viene fornita una lettura non solo tecnica ma anche culturale del calcio, visto come fenomeno sociale e spettacolo televisivo cresciuto tumultuosamente e che se non trova una via d'uscita, purtroppo, imploderà.

Fatta salva la possibilità di ammissione, secondo quanto previsto ai punti 7 e 8, è necessario che gli ammessi siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o residenza da almeno due anni in Italia;
- b) età minima 25 anni al 20/01/2011, data della scadenza per le domande;
- c) licenza Scuola Media Secondaria Inferiore, per gli aspiranti all'indirizzo tecnico-sportivo;
- d) licenza Scuola Media Secondaria Superiore, per gli aspiranti all'indirizzo amministrativo.

Come si può vedere, senza nulla togliere ai singoli e non dovendo interpretarsi questa analisi come una accusa di un qualche tentativo di ostacolo all'accesso alla professione, come requisito minimo, prefissato da un ordinamento autonomo, per diventare dirigente di una azienda quale una società sportiva professionistica (necessariamente costituita in società di capitali) viene richiesta la sola licenza di scuola superiore.

Inoltre, il bando prevedeva al punto 2.: *«Il Corso si propone di fornire i necessari supporti formativi e culturali a soggetti che potranno essere chiamati a svolgere le attività concernenti l'assetto organizzativo delle società sportive professionistiche, ivi comprese espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori, o tecnici, e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimento dei calciatori e/o la stipulazione della cessione dei contratti, secondo le norme dettate dall'ordinamento della F.I.G.C.. Il corso sarà articolato in due indirizzi, di cui: uno, a carattere tecnico-sportivo, e l'altro, a carattere amministrativo».*

Ancora, la Tabella 1 di cui all'allegato C (che si riporta di seguito come parziale rappresentazione dei contenuti del medesimo bando) specifica i punteggi da attribuire in relazione ai *curricula* presentati dagli aspiranti direttori sportivi per l'indirizzo tecnico-sportivo:

ALLEGATO C

Tabella 1)

ATTIVITÀ DI CALCIATORE/ALLENATORE con tesseramento per la F.I.G.C. (*)

1. campionato (**) disputato in serie "A" quale calciatore	punti 4.00
2. campionato (**) disputato in serie "B" quale calciatore	punti 3.00
3. campionato (**) disputato in società della Lega PRO quale calciatore	punti 2.00
4. campionato disputato (**) in serie D/Interregionale/Cnd quale calciatore	punti 1.00
5. campionato (**) disputato in altre società della LND quale calciatore	punti 0.50
6. tesseramento (***) quale responsabile tecnico prima squadra per società serie "A"	punti 4.00
7. tesseramento (***) quale responsabile tecnico prima squadra per società serie "B"	punti 3.00
8. tesseramento (***) quale responsabile tecnico prima squadra per società della Lega PRO	punti 2.00
9. tesseramento (***) quale responsabile tecnico prima squadra per società serie D/Interr./Cnd	punti 1.00

10. tesseramento (***) quale responsabile tecnico prima squadra per altre società della LND	punti 0.50
11. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società serie "A"	punti 2.00
12. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società serie "B"	punti 1.50
13. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società della Lega PRO	punti 1.00
14. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per società serie D/Interregionale/Cnd	punti 0.50
15. tesseramento (***) quale collaboratore tecnico/allenatore (****) per altre società della LND	punti 0.25
16. collaboratore tecnico/allenatore di Enti istituzionali (Leghe, Figc, Comitati regionali, etc.) e altra attività nell'ambito federale	punti 0,50

(*) l'attività di calciatore/allenatore con tesseramento per Federazioni estere sarà valutata dalla Commissione con attribuzione del relativo punteggio.

(**) il punteggio sarà attribuito solo se sarà indicato la presenza in almeno una gara di campionato.

(***) con tesseramento per società affiliate alla F.I.G.C. come attestato nell'albo del Settore Tecnico.

(****) si intendono i tesseramenti come allenatore in II prima squadra o come allenatore squadre minori o come collaboratore tecnico, così come certificato dall'albo del Settore Tecnico.

Al contempo, la Tabella 3 di cui al medesimo allegato al comunicato in questione, attribuisce ai:

TITOLI DI STUDIO

1. Diploma (*)	punti 3
2. Laurea	punti 5
3. Laurea Specialistica in materie sportive	punti 10

Deve preliminarmente premettersi che non si intende certo valutare, in base alla sola presenza di un determinato titolo di studio, la capacità di un individuo.

Partendo dalla considerazione che l'indirizzo tecnico-sportivo differisce da quello amministrativo in quanto, sostanzialmente, il primo è dedicato alla formazione dei Direttori Sportivi veri e propri mentre il secondo alla formazione di coloro che poi probabilmente assumeranno il ruolo del cosiddetto Segretario Sportivo, in base a quanto disposto dall'art. 1 del Regolamento citato e dal punto 2 sopra evidenziato, è un dato di fatto incontrovertibile che avrà molte più possibilità di accedere alla professione di Direttore Sportivo un ex calciatore professionista, magari con il solo titolo della 3° media, piuttosto che un laureato in economia e gestione aziendale, o in giurisprudenza, anche se con 110 e Lode. Per il solo fatto

di aver giocato a calcio, e prescindendo dalle competenze economico-giuridiche tipiche dei «normali» dirigenti d'azienda.

Tale dato di fatto non appare essere più in linea con le esigenze di una realtà in cui le società di calcio professionistiche devono necessariamente essere costituite in società di capitali, dovendo dette figure affrontare tutta una serie di questioni e problematiche, di natura organizzativa così come di contrattualistica, che non possono certamente essere affidate a soggetti privi delle necessarie competenze.

Basti solo pensare, per fare un esempio, ai costi del lavoro.

L'incidenza così elevata del costo del lavoro è dovuta a numerosi fattori.

In primis, al fatto che i club italiani hanno mediamente rose più larghe, pagano molto i giocatori di media levatura e tendono a trascinarsi ben oltre i 30 anni calciatori di buon livello con contratti appesantiti dagli «scatti di anzianità», ma che col passare del tempo tendono a fornire prestazioni meno scintillanti. Inoltre c'è da registrare un scarso utilizzo di calciatori provenienti dal settore giovanile (circa l'8%, contro il 26 % della Francia, primatista tra le solite cinque massime Leghe), fatto strettamente collegato alla presenza di numerosi *over 30* e al potere contrattuale in fase di acquisizione o rinnovo del rapporto già in essere.

Tale previsione relativa alle competenze dei suddetti dirigenti poteva avere un senso sino all'avvento del professionismo moderno e del conferimento della qualifica necessaria dell'impresa (con tutto ciò che segue) alle società di calcio. E poteva anche essere apprezzata, risultando un modo per creare lavoro e concederlo a chi in effetti, per quanto ben remunerato durante l'attività sportiva, vedeva pur sempre la sua carriera limitata nel tempo.

Ma oggi il mondo è cambiato, e, soprattutto, lo sport è cambiato.

In base ai dati di Report Calcio 2010/2011, 1° edizione,¹⁹ ossia il rapporto organico sulla situazione economica del calcio promosso da FIGC, AREL e PricewaterhouseCoopers, questo era lo scenario economico del sistema:

- 2.506.000.000 euro: è il valore della produzione del calcio professionistico italiano nel 2009/2010 (+6,7% rispetto alla stagione 2008/2009). La serie A generava l'84% dei ricavi (era al 79% all'inizio dell'ultimo triennio), la Serie B l'11% (era al 14%), e la Lega Pro il 5% (era al 7%);
- 2.836.000.000 euro: è il costo della produzione del calcio professionistico italiano nel 2009/2010 (+6,8% rispetto alla stagione precedente). La Serie A sopporta l'80% dei costi complessivi (era al 76% all'inizio dell'ultimo triennio), la Serie B il 13% (era al 15%), la Lega Pro il 7% (era al 9%);
- 345.536.000 euro: è la perdita netta prodotta dal calcio professionistico italiano nel 2009/2010, valore sostanzialmente in linea con la stagione sportiva precedente (+1,5%), ma con un tasso tendenzialmente medio

¹⁹ Report Calcio, elaborato dal centro studi della FIGC in collaborazione con l'Arel e Iwc, fornisce annualmente una rappresentazione dell'impatto fiscale del calcio e i suoi sistemi di "governance", il calcio dilettantistico, un rapporto tra gli stadi italiani e il numero di spettatori, oltre ad un benchmark internazionale svolto con la collaborazione della UEFA.

negativo nel triennio di circa il 15%. Il risultato è negativo in tutte le Leghe (15 club su 132 in 4 Leghe professionistiche hanno riportato un utile).

- 406.437.000 euro: è il patrimonio netto del calcio professionistico italiano nel 2009-2010 (-10,1% rispetto alla stagione precedente). L'indebitamento complessivo della serie A era di 2.332.031 euro (+10%). L'indebitamento complessivo della Serie B 358.418.000 euro (-6,4%).
- 1.536.000.000 euro: il fatturato della Serie A, al netto delle plusvalenze e proventi diversi. Al comando della classifica delle Top League europee c'è la Premier inglese, con circa 2.440 milioni. Germania e Spagna si collocano ai livelli dell'Italia.

Il 29 marzo 2012 è stato pubblicato il Report Calcio 2011/2012: ufficializzando pertanto la situazione all'ultima stagione sportiva, che vede protagonisti i dati di seguito riportati:

- l'indebitamento complessivo della Serie A - nel 2010-2011 - è di 2,6 miliardi di euro ed è in aumento del 14% rispetto all'anno prima;
- sempre nel 2010-2011, la perdita netta prodotta dal calcio professionistico italiano è pari a 428 mln di euro, in aumento di circa 80 mln rispetto al 2009-2010. Il risultato è negativo in tutte le leghe. Solo 19 sui 107 club analizzati hanno riportato un utile (18%);
- il totale del valore della produzione del calcio professionistico italiano, nel 2010-2011, è stato pari, infatti, a 2,5 miliardi di euro (-1,2% rispetto alla stagione precedente);
- la Serie A genera l'82% dei ricavi (era l'84% nel 2009-2010), mentre la Serie B il 14% (era l'11% nella stagione precedente) e la Lega Pro il 4% (era il 5% nel 2009-2010);
- il costo della produzione è pari, invece, a 2,9 miliardi di euro, in aumento dell'1,5% rispetto alla stagione precedente. Il 2010-2011 rappresenta il primo periodo nel quale la crescita dei costi rallenta fortemente se confrontata con il passato (+6,8% e +6,4% nel 2009-2010 e 2008-2009).

Lo scenario parrebbe rappresentare una situazione da default.²⁰ Ma se si guarda con attenzione, si comprende che non è l'intero sistema a essere in crisi, bensì la gestione dello stesso.

Prendiamo i dati inerenti al fatturato.

Come noto, il fatturato è la somma dei ricavi economici di un'azienda (il volume di vendite) in riferimento ad un determinato anno di esercizio. Il nome stesso deriva dal fatto che il totale dei ricavi economici è tratto dalla somma delle

²⁰ Una serie di dati – relativi alla stagione 2010/2011 – sono emersi da questo studio e trattati nel corso della presentazione dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Piero Gnudi, dal Presidente del CONI Giovanni Petrucci, dal Presidente della FIGC Giancarlo Abete, dal segretario generale dell'Arel On. Enrico Letta e da Emanuele Grasso in rappresentanza di PricewaterhouseCoopers. Solo in termini di fiscalità, è di 1 miliardo di euro l'apporto complessivo che il calcio italiano ha dato al fisco nel 2009: l'85% del totale (875 milioni) deriva dal contributo fiscale e previdenziale delle società professionistiche italiane, mentre i rimanenti 155 milioni di euro sono relativi al gettito erariale derivante dalle scommesse sul calcio.

fatture emesse dall'azienda nel corso dell'anno (fatture attive o fatture vendita). Nel computo del fatturato sono comprese le vendite di beni o di servizi, gli interessi attivi e altri proventi assimilati. Il fatturato netto è il fatturato totale al netto delle imposte, delle note credito (resi) e degli sconti effettuati.²¹

Ma il fatturato è anche un indicatore della dimensione di attività di un'azienda.

Un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro, se non risulta sufficiente ad un'associazione di imprese per la gestione delle stesse, sta a significare che esse producono ma comunque potrebbero essere ancora meglio gestite, in quanto altri paesi o generano un fatturato maggiore (e per lo stesso prodotto) o generano un eguale fatturato ma subendo minori perdite.

Non è un problema di prodotto-calcio, ma di gestione di sistema, in quanto il potenziale produttivo è all'evidenza elevatissimo.

In una realtà economica rappresentata dai dati appena descritti, la figura del Direttore Sportivo, come qualificato dalla normativa federale, è associata ai requisiti di cui al bando sopra citato. Tanto è vero che, soprattutto negli ultimi anni, è risultata preminente nel sistema la figura del Direttore Generale, che spesso sostituisce nelle sue funzioni il Direttore Sportivo.

Ma quello del Direttore Sportivo è solo un esempio, per quanto significativo.

E' evidente che qualcosa a livello regolamentare e nella individuazione dei requisiti manageriali, sarebbe opportuno cambiasse. E le società devono essere le prime a pretenderlo, per potersi migliorare. A pretendere l'obbligatorietà di costi di formazione per i propri dirigenti. E ad assumere dirigenti qualificati unitamente a tecnici esperti.

Un primo cambiamento è stato però imposto, dai vertici del calcio europeo, ormai consapevoli della gravità della situazione e consci che, in maniera assolutamente autonoma, un cambio di direzione era difficilmente concretamente ipotizzabile.

Dalla stagione 2012-13 (con effetti concreti già su quella del 2014-15) entrerà infatti in vigore il Fair Play Finanziario, ad opera della UEFA, «*il cui obiettivo è quello di portare alla maggior trasparenza finanziaria non permettendo alle società di spendere più di quanto non si ricavi. Se non si metteranno a posto i conti entro la stagione 2018-19 bisognerà dire addio alle competizioni europee*».²²

Si tratta di una misura introdotta per favorire la stabilità a lungo termine del calcio europeo.

Per molte società italiane, abituate al mecenatismo e alle vittorie costruite sui debiti, i parametri UEFA rappresentano un radicale cambio di mentalità volto a

²¹ Si veda *Diritto Commerciale*, XIX Edizione, Ed. Giuridiche Simone.

²² Interessante studio del Financial Fair Play è stato svolto da A. BERNOLDI e C. SOTTORIVA. In proposito, si veda "La disciplina della redazione del bilancio di esercizio delle società di calcio. Confronto con l'esperienza internazionale ed impatto del c.d. Financial Fair Play", in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 7, n. 1, 2011.

creare una gestione economica maggiormente virtuosa.

Questa trasformazione è però temuta da tutti coloro che fino ad oggi hanno costruito i loro successi sull'indebitamento, tanto che qualche dirigente ha già manifestato preoccupazione. Ma è ormai inevitabile e incontrastabile.

Gli obiettivi, definiti in specifici Regolamenti sul fair play finanziario e le licenze UEFA per club, consistono nell'introdurre più disciplina nella gestione finanziaria e nello smussare gli eccessi e gli azzardi che hanno messo in difficoltà tante società negli ultimi tempi.

Attraverso queste misure, i club saranno obbligati a sanare i bilanci o a chiuderli in parità – ovvero a non spendere più di quanto guadagnino – e ad agire responsabilmente, per tutelare la fattibilità e la sostenibilità a lungo termine.

Tale intervento si è reso necessario a seguito della presa d'atto delle condizioni in cui versavano le società, l'Italia forse prima tra tutte.

Il patrimonio netto dell'intero sistema calcio professionistico italiano è infatti calato, solo nel 2010-2011, del 50,2% rispetto alla stagione precedente, attestandosi a 202 milioni di euro. Come noto, il patrimonio netto esprime la consistenza del patrimonio di proprietà dell'impresa, e rappresenta le fonti di finanziamento interne all'impresa.

La suddetta notevole contrazione, è per lo più ascrivibile al deficit di gestione registrato dai club di serie A, che è passato da 197 milioni nel 2009/2010 (dato già di per sé elevato) a 300 milioni di euro al termine dell'ultima stagione sportiva, con un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attività in decisa diminuzione rispetto all'esercizio precedente.

E questo è solo il dato italiano. Per arginare e limitare questo fenomeno misure come il FPF si sono pertanto rese indispensabili.

Per vigilare e verificare che i club aderiscano alle misure del fair play è stato istituito il Panel di controllo finanziario per club. Queste misure vengono implementate in un ciclo triennale e la valutazione di bilancio 2013/14 interesserà gli anni finanziari che si chiudono nel 2012 e 2013. Attualmente è invece in corso di definizione la valutazione di tutti i trasferimenti e gli stipendi ai dipendenti dall'estate 2011.

Queste regole non vogliono soffocare nessuno, né tagliare la testa alle società; sono in vigore per aiutare gli stessi club, ma anche i tifosi, per creare un ambiente sano e positivo. Il fatto che siano inoltre state approvate all'unanimità ha dimostrato che le società stanno probabilmente maturando il proprio senso di responsabilità.

La UEFA e, in particolare, il presidente Michel Platini hanno fatto una scelta coraggiosa decidendo di interrompere una spirale che non faceva certo bene all'economia del calcio. Con un cammino lungo, ma anche un progetto indispensabile per il calcio.

Certo, il Fair Play finanziario potrebbe riscontrare qualche difficoltà di applicazione con riferimento alla normativa in ambito comunitario, in materia di imprese e diritto della concorrenza.

Senza contare il fatto che potrebbero esservi, parallelamente, altri rimedi adatti a sanare la crisi del sistema calcio, europeo come italiano.

Tale valutazione è confermata dall'analisi strutturale ed economica del sistema.

Nel pieno della crisi finanziaria globale le entrate totali nette dei club professionistici europei sono aumentate da 12 miliardi di euro [nel 2009] a 12,8 miliardi [nel 2010]. In quale altro settore si è assistito a una tale crescita?²³

Questo dimostra che, dal punto di vista della popolarità, il calcio gode di ottima salute. Le entrate hanno continuato a crescere, o comunque a mantenersi imponenti, anche in un periodo di recessione dell'economia mondiale.

Il problema è che anche i costi sono aumentati da 13,3 miliardi di euro [nel 2009] a Euro 14,4 miliardi di euro [nel 2010].

E circa il 56% delle squadre di massima divisione ha dichiarato perdite nette.

Si tratta pertanto dell'ultima opportunità, e si è trattato di trovare una misura immediata che frenasse questo andamento negativo. Ma si è trattato anche dell'ennesima dimostrazione del fatto che, come si diceva poc' anzi, le capacità manageriali fanno la differenza, anche e soprattutto in una società di calcio. Perché puoi ricavare quanto vuoi, ma se non sei poi in grado di gestire i ricavi in maniera oculata e lungimirante, i ricavi stessi non saranno mai sufficienti. Ed è per questo che gli organigrammi societari, quantomeno ai vertici e, comunque, nei ruoli chiave, devono essere costituiti da soggetti con le adeguate competenze.

La tendenza deve essere invertita molto velocemente se il calcio europeo vuole essere salvaguardato, in quanto ogni anno aumentano le entrate, ma anche le perdite, quindi si è dimostrato necessario agire con la massima sollecitudine.

Come affermato dal Segretario Generale della UEFA, Gianni Infantino, nel corso del Media-Day indetto a Nyon lo scorso 25 gennaio 2012, in occasione della presentazione del Rapporto Comparativo sulle licenze UEFA per Club, «*C'è una differenza fondamentale se osserviamo le finanze dei club e le paragoniamo alla situazione economica europea complessiva. Negli ultimi anni, le entrate sono aumentate anno dopo anno. Questo dimostra che, complessivamente, il calcio europeo è in una situazione finanziaria positiva. Dobbiamo solo controllare i costi, motivo per cui introduciamo il fair play finanziario*».

Tra i grandi club del nostro paese, quello che sembra essersi mosso meglio è la Juventus che da questa stagione sta oltretutto usufruendo di uno stadio di proprietà, il primo nel panorama calcistico italiano (tuttavia, le oculute scelte manageriali sono spesso passate in gran parte in secondo piano di fronte alle campagne mediatiche relative alle conseguenze ancorate ai noti accadimenti di calciopoli).

Pur in assenza di uno stadio di proprietà anche le gestioni di Napoli e Udinese, che questa stagione abbiamo ammirato in Champions League, appaiono

²³ Dati estrapolati dal sito internet www.uefa.com.

economicamente sane e calcisticamente vincenti, o, quantomeno, lungimiranti.

E questo non può che essere che frutto di una corretta gestione aziendale che non può però limitarsi al comportamento di 7/8 squadre su 119.

5. *Il problema stadi*

Un capitolo in grande evoluzione è poi costituito dagli stadi di proprietà.

Impianti progettati e creati per attirare più pubblico e fare business: oggi circa il 23% delle squadre europee gioca in uno stadio proprio, il 55% degli impianti è di proprietà municipale, il 22% ha altri proprietari.

Sono undici i paesi dove la maggioranza dei Club detiene la proprietà degli stadi, ma la percentuale cresce se si guarda ai centri di allenamento: il 37%, rispetto al 47% di proprietà municipale e al 16% di altri proprietari.

Gli stadi, dove sono stati costruiti, e in Germania in particolare, hanno generato dal 30% al 50% dell'aumento dei ricavi.

Secondo i dati di Report Calcio 2011/2012, il responso attuale in Italia è che sono in diminuzione anche gli spettatori che vanno allo stadio: il numero complessivo di persone che ha assistito agli incontri dei campionati professionistici italiani nel 2010-2011 (ovvero 13,3 milioni) è calato del 4% .

La Serie A ha registrato un decremento del 2,4 %, la Serie B del 3,2%, la Prima Divisione dell'11% e la Seconda del 19,9%.

La percentuale di riempimento degli stadi utilizzati da squadre di Serie A nelle partite di campionato, Coppa Italia e coppe europee è pari al 56%.

La competizione che ha registrato la percentuale di riempimento maggiore è la Champions League (67%), seguita dalla Serie A (59%). Si registrano percentuali inferiori in Serie B (30%), Prima Divisione (26%) e Seconda Divisione (20%).

E' di 22,4 milioni di euro, invece, la contrazione dei ricavi da ingresso stadio del calcio professionistico italiano nel 2010-2011 (253 milioni contro 275,4 della stagione precedente) pari a circa l'8%. I ricavi da stadio rappresentano solo il 10% del totale del valore della produzione delle società professionistiche, contro il 65% circa rappresentato dai ricavi da cessione dei diritti radiotelevisivi.

Il vero problema pare però essere la reale disponibilità dei club a costruire uno stadio di proprietà.

Senza dover recriminare troppo e accusare la gestione della possibilità mal sfruttata con le scelte adottate durante il Campionato del Mondo Italia 90, le perplessità nascono dal fatto che si ritenga necessaria una legge e non una volontà di spesa.

Nel senso che un club, per essere disposto a spendere quanto necessario per comprare un'area ed edificare uno stadio, per poi gestirlo, non si ritiene abbia la necessità assoluta di un riferimento normativo. D'altronde la Juventus ha, con poche indecisioni ed in assenza di una apposita legge, realizzato un impianto che con il tempo certamente le permetterà di porsi all'avanguardia rispetto a tutte le altre società in Italia.²⁴

²⁴ Il team di architetti che si è occupato della progettazione della nuova arena, che ha una capienza

L'unico dato certo è che i club nostrani, se vogliono riacquistare competitività in ambito internazionale, devono dotarsi di impiantistiche sportive all'altezza delle concorrenti. L'attuale situazione della società di Serie A Cagliari Calcio spa è emblematica, in tal senso. Pensiamo a cosa potrebbe fare una società come il Cagliari finanziariamente sana grazie a una indiscutibilmente oculata gestione aziendale, e tecnicamente valida (in termini sportivi) se avesse uno stadio di proprietà all'altezza dei migliori stadi moderni. L'impianto, nel lungo periodo, potrebbe garantire ricavi infinitamente maggiori, che permetterebbero alla stessa società il raggiungimento di obiettivi sportivi diversi da quelli attuali, quali magari l'Europa League (cui oggi il Cagliari non potrebbe nemmeno accedere, non potendo ottenere a causa delle condizioni dello Stadio Comunale Sant'Elia la Licenza UEFA).

La forza di un club non si vede solamente in campo, dove i valori tecnici portano a grandi risultati e, automaticamente, a grandi introiti. È indiscutibile che gli stadi italiani siano i peggiori d'Europa e non c'è bisogno di frequentare quelli di Champions League per capirlo. Basta guardare agli impianti di Inghilterra, Germania o Spagna per rendersi conto quanto siamo lontani da una realtà appena discreta. I nostri sono stadi scomodissimi e obsoleti.²⁵

Il disegno di legge «Crimi» è il prodotto di un'intesa trasversale fra maggioranza e opposizione è stato approvato all'unanimità dalla Commissione Cultura del Senato, e, allo stato, è arenato alla Camera dei Deputati.

L'immissione del nuovo modello di stadi non può più attendere, e deve essere realizzato secondo i caratteri che hanno contraddistinto gli stadi europei. Il concetto fin dall'inizio alla base del progetto del nuovo stadio è stato quello della vivibilità. L'obiettivo deve essere di creare un luogo d'incontro e divertimento dove passare del tempo in compagnia degli amici o con la famiglia non solo il giorno della gara, ma durante tutta la settimana.

di 41.000 posti e si estende su una superficie di 360.000 mq, era capitanato da Gino Zavanella dello Studio Gau e da Hernando Suarez dello Studio Shesa. Costruito sulle ceneri del vecchio Stadio delle Alpi, dove la squadra bianconera ha giocato dal 1990 al 2006, lo Juventus Stadium si discosta totalmente dall'impianto costruito in occasione dei Mondiali di Calcio del 1990.

E' stato sviluppato un progetto innovativo per i sistemi di controllo e le installazioni e il sistema broadcasting rispettano gli standard più moderni e nascono rispettando le richieste dei regolamenti nazionali e internazionali.

Inoltre, insieme ai due importanti studi, alla realizzazione hanno contribuito due dei marchi italiani più prestigiosi nel panorama internazionale del design industriale, nonché vanto della città di Torino: Pininfarina Extra e Giugiaro Design.

²⁵ Primo punto: nessun club di serie A e B, esclusa, a partire da questo Campionato, la Juventus, è proprietario dello stadio dove gioca. Secondo punto: nessuna società ha sfruttato le possibilità offerte dall'organizzazione di Italia '90, a parte Roma (Olimpico rifatto) e Milano (terzo anello a San Siro), con due impianti che sono considerati di alto livello da parte della Federcalcio europea e dove si sono giocate due finali di Champions League. In qualche caso, come a Bari, è stato costruito uno stadio bello, ma poco funzionale, soprattutto in rapporto alla capienza (60 mila spettatori). Terzo punto: non ci si è resi conto per tempo che la tv stava svuotando gli stadi: i primi segnali erano già apparsi chiari negli anni Novanta; l'introduzione del digitale terrestre (gennaio 2005) ha completato l'allontanamento della gente dal calcio visto dal vivo, trasformandolo in uno spettacolo da consumare in salotto davanti al televisore.

Anche al fine di ottenere nuovamente, pure a livello istituzionale, quella credibilità che non ci permette più di vincere le aggiudicazioni quale sede per le manifestazioni internazionali più prestigiose.

Per concludere, uno dei problemi, se non il primario, del calcio italiano è di non avere stadi adeguati, a prescindere dalla esistenza di una normativa specifica. Occorrono strutture più fruibili ai tifosi e allo spettacolo del calcio, perchè l'audience televisiva è fondamentale, ma lo sport vive veramente se ci sono tifosi allo stadio.

6. *L'azionariato popolare e il modello FC Barcelona*

La descritta opacità nella gestione delle società, unitamente alla difficoltà di effettuare controlli da parte degli organi preposti, permettono e favoriscono a tutti i livelli un'amministrazione malsana dei club.

Almeno nelle serie minori, laddove l'istituto del fair play finanziario non tange la conduzione del club, il controllo di una gestione societaria virtuosa dovrebbe poter passare anche attraverso il controllo dei tifosi, così come avviene in Germania e in alcune realtà inglesi.

L'azionariato popolare potrebbe in questo senso essere una soluzione valida alla mala gestione dei club.

In Italia il fenomeno è ancora in fase «embrionale»; la prima cooperativa di tifosi è nata a Modena il 18 dicembre del 2008 e la prima vera grande ondata risale alla scorsa estate, quando si sono costituite realtà come MyRoma e Mantova United, le uniche ad avere quote della società, (meno dell'1% My Roma e 25% Mantova United).

Così come il fair play finanziario, anche l'azionariato popolare rappresenta una forma di rivoluzione culturale perché, come certificano le esperienze inglesi e tedesche (laddove sono i tifosi a scegliere democraticamente) il bene del club è anteposto agli interessi privati.

Nonostante un'esterofilia imperante che porta a parlare spesso a sproposito di «modello inglese», «spagnolo» o «tedesco», nel resto d'Europa la situazione non è rosea.

Le società inglesi della Premier League (il campionato di calcio più seguito al mondo) sono piene di debiti e in Spagna il duopolio Barcellona – Madrid monopolizza il 56% degli introiti, lasciando alle altre solo briciole. Notizie positive arrivano, guardacaso, solo dalla Germania in cui, salvo alcune rarissime deroghe, almeno il 51% della proprietà deve essere nelle mani dei tifosi-soci.

L'azionariato popolare è una pratica diffusa, più che in Italia, nel mondo sportivo internazionale e si può quindi definire come una diffusione della proprietà azionaria presso il pubblico dei tifosi, che diventano anche investitori e «dirigenti».

Ma come funziona l'azionariato popolare in Europa?

Vi sono due modelli di azionariato popolare: il primo è quello caratterizzatosi principalmente con quattro club spagnoli (Barcellona, Osasuna, Espanyol e Real Madrid), dove si è soci direttamente del club. Può essere definito azionariato «alla spagnola».

Ma come funziona l'azionariato popolare in Europa?

Vi sono due modelli di azionariato popolare: il primo è quello caratterizzato principalmente con quattro club spagnoli (Barcellona, Osasuna, Espanyol e Real Madrid), dove si è soci direttamente del club. Può essere definito azionariato alla spagnola.

Il secondo è quello caratterizzato nel resto d'Europa, dove il tifoso è socio del «trust», termine che sta a indicare la struttura giuridica che fa da tramite tra il socio e il club. Un esempio classico di questa seconda categoria è quello del Bayern Monaco: il 90% del capitale è detenuto dal FC Bayern München AG, l'azionariato popolare «*made in Baviera*», mentre il restante 10% è in mano all'Adidas.

Tramite l'azionariato popolare, si ottiene una capillare diffusione della proprietà delle quote della società che, anziché essere possedute da un numero limitato di soci, è invece in mano ad un numero (il più elevato possibile) di soggetti, soprattutto investitori cosiddetti «non istituzionali».

Coinvolgendo un corposo numero di soggetti nelle sorti dell'impresa, soggetti presumibilmente affezionati alla sorte del club e desiderosi del suo bene, l'azionariato popolare ha la capacità di favorire una maggiore stabilità politico-sociale con una distribuzione del reddito più omogenea, e consente una partecipazione ampia alle sorti della società attraverso la partecipazione di un vasto numero di soci alle assemblee societarie.

In pratica le quote delle società sportive diventano di proprietà dei tifosi che, possedendo anche una sola azione, hanno la proprietà di una quota azionaria e godono di tutti i diritti e i doveri per legge spettanti al singolo socio.

Il Futbol Club Barcelona, con i suoi circa 165.000 soci, costituisce il più grande esempio di azionariato popolare nel mondo.²⁶ Oltre ad essere uno dei club più ricchi in assoluto.

Uno studio pubblicato dalla società tedesca *Sport+Markt* nel 2010 ha stabilito che il Barcellona è il club più amato e popolare d'Europa. Secondo la rivista americana *Forbes*, solo nel 2008 il valore del club era di 784 milioni di dollari (settimo al mondo). Nel 2009 il club ha reso noto di aver accumulato negli ultimi anni debiti per 438 milioni di euro. Secondo l'Istituto di Storia e Statistica del Calcio, inoltre, il Barcellona è stato il miglior club del mondo dal 1991 al 2009. E, visti i recenti risultati, questo dato certamente si ritiene si sia protratto sino ad oggi.

Il motto della società è *Més que un club* («Più di un club»), laddove i catalani (ma non solo) sono azionisti ma anche datori di lavoro di Guardiola, Messi & Co. Ed è a loro che deve rispondere il presidente eletto.²⁷

²⁶ Per una analisi del modello organizzativo catalano, si veda BOF, MONTANARI, BAGLIONI, «*Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC, MES QUE UN CLUB*», in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 3, n. 2, 2007.

²⁷ Costituita nel 1899, il Barcellona è una polisportiva. Una delle più importanti al mondo. Il calcio comanda solo per visibilità. Ma il Barça, a livello professionistico, è anche basket, pallamano e hockey. A livello dilettantistico, è invece anche calcio femminile, calcio a cinque, hockey su prato e su ghiaccio, ciclismo, rugby e baseball.

Finanziariamente dal 1994 poggia sulla Fundació FC Barcelona, il forziere del Barcelona FC. Una cosa è dunque la fondazione, un'altra è il Barcelona FC.

Tra gli obiettivi della Fundació FC Barcelona, una fondazione (e quindi un ente senza scopo di lucro) c'è anche e soprattutto il sostegno alle linee strategiche del club. Anche perché il Barcellona, sia come fondazione sia come club, opera a 360 gradi sul territorio per la promozione e organizzazione di eventi, attività e progetti a carattere sociale, culturale, scientifico e ricreativo. I partner principali sono le istituzioni locali. Un esempio: in passato sono stati siglati importanti accordi con il Dipartimento del Commercio e del Turismo per promuovere l'immagine della regione catalana all'estero, attraendo così turisti da tutto il mondo.

L'azionariato popolare del Barcellona non è solo un fenomeno di tifo. Secondo la maggior parte degli storici e dei sociologi, nell'aderire al «Barça» (il soprannome dato dai tifosi alla squadra) la grande massa sociale del club non ha obbedito a motivi di natura esclusivamente sportiva, ma soprattutto al carattere rappresentativo che, per molti appassionati, il club possiede su un piano sociale e politico.

Il FC Barcelona, reputato l'entità sociale catalana più conosciuta, ha esercitato, nel corso della propria storia, una funzione rappresentativa di difesa dei valori catalani che il club ha preservato pubblicamente in numerose occasioni.

Per tutti questi motivi, il modello dell'azionariato popolare ha avuto un grandissimo successo nel caso del Barcellona.

Ma si possono inoltre segnalare altri modelli partecipativi, per esempio in Gran Bretagna, con l'Ebbsfleet United Football Club, che è stato acquisito dal progetto MyFootballClub.

Sulla scia di questi esempi, e per quanto concerne la Serie A italiana, il primo esempio di «azionariato popolare» è stato quello rappresentato da MyROMA, ente di diritto privato che dall'estate 2010, e cioè prima dell'avvento della nuova proprietà americana nella AS Roma, ha dato vita ad un soggetto giuridico formato unicamente da tifosi che sta partecipando al capitale sociale del club giallorosso.

Non poteva che essere una grande del calcio italiano a suscitare interesse per l'esperimento dell'azionariato popolare, cioè della partecipazione diretta dei tifosi organizzati alla gestione di una società di calcio. Anche se, vedremo, definire tale esperienza azionariato popolare è improprio.

In ambito internazionale, diversi club di primissimo piano sono organizzati su tale modello, in parte o totalmente, con la convinzione che il coinvolgimento dei propri tifosi sia l'investimento principale di una società di calcio, il fulcro di un progetto serio ed economicamente redditizio. Mentre in Inghilterra dal 1997 a oggi

Dal 1978 il presidente è eletto per suffragio universale. Le elezioni si svolgono ogni quattro anni e vi possono votare ed essere votati tutti i soci e socie del club che hanno compiuto 18 anni, con alle spalle almeno un anno di adesione al club. La Giunta rappresenta l'organo di governo del club. Dura in carica 4 anni, delibera sull'ammissione dei soci, convoca l'Assemblea, predispone bilancio e budget, definisce la politica e gli obiettivi della società. Il Senato è un organo collegiale, di carattere consultivo, composto dai soci più anziani. Supporta il Presidente e la Giunta. C'è persino un sindacato dei soci.

sono nati oltre 160 *trust* che lavorano per divulgare questa tipologia di gestione «democratica» delle società.

In Gran Bretagna opera da tempo una società – denominata *Supporters Direct* – la cui missione è quella di incrementare la cultura dell’azionariato popolare nei club di calcio e di fornire supporto tecnico e know-how a tutte quelle realtà di tifoserie che hanno intenzione di unirsi per intraprendere questo progetto.

Ma come funzionano concretamente società così organizzate?

E, soprattutto, le nostre Carte Federali prevedono la possibilità di tale assetto organizzativo?

Nel modello tipico, i tifosi si aggregano in una forma di public company o di cooperativa, vanno a comporre l’assemblea generale che esprime il consiglio direttivo del club, al vertice del quale vi è il presidente, che - almeno in Spagna - ha funzioni di garanzia nel caso il bilancio dovesse chiudersi in disavanzo. Obiettivo non trascurabile di un tale assetto societario è quello di garantire al club una certa stabilità economica, senza problemi di continui cambi di proprietà o strumentalizzazioni dei club da parte dei presidenti.

Solitamente forte è anche il legame con il territorio, che si identifica molto in realtà sportive di questo genere (l’esempio del Barcellona è eclatante: il club blaugrana fa parte a pieno titolo, anzi rappresenta molto dell’identità catalana).

Ma il descritto modello è esportabile in Italia?

Malgrado la cultura sportiva del nostro paese sembri non molto accogliente per esperimenti di questo tipo, paradossalmente una situazione deficitaria di una società (si prenda, per esempio, la stessa AS Roma) potrebbe essere favorevole, perché una parte delle azioni è sul mercato ed è acquistabile secondo i meccanismi previsti dalle regole del mercato.

In realtà però, il primo scoglio parrebbe essere di natura normativa-federale.

L’azionariato popolare nel senso proprio del termine, secondo la legislazione italiana in materia di diritto commerciale, sembra trovare il modello più vicino in quello delle società cooperative.

Con riferimento alla normativa sportiva, come sopra accennato, l’art. 7 dello Statuto Federale dispone che «*Le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente*».

Al contempo l’art. 16 delle NOIF, in materia di affiliazione, nel citare, anche con riferimento alle società professionistiche, le sole società per azioni e società a responsabilità limitata, sembra però escludere, per quanto non lo faccia espressamente, la possibilità di costituire e affiliare una società di calcio professionistico sotto la forma della società cooperativa.

In realtà, per quanto non si riscontrino esempi concreti nel panorama professionistico nazionale, si ritiene però che, non escludendolo formalmente, debba prevalere la disposizione di cui all’art. 7 dello Statuto Federale, la quale, in generale, parla di società di capitali. E oggi parte della dottrina ingloba in tale categoria

anche le società cooperative.²⁸

Ai sensi della vigente normativa statale, le società di capitali sono quelle società nelle quali i soci vengono in considerazione essenzialmente in ragione della quota di capitale da essi sottoscritta.

Nella società di capitali:

- i soci godono della responsabilità limitata: essi, cioè, rischiano nell'impresa solo il danaro o i beni che hanno conferito in società;
- il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio: infatti il socio non è, in quanto tale, amministratore della società; la qualità di socio gli conferisce solo il potere di concorrere, con il proprio voto, alla nomina degli amministratori;
- la qualità di socio è liberamente trasferibile.

Le società cooperative sono invece società che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2511 ss. c.c., realizzano un profitto come fatto eventuale e non essenziale.

Il sistema cooperativo ha subito, nel corso degli anni, una serie di modifiche strutturali che hanno contribuito a trasformarne l'originaria configurazione. Le agevolazioni a queste concesse, l'evolversi del sistema economico e le mutate esigenze hanno via via avvicinato questa forma associativa al modello di società lucrativa sotto il profilo anche della sua organizzazione e dei mezzi di finanziamento.

Questi tipi di società esercitano attività d'impresa, ma perseguendo quello che viene definito come scopo mutualistico (cioè diverso dallo scopo di lucro). Tale scopo si traduce nel fornire beni o servizi o lavoro direttamente ai soci della cooperativa a condizioni più vantaggiose di quelle che gli stessi otterrebbero sul mercato.

Sorte come figure contrapposte all'impresa capitalistica, le società cooperative si sono a poco a poco avvicinate a quest'ultima fattispecie, sulla considerazione che la società cooperativa, prima di essere cooperativa è, innanzi tutto una impresa, destinataria, quindi di norme comuni ad ogni impresa collettiva, e, pertanto, come unità di produzione e di scambio, destinata ad operare nel mercato.

L'obiettivo prioritario del legislatore è stato nel tempo quello di valorizzare l'aspetto imprenditoriale di tutte le società, oltre ad assicurare per le cooperative il perseguimento della funzione sociale e dello scopo mutualistico.

Il generale richiamo, poi, contenuto nel codice (art. 2516 previgente, art. 2519 odierno) alla normativa delle S.p.A, in quanto compatibile, ha fatto sì che la società cooperativa potesse venire considerata una società di capitali, pur se modificata in alcuni suoi elementi.

Nell'impresa cooperativa deve, quindi, conciliarsi il concetto di impresa con lo scopo mutualistico che la caratterizza: scopo mutualistico che il legislatore del 1942 si è astenuto dal definire, e che anche nell'odierno testo viene inteso solo in termini contrapposti allo scopo lucrativo.

²⁸ Si veda, in proposito, A. FIALE, in *Dir. Comm.*, XIX Edizione, Edizioni Giuridiche Simone.

Con la riforma societaria del 2003, il legislatore, nel considerare unitario, per alcuni aspetti, il fenomeno cooperativo, ha operato una distinzione tra cooperative a «mutualità prevalente» e non, riscontrando tale caratteristica in quelle che operano «prevalentemente» con i soci, ed a cui la legge riserva le agevolazioni fiscali previste dalle legislazioni speciali.

La preoccupazione, infatti, che questi benefici potessero essere portati al di fuori del sistema cooperativo, ha spinto il legislatore a ritenere meritevoli degli stessi solo le realtà minori, trascurando anche quell'aspetto della mutualità che trascendendo da interessi immediati dei soci è orientato verso finalità di pubblica utilità (c.d. mutualità esterna).

Il criterio della «mutualità prevalente» non altera l'essenza della cooperativa e permette quindi, offrendo servizi a terzi, di migliorare quelli resi ai soci, utilizzando in maniera ottimale le potenzialità dell'azienda.

La «prevalenza» lascia invece spazio alla cooperativa di operare non esclusivamente per i soci ma solo «prevalentemente» per questi, consentendo che l'attività possa essere svolta, anche a favore di terzi, il cui apporto è indispensabile, come fonte di autofinanziamento della società.²⁹

Fatte queste considerazioni, potrebbe pertanto ritenersi consigliabile per l'ordinamento federale sportivo accettare l'ipotesi dell'accoglimento, nel proprio panorama societario, delle società cooperative.

Grazie all'autonomia normativa di cui dispongono le federazioni sportive nazionali, una disciplina sportiva specifica, finalizzata all'ottimizzazione dell'utilizzo del suddetto modello, potrebbe certamente consentire alle società cooperative di aiutare in tal senso.

La loro vicinanza al modello della società di capitali suggerisce l'utilizzo delle stesse, soprattutto alla luce della positività delle esperienze dei modelli di azionariato popolare in ambito extra-italiano.

Questo perché, per la sua struttura e definizione normativa, la cooperativa è in realtà quanto di più vicino a tale modello. Gli stessi esempi di MyRoma etc., in realtà, non possono definirsi propriamente azionariato popolare, trattandosi di costituzioni di soggetti di diritto autonomi, distinti dai singoli, che affiancherebbero soltanto le attuali proprietà azionarie ma secondo il modello imprenditoriale e non secondo un modello soggettivo. Pertanto il tipico principio «una testa un voto» non troverebbe applicazione come invece nelle società cooperative.

Conclusioni

Per concludere, si è cercato di analizzare alcuni piccoli accorgimenti che, agli occhi di chi scrive, potrebbero aiutare il mondo del calcio professionistico, anche sotto un'ottica istituzionale.

²⁹ Si veda, in proposito, E. LA LOGGIA ALBANESE, in *Titoli di partecipazione nelle società cooperative*, pubblicato su *Rivista dell'Economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2003/1.

Senza la presunzione che tali consigli rappresentino certamente la soluzione ai mali e alle esigenze del calcio moderno, si ritiene possano comunque contribuire al miglioramento di una realtà che, allo stato, necessita di una ristrutturazione globale, da un punto di vista normativo come societario.

Problemi quali l'elevata fiscalità dei salari dei calciatori, l'inadeguatezza delle infrastrutture presenti in Italia, l'incapacità manageriale di alcuni degli attuali addetti ai lavori sono sotto gli occhi di tutti.

Anche perché se questi non fossero problemi reali, la situazione sarebbe ben più rosea.

Il mancato rispetto dei principi generali dell'etica, unitamente alla poca attenzione ai problemi del sociale, contribuisce a divaricare il gap tra i club italiani e quelli europei, soprattutto con riferimento a quelli spagnoli e inglesi.

Proprio con riferimento a questi ultimi, il ruolo sociale delle squadre inglesi può essere riscontrato facilmente nella presenza, anche in rete, di report che elencano tutte le attività sociali compiute dai club della Premier League solo nel 2011 che attraverso queste attività ridistribuiscono parte degli utili televisivi nelle proprie comunità urbane di riferimento. Non si parla di qualche iniziativa benefica-spot, ma di un piano articolato di interventi, azioni, eventi e progetti a favore della pratica sportiva e dell'inclusione sociale.

E questo è solo uno dei tanti aspetti che marca le differenze organizzative con il calcio estero.

Conscio del fatto che non si deve fare altro se non rimboccarsi le maniche, nutro certamente la speranza, tra qualche anno, di poter commentare, nuovamente, una situazione migliore di quella che il calcio sta vivendo al giorno d'oggi.

Bibliografia

- ALVISI C., *Il diritto sportivo nel contesto nazionale ed europeo*, Milano, Giuffrè, 2006
- BERRAZZI A. e SECCARDI N., *La tassazione dei calciatori in Italia e all'estero*, Ed. IPSOA
- BOF, MONTANARI, BAGLIONI, *Il calcio tra contesto locale ed opportunità globali. Il caso del Barcellona FC, MES QUE UN CLUB*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 3, n. 2, 2007.
- CORVACCHIOLA N., FEBBO G., *Gestione delle società sportive nell'era del calcio business*, Ed. CESI Multimedia.
- DE MARTINI A., *La disciplina dei diritti televisivi nello sport*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 7, n. 2, 2011.
- DE SILVESTRI A., *La c.d. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, Experta edizioni, Firenze, 2004.
- FIALE A., in *Diritto Commerciale*, XIX Edizione, Edizioni Giuridiche Simone.
- FORMISANO M. e PAGLIONE P., in *Sportiva...mente*, Ed. Themis, 2011.
- LACCHINI M. e TREQUATRINI R., *Governance delle società di calcio professionistiche*.
- LA LOGGIA A., ALBANESE E., *Titoli di partecipazione nelle società cooperative*, su *Rivista dell'Economia, dei trasporti e dell'ambiente*, 2003/1.
- LO GIUDICE S., *Futuro del Calcio*, Ed. Luperti, 2002.
- LUBRANO E., *L'ordinamento giuridico del gioco calcio*, Istituto Editoriale Regioni Italiane, 2004.
- MASUCCI R., *Steward - Chi*, Edizioni Arcadia S.c.r.l., 2008.
- NAPOLITANO G., *Sport*, in *Dizionario di diritto pubblico diretto da S. Cassese*, Milano, Giuffrè, 2006.
- PORRU D., *Profili critici nel professionismo nel gioco del calcio*, 2010.
- ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, 1945.
- TEOTINO G. e UVA M., *La Ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia*, Il Mulino-Arel, 2010.
- VERRATTI V., *Società Sportive e tessuto sociale civile in Italia: una storia istituzionale*, 2011.

I REGOLAMENTI DEI COLLEGI ARBITRALI NEL CALCIO

di *Matteo Sperduti**

SOMMARIO: Introduzione – 1. L'arbitrato nel lavoro sportivo: struttura, procedura ed effetti dell'arbitrato nel rapporto tra le parti – 2. Collegi Arbitrali nell'ambito della FIGC – 3. Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC–LNPA–FIGC: struttura, competenze, sede e lodi – 4. Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC–LNPA–FIGC: struttura, competenze, sede e lodi – 5. Brevi cenni al regolamento del Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo AIC–LNPA–FIGC – Conclusioni – Bibliografia

Introduzione

La definizione di Collegio Arbitrale è molto specifica ed indica gli organi istituiti presso le Leghe o le Federazioni Sportive Nazionali che svolgono funzione giurisdizionale e che sono previsti negli Statuti Federali, negli Accordi Collettivi di categoria e nei singoli contratti di prestazione sportiva.¹

Ad essi viene demandata la risoluzione delle controversie che insorgono tra società (in qualità di datore di lavoro) e gli sportivi propri tesserati (in qualità di lavoratori) aventi ad oggetto, espressamente, alcuni aspetti rilevanti del rapporto di lavoro sportivo: interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di lavoro nonché l'insieme delle vicende che riguardano il rapporto tra le parti stesse.

Le formalità ed i termini procedurali sono disciplinati attraverso il c.d. Regolamento di funzionamento *ad hoc* e le decisioni che vengono emesse dal Collegio Arbitrale, quale organismo delegato dai contraenti ai fini decisori della

* Dottore in Giurisprudenza, Praticante Avvocato abilitato presso il Foro di Latina - Diritto Penale; Fiduciario AIC e Direttore Generale – Area Legale del Dipartimento AIC Settore Dilettanti di Roma; Docente Scuola dello Sport del Coni-Regione Lazio, Corsi di formazione aventi ad oggetto la materia del diritto sportivo; Organizzatore eventi con Federcalcio; Organizzatore convegni tutela sanitaria del calciatore e degli sportivi; Assistente cattedra di Procedura Penale presso Università E-Campus di Roma; E-mail: matteosperduti@libero.it.

¹ M. GRASSANI, *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipo Libri, Torino, 2008, 99.

materia sportiva, sono immediatamente esecutive e non impugnabili in ragione del preventivo impegno assunto dalle parti stesse al momento dell'adesione alla Federazione di appartenenza. Tali provvedimenti prendono il nome di lodi e sono protetti dal «vincolo di giustizia», che nello Statuto Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) è previsto dall'articolo 30 comma 2, il quale viene così definito: «...I soggetti di cui al comma precedente (i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'ordinamento federale), in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico...». Questo vincolo, quindi, impone ai soggetti menzionati nel suddetto articolo di accettare tutti i provvedimenti emessi nei loro confronti da parte degli organismi giudicanti della Federazione di appartenenza in ragione proprio dell'affiliazione attraverso il tesseramento. Di conseguenza, ogni violazione o condotta tendente ad eludere tale obbligo determina l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Ancor prima della normativa federale, comunque, la legge n. 91/1981 nelle sue disposizioni aveva regolamentato il lavoro sportivo professionistico, intervenendo non soltanto in merito agli aspetti del rapporto sostanziale bensì disciplinando anche i profili processuali riguardanti le controversie tra atleti e società sportive. Infatti, tale normativa prescriveva espressamente l'inserimento di specifiche clausole compromissorie nei contratti collettivi di lavoro sportivo che prevedevano la possibilità, data alle parti, di deferire ad un collegio arbitrale la risoluzione delle controversie riguardanti l'attuazione del contratto di lavoro. La stessa clausola doveva contenere anche l'indicazione della nomina degli arbitri, il loro numero e le modalità di scelta. Quindi, le Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN), sulla base di tale normativa, hanno la facoltà (e non l'obbligo) di inserire tale clausola compromissoria negli accordi collettivi. Quest'ultima deve essere distinta dal c.d. vincolo di giustizia cioè l'obbligo statutario per tutti i tesserati di rivolgersi esclusivamente agli organi della giustizia federali previsti all'interno di ogni Federazione Sportiva.

In relazione all'arbitrato sportivo ed alla clausola compromissoria, peraltro, secondo i principali orientamenti dottrinali e giurisprudenziali non possono essere applicati gli articoli 1341² e 1342 c.c. (che disciplinano le clausole

² Cass. Sez. Lavoro, 1 agosto 2003, n. 11751: «...non rileva l'eventuale mancanza di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c. in quanto l'efficacia della clausola compromissoria non discende dall'attuazione di condizioni generali di contratto predisposte da una delle parti ma dall'adesione di entrambi i contraenti all'organizzazione sportiva ed alla conseguenziale applicazione del vincolo che ne nasce...».

vessorie)³ per una serie di ordini di motivi:

1. nei rapporti con gli affiliati manca tale specifica approvazione sorgendo l'obbligo del ricorso all'arbitrato con la semplice apposizione della firma al modulo di tesseramento;
2. nel caso di statuti di associazione o enti collettivi non siano di fronte a condizioni generali di contratto redatte da uno dei contraenti ma dall'adesione delle parti ad un'organizzazione sportiva ed all'attuazione dei vincoli conseguenti;
3. non si è in presenza di alcuna contrapposizione di interessi essendo, piuttosto, nel campo dei rapporti di collaborazione.⁴

Quindi, per la validità e l'efficacia della clausola compromissoria non è necessaria la specifica approvazione per iscritto quando il contratto – tipo in cui è prevista sia stato elaborato dalle contrapposte associazioni di categoria, quale è appunto il caso dei contraenti ex art. 4 della legge n. 91 del 1981.⁵

Andando ad analizzare le clausole compromissorie previste nei contratti collettivi stipulati tra le Leghe di rappresentanza delle società, il sindacato degli atleti Associazione Italiana Calciatori (di seguito AIC) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito FIGC) si evince il costante ricorso all'introduzione della clausola compromissoria stessa in ragione della manifestazione dell'autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo rispetto a quello statale. Proprio il sistema dell'arbitrato sportivo costituisce espressione dell'autonomia privata costituzionalmente garantita dell'ordinamento sportivo ed è stato riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale che il fondamento di ogni arbitrato deve rinvenirsi nella libertà di scelta delle parti.⁶ In tale senso, quando l'arbitrato costituisce un mero atto derivante dalla libera volontà delle parti, come nell'arbitrato sportivo, non si pone in contrasto con il principio di unicità e statualità della giurisdizione.⁷

In conclusione, in relazione agli altri settori del mondo dello sport tra i quali anche e soprattutto quello dilettantistico, si deve tener conto che, non essendo molti di questi sottoposti alla normativa del lavoro sportivo, non sono previste norme che dispongono l'istituzione dell'arbitrato sportivo per la risoluzione delle controversie tra le parti.⁸

³ Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 1993, n. 4351 stabilisce: «...l'efficacia della clausola compromissoria contenuta nello Statuto o nel regolamento dell'organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte non deve rivestire mai sembianze della clausola vessatoria subordinata alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c...».

⁴ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

⁵ G. PELOSI, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in M. Colucci (a cura di), *Lo sport ed il diritto*, JOVENE editore, Napoli, 2004.

⁶ Corte Cost., Sent. 14 luglio 1977 n. 127, in *La tutela esclusivamente risarcitoria contro i provvedimenti sanzionatori del Coni e delle Federazioni* di Alessandro E. Basilico.

⁷ M. GRASSANI, *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipo Libri, Torino, 2008, 92-93.

⁸ Ad esempio: Art. 20 Statuto Federazione Italiana Pallavolo (di seguito FIPAV): non sono previste norme relative alla clausola compromissoria o all'arbitrato irrituale ai sensi e per gli effetti della Legge 91/1981 atteso che la pallavolo non è una disciplina professionistica.

L'art. 42 dello Statuto della Federciclismo, rubricato «Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. *L'arbitrato nel lavoro sportivo: struttura, procedura ed effetti dell'arbitrato nel rapporto tra le parti*

L'arbitrato è un procedimento giurisdizionale che costituisce lo strumento alternativo alla via ordinaria attraverso il quale, nell'ambito dello sport professionistico, è possibile arrivare alla soluzione delle controversie tra società ed atleti aventi ad oggetto il contratto di lavoro subordinato sportivo.⁹

Pertanto, per espressa previsione normativa e legislativa,¹⁰ è precostituita la possibilità data alle parti di ricorrere all'arbitrato quale strumento giurisdizionale e, dal punto di vista strutturale, elemento costitutivo di qualsiasi procedura arbitrale comunemente intesa è la terzietà ed indipendenza funzionale, oltre che personale, dei componenti del collegio arbitrale nominato.¹¹ Infatti, non potrà essere chiamato a dirimere la controversia un ente collegato alla Federazione.

Altro elemento tipico della procedura è il carattere negoziale dell'accordo con cui le parti rimettono agli arbitri la soluzione della controversia. Tale manifestazione di volontà, di far giudicare la controversia ad un soggetto terzo ed imparziale facente parte dell'ordinamento sportivo, si ritrova nel contratto associativo

– Il Collegio Arbitrale», prevede che gli affiliati alla Federazione si impegnino a non adire la giustizia ordinaria per la risoluzione di qualsivoglia controversia connessa all'attività espletata all'interno della Federazione, salvo deroga esplicita da parte del Consiglio Federale, che deve concederla entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Il relativo Collegio Arbitrale è definito l'organo competente alla risoluzione di tutte le controversie di qualsivoglia specie e natura insorte fra tesserati, affiliati e soci della FCI inerenti all'attività sportiva od associativa e non rientranti nella competenza ordinaria degli organi di giustizia federali.

Lo Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro è invece più specifico per quanto riguarda l'arbitrato del lavoro sportivo. L'art. 40 dello Statuto, denominato laconicamente clausola compromissoria, prevede al co. 3 che tutte le controversie tra società professionistiche e sportivi professionisti, sono devolute alla esclusiva competenza dei Collegi Arbitrali nominati ai sensi della clausola compromissoria prevista nel contratto di lavoro stipulato ai sensi della legge 23 marzo 1981 n. 91.

La Federazione Italiana Rugby all'art. 51 dello Statuto, denominato Vincolo di giustizia e clausola compromissoria, prevede, l'obbligo per gli affiliati e i tesserati di rivolgersi agli organi di giustizia sportiva, le cui decisioni hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo. Lo statuto della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, prevede all'art. 53, rubricato Vincolo di giustizia, la definitività di tutti i provvedimenti adottati dagli organi della Federazione. Lo stesso articolo prevede che le parti si impegnano a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie, che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e che non rientrino nella competenza normale degli organi di giustizia federali e nella competenza del giudice amministrativo, nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

⁹ Art. 4, Legge 23 marzo 1981 n. 91: «...Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli...».

¹⁰ CONI, Deliberazione n. 1412 del 19 giugno 2010, Principi di Giustizia Sportiva.

¹¹ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

che esprime l'adesione del tesserato e l'affiliazione della società alla Federazione di appartenenza attraverso il riconoscimento e l'accettazione del relativo Statuto. Tale vincolo permane fino a quando risulta in vigore l'affiliazione ed il tesseramento e, venuto meno il vincolo associativo, di conseguenza viene meno anche l'assoggettamento agli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del negozio associativo.

L'ambito oggettivo di intervento dei collegi arbitrali si caratterizza per una competenza residuale ossia vi rientrano quelle materia che non sono di competenza degli organi di giustizia sportiva.¹² Quindi, tenuto conto delle diverse tipologie di controversie di ordine tecnico, disciplinare, amministrativo ed economico si può affermare che non rientrano nella competenza dell'arbitrato ne le materie disciplinari riguardanti provvedimenti autoritativi della Federazione ne quelle tecniche aventi ad oggetto il risultato di una gara. Tali procedimenti non possono rientrare nelle competenze dei collegi arbitrali in ragione della circostanza che una parte in causa è la stessa Federazione e tali materie sono lasciate nella competenza degli organi di giustizia sportiva. Al contrario, nei casi di situazioni giuridiche soggettive connesse con controversie aventi valore economico le parti possono rimettere la risoluzione delle stesse ai collegi arbitrali trattandosi di diritti che rientrano nella categoria dei diritti c.d. disponibili ovvero di cui si può liberamente disporre nell'esercizio dell'autonomia privata. Non a caso, nell'accordo collettivo tra le Leghe di rappresentanza delle società ed il sindacato dei calciatori è prevista la predisposizione di un contratto – tipo che richiama all'arbitrato per la risoluzione delle controversie con la predisposizione di un Regolamento che disciplina le procedure del collegio arbitrale, documento direttamente annesso all'accordo collettivo stesso.¹³

In merito, poi, alla qualificazione dell'arbitrato sportivo si deve partire dalla distinzione tra rituale ed irrituale.¹⁴ Circa il primo, infatti, la questione proposta all'organo giudicante viene risolta attraverso un provvedimento da parte del giudice ordinario che può essere paragonabile ad una vera e propria sentenza dotata di efficacia esecutiva nell'ordinamento statale. Mentre, riguardo all'arbitrato irrituale, l'arbitro o gli arbitri sono considerati come meri mediatori che non pongono in essere alcun atto giudiziale bensì di natura negoziale e definito lodo. Quest'ultimo potrà essere impugnato solo per motivi di nullità ed annullabilità. Sulla base di tali considerazioni, l'arbitrato sportivo è qualificato come irrituale fondato sulle norme contenute nell'accordo collettivo e nel contratto individuale di riferimento. Inoltre, a conferma della qualifica irrituale dell'arbitrato nel rapporto di lavoro sportivo, si deve riprendere anche quanto disposto dalla giurisprudenza in materia con la sentenza della Corte di cassazione, Sezione Lavoro n. 2889 del 6 aprile 1990 la quale aveva affermato che: «...in tema di rapporto di lavoro tra società e tesserati della FIGC la devoluzione della controversia al Collegio arbitrale costituito a norma dell'art. 4 della legge 91/1981 comporta un arbitrato irrituale...risolvendosi con una pronuncia vincolante tra le parti emessa

¹² M. ROSATI, *Istituzioni di diritto sportivo*, Perugia, 1999.

¹³ W. BIGIAMI, *Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale*, UTET, Torino, 2009.

¹⁴ Cfr. ENCICLOPEDIA LEGALE, SELEZIONE DAL READER'S DIGEST, Milano, 2010.

*secondo equità in un'unica istanza non impugnabile...».*¹⁵

Quella della specificità del lodo arbitrale sportivo, quale decisione finale del procedimento, è una questione che oggi sconta una presa di posizione netta da parte del giudice amministrativo. Infatti, il Consiglio di Stato, a proposito del controllo del lodo quale provvedimento finale dell'iter procedurale segnato dall'ordinamento sportivo, ha deciso, a partire dalla sentenza n. 5025 del 2004, che quel provvedimento non è un vero e proprio lodo arbitrale, ma piuttosto è atto amministrativo, e quindi riconducibile alle federazioni e al CONI. Si tratta, insomma, di attività amministrativa in forma arbitrale, anch'essa soggetta allo scrutinio del giudice.¹⁶ In termini condivisibili, quindi, il lodo arbitrale nel rapporto sportivo vale come provvedimento di natura privata e negoziale, riferibile direttamente alle parti e, come sopra accennato, con immediata esecuzione e non impugnabile. Tuttavia, si deve considerare come l'ordinamento statutale (art. 412 quater c.p.c.) consente l'impugnazione del lodo dinanzi al Tribunale del Lavoro, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione. Il Tribunale competente è quello del luogo dove ha sede il Collegio Arbitrale che si è pronunciato. Tale giudizio di impugnazione, però, ha natura rescindente in quanto il gravame può avere ad oggetto solo la validità, inefficacia, nullità ed annullabilità del lodo stesso per violazione delle norme inderogabili di legge o di contratto per vizi del negozio giuridico dovuti ad errore, violenza o dolo con conseguente rimessione delle parti nel nuovo arbitrato irrituale.¹⁷

2. Collegi Arbitrali nell'ambito della FIGC

Dopo aver trattato la materia dell'arbitrato nel lavoro sportivo in generale, ci occupiamo di questo istituto collegandolo in particolar modo ai rapporti sorgenti tra gli affiliati e tesserati facenti parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Secondo quanto disposto dalla L. n. 91/1981 all'art. 4, come sopra esposto, i tesserati stipulano con le società contratti - tipo che, conformemente agli Accordi Collettivi che le associazioni di categoria (Associazione Italiana Calciatori e Associazione Italiana Allenatori Calcio) sottoscrivono con le Leghe professionistiche (Lega Nazionale Professionisti A - B e Lega Pro), i quali appunto prevedono l'arbitrato quale metodo di risoluzione delle controversie.

Per quanto concerne la procedura arbitrale, vanno sottolineati alcuni primari elementi di novità introdotti con il nuovo Accordo Collettivo e con il nuovo Regolamento del Collegio Arbitrale per la serie A e B; mentre, ad oggi, il Regolamento per la Lega Pro rimane sempre lo stesso.¹⁸

Preliminarmente, l'arbitrato si svolge presso le due Leghe professionistiche:

¹⁵ M. COLUCCI, *Lo Sport ed il diritto*, Jovene editore, Napoli, 2004.

¹⁶ T.E. FROSINI, *L'arbitrato sportivo, teoria e prassi, Studi in onore di Marcello Foschini*, convegno: Giustizia sportiva e risoluzione arbitrale delle controversie nell'ordinamento italiano e internazionale, svoltosi a Palermo il 20 e 21 novembre 2009; convegno: Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport: aspetti processuali e sostanziali, svoltosi a Parma il 12 febbraio 2010.

¹⁷ M. GRASSANI, *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipo Libri, Torino, 2008, 40-41.

¹⁸ Detti Regolamenti sono previsti nel sito dell'AIC: www.assocalciatori.it.

a Milano per quanto riguarda la Lega Nazionale Professionisti A (fino al valore di euro cinquantamila la sede stabilita è Roma) - B e a Firenze per la Lega Pro. Le Leghe, in accordo con l'associazione di categoria, forniscono oltre che le sedi dove svolgere le riunioni anche il servizio di segreteria attivo tutto l'anno che si occupa di rubricare i procedimenti nonché di fornire assistenza al Collegio durante le relative riunioni.¹⁹

Per individuare il collegio competente si guarda alla serie di appartenenza della società al momento della proposizione della domanda. Il criterio che vincola la determinazione dell'organo competente alla situazione esistente alla data di proposizione del ricorso è affermato anche nell'ipotesi di retrocessione della società o della perdita della qualifica di professionista da parte del calciatore.

Il presupposto fondamentale per l'accesso alla tutela attraverso il collegio arbitrale è che entrambe le parti risultino legate all'ordinamento sportivo e, dunque, che per le società si sia costituito il rapporto di affiliazione e che i calciatori siano regolarmente tesserati. Se il ricorso è introdotto da soggetto che non sia tesserato o da società non affiliata, esso è inammissibile; se nel corso del procedimento questo presupposto viene a mancare, il ricorso diviene improcedibile ed, in entrambe le ipotesi, il vizio è rilevabile d'ufficio.²⁰ Il problema della procedibilità riguarda soprattutto i casi di fallimento di società sportiva e la soluzione più rigorosa si basa sull'impossibilità di far valere diritti in sede diversa da quella fallimentare. Anche se, in questi ultimi casi, il problema stesso viene superato attraverso il provvedimento di revoca dell'affiliazione che la FIGC dispone a seguito del fallimento.

Le modalità di costituzione dei rapporti tra società e calciatori sono indicate dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (di seguito NOIF) negli articoli 91 e seguenti i quali dispongono che i contratti debbano essere conformi a quelli «tipo» previsti dagli accordi collettivi, e ammette accordi in deroga che siano però redatti per iscritto e depositati presso la Lega competente rispettando i termini. Quindi, i rapporti riconosciuti si costituiscono con forma scritta *ad substantiam* e devono essere per di più approvati dalle Leghe. In difetto, i diritti che da tali relazioni scaturiscono non sono tutelabili di fronte agli arbitri ma restano tutelabili di fronte al giudice ordinario, dal momento che il vincolo di giustizia non vale per le azioni fondate su accordi non riconosciuti dall'ordinamento calcistico, ma valgono per quello statale.²¹

I Collegi conoscono, quindi, sia riguardo all'esecuzione del contratto e relativi vizi che possono incidere sull'attribuzione dello status di affiliato o tesserato e di pagamenti, sia riguardo al rispetto degli impegni contrattuali, come ad esempio le controversie fra sostituto d'imposta e sostituito, sulla legittimità delle ritenute d'acconto, su altri vizi come dolo o violenza morale.

¹⁹ M. VESCOVI, *Le clause compromissorie nei contratti collettivi di lavoro*, in *Riv. Giustizia Sportiva*, n. 2, 2008.

²⁰ L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

²¹ P. AMATO, *Profili di diritto sindacale e contrattazione collettiva*, in L. Musumarra e E. Crocetti Bernardi (a cura di) *Il Rapporto di lavoro sportivo*, Expert Edizioni, Forlì, 2007.

Dal punto di vista procedimentale, poi, il Regolamento arbitrale prevede due diversi tipi di procedimento: il procedimento ordinario e quello d'urgenza. Il procedimento ordinario viene introdotto con un ricorso (atto introduttivo), sottoscritto dal ricorrente medesimo o, per prassi del collegio, anche dal suo difensore munito di procura alle liti. Il ricorso contiene l'esposizione delle proprie richieste e della materia del contendere e, a pena dell'improcedibilità del ricorso stesso, la nomina dell'arbitro prescelto tra i nominativi compresi nelle liste, e l'esperimento, ove previsto, dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti delle Federazioni, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. Il ricorso deve essere inviato con raccomandata con avviso di ricevimento sia al Collegio Arbitrale presso la Lega di competenza, che alla controparte. Ricevuto il ricorso, la Segreteria presso la Lega provvede a rubricarlo assegnandogli un numero. La scelta e la nomina dei collegi avvengono come segue: all'inizio della stagione sportiva le Leghe e le associazioni di categoria depositano la lista dei soggetti legittimati ad essere nominati arbitri di parte; l'inserimento vale per quella stagione e può essere confermato o revocato, senza alcuna giustificazione. I Collegi, come abbiamo già esposto, sono formati da tre membri, di cui due designati da ciascuna parte, scelti fra i soggetti inclusi nelle liste, mentre il terzo, con funzione di Presidente, è scelto tra le persone inserite in un altro elenco depositato presso la FIGC, preventivamente concordato dalle parti firmatarie dell'accordo collettivo ed è officiato, per quella particolare decisione, a mezzo di sorteggio effettuato dalla Segreteria.

L'arbitro unico è invece scelto su accordo delle parti.

Gli arbitri designati, sia Collegio che arbitro unico, devono far pervenire alla Segreteria, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina, la loro accettazione, insieme alla formale attestazione di autonomia, imparzialità e indipendenza. Nel frattempo, la parte contro la quale è stato proposto il ricorso, entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso, deve comunicare alla Lega e al ricorrente la designazione del proprio arbitro, la memoria difensiva in cui prende le difese in relazione alle domande di controparte e i documenti che intende produrre. Se la parte resistente non provvede a nominare il proprio arbitro, vi provvede in surroga il Presidente della Lega competente o quello dell'AIC; lo stesso anche se la parte istante o entrambe le parti non designano gli arbitri di rispettiva competenza.

Comunque, la nomina è effettuata direttamente dalla parte, senza mediazione e tale nomina risulta essere un atto negoziale di integrazione della clausola compromissoria che deve essere fatto personalmente dalle parti.

Come anticipato nei paragrafi precedenti, un requisito fondamentale dell'arbitrato è l'imparzialità degli arbitri nonché i requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza degli stessi, pena la loro sospensione e revocazione. Anche se la nozione di imparzialità deve essere avluta attentamente in ragione del fatto che i Collegi stessi sono formati da più arbitri e quelli scelti da ciascuna parte tendono a mostrare una certa propensione a favore delle ragioni del proprio mandante. Inoltre, gli arbitri rispondono della loro opera sia sul piano penale, che patrimoniale e civile.

Una volta costituito il Collegio Arbitrale, si sviluppa la fase procedimentale vera e propria dell'arbitrato. Infatti, il Presidente fissa la data della riunione per l'audizione delle parti. La data della riunione viene comunicata dalla Segreteria e le parti possono far pervenire ulteriori memorie e documenti al collegio prima della data fissata per la riunione. Successivamente, durante la riunione, il Collegio esperisce preventivamente un tentativo di conciliazione. Infatti, è prevista una regolare mediazione tra le parti al fine di valutare la possibilità che le stesse arrivino ad una conclusione precedentemente lo svolgimento dell'intero iter procedimentale/arbitrale. Qualora, comunque, la conciliazione abbia esito positivo, viene riprodotto il contenuto a verbale che, sottoscritto dalle parti stesse o dai loro rappresentanti e dal Presidente del Collegio Arbitrale, è vincolante tra le parti stesse ed immediatamente esecutivo. Mentre, nel caso in cui il tentativo di conciliazione dia esito negativo, il Collegio decide se deliberare immediatamente nel merito, qualora i documenti apportati siano sufficienti, o procedere alla fase istruttoria che sarà descritta in seguito.

Terminata la fase istruttoria e di discussione delle parti presenti nella riunione di trattazione del procedimento, il Collegio emette il lodo che può essere formato anche a maggioranza senza menzione dell'arbitro dissenziente così come disciplinato dal codice di rito. Da ricordare che la motivazione è qualità obbligatoria per la validità ed efficacia del lodo e appartiene ad uno di quei requisiti in assenza dei quali sorgerebbe causa di nullità del lodo medesimo.²²

Per quanto concerne il procedimento d'urgenza, quest'ultimo tratta determinate materie ed i regolamenti di funzionamento dei Collegi Arbitrali richiamano espressamente gli articoli dell'Accordo Collettivo di riferimento. Ad ogni modo, si richiede l'applicazione di tale procedura particolarmente nei casi di applicazioni di multe da parte della società ai propri tesserati; l'esclusione dagli allenamenti disposta direttamente dalla società oppure anche la riduzione della retribuzione. Quindi, come si può evidenziare, si applica in ragione di provvedimenti unilaterali della società verso il calciatore.

3. *Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC-LNP-FIGC: struttura, competenze, sede e lodi*

Dopo aver analizzato la figura dei Collegi Arbitrali nel loro insieme e nei loro aspetti comuni, andiamo a trattare i singoli Regolamenti di funzionamento previsti dagli Accordi Collettivi in ragione della specifica categoria.

Partiamo, quindi, dalla Serie A e dall'Accordo Collettivo stipulato tra Lega Nazionale Professionisti Serie A (di seguito LNPA), il sindacato dei calciatori AIC e la Federcalcio. Il relativo Regolamento è stato sottoscritto dalle parti in data 23 marzo 2012 e, quindi, successivamente alla data di stipula dell'Accordo Collettivo di base (5 settembre 2011).²³ Questo in ragione delle diverse richieste che ciascuna

²² L. COLANTUONI, *Diritto Sportivo*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.

²³ Lo siglano per la Federazione Italiana Giuoco Calcio il Pres. Dott. Abete; per la L.N.P.A. il Pres. Beretta e per l'AIC il neo Pres. Damiano Tommasi.

parte in oggetto voleva vedersi riconoscere a proprio favore.

Esso si costituisce di nove articoli e la prima parte del documento richiama esplicitamente la costituzione e le funzioni del Collegio Arbitrale il quale è costituito in ragione dell'Accordo Collettivo di riferimento e di una serie di norme non solo dell'ordinamento sportivo bensì anche di quello statale.²⁴ Le parti hanno la possibilità, proprio in relazione alla loro libertà di scelta richiamata nei paragrafi precedenti, di sostituire il Collegio con un Arbitro unico purchè ci sia un comune accordo. Fermo restando che, comunque, in caso di Collegio i componenti sono in numero di tre, due dei quali nominati dalle parti all'atto della domanda e della relativa risposta.²⁵ Il terzo membro è il Presidente nominato su accordo tra le stesse. Il Collegio può costituirsi solo con l'accettazione di tutti i membri e l'avvenuta costituzione deve essere comunicata alle parti interessate.²⁶ In tale regolamento si richiama spesso la normativa disposta per il diritto procedurale civile e le disposizioni del Titolo VIII dell'Arbitrato presenti nel relativo Codice.²⁷

Nel quinto comma dell'art. 1 del Regolamento stesso si evidenzia la irrivalenza del lodo emesso al termine del procedimento sulla base di quanto previsto dal codice di procedura civile.

Per i soli procedimenti aventi un valore complessivo fino ad euro cinquantamila il Collegio Arbitrale ha sede in Roma mentre per tutte gli altri procedimenti con valore superiore alla somma sopra indicata la sede rimane quella di Milano.

In relazione al ruolo e la funzione degli arbitri nominati, questi ultimi devono sottostare a degli specifici doveri espressamente previsti dal regolamento. Infatti, assumono l'obbligo di mantenere assolutamente riservata qualsiasi notizia o informazione inerente le controversie, gli argomenti trattati e le parti, nonché di astenersi dall'accettazione o dalla prosecuzione dell'incarico qualora sussistano ragioni, derivanti da qualsiasi legame soggettivo, oggettivo, lavorativo o professionale con una delle Parti o loro difensori, che incidano sulla loro indipendenza o imparzialità ovvero sia accertata la violazione, anche in altri arbitrati, degli obblighi posti a loro carico dal Regolamento e, in ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 51 codice di procedura civile. Oltre all'istituto dell'astensione è anche previsto quello della ricsuzione che deve essere proposta dalle parti sulla base dell'articolo 815 del medesimo codice.

Per di più, è stato esplicitamente predisposto un Codice deontologico dei componenti dei collegi arbitrali. L'Arbitro che accetta l'incarico si obbliga a svolgerlo nel rispetto del Regolamento e deve:

- a) essere certo di poter assolvere il compito con la competenza richiesta secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo;

²⁴ Art. 806 comma 2 c.p.c.; art. 4 comma 5 L. 91/1981; art. 3 comma 1 L. 280/2003.

²⁵ Per «Domanda» si intende l'atto introduttivo del procedimento arbitrale mentre per «Risposta» il primo atto difensivo con il quale si costituisce il procedimento arbitrale.

²⁶ Art. 2 detto Regolamento.

²⁷ Art. 1 comma 1 e 5; art. 2 comma 3; art. 3 comma 3.

- b) essere certo di poter assolvere il compito con l'indispensabile imparzialità insita nella funzione;
- c) essere e rimanere indipendente per tutto il corso della procedura, salvaguardando il suo ruolo da qualunque pressione esterna diretta o indiretta, e quindi: non avere alcuna relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla sua indipendenza ed imparzialità; non avere alcun interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all'oggetto della controversia; non aver alcun pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla sua imparzialità; se una o più di tali situazioni sopravvengono nel corso del procedimento, l'arbitro ha l'obbligo di dichiararle e di astenersi;
- d) non far intendere nel corso della procedura, e particolarmente nel momento dei tentativi di conciliazione, di aver già raggiunto un giudizio, personale o collegiale, sull'esito del procedimento;
- e) evitare, durante il procedimento, ogni comunicazione unilaterale con le parti o i loro difensori, fatta eccezione per le comunicazioni necessarie alla procedura da indirizzarsi comunque a tutte le Parti della controversia;
- f) astenersi dal dare individualmente alle parti, direttamente o indirettamente, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva competenza del collegio arbitrale quale organo unitario;
- g) evitare di rilasciare, prima, dopo e durante la procedura, interviste o dichiarazioni alla stampa che abbiano ad oggetto qualsiasi aspetto del procedimento o della controversia.

Questi sono dei doveri specifici a cui gli arbitri devono attenersi al fine di non determinare delle forme di incompatibilità con l'accettazione dell'incarico. Anche in ragione del fatto che nell'articolo 7 sono indicati i compensi degli stessi e le spese per affrontare il procedimento. Appare importante evidenziare il principio secondo cui il Collegio Arbitrale non può subordinare la prosecuzione della procedura al versamento delle anticipazioni dalle parti stesse.

Nel procedimento ordinario, le regole procedurali ed istruttorie sono determinate dal collegio, liberamente, fermo restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Il procedimento deve concludersi con la deliberazione del lodo che deve intervenire nel termine di sessanta giorni dalla costituzione e tale termine può essere prorogato ma di ulteriori trenta giorni.

Al contrario, il procedimento accelerato si fonda sulla presentazione di istanza di parte e può essere richiesto solo per i procedimenti riguardanti le seguenti materie:

1. l'impugnazione delle multe irrogate direttamente dalle Società;
2. l'irrogazione di multa di importo superiore al 5% di un dodicesimo della retribuzione fissa annua lorda;
3. l'esclusione temporanea dagli allenamenti disposta direttamente dalle Società;
4. il procedimento di riduzione della retribuzione;
5. ogni altra controversia nella quale il CA, su istanza di parte, ravvisi discrezionalmente la sussistenza del pericolo di un grave pregiudizio, di una

o di entrambe le parti, nel tempo necessario allo svolgimento del Procedimento ordinario.

Circa la trattazione delle prove portate in giudizio attraverso la domanda e risposta dalle parti stesse, queste sono liberamente valutate fermo restando che nel procedimento si applicano, in primo luogo, le norme del Regolamento e, sussidiariamente, quelle del codice di procedura civile e quelle delle altre leggi dello Stato, in quanto ritenute compatibili con la natura irrituale del procedimento e dell'emanando lodo e senza che, dall'applicazione delle stesse possa, mai derivare una diversa interpretazione della volontà delle parti che intendono risolvere la vertenza insorta con amichevoli compositori.

Il lodo, come anticipato nei paragrafi precedenti, ha immediata efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua consegna.

4. *Il regolamento del Collegio Arbitrale previsto nel nuovo Accordo Collettivo AIC-LNPB-FIGC: struttura, competenze, sede e lodi*

Rispetto al Regolamento previsto per la Serie A, il documento che disciplina l'attività del Collegio Arbitrale per la Serie B apre con l'indicazione della sede ovvero quella della Lega di appartenenza a Milano.²⁸

E' un insieme di dodici articoli più quattro allegati, tra cui il codice deontologico per gli arbitri, il testo della dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità; la tabella dei diritti amministrativi e la tabella degli onorari.

Preliminarmente, prevede una chiusura ermeneutica delle proprie disposizioni andando a stabilire che tutte le controversie relative ai tesserati per le società di Lega A o Lega Pro sono risolte dai collegi arbitrali previsti nei relativi accordi economici.²⁹

Inoltre, specifica espressamente quelli che sono i compiti della Segreteria la quale deve tener conto della parte amministrativa, di cancelleria, e segretariato necessarie per lo svolgimento dell'attività del Collegio.³⁰

²⁸ Sottoscritto tra le parti a Milano in data 08/12/2011 ed entrato in vigore in pari data.

²⁹ Art. 1 comma 3 Regolamento di funzionamento del Collegio Arbitrale per la Serie B.

³⁰ Art. 2 commi 1 e 2: La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento. In particolare, la Segreteria:

- a) riceve gli atti e i documenti delle parti, dando atto ove necessario dell'avvenuta ricezione;
- b) cura la redazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Presidenti (di seguito definito);
- c) conserva la documentazione ricevuta e predispone e archivia i fascicoli d'ufficio;
- d) trasmette atti e documenti, secondo necessità, agli Arbitri, ai Presidenti e alle parti;
- e) assiste il CA nella organizzazione delle riunioni e dei procedimenti, provvedendo alla redazione di ogni relativo verbale;
- f) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
- g) cura la consegna o la trasmissione dei verbali delle sessioni, dei verbali di conciliazione e dei lodi alle parti interessate;
- h) mantiene la custodia degli atti, in qualsiasi formato e supporto, fino a tre anni dalla conclusione del procedimento;
- i) certifica, su istanza di parte, la conformità agli originali di copie di atti, verbali, lodi e documenti;

Altra specifica indicazione è quella riguardante la nomina degli arbitri i quali dovranno essere scelti tra gli Avvocati iscritti al relativo Albo professionale o tra magistrati non più in attività. Inoltre, coloro che sono inseriti nell'Elenco dei Presidenti, hanno delle forme di incompatibilità prestabilite tra le quali:

- a) non possono essere nominati per lo svolgimento delle funzioni proprie di Arbitro di parte;
- b) non possono ricevere incarichi professionali dall'AIC, AIAC, ADISE, AIPAC o dalle Leghe o dalla FIGC;
- c) non possono far parte di altri Collegi e/o Organi di giustizia sportiva della FIGC o delle Leghe;
- d) non possono svolgere l'attività di difensori nei procedimenti avanti al collegi arbitrali.

Le condizioni di incompatibilità di cui *supra sub b) e d)* determinano la cancellazione dall'Elenco e se la condizione d'incompatibilità si verifica nel corso di un procedimento davanti al CA, essa genera l'obbligo di immediata rinuncia al mandato da parte del Presidente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti delle parti e, in mancanza di rinuncia, è motivo di riconsuazione.

Sono indicate, per nell'articolo 5, anche le cause di nullità del ricorso. Queste sono le seguenti:

- a) se, nel caso di domanda proposta da un calciatore, mancano gli elementi necessari all'identificazione del medesimo;
- b) se, nel caso di domanda proposta da una Società mancano gli elementi necessari all'identificazione della medesima o del suo legale rappresentante;
- c) se manca l'accettazione del regolamento;
- d) se manca o è del tutto insufficiente l'esposizione in linea di fatto della materia della controversia;
- e) se mancano le conclusioni e le domande agli arbitri;
- f) se mancano le sottoscrizioni della persona fisica ricorrente e/o del legale rappresentante della società.

Vengono anche specificate, nel medesimo articolo, le modalità di notifica del ricorso (testo e documenti allegati):

- a) a mezzo raccomandata a.r. o a mezzo corriere con prova di consegna alla controparte;
- b) con gli stessi mezzi, o, alternativamente, per e-mail o fax, alla Segreteria, trasmettendo a quest'ultima, a riprova dell'avvenuto invio, copia del talloncino della raccomandata o della lettera di vettura contenente il codice di tracciabilità nel caso di spedizione a mezzo corriere, ovvero, nel caso di trasmissione alla Segreteria via e-mail, copia in formato .pdf o formato analogo di tali documenti.

j) ha facoltà di curare, mantenere e aggiornare la raccolta e la pubblicazione periodica dei lodi, elidendo l'indicazione delle parti;

k) consente ai Presidenti di Lega B e A.I.C. la consultazione dei lodi.

La Segreteria svolge inoltre ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento del Collegio Arbitrale, anche se non espressamente indicati nel presente Regolamento.

In merito alla memoria di costituzione deve essere evidenziato che, qualora questa venga notificata oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della domanda, questa condizione determina la decadenza dalla proposizione di eventuali domande riconvenzionali e dal diritto di dedurre prove testimoniali e/o documentali, salvo provvedimento del collegio di rimessione in termini, giustificato da gravi e comprovati motivi oggettivi. Mentre, se viene proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare entro il termine perentorio di giorni quindici dalla ricezione della memoria di costituzione. Il ricorso, inoltre, è improcedibile qualora sia privo dell'indicazione degli estremi del versamento dei diritti amministrativi di competenza. In tal caso la Segreteria del Collegio informa le parti assegnando un termine, a pena di decadenza, di giorni dieci per l'eventuale regolarizzazione.

Ad ogni modo, tutte le questioni attinenti l'efficacia, la validità, l'ammissibilità della domanda introduttiva o della memoria di costituzione, ove non rilevabili d'ufficio, devono essere oggetto di eccezione di parte, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo utile, e sono risolte dal Collegio.

Qualora, su istanza di parte, contenuta nella domanda introduttiva o nella memoria di costituzione, si richiede l'applicazione del procedimento con rito accelerato i termini previsti sono formalmente ridotti in questo modo:

- a) il termine del deposito della memoria di costituzione è ridotto a 7 giorni (invece che 15 giorni);
- b) il termine di cui alla nomina del Presidente è ridotto a 3 giorni (invece che 7 giorni);
- c) il termine per la comunicazione da parte degli arbitri dell'accettazione è ridotto a 2 giorni (invece che 5 giorni);
- d) il collegio arbitrale accerta preliminarmente se la controversia rientra tra le ipotesi per le quali è espressamente previsto il rito accelerato.

Come detto in precedenza, il lodo è deliberato dal collegio riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria. Esso deve avere i seguenti requisiti:

- a) l'indicazione delle parti, dei loro difensori e del presente Regolamento;
- b) l'indicazione delle domande delle parti;
- c) l'esposizione dei motivi;
- d) il dispositivo;
- e) l'indicazione della sede dell'arbitrato e del luogo e del modo in cui è stato deliberato;
- f) la decisione sulle spese di difesa, di arbitrato e sull'onere dei costi amministrativi.

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data dell'ultima sottoscrizione e deve essere comunicato alle stesse dalla segreteria entro dieci giorni.

In merito alle spese di difesa sono deliberate dal collegio arbitrale sulla base del principio di soccombenza, della complessità della controversia, della

capacità finanziaria delle parti, in ogni caso sulla base dei minimi previsti dalle tariffe professionali, ove previsti. Le parti, inoltre, sono solidalmente responsabili del pagamento:

- a) degli onorari degli Arbitri e del Presidente;
- b) delle somme dovute agli Arbitri e al Presidente a titolo di rimborso spese;
- c) dei costi amministrativi.

Anche in merito al Regolamento di funzionamento del collegio arbitrale della serie B è previsto un Codice deontologico specifico per gli arbitri che deve essere adeguatamente sottoscritto e rispettato secondo le personali qualificazioni professionali di ciascun incaricato.

5. *Brevi cenni al regolamento del Collegio Arbitrale previsto nell'Accordo Collettivo AIC-LNPC-FIGC*

Riguardo il regolamento di funzionamento del collegio arbitrale per la Lega Pro, con sede a Firenze, questo è costituito da tredici articoli ed, attualmente, è in fase di discussione il rinnovo dell'accordo collettivo tra Lega Pro ed AIC con conseguente modifica anche del medesimo regolamento.

Il regolamento parte con una suddivisione iniziale tra procedura ordinaria (articoli da 1 a 8) e procedura d'urgenza (articoli da 9 a 13).

In merito alla prima fase, nell'articolo 1, sono indicate le materie del contendere rimesse alla decisione del collegio arbitrale ovvero i rapporti regolati dall'accordo collettivo tra le parti interessate.

La segreteria ha il compito specifico di curare la redazione e l'aggiornamento di due registri-protocollo:

- 1) per le opposizioni alle ammonizioni scritte irrogate dalla società per proposte di multa e riduzione compensi;
- 2) per tutti gli altri ricorsi.

Quindi, viene effettuata una prima suddivisione a seconda della materia del contendere.

La parte verso cui viene notificato il ricorso deve, come negli altri casi, rispondere con una memoria difensiva entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di instaurazione del procedimento. Le difese devono essere esposte sulla base dell'oggetto del ricorso.

Esperate le fasi inizialmente previste, il Presidente nomina fissa una data di trattazione del procedimento ed il collegio decide in un'unica istanza sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari. I documenti non regolamentari hanno mero valore indicativo ed eccezionalmente possono essere ammesse delle prove testimoniali.

In merito alla procedura d'urgenza questa viene introdotta in ordine a ogni controversia avente ad oggetto un diritto che subirebbe irreparabilmente un pregiudizio nel tempo ed in caso di ritardo nello svolgimento del procedimento. Il ricorso deve essere notificato entro 10 giorni dalla data di accertamento

dell'indrazione regolamentare e la controparte ha 5 giorni per presentare proprie memorie difensive.

Conclusioni

Ad oggi, dalle statistiche AIC risulta che il maggior numero di vertenze rivolte ai collegi arbitrali riguarda un normale recupero crediti per emolumenti non pagati da parte delle società ai calciatori. Infatti, bisogna evidenziare che il termine per farsi riconoscere i propri diritti di natura economica è quello della stagione sportiva successiva rispetto a quando è maturato il diritto, di conseguenza scaduto tale termine i diritti si prescrivono così come disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

Altro argomento trattato dai collegi arbitrali è quello di richiesta di reintegrazione nella rosa della prima squadra, dal momento che è così disciplinato dai vari articoli degli Accordi Collettivi di riferimento dove viene riconosciuto il diritto al calciatore di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra.

Una terza tipologia di richieste avanzate dal calciatore è quella connessa all'equo indennizzo. Infatti, il contratto tra atleta e società deve essere depositato presso la Lega competente entro cinque giorni dalla stipula ma, qualora il contratto non abbia ottenuto il già citato visto di esecutività dalla Lega competente, il calciatore potrà proporre ricorso al Collegio Arbitrale chiedendo la liquidazione a proprio favore di un equo indennizzo. A riguardo di tale questione, i collegi hanno ritenuto che l'equo indennizzo non vada assimilato al risarcimento del danno e di volta in volta hanno liquidato differenti importi tenendo tuttavia sempre conto:

- della durata del contratto non ratificato;
- della consistenza dello stesso contratto;
- della sorte del calciatore una volta sciolto il vincolo contrattuale con la società sportiva;
- del comportamento complessivo delle parti nella circostanza.

Ultimamente, i calciatori stanno avanzando anche molti ricorsi per vedersi riconosciuti i rimborsi delle spese mediche a seguito di infortunio. Costantemente, infatti, il calciatore infortunato, in base anche alla difficoltà e all'importanza degli interventi, sceglie di farsi curare di sua iniziativa in strutture private, con costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal servizio sanitario nazionale o preventivati dalla società di appartenenza. In questo caso, la società è tenuta a concorrere con l'atleta per le spese dallo stesso sostenute.

Per quanto riguarda, invece, i ricorsi proposti dalle società, essi riguardano essenzialmente la richiesta di irrogazione di multa o di riduzione dei compensi a seguito di infrazioni disciplinari da parte del giocatore nonché quella riguardante la richiesta di risoluzione del contratto. Si deve ricordare, però, che si consente la risoluzione del contratto o la riduzione del compenso solo in costanza della malattia e/o dell'infortunio; se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del

calciatore sono dipendenti da condotta sregolata o da cause attribuibili a colpa grave di quest'ultimo, la società può applicare immediatamente la risoluzione del contratto e il provvedimento per la massima riduzione dei compensi.

Da ultimo occorre osservare come la gran parte delle controversie di fronte al collegio arbitrale sia proposta con procedura ordinaria, stante il fatto che l'instaurazione del procedimento d'urgenza non è vista di buon occhio dai collegi che rimangono piuttosto rigorosi sulla valutazione dell'esistenza di un grave pregiudizio, al fine di non consentire l'applicazione di una procedura particolare a casi che non presentino i requisiti previsti dal Regolamento.

Ad ogni modo, si fa presente che sulla base di quanto sopra esposto i collegi arbitrali costituiscono dei veri e propri organi di giustizia che determinano, in via amichevole, la risoluzione delle controversie tra soggetti facenti parte dello stesso ordinamento.

Bibliografia

- AMATO P., *Il rapporto di lavoro dello sportivo* in L. Musumarra, E. Crocetti Bernardi, *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Esperta, Forlì, 2007.
- AMATO P. e SARTORI S., *Gli effetti del nuovo AC sul rapporto di lavoro del calciatore professionisti. Primi commenti ed innovazione rispetto al testo 1989/1992*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, Vol. II, Fasc. 1, 2006
- BIGIAVI W., *Giurisprudenza Sistematica di diritto civile e commerciale*, Utet Giuridica, Torino, 2010.
- BOSIO N., *Richieste LNPA e AIC* in *Il Calciatore* n. 6, 2011.
- COLANTUONI L., *DIRITTO SPORTIVO*, Giappichelli Editore, Torino, 2009.
- COLUCCI M., *Lo Sport ed il diritto*, Jovene editore, Napoli, 2004.
- ENCICLOPEDIA LEGALE, SELEZIONE DAL READER'S DIGEST, Milano, 2010.
- FROSINI T. E., *L'arbitrato sportivo, teoria e prassi, Studi in onore di Marcello Foschini*, convegno: Giustizia sportiva e risoluzione arbitrale delle controversie nell'ordinamento italiano e internazionale, svoltosi a Palermo il 20 e 21 novembre 2009; convegno: Il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport: aspetti processuali e sostanziali, svoltosi a Parma il 12 febbraio 2010.
- GRASSANI M., *Dizionario giuridico dello Sport dalla A alla Z*, Bradipo Libri, Torino, 2008.
- GRECO A., *Commento al nuovo Accordo Collettivo reperibile on line all'indirizzo web www.giustiziaonline.com* (Settembre 2011)
- IZZO C. G., MERONE A., TORTORA M., *Il Diritto dello Sport*, Utet, Giuridica, Torino, 2010.
- MUSUMARRA L., CROCETTI BERNARDI E., *Il rapporto di lavoro dello sportivo*, Esperta, Forlì, 2007.
- NICOLELLA G., *Commento al contratto di lavoro sportivo*, articolo reperibile on line all'indirizzo web www.altalex.com.
- SARTORI S., *Commento al nuovo Accordo collettivo tra AIC e Lega Serie A*, in *Il Calciatore*, n. 7 ottobre 2011.

I REGOLAMENTI FIP IN TEMA DI ATLETI «FORMATI» ALLA LUCE DEL DIRITTO EUROPEO

di *Luca Amico**

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le norme introdotte dalla Federazione Italiana Pallacanestro a tutela dei vivai: dall'obbligo degli «under» alla nascita del concetto di «atleta formato» – 3. Gli obblighi imposti alle società di serie A e Legadue in merito agli atleti «formati» – 4. La richiesta di chiarimenti della Commissione Europea – 5. La replica della Federazione ai rilievi posti dalla Commissione – 5.1 Le motivazioni alla base della scelta di imporre quote di atleti «formati» – 5.2 La presa d'atto della necessità di eliminare il requisito dell'«eleggibilità per la Nazionale» – 5.3 L'apertura verso gli atleti provenienti da Paesi equiparati all'UE in ragione di appositi accordi – 6. Le problematiche connesse all'esistenza di quote riservate agli atleti «formati» – 7. Le novità previste a partire dalla prossima stagione: gli incentivi economici all'utilizzo degli «under» – 8. Conclusioni – Bibliografia

1. Introduzione

Aldilà di tanti altri fattori, certamente importanti, su cui pure si è lavorato e si lavora tuttora per migliorare nell'insieme il circuito della pallacanestro italiana (in primis, la riforma dei campionati),¹ gli sforzi maggiori degli ultimi anni si sono focalizzati su un tema quanto mai di stretta attualità: la salvaguardia dei vivai e la valorizzazione dei giovani italiani.

Accurati studi hanno, infatti, appurato che i giovani talenti italiani hanno trovato enormi difficoltà, negli ultimi anni, a giocare ad alti livelli nei massimi campionati nazionali, data la fortissima concorrenza degli atleti americani ma anche

* Studio legale fratelli Cassi, Ragusa. E-mail: lucaamico@hotmail.it.

¹ Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro ha deliberato il 3 e 4 febbraio 2012 la nuova struttura dei campionati nazionali. Dalla stagione 2013/2014 vi saranno: una serie A a 17 squadre, che diventeranno 16 dalla stagione successiva; una seconda serie da 32 squadre divise in 2 gironi da 16; un terzo campionato da 64 squadre divise in 4 gironi da 16, per un totale di 112 squadre, un numero superiore rispetto al passato che consentirà con ogni probabilità maggiori opportunità per i giocatori di trovare sistemazione in squadre importanti.

di quelli degli altri paesi europei. Non è un caso, ad esempio, che la squadra assoluta dominatrice degli ultimi anni in Italia, la Mens Sana Basket Siena,² abbia sempre avuto pochissimi italiani all'interno del proprio *roster*.

I tentativi di tutelare i giovani azzurri nella speranza di formare, secondo il modello spagnolo, quanti più validi elementi possibili per la nazionale, si sono però, ben presto, scontrati con una serie di problematiche rilevanti, prime fra tutte i rapporti con l'ordinamento comunitario e con le norme poste a difesa della libera circolazione dei lavoratori e del divieto di porre in essere discriminazioni basate sulla nazionalità.

Obiettivo del presente lavoro sarà dunque quello di analizzare, dato il recente intervento in materia della Commissione Europea, alcune discusse norme previste nei due maggiori campionati di pallacanestro maschile, descrivendone l'impatto che hanno avuto nel sistema cestistico italiano e valutandone la legittimità alla luce dei principi del diritto comunitario, illustrando inoltre i correttivi apportati alle norme stesse, le novità future e cercando di comprendere le necessità che hanno spinto la Federazione a operare tali interventi.

2. *Le norme introdotte dalla Federazione Italiana Pallacanestro a tutela dei vivai: dall'obbligo degli «under» alla nascita del concetto di «atleta formato»*

Da sempre, la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito, FIP) ha, di concerto con le altre istituzioni che governano il basket italiano, cercato di individuare quali potessero essere gli strumenti più adatti per porre un freno al sempre più massiccio utilizzo di atleti stranieri in quasi tutte le società professionistiche. L'esigenza di tutelare quanto più possibile la valorizzazione degli atleti italiani, introducendo dei limiti all'utilizzo di stranieri, tuttavia, come in tutti gli sport, ha da sempre trovato feroci opposizioni da parte delle società, restie ad accettare imposizioni di suddetta natura e favorevoli invece all'abolizione di qualsiasi vincolo sui tesseramenti. E anche laddove, talvolta, su pressioni provenienti in particolare dalla GIBA (Giocatori Italiani Basket Associati), tali limiti siano stati introdotti, i risultati si sono spesso rivelati insoddisfacenti. Così è stato, ad esempio, per la regola dei cosiddetti giocatori «under», ossia gli atleti più giovani, nati da una certa annata in poi, che una società è obbligata a presentare a referto a ogni gara in un numero variabile a seconda del campionato in questione;³ gli studi di settore hanno dimostrato che obbligare le

² Dalla stagione 2000-2001 ha assunto il nome di Montepaschi Siena.

³ Per la stagione in corso (2011-12) vige l'obbligo per tutte le società (escluse quelle di serie A e Legadue, per cui vigono regole differenti che vedremo nello specifico) di iscrivere a referto un numero minimo di atleti «under». In particolare, in A dilettanti (il terzo campionato nazionale), vige l'obbligo di iscrivere a referto ad ogni gara almeno 3 giocatori nati dall'1 gennaio 1989 in poi + 2 nati dall'1 gennaio 1991 in poi (dunque, complessivamente, almeno 5 giocatori di età non superiore ai 23 anni); in serie B e C dilettanti le squadre devono schierare almeno 2 atleti nati dall'1 gennaio 1991 in poi ma, dalla prossima stagione 2012/2013, in queste ultime due categorie si dovranno schierare non più 2 ma 3 giocatori «under 21» (quindi 3 nati '92 e seguenti). Tali obblighi sono disposti dalle

squadre a schierare a referto un tot numero di giovani si è rivelato un correttivo insoddisfacente, in quanto è vero sì che tra i 10/12 convocati vi è un cospicuo numero di giovani, spessissimo italiani, ma è anche vero che la maggior parte di loro trascorre la totalità del tempo di gioco seduta in panchina, a onor di firma.

Fu così che, dalla delibera n. 276 del 18/5/2009, si è introdotto il concetto di *atleta di formazione*, sulla falsariga di ciò che sta accadendo anche nel pianeta calcio, dove sia la FIFA, con il famigerato «6+5», sia la UEFA, con i cosiddetti «*Home Grown Players*», stanno tentando anch'esse di introdurre strumenti in grado di salvaguardare i vivai nazionali.⁴

Il concetto di «*formazione sportiva*» è stato disciplinato, per quanto concerne il settore professionistico della pallacanestro maschile (ma l'omologo esiste anche nella parte del regolamento destinato ai dilettanti),⁵ all'art. 11 bis del Regolamento Esecutivo Professionistico,⁶ ove si precisa che per atleta di formazione si debba intendere: «*l'atleta, senza distinzione di cittadinanza, formato nei vivai italiani, che abbia partecipato a Campionati giovanili della Federazione per almeno 4 stagioni sportive*».

Viene altresì precisato che: «*La partecipazione al Campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione a referto ad almeno 14 gare. La partecipazione a Campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al Campionato under 21 non è valida per l'adempimento dei*

Disposizioni Organizzative Nazionali della FIP, consultabili su www.fip.it/Regolamenti.asp (aprile 2012), cap. I, 22-23.

⁴ Per un'analisi delle tematiche riguardanti i sistemi del «6+5» (in sostanza l'obbligo di schierare almeno 6 giocatori del proprio paese) e degli *Home Grown Players* (i giocatori di «formazione nazionale» cui le squadre che partecipano alla Champions League e alla Europa League devono riservare 8 dei 25 posti disponibili nella composizione della rosa con la quale disputano le suddette competizioni), alla luce anche della loro possibile conflittualità con il diritto comunitario si veda P. AMATO, *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'Home Grown Players alla luce del diritto comunitario*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 5, n. 1, 13-28, 2009.

⁵ Come noto, nell'ambito della pallacanestro maschile, il professionismo si ferma alla Serie A e alla Legadue, ricomprendendosi nella categoria dei dilettanti tutti gli altri campionati, a partire dalla A dilettanti sino ai campionati regionali. Peraltro, nell'ambito della prossima riforma dei campionati già accennata, è previsto che lo status di giocatore professionista venga riservato ai soli giocatori del massimo campionato di serie A. Ciò ha causato molteplici perplessità soprattutto in seno alla GIBA, l'associazione che più di ogni altra mira alla protezione dei diritti dei giocatori, in ragione del fatto che un cospicuo numero di atleti (ossia tutti quelli militanti in Legadue), subendo il declassamento da giocatori professionisti a dilettanti, avrebbero rischiato di perdere tutte le garanzie connesse alla loro *conditio* di lavoratori subordinati; motivo per il quale il presidente della GIBA, l'avvocato Giuseppe Cassì, con un recentissimo comunicato dell'11/4/12 disponibile su www.giba.it ha subordinato il suo voto favorevole a tale delibera federale al realizzarsi di due presupposti: 1-il mantenimento di garanzie e tutele generali attraverso la stipula di un accordo quadro tra l'associazione giocatori e la Legadue, che richiami le disposizioni dell'attuale accordo collettivo; 2- il riconoscimento ai giocatori di un contributo economico suppletivo, in aggiunta all'ingaggio, attraverso la costituzione di un apposito fondo di fine carriera alimentato dalle società presso cui i giocatori sono tesserati, oltre che dai giocatori stessi (ma in misura minore).

⁶ Consultabile all'indirizzo web www.giba.it/index.php/leggi-regolamenti.

quattro anni di attività giovanile. Tutti gli atleti under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria».

Affinché un giocatore possa definirsi «formato», pertanto, egli deve aver sostanzialmente trascorso un periodo di quattro anni nel settore giovanile di una società. Tale requisito richiesto dalla Federazione, non sembra, in effetti, essere solo strumentale a limitare l'accesso di sportivi di nazionalità straniera, ma costituisce piuttosto un requisito tecnico-sportivo, come ha correttamente chiarito la FIP. L'inciso «senza distinzione di cittadinanza» escluderebbe, di per sé, qualsiasi possibile conflitto con i principi cardine dell'ordinamento europeo.

Le problematiche, tuttavia, nascono nel momento in cui il concetto di formazione va a combinarsi con gli obblighi imposti alle società nella scelta dei giocatori da iscrivere a referto gara per gara. E' qui che si annidano le maggiori perplessità riguardanti possibili conflitti con il diritto europeo ed è su questi temi che, come si vedrà, la Commissione Europea ha chiesto i maggiori chiarimenti.

3. *Gli obblighi imposti alle società di serie A e Legadue in merito agli atleti «formati»*

Le *Disposizioni Organizzative Annuali Settore Professionistico*⁷ (di seguito, DOA) predisposte dalla FIP per l'anno sportivo 2011/2012, hanno previsto stringenti obblighi a carico delle società iscritte al campionato di serie A e a quello di Legadue, per quel che riguarda le iscrizioni a referto dei giocatori ad ogni singola gara.

Tali regole differiscono secondo il campionato in questione, ma hanno un denominatore comune, che è poi sostanzialmente quello su cui grava tutta la disputa instauratasi con la Commissione: è stabilito l'obbligo di schierare un tot di atleti che siano di formazione italiana ma che siano contemporaneamente anche «eleggibili per la Nazionale».

Viene, di fatto, inserito un *secondo stringente requisito* che si affianca alla regola della formazione e che fa espresso riferimento alla nazionalità del giocatore. Il giocatore «eleggibile per la Nazionale» deve, di fatto, essere cittadino italiano e non deve, peraltro, aver giocato per la nazionale di nessun altro paese.⁸

Nello specifico, la normativa prevede:

- in serie A, l'obbligo di schierare almeno 5 atleti di formazione italiana ed eleggibili per la nazionale italiana, se la società iscrive a referto 10 atleti; se, invece, il numero di atleti iscritti a referto dalla società sale a 11 o 12 (il massimo consentito), il numero di atleti di formazione italiana e altresì eleggibili per la nazionale non deve essere inferiore a 6. Viene altresì previsto che gli atleti extra *FIBA Europe*⁹ iscrivibili a referto non possano essere più di 3 nel caso in

⁷ Consultabili anch'esse *on line*, all'indirizzo web www.fip.it/regolamenti.asp.

⁸ Frequenti sono, infatti, i casi di giocatori che cambiano cittadinanza e che prima che ciò accada hanno già giocato per la Nazionale del paese di provenienza.

cui la squadra iscriva a referto 10 giocatori, mentre, nel caso in cui vengano iscritti a referto 11 o 12 atleti, sarà possibile iscrivere fra questi al massimo due extra *FIBA Europe*. La norma precisa anche che: «Rientrano senza limitazioni nella quota degli atleti di formazione italiana gli atleti che hanno completato l'iter formativo giovanile e quelli che hanno iniziato l'iter formativo al più tardi nella stagione 2008/09, dopo il completamento dell'iter medesimo ed indipendentemente dal requisito dell'eleggibilità per la Nazionale».

- in Legadue, invece, a prescindere dal fatto che la società iscriva referto 10, 11 o 12 giocatori, il numero minimo di atleti in possesso del doppio requisito della formazione italiana e dell'eleggibilità per la nazionale che devono essere iscritti a referto a ogni gara non può essere inferiore a 7, mentre il limite massimo di extra *FIBA Europe* schierabili è sempre di 2, senza possibilità di iscriverne un terzo in caso di rosa più stretta (solo 10 iscritti a referto), come accade invece in serie A.

L'introduzione del suddetto doppio requisito (formazione italiana + eleggibilità per la Nazionale), già di per sé assai stringente se applicato anche solo a una piccola parte della rosa, manifesta tutta la sua «pericolosità» con riferimento al rispetto del diritto comunitario se si pensa al gran numero di giocatori che coinvolge. Tali limiti imposti alle società nella scelta dei giocatori da schierare, possono interessare, in serie A, una percentuale variabile fra il 50 e il 54,54% dei giocatori schierati, mentre in Legadue può arrivarsi addirittura al 70%, nel caso in cui una società della seconda serie nazionale iscriva a referto solo 10 atleti, di cui ben 7 devono, come detto, essere contemporaneamente eleggibili per la nazionale italiana ed essere altresì di formazione italiana (anche se la seconda parte della norma chiarisce che nella quota degli atleti formati rientrano tutti gli atleti non italiani che hanno completato la loro formazione in Italia e quelli che hanno iniziato la loro formazione nella stagione 2008/09).

E', a dire il vero, prevista un'altra parziale deroga a tali limiti, giacché si prevede che uno degli atleti della cosiddetta «quota riservata» possa non essere un atleta provvisto del doppio requisito in questione, ma è una deroga che non sposta di molto gli equilibri, riguardando, come detto, soltanto un atleta fra quelli che la società deve obbligatoriamente iscrivere a referto.¹⁰

⁹ Come si vedrà in seguito, l'accezione di atleta «*extra FIBA Europe*» differisce notevolmente da quella di atleta «extracomunitario».

¹⁰ Le DOA stabiliscono, infatti, per la serie A, che «*Ciascun club può schierare, nella quota di atleti di formazione italiana, al massimo 1 atleta con le seguenti caratteristiche: a- di cittadinanza italiana anche se non di formazione italiana e che sia stato già tesserato in Italia in Campionati professionistici sino all'approvazione della delibera n. 276 del 18 maggio 2009; b- di cittadinanza italiana, non di formazione italiana, tesserato in Campionato professionistico per la prima volta dopo la delibera n. 276 del 18 maggio 2009, purché eleggibile per la Nazionale*». La deroga è differente per la Legadue, dove vengono individuate tre ipotesi di giocatore non dotato del doppio requisito formazione italiana+eleggibilità per la Nazionale, ma iscrivibile ugualmente nella quota riservata ai suddetti atleti (anche in questo caso, tuttavia, la deroga può riguardare solo un atleta).

4. La richiesta di chiarimenti della Commissione Europea

Nell'ambito del sistema di comunicazione EU Pilot,¹¹ nello scorso mese di dicembre è pervenuta al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Europee- Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione- una richiesta di chiarimenti da parte della Commissione Europea proprio in merito alle norme sulla formazione delle squadre di pallacanestro nelle competizioni professionistiche organizzate dalla Federazione Italiana Pallacanestro (caso EU Pilot 2798/11EMPL).

Dopo aver premesso che tale richiesta di chiarimenti nasce da una denuncia ricevuta, relativa all'applicazione dei regolamenti da parte della FIP per quanto riguarda la formazione delle squadre, la Commissione riporta le regole esaminate in precedenza e, accertato che « (...) *la Federazione italiana applica una quota che combina sia il requisito della nazionalità italiana sia quello di aver ricevuto una formazione in Italia*», passa a una valutazione della normativa suddivisa in vari punti.

Lo snodo centrale è, chiaramente, rappresentato dalle quote di atleti «formati», quote che, come si è visto, salvo particolari eccezioni, sono riservate ai soli atleti che siano anche eleggibili per la nazionale, oltre che formati in Italia. La Commissione parte dal presupposto che regole attinenti a «quote riservate» possono essere accettate, in quanto compatibili con le disposizioni del trattato sulla libera circolazione delle persone, soltanto se «*non causano una discriminazione diretta basata sulla nazionalità e se gli eventuali effetti discriminatori indiretti possano essere giustificati come proporzionati a un obiettivo legittimo perseguito, ad esempio potenziare e tutelare la formazione e lo sviluppo dei giovani giocatori di talento*».¹²

Viene, infatti, statuito che: «*Le società potranno alternativamente e non cumulativamente iscrivere a referto: c1) massimo un atleta di cittadinanza italiana anche se non di formazione italiana e che sia stato già tesserato in Italia in Campionati professionistici precedentemente alla stagione 2010/2011, ovvero c2) massimo un atleta di cittadinanza italiana anche se non di formazione italiana tesserato in Campionato professionistico per la prima volta a far data dalla stagione 2010/2011, purchè selezionabile per la Nazionale. Ovvero c3) massimo un atleta di formazione italiana non di cittadinanza italiana, che abbia completato l'iter formativo giovanile o che ha iniziato l'iter formativo al più tardi nella stagione 2008/09, dopo il completamento dell'iter medesimo*».

¹¹ L'idea del progetto Eu Pilot risale alla comunicazione della Commissione del 2007 intitolata «Un'Europa dei risultati». Il meccanismo è nato per trattare le richieste di informazioni e le denunce relative alla corretta applicazione del diritto dell'UE; si ricorre a EU Pilot quando la situazione di fatto o di diritto richiede chiarimenti da parte degli Stati membri. Questi ultimi devono fornire in tempi brevi spiegazioni o proporre soluzioni, ivi comprese misure correttive. Le risposte fornite vengono esaminate dai servizi della Commissione. Il progetto è divenuto operativo nel 2008 e ha contribuito positivamente alla cooperazione fra Commissione e Stati Membri; a marzo del 2010, dopo circa due anni di funzionamento del sistema, è stato calcolato che l'85% delle risposte fornite sono state accettate dalla Commissione, con inevitabile accelerazione nel raggiungimento dei risultati e scongiuramento dell'avvio di numerose procedure d'infrazione.

¹² Il riferimento della Commissione è a quanto stabilito dall'azione n. 9 del piano d'azione che accompagna il *Libro Bianco sullo Sport* dell'11.7.2007 e alla comunicazione «*Sviluppare la dimensione europea dello sport*» dell'18.01.2011.

Tale premessa trova corrispondenza con quanto affermato dalla stessa Commissione e anche dal Parlamento Europeo in merito alla compatibilità con i principi del diritto comunitario del sistema dell'*home grown players*, studiato dall'UEFA per la tutela dei vivai.

Nello specifico, nella Risoluzione dell'8 maggio 2008 relativa ai contenuti del Libro Bianco sullo Sport, il Parlamento ha invitato gli Stati membri a non introdurre norme che possano determinare discriminazioni dirette fondate sulla nazionalità, affermando tuttavia che la regola degli *home grown players* risulterebbe invece «*proporzionata*» e «*meno discriminatoria*».¹³

La Commissione stessa, con comunicato del 28 maggio 2008, pur rilevando la necessità di seguire attentamente l'evoluzione futura di tale norma, ha affermato che tale sistema sarebbe compatibile con il diritto alla libera circolazione, sancito dall'art. 39 CE, in quanto norma proporzionata allo scopo perseguito (la tutela dei vivai, in questo caso).

Posto dunque che il perseguimento di obiettivi specifici meritevoli di tutela possa giustificare effetti discriminatori indiretti, la Commissione, tuttavia, nella valutazione preliminare delle normative FIP, chiarisce che le quote di atleti formati in vigore «*contengono una chiara discriminazione basata sulla nazionalità e appaiono contrarie alla normativa UE in tema di libera circolazione dei lavoratori e in particolare all'articolo 45 del TFUE e al regolamento 492/2001 del 5.04.2011 sulla libera circolazione dei lavoratori nell'Unione quale interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea*».

La Commissione, inoltre, non manca di manifestare perplessità anche in riferimento al requisito della formazione che, lo si è detto, deve avvenire in Italia. Limitando, di fatto, la possibilità di partecipare alle competizioni italiane di pallacanestro ai giocatori italiani che siano stati formati e abbiano giocato in altri paesi dell'Unione, anche tale parametro a giudizio della Commissione «*(...) sembra costituire un ostacolo alla libera circolazione di tali atleti*».

La richiesta di chiarimenti non lascia particolari margini di scelta alla Federazione, alla quale la Commissione chiede «*(...) se intende abolire il requisito di nazionalità e, in tal caso, quando*».

Pur incentrando il discorso e le richieste sulle suddette regole degli atleti «formati», la Commissione solleva, in ultimo, un dubbio riguardante le regole sul tesseramento degli atleti che appartengono a Paesi non UE ma che abbiano sottoscritto con l'UE accordi che prevedano la parità di trattamento, perché «*(...) la quota di atleti provenienti da paesi che non appartengono a FIBA Europe costituisce discriminazione basata sulla nazionalità nei confronti degli atleti di paesi terzi che abbiano sottoscritto con l'UE un accordo internazionale*

¹³ Già nel 2007, nella Risoluzione sul «futuro calcio in Europa» del 29 marzo, disponibile *on line* all'indirizzo web www.europarl.europa.eu (aprile 2012) il Parlamento aveva mostrato una certa apertura sul tema in esame, esprimendo «*il suo chiaro sostegno alle misure dell'UEFA tese ad incoraggiare la formazione dei giovani calciatori esigendo la presenza di un numero minimo di calciatori locali tra i membri titolari di una squadra professionistica*».

che prevede una clausola di parità di trattamento ai fini delle condizioni di lavoro con effetto diretto». ¹⁴ Anche per tali quote la Commissione domanda alle autorità italiane se è loro intenzione abolirle.

5. La replica della Federazione ai rilievi posti dalla Commissione

La richiesta di informazioni, inoltrata al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione- e da qui girata alla Federazione, ha avuto origine da una denuncia pervenuta ai servizi della Commissione, come chiarito dalla Commissione stessa. L'origine della denuncia non è stata resa nota. Ad ogni modo, la risposta della Federazione, che doveva pervenire al Dipartimento in tempi rapidi per scongiurare l'ipotesi dell'avvio di una procedura di infrazione, non si è fatta attendere.

Essa, piuttosto articolata, è strutturata su tre punti essenziali: a) la giustificabilità e la necessità di porre delle norme a tutela dei vivai nazionali, quali appunto le norme sulla formazione vigenti per i campionati professionistici italiani di pallacanestro maschile; b) la volontà di aderire a quanto segnalato dalla Commissione in merito al requisito dell'eleggibilità; c) l'apertura ad atleti provenienti da Paesi equiparati all'UE in ragione di appositi accordi.

5.1 Le motivazioni alla base della scelta di imporre quote di atleti «formati»

Gran parte della replica della Federazione ai rilievi posti dalla Commissione è incentrata, naturalmente, sulla difesa del principio cardine che è alla base di tutte le norme introdotte in tema di atleti «formati»: la necessità di tutelare i giovani cestisti italiani. Ciò che la FIP mira a evidenziare con forza è che, da più parti e a

¹⁴ Con la sentenza del 12 aprile 2005, *Igor Simutenkov contro c. Ministero de Educatìon y Cultura, Real Federation Espanola de Fútbol*, causa C-265/03, la Corte di Giustizia avallò la causa n. 265/03 promossa dal calciatore russo Simutenkov, regolarmente assunto come calciatore non comunitario da un club spagnolo. Simutenkov, non potendo essere schierato per il limite sul numero di calciatori extracomunitari, impugnò il regolamento che imponeva un limite numerico ai giocatori non comunitari schierabili in campo contemporaneamente, denunciandone l'incompatibilità con quanto disposto dall'art. 23, n. 1 dell'Accordo di cooperazione e partenariato tra la Comunità europea e la Federazione russa. La Corte gli diede ragione, chiarendo che gli atleti aventi la cittadinanza di uno Stato extracomunitario, legato all'Unione Europea da un accordo di associazione o di partenariato, hanno diritto alla parità di trattamento qualora tale accordo preveda espressamente un divieto di discriminazione sulla base della nazionalità. Il fatto che l'accordo in esame si limitasse all'istituzione di un partenariato senza prevedere una futura adesione alla Comunità della Federazione russa non è stato ritenuto dai giudici un elemento ostativo alla diretta applicazione del principio secondo cui il cittadino russo debba avere un trattamento nelle condizioni di lavoro analogo a quello di un cittadino di uno stato membro; risulta, infatti, dalla giurisprudenza della Corte che talune disposizioni di un accordo di cooperazione possono disciplinare direttamente la situazione giuridica dei privati, purché l'obbligo stabilito sia «chiaro e preciso» e non subordinato all'intervento di alcun successivo atto. Cfr. L. MUSUMARRA, *La condizione giuridica degli sportivi stranieri*, in *Giustiziasportiva.it*, 2, 2006, 43.

più livelli, la salvaguardia dei vivai è considerato un obiettivo imprescindibile, e che quindi, di fatto, le regole enucleate dalla Federazione altro non costituiscono se non un voler percorrere la strada tracciata dalle autorità superiori.

Punto di partenza del discorso, è la deliberazione n. 1276 dell'15-07.2004 indirizzata dal CONI alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate, con la quale le suddette Federazioni e Discipline sono state invitate a presentare al CONI stesso entro il termine della stagione 2004/2005 «(...) *proposte e progetti dettagliati, relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili*». L'obiettivo indicato dal CONI, in effetti, non sembra lasciare adito a dubbi sul fatto che l'interesse degli Enti di governo dello sport in Italia sia quello di promuovere la formazione dei giovani sportivi. La deliberazione n. 1276 specifica, infatti, che scopo della presentazione di progetti e proposte riguardanti la tutela dei vivai è di pervenire, con inizio a decorrere dalla stagione 2006/2007, al risultato che «*nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale dovrà essere garantita una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili nazionali non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale*».

In una sorta di rimando verso l'alto, la FIP, nella risposta fatta pervenire alla Commissione, tiene poi a precisare come le norme poste a tutela dei vivai, che come detto costituiscono attuazione di quanto già tempo addietro richiesto dal CONI, non soltanto si pongano in linea con gli obiettivi fissati dagli enti che disciplinano lo sport a livello nazionale, ma soprattutto siano assolutamente conformi ai principi generali che i paesi appartenenti all'Unione Europea devono seguire.¹⁵

La Federazione passa poi a introdurre un altro aspetto importante, e fin qui non preso in considerazione nel presente studio, su cui è importante adesso porre l'accento: la *natura* del requisito della formazione e la sua *applicazione pratica*. La Federazione precisa, infatti, che: «*Non si tratta (...) di un requisito puramente formale, strumentale solo a limitare l'accesso di sportivi di nazionalità straniera, ma di uno stringente requisito tecnico sportivo che si inserisce nel curriculum dell'atleta*». Ciò perché, come abbiamo visto, l'atleta s'intende formato in Italia solo se abbia partecipato a Campionati giovanili della Federazione per almeno 4 stagioni. La formazione sportiva è considerata dalla FIP un vero e proprio «*concetto tecnico sportivo*», «*(...) oggi più che mai idoneo ad acquisire al patrimonio nazionale anche talenti non italiani*» e «*difficilmente sindacabile sotto il profilo giuridico in termini di violazione*

¹⁵ A tal proposito, la Federazione richiama: il *Libro Bianco sullo Sport* (cit.), nella parte in cui esso prevede la possibilità che siano giustificate discriminazioni indirette se proporzionate ad un obiettivo legittimo perseguito; la *Risoluzione dello 08.05.2008 sul Libro Bianco sullo sport* (cit.), nella parte in cui si conferma il ruolo formativo e non puramente economico dello sport, motivo per il quale, non potendolo assimilare a un'attività economica ordinaria, ne va riconosciuta e valutata la sua specificità; la *Risoluzione del 29.03.2007 sul «futuro calcio in Europa»* (cit.), per evidenziare come la Commissione abbia premiato, in ambito calcistico, il lavoro svolto dall'UEFA che si è adoperata per una nuova regolamentazione da applicarsi in alcune competizioni ove è stata introdotta, come si è visto, la figura degli *Home Grown Players*.

dei principi di parità o di libera circolazione».

Se tale presa di posizione della Federazione può apparire, a prima vista, priva di solido fondamento, se rapportata semplicemente alla segnalata natura tecnica-sostanziale del requisito della formazione, essa assume al contrario una sua valenza importante quando la Federazione affianca a tale concetto quello dell'applicazione pratica di tali norme, citando a questo proposito la recentissima sentenza del TAR del Lazio n. 8135 del 2011 (caso Campanaro),¹⁶ ritenuta particolarmente qualificata perché adottata dal Tribunale che per legge (art. 3, secondo comma, della legge n. 280/2003, indicazione confermata dal nuovo Codice del Processo Amministrativo, art. 135 D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) ha giurisdizione esclusiva in materia di atti del CONI e delle Federazioni sportive.¹⁷

Il TAR Lazio, con la suddetta sentenza, oltre a sancire la legittimità delle norme previste in tema di formazione dal Regolamento esecutivo, ha introdotto dei concetti molto importanti, legati al fatto che il mancato possesso della qualifica di atleta «formato» non preclude affatto al giocatore la possibilità di tesserarsi per una società italiana di basket (sia dilettantistica sia professionistica, peraltro), né gli impedisce di stipulare con società italiane contratti professionistici e dunque di essere da esse ingaggiato, essere iscritto a referto di gara, ossia far parte della rosa a disposizione di una società. Il diniego di far parte della quota riservata agli

¹⁶ Con ricorso depositato il 27.01.11, il giovane atleta Chauncey Alan Louis Campanaro (classe 1989) ha impugnato il provvedimento del 25.11.10 con il quale il Segretario della FIP ha rigettato la sua istanza volta a ottenere il tesseramento quale atleta italiano ad ogni effetto, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, di tale provvedimento nonché dell'art. 11-bis del Regolamento esecutivo- settore professionistico approvato dal Consiglio Federale della FIP, e della delibera n. 348 dello stesso Consiglio nella parte in cui non distinguono, ai fini del tesseramento, tra atleti neocomunitari e atleti italiani dalla nascita. Campanaro, figlio d'arte (il padre Mark ha giocato in Italia dal 1977 al 1993), la cui richiesta era stata respinta per carenza di uno dei due requisiti necessari, e cioè l'essersi formato tecnicamente in Italia, lamentava che la sua posizione era stata, a suo giudizio, ingiustamente equiparata a quella degli atleti stranieri, pur essendo egli cittadino italiano a tutti gli effetti, nato da genitori italiani (padre cittadino americano naturalizzato italiano e madre italiana) e vissuto sino a quattro anni in Italia, e costretto a giocare all'estero negli anni della formazione solo perché, a seguito del divorzio dei genitori, il giudice americano lo aveva costretto a vivere negli Stati Uniti sino alla maggiore età. Il giovane atleta, pur riconoscendo che il provvedimento impugnato aveva l'evidente scopo di tutelare i vivai sportivi nazionali, sosteneva che esso, di fatto, determinava palesi discriminazioni per gli atleti cittadini italiani dalla nascita e residenti in Italia come lui, che non possono accedere alla quota riservata agli atleti formati solo per circostanze indipendenti dalla propria volontà. Il tribunale ha respinto il ricorso. Per la lettura della sentenza si veda www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/ElencoSentenze.asp (aprile 2012).

¹⁷ Si è detto che la competenza territoriale (rilevabile anche d'ufficio ed estesa anche alle misure cautelari) attribuita al TAR Lazio costituirebbe il frutto di una scelta ben precisa del legislatore, che trova la propria *ratio* nel fatto che la sede del CONI e delle varie federazioni è a Roma e che i loro provvedimenti hanno quasi sempre un'efficacia ultraregionale, e si applicano, oltre che al destinatario diretto, anche a uno o più destinatari indiretti aventi un interesse opposto (i controinteressati). La centralizzazione della competenza, in questo senso, ha evitato possibili campanilismi da parte dei giudici locali ma ha anche, senza dubbio, garantito progressivamente una sempre maggiore specializzazione di un Giudice statale in una materia, quale quella sportiva, densa di problematiche peculiari. Si veda, a tal proposito, E. LUBRANO, *La competenza funzionale del TAR Lazio*, in *Dispensa di diritto dello sport*, Università Luiss, anno 2011-2012, a cura di E. Lubrano - L. Musumarra, 56 ss.

atleti formati costituisce per il giocatore, di fatto, solo un *limite indiretto*, essendo le società sportive obbligate a utilizzare un minimo di atleti di formazione italiana.¹⁸ E tale limite cui soggiace la società, che ha la sua *ratio* nel «*legittimo e doveroso interesse coltivato dalla FIP alla presenza e allo sviluppo di vivai nazionali, con interventi comuni a ogni Stato*», dice il TAR, è imposto con modalità che «*garantiscono il rispetto delle regole comunitarie in tema di libera circolazione dei lavoratori*».

Forte di quanto statuito dal TAR Lazio, che ha espressamente sancito che per effetto delle norme sulla formazione non si determina alcuna discriminazione o limitazione alla libera circolazione, per cui, dicono i giudici, «*(...) risulta inconfidente il richiamo agli artt. 45 e 49 e ss. del Trattato Unione Europea*», la Federazione afferma che «*tutti i provvedimenti resi dalla FIP, riguardanti la formazione delle squadre, non incidono sulle prerogative dell'atleta, né sotto il profilo della libertà di svolgere attività sportiva organizzata, né sotto il profilo del diritto di fare dello sport un lavoro, come tale retribuito, dato che non attengono al momento formativo del rapporto (giuridico) associativo, ossia al tesseramento ed alla stipula del contratto professionistico, ma solo al successivo momento (con regola rivolta ai club) della formazione della "rosa" dei giocatori da schierare in campo per una determinata gara*».

Più che la successiva precisazione che la quota da riservare ai formati non può superare la metà del totale della rosa, lasciando così impregiudicate le scelte dei club per la rimanente metà, ciò che colpisce e desta interesse della suddetta ricostruzione è indubbiamente il fatto che, come la stessa FIP precisa, a differenza di altri sport di squadra e di altri Paesi dell'UE che, al contrario, impongono limiti o quote al *tesseramento* di giocatori non formati o non cittadini del Paese, le norme statuite in tema di pallacanestro maschile di serie A e Legadue impongono limiti semplicemente sulla *scelta della formazione della squadra*, scelta di carattere estremamente tecnico che, è questa la chiave di lettura interessante, «*non lambisce in alcun modo le prerogative degli atleti il cui "reclutamento" da parte dei club non è contingentato in ragione della cittadinanza, nazionalità o formazione (se si esclude la normativa di legge cogente che riguarda il flusso in ingresso degli sportivi extracomunitari, su cui la Federazione non ha alcun margine d'intervento)*».

Non v'è dubbio come l'aver superato il banco di prova del vaglio dell'Autorità Giudiziaria Italiana, abbia conferito alle norme introdotte dalla Federazione sugli atleti «formati» una veste più autorevole. Il richiamo fatto dagli stessi giudici del tribunale amministrativo del Lazio ai più volte citati principi comunitari,¹⁹ inoltre, colloca tali norme in un insieme armonioso, in cui legislatori sportivi, tribunali nazionali e istituzioni comunitarie sembrano remare tutti nella stessa direzione, nel tentativo di realizzare l'obiettivo della valorizzazione dei vivai giovanili nazionali.

¹⁸ Sul punto si veda G. FERRARI, *Condizioni per essere qualificato atleta italiano nelle società sportive di pallacanestro*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 1, 2012, 93.

5.2 *La presa d'atto della necessità di eliminare il requisito dell'eleggibilità per la Nazionale*

Se, per quel che riguarda l'obiettivo della tutela dei vivai nazionali, il percorso intrapreso dalla FIP può definirsi, come si è visto, in linea con quanto stabilito in merito dall'UE, lo stesso non può certamente dirsi riguardo ai criteri scelti dalla Federazione per consentire l'accesso a un atleta alla quota riservata ai giocatori «formati», accesso che, come si è visto, è stato consentito soltanto ad atleti che, oltre ad essere formati in Italia secondo i parametri sopra indicati, avessero anche la cittadinanza italiana. Preso atto di quanto segnalato dalla Commissione, in merito al fatto che la regola per cui gli atleti, per far parte della quota riservata, debbano poter essere ammessi a giocare per la squadra nazionale, « (...) *costituisce discriminazione basata sulla nazionalità vietata in forza dell'articolo 45 del TFUE*», la FIP nella sua risposta dichiara apertamente di essere « (...) *in procinto di aderire a quanto suggerito dalla Commissione*», e annuncia l'introduzione, a partire dalla prossima stagione, delle nuove regole sulla composizione delle squadre nei campionati professionistici, in cui, ed è questo indubbiamente il punto fondamentale della risposta fornita dalla Federazione, « (...) *non si farà più riferimento alla eleggibilità quale requisito da unire alla formazione: la formazione, pertanto, rimarrà l'unico criterio di orientamento, cui la Federazione ha ritenuto di dare sicuramente prevalenza siccome legittimo ed idoneo al perseguimento dei propri compiti*».

Si sostanzia in questo passaggio il chiaro allineamento della Federazione rispetto a quanto rilevato dalla Commissione nella richiesta di chiarimenti e sancito sin dalla celeberrima sentenza Bosman,²⁰ peraltro richiamata anche in quest'occasione dalla Commissione stessa; seppur difenda la scelta operata con la delibera 276 di imporre a referto una quota di atleti dotati di entrambi i requisiti, « (...) *poiché in tal modo i giocatori selezionabili per le nazionali avrebbero potuto esprimersi nei campionati di più alto livello, con conseguente costante e continua (ri)qualificazione tecnica e sportiva*», la FIP prende atto della necessità di correggere il tiro ed eliminare il suddetto requisito della eleggibilità, che contrasta palesemente con i dettami dell'ordinamento comunitario. E, se regole che creano discriminazioni indirette possono, come si è visto, in certi casi essere accettate, un requisito come quello dell'eleggibilità si pone sulla stessa linea del «6+5» prescelto dalla FIFA, risultando irragionevole perché, pur perseguendo il fine di tutelare lo sport a livello nazionale, ostacola palesemente l'accesso al mercato del lavoro degli sportivi e quindi dei lavoratori provenienti da altri stati membri dell'Unione, in spregio del diritto alla parità di trattamento sancito dall'art. 39 CE e dal Regolamento CEE n. 1612/68.²¹

²⁰ Nella sentenza dell'15.12.1995 nella causa C-415/93 Bosman, la Corte conclude il suo ragionamento sancendo che «l'art. 39 CE osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri».

²¹ L'art. 39 CE afferma, infatti, che il riconoscimento del diritto alla libera circolazione dei lavoratori

5.3 *L'apertura verso gli atleti provenienti da Paesi equiparati all'UE in ragione di appositi accordi*

Come già si è detto, nella parte finale della sua richiesta di chiarimenti la Commissione si è soffermata anche sulla questione degli atleti facenti parte di Paesi non UE ma che hanno sottoscritto accordi con l'UE per la parità di trattamento; stabilire che le società non possano tesserare più di 2 (in Legadue) o 3 atleti (in Serie A, e solo se la squadra si limita a iscrivere a referto 10 atleti) provenienti da Paesi non appartenenti all'area *FIBA Europe* costituirebbe anch'essa, secondo la Commissione, una discriminazione basata sulla nazionalità perché impedirebbe agli atleti provenienti dai suddetti Paesi di godere della parità di trattamento ai fini delle condizioni di lavoro.

La Federazione non ha mancato di fornire dei chiarimenti anche su questo tema: viene, infatti, spiegato che l'area *FIBA Europe* è più ampia dell'area UE, e dunque il riferimento a *FIBA Europe* contenuto nella delibera può già di per sé risolvere il problema, laddove si presentino casi di atleti appartenenti a Paesi che pur non facenti parte dell'Unione Europea rientrano, invece, nell'area dei Paesi appartenenti a *FIBA Europe*. Al momento, infatti, se l'unione Europea conta 27 stati membri, la *FIBA Europe* riunisce ben 49 federazioni nazionali di pallacanestro d'Europa.²²

Ciò precisato, la FIP ha comunque dichiarato massima disponibilità al tesseramento di tali atleti nelle quote destinate ai cittadini dell'Unione Europea, senza dunque farli rientrare negli stretti limiti previsti per gli atleti extracomunitari, laddove si presentino casi in cui il semplice riferimento all'area *FIBA Europe* non sia sufficiente a evitare all'atleta una situazione discriminatoria.²³ Viene, infatti,

«implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro». Il Regolamento CEE n. 1612/68, invece, chiarisce all'art. 4 che *«le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che limitano, per impresa, per ramo di attività, per regioni o su scala nazionale, il numero o la percentuale degli stranieri occupati non sono applicabili ai cittadini degli altri Stati membri»*, precisando altresì, all'art. 7, che *«il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d'impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato».*

²² La *FIBA Europe* ricomprende le federazioni sportive di pallacanestro maschile di ben 22 Stati di stati non appartenenti invece all'Unione Europea, quali, per citarne solo alcuni, Turchia, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Israele, Scozia. Per gli atleti provenienti da tutti questi 22 Paesi è evidente come non può porsi alcun problema di discriminazione a prescindere dall'esistenza o meno di accordi stipulati con tali Paesi per la parità di trattamento poiché, pur non essendo Paesi appartenenti all'UE, essi rientrano appunto nell'area *FIBA Europe* e dunque il problema è risolto a monte.

²³ Si ponga il caso, ad esempio, di atleti provenienti da Norvegia o Irlanda, due dei Paesi che non appartengono all'area *FIBA Europe*. Se fra tali Paesi e l'UE saranno sanciti accordi per la parità di trattamento dei lavoratori, potrebbe crearsi, in astratto, una situazione discriminatoria per l'atleta che, pur potendo, in teoria, godere di tutti i diritti riservati ai cittadini dell'Unione Europea, di fatto sarebbe discriminato nel momento in cui gli venisse impedito di accedere alle quote riservate ai giocatori appartenenti all'area *FIBA Europe*, con conseguente enorme difficoltà a giocare in Italia,

precisato che «*FIP non ha preclusioni verso gli atleti che provengono da Paesi equiparati all'UE in ragione di appositi accordi. In tal senso, anzi, ritiene sarebbe quanto mai utile che le Istituzioni Europee a ciò preposte, attraverso FIBA Europe, pongano le organizzazioni sportive dei Paesi membri a conoscenza dell'esistenza di tali accordi*».

6. *Le problematiche connesse all'esistenza di quote riservate agli atleti «formati»*

La risposta inoltrata dalla FIP alla Comunità Europea si è rilevata, agli occhi degli addetti ai lavori, estremamente chiara ed esaustiva. Con essa, soprattutto, la Federazione ha inteso chiarire come, anche nell'ottica di perseguire linee guida sempre più vicine a quelle indicate dall'UE, dalla prossima stagione agonistica sarà abolito il requisito dell'eleggibilità per la Nazionale che costituiva, inevitabilmente, il punto più critico della questione.

In attesa di verificare se le norme introdotte daranno, nel medio - lungo termine, le risposte attese in tema di valorizzazione dei vivai, non possono sottacersi, tuttavia, alcune problematiche connesse all'inevitabile rigidità che una norma come l'art. 11-bis del Regolamento Esecutivo, che impone alle società stringenti limiti sulle scelte di squadra, deve, per forza di cose, avere.

Uno dei principali effetti «distorti» causati dalle norme in tema di atleti «formati» si lega, senza alcun dubbio, al caso di Roberto Chiacig, colonna della nazionale azzurra, oro europeo nel 1999 e argento all'olimpiade del 2004, il quale, senza un'apposita deroga per meriti azzurri, si sarebbe ritrovato a essere, nella stagione 2008-2009, un vero e proprio «straniero in patria» in quanto, avendo iniziato a giocare quando compiva 17 anni, non aveva i 4 anni di campionati giovanili alle spalle per essere considerato di formazione italiana.

La deroga predisposta per l'ex nazionale azzurro Chiacig non è stata, a dire il vero, l'unica, poiché, nel corso degli anni, sono stati in molti a richiedere un trattamento «di clemenza» per svariati motivi. Alcuni di loro, specie chi era in possesso di passaporto italiano, sono stati accontentati, altri no. Ed è evidente come, se si predispongono delle «vie di fuga», generali o particolari che siano, ma che comunque smentiscono quanto imperativamente statuito dalla norma, gli effetti sono sempre pericolosi; *in primis*, la norma perde di credibilità, perché la si comincia a ritenere eludibile; si genera confusione fra gli addetti ai lavori stessi; si diffonde il malcontento in coloro i quali non vengono accontentati; si creano i presupposti affinché tutti si sentano legittimati a richiedere deroghe in virtù di situazioni lontane anni luce dal quadro delineato dalla norma. E' il caso, ad esempio, di Campanaro,²⁴ il giovane atleta che ha impugnato l'art. 11-bis del Regolamento, il quale ha chiesto che gli fosse concessa una deroga eccezionale in ragione della sua posizione dotata,

almeno nelle prime due serie (una società dovrebbe riservargli uno dei 2-3 posti destinati agli atleti extra *FIBA Europe*, rinunciando, nella sostanza, a ingaggiare un americano).

²⁴ Vedi paragrafo 5.1.

a suo avviso, del requisito della «unicità» per il fatto di essere il figlio di un atleta che aveva contribuito molto allo sviluppo del basket italiano.

E' evidente che, come in un circolo vizioso, più deroghe si concederanno e più atleti la chiederanno, rendendo più difficoltoso anche il lavoro della magistratura che, nel caso Campanaro, ha respinto con forza la richiesta, adducendo che «(...) le volte in cui la FIP si è discostata dai principi dettati in materia lo ha fatto sempre non con riferimento a casi specifici, ma con disposizioni di carattere generale adeguatamente motivate e riferite al prestigio che determinati atleti hanno "collegialmente" dato allo sport nazionale con i risultati prestigiosi ottenuti nelle competizioni sportive a livello internazionale», escludendo, di fatto, che in tali casi potesse rientrare un giovane atleta come Campanaro.²⁵ Ma è chiaro che, moltiplicandosi le deroghe, i giudici avranno sempre maggiori difficoltà a far rispettare l'imperatività della norma, fermo restando che il riferimento al «prestigio dato allo sport nazionale» può, già di per sé, suonare alle orecchie di molti come un indice eccessivamente indefinito e a rischio di interpretazioni arbitrarie.

Inevitabile, poi, ed è questa un'altra delle problematiche sorte a seguito dell'introduzione della norma, che gli obblighi introdotti dalla Federazione sul tema abbiano avuto un impatto notevole anche sul mercato dei giocatori. Gli atleti che, in base alle nuove norme, rientrano nella categoria dei «formati», infatti, venendo a costituire, di fatto, merce ambita per le società, costrette spesso a inseguire quei 2-3 atleti «formati» necessari al completamento della rosa per non incorrere nelle salate multe previste in caso di mancato ottemperamento delle regole,²⁶ hanno, pian piano, col passare degli anni, alzato l'asticella delle loro richieste economiche, forti del fatto che il loro valore sul mercato si era accresciuto proprio perché essi rientravano nell'ambita categoria dei «formati». Questo fenomeno ha, com'è ovvio, messo sul piede di guerra la gran parte delle società di serie A e Legadue, contrarie agli obblighi previsti dall'art. 11 del Regolamento proprio per le suddette difficoltà di completare la rosa senza spendere troppo, con il rischio di ritrovarsi poi in situazioni di grave ristrettezza economica, fenomeno peraltro assai diffuso nella pallacanestro italiana, molto più che in altri sport, già da tempo.

E' pur vero, infatti, che una società può guadagnare dalla vendita di un giocatore formato nel proprio vivaio, ma è anche vero che, come detto, notevoli sono i costi da sostenere per allestire una rosa in cui, inevitabilmente, oltre a dover mettere a budget un contratto importante per uno - due atleti americani, le società devono spendere somme importanti anche per il reclutamento dei cinque/sei/sette

²⁵ I giudici del TAR precisano, infatti, che la supposta «unicità di posizione» addotta dall'atleta è di fatto inesistente, trattandosi di un giocatore che «essendo all'inizio della carriera sportiva, è in grado di addurre a supporto della richiesta deroga solo il fatto di essere figlio di un atleta di chiara fama che per anni ha militato in società italiane, cioè non meriti sportivi riferibili alla sua persona ma al limite meriti "individualmente" acquisiti da altro soggetto al quale è legato solo da vincoli di parentela (...)».

²⁶ Le ammende sono rispettivamente di Euro 50.000 in serie A e di Euro 25.000 in Legadue per ogni atleta e per ogni partita in cui le Società non rispettino le quote minime d'iscrizione a referto degli atleti di formazione italiana.

atleti formati necessari secondo la categoria in questione. Si tratterebbe, a detta di chi pone in primo piano la progressiva eliminazione delle barriere nazionali, che ha determinato maggiori opportunità per tutti i lavoratori e, conseguentemente, anche per tutti i datori di lavoro, di un'illegitima norma protezionistica, che tutela i giocatori «formati» a discapito degli altri, senza che venga più premiato il vero valore del giocatore, costringendo le società a fronteggiare una sorta di oligopolio formato proprio dai cestisti «formati» che costringono le società a sforzi economici spesso troppo dispendiosi.²⁷

7. *Le novità previste a partire dalla prossima stagione: gli incentivi economici all'utilizzo degli atleti «under»*

La Federazione e gli altri organi addetti all'organizzazione dei campionati cestistici, in particolare la GIBA, hanno recentemente deciso di operare, come si è accennato all'inizio del presente lavoro, una riforma globale del sistema cestistico italiano, nella speranza di correggere gli effetti negativi di alcuni fallimentari progetti del passato e di riuscire, con la riforma dei campionati, a soddisfare, nei limiti del possibile e con inevitabili margini di errore, le esigenze di tutte le parti coinvolte nell'operazione: le società, gli atleti, le leghe, i tifosi.

Sebbene le novità più importanti si avranno soltanto a partire dalla stagione 2013-2014, alcune novità interessanti saranno introdotte in serie A già dalla prossima stagione. In particolare, è quasi certo che il numero di atleti formati minimo da schierare si abbasserà a cinque, indipendentemente dal numero di giocatori complessivi schierati.²⁸ Inoltre, nel caso in cui la società scelga di schierare solo 10 atleti, sarà eliminato il limite massimo dei 2 *extra FIBA Europe* rendendo, di fatto, libera la scelta degli stranieri (mentre in caso di schieramento di più di 10 atleti resterà il limite massimo dei 3 *extra FIBA Europe*). Verrà altresì introdotta, forse, la sanzione della sconfitta a tavolino, in aggiunta all'ammenda pecuniaria, per la squadra che non rispetterà il numero minimo di atleti formati da schierare.

E' chiaro, tuttavia, che gli aspetti più interessanti e che riguardano più da vicino il presente studio si legano alla nascita del cosiddetto «campionato di sviluppo», il nuovo secondo campionato (non più professionistico ma dilettantistico) che sostituirà nel 2013 la Legadue e che sarà composto di 2 gironi da 16 squadre. E' attorno a questo torneo che gravitano le maggiori speranze di chi insegue l'obiettivo della valorizzazione dei vivai. Accanto alle norme sulla formazione, che rimarranno

²⁷ Si veda S. CORONGIU-V. RIGO, *Legge applicabile e giurisdizione nei procedimenti disciplinari internazionali*, in *L'agente sportivo. Analisi giuridica e prospettive di riforma*, a cura di M. Colucci-P. Amato, *Sport Law and Policy Centre*, 2011, 147 ss. Gli autori, trattando della figura dell'agente sportivo, rilevano come la progressiva integrazione dei mercati e l'intensificarsi delle relazioni internazionali abbia determinato la nascita di una sorta di «villaggio globale» all'interno dell'Unione Europea; il venir meno delle tradizionali barriere nazionali ha determinato la nascita di nuovi rapporti transnazionali e conseguentemente maggiori opportunità lavorative per tutti.

²⁸ L'attuale normativa prevede, invece, come si è visto, che nel caso in cui la società schieri più di 10 atleti, almeno 6 di questi debbano essere formati in Italia.

invariate (7 atleti formati in rosa), sono stati, infatti, previsti degli importanti incentivi economici a favore delle società che investiranno, di fatto, sui giovani atleti.

L'aspetto fondamentale di tali incentivi è il fatto che essi saranno basati non più sullo *schieramento a referto*, ma si legheranno al *minutaggio* concesso agli atleti «under». Si tratta di una novità di estrema importanza che, alla luce dei fin qui deludenti risultati ottenuti con gli obblighi previsti in tema di «under», mira a ottenere risultati concreti in termini di vera e propria *presenza sul campo* dei giovani, e non più di semplice *scrittura a referto*. La prospettiva fornita alle società che decideranno di investire sull'utilizzo dei giovani sarà, di fatto, la più desiderata: quella di ottenere dei premi in denaro. In particolare si è previsto che:

- a) le società che tessereranno 4 atleti «under», due dei quali «under 22» e due dei quali «under 24», e raggiungeranno, nell'arco della stagione, un tetto di minuti (ancora da fissare) in cui tali giocatori sono in campo, riceveranno un premio di Euro 50.000;
- b) le società che a inizio stagione decideranno di non tesserare 4 atleti «under» dovranno pagare alla federazione un corrispettivo a scalare a seconda del numero di atleti «under» non tesserati;²⁹ tali somme verranno, a fine stagione, ridistribuite dalla FIP alle società che avranno concesso più minuti agli atleti «under».

8. Conclusioni

L'ormai celebre sfuriata dell'allenatore della nazionale azzurra Simone Pianigiani durante un *time-out* dell'ultima sfida giocata dagli azzurri agli europei della scorsa estate in Lituania, persa contro Israele, conclusasi con un disperato quanto eloquente «*Facciamo a cazzotti almeno!*», ha segnato probabilmente il momento più basso della storia del basket italiano degli ultimi anni ed è diventata anche, in una qualche misura, una sorta di grido di denuncia.

Il movimento cestistico italiano, infatti, è in piena crisi a livello di risultati; lo storico argento alle Olimpiadi di Atene del 2004 ha segnato la fine del periodo migliore nella storia della nazionale azzurra, che aveva conquistato in precedenza anche l'oro europeo del 1999 e il bronzo europeo del 2003. Gli anni successivi sono stati una progressiva discesa verso gli inferi: nono posto agli europei del 2005; noni anche al mondiale 2006, e agli europei del 2007; addirittura non qualificati alle Olimpiadi di Pechino 2008, agli europei del 2009, e ai mondiali del 2010. Solo l'allargamento da 16 a 24 squadre ha permesso, infine, agli azzurri di partecipare all'europeo 2011 organizzato in Lituania, e di dare vita alla (fin qui) ultima puntata del dramma sportivo cestistico azzurro: tredicesimo posto finale con una sola vittoria in 5 partite e la conseguente mancata qualificazione alle prossime Olimpiadi di Londra.

²⁹ Si parla di un minimo di Euro 10.000 nel caso in cui la società tesseri 3 anziché 4 atleti under, sino ad arrivare a circa Euro 50.000 di corrispettivo nel caso in cui la società non tesseri alcun atleta under.

L'ostracismo dei media nei confronti di una disciplina che, pur vantando centinaia di migliaia di appassionati in tutta Italia, fatica a trovare la sua giusta collocazione su stampa e televisioni, è enorme. Gli esempi in tal senso sono numerosi; emblematico quello che è accaduto lo scorso 12 aprile in occasione del match tra Pallacanestro Cantù e Montepaschi Siena.³⁰

E' sicuramente paradossale che una disciplina che, seppur in crisi di risultati, riesce comunque, anche quest'anno, al contrario di quello che accade nel calcio, a far registrare dati incoraggianti di presenze di pubblico³¹ e a radunare anche 10.000 spettatori per una partita di *regular season*,³² un numero superiore alla media degli spettatori, dati alla mano,³³ delle partite casalinghe di Chievo e Lecce nella serie A di calcio (rispettivamente 9.900 e 9.400 circa spettatori a partita, alla 32esima giornata), faticosi maledettamente a trovare un suo spazio nei palinsesti televisivi, diffondendosi, al contrario, un sempre maggior disinteresse, persino anche verso la Nazionale (la Rai ha rinunciato alle partite del biennio 2012-2013 degli azzurri, che verranno seguite da Sportitalia), oltre che per il campionato di serie A.³⁴

E' chiaro che, come accaduto per il rugby, soltanto un rilancio della Nazionale potrà apportare un maggiore interesse mediatico, una maggiore visibilità e quindi, in ultimo, un rilancio del movimento.

E in questo senso investire sui giovani costituisce un passaggio fondamentale.

Anche nel calcio si è rilevato come, in un periodo di crisi economica come questo, è più che mai opportuno investire sui giovani, ritenuto un valore che può essere generato con grande efficacia e tempestività, e in grado di contribuire al rilancio del movimento, insieme, è ovvio, con altri fattori ugualmente importanti.³⁵

³⁰ L'incontro tra le due squadre, rispettivamente seconda (Pallacanestro Cantù, dal 2010/11 denominata Bennet) e prima in classifica (Montepaschi Siena) alla vigilia del match, doveva andare in onda giovedì 12 aprile in diretta su Rai Sport Sat; il giorno stesso della partita (che peraltro era stata posticipata di 15 minuti proprio su richiesta dell'emittente televisiva) con una e-mail la Rai ha comunicato al presidente della Lega Serie A Valentino Renzi la decisione di non trasmettere più la partita per dare spazio interamente alla finale scudetto di hockey Bolzano-Valpusteria, non avendo la possibilità di trasmettere in contemporanea le due sfide e vigendo un accordo per la trasmissione, ogni giovedì sera, di una partita del suddetto campionato di hockey. Cantù ha battuto Siena al termine di una partita memorabile, conclusasi sul filo di lana (95-94 dopo un tempo supplementare).

³¹ Sono specialmente i dati della Legadue a far ben sperare; al termine del girone di andata della stagione in corso gli spettatori medi del campionato sono stati 2.207, il 2,8% in più dell'anno scorso e ben il 7% in più di due anni fa.

³² In occasione di Emporio Armani Milano-Montepaschi Siena, sesta giornata del girone d'andata (10.105 paganti).

³³ Per maggiori dettagli si veda www.stadiapostcards.com/A11-12.htm (aprile 2012).

³⁴ Dalla stagione in corso, infatti, Sky ha rinunciato alla trasmissione delle partite di serie A, concentrandosi esclusivamente sull'NBA, mentre la 7, che insieme a Rai Sport Sat ha ottenuto in esclusiva la concessione dei diritti televisivi, ha, dopo alcuni mesi, spostato la programmazione esclusivamente sul canale del digitale la7d, eliminando la programmazione in chiaro.

³⁵ Si veda, in tal senso, E. GRASSO, *La transizione del calcio italiano: i giovani talenti come elemento non negoziabile*, in *ReportCalcio 2012*, 11. «Il poter agevolare e sostenere la crescita di giovani campioni è dunque un passaggio obbligato per rendere efficace questa fase di transizione del nostro sistema», 11.

E' chiaro, tuttavia, lo si è detto più volte, che è necessario muoversi evitando sempre qualsiasi tipo di contrasto con l'ordinamento generale, senza mai introdurre, in particolare, anche laddove si sia mossi da fini assolutamente «nobili» quali possono essere, appunto, la tutela dei vivai e il rilancio del movimento, norme che possano creare casi di discriminazione diretta. I limiti posti dall'organizzazione sportiva, anche nella pallacanestro, si sono spesso dimostrati, nel corso del tempo, in conflitto, da un lato, con i principi del CIO, contrari a qualsiasi discriminazione, a partire da quella razziale, e dall'altro, con le leggi italiane in materia di immigrazione e lavoro, e come tali destinati ad essere annullati dalla magistratura italiana.³⁶

La questione che si è esaminata, poi, riguardante i rapporti con la Comunità europea, risulta forse ancor più delicata (e non è certamente un caso che sia intervenuta direttamente la Commissione); non si dimentichi, infatti, che la maggior parte della normativa comunitaria è direttamente efficace negli ordinamenti giuridici degli stati membri e conferisce, a differenza di quanto succede negli schemi del diritto internazionale classico, ai cittadini di questi degli autentici diritti soggettivi.³⁷

Con il presente lavoro, tuttavia, si è cercato di mostrare come l'orientamento dell'ordinamento europeo, confermato anche dal CONI e dalla giurisprudenza italiana, sia favorevole all'inserimento di norme come quelle previste dalla FIP che, è vero, possono configurare delle discriminazioni, ma solo indirette, e dunque ritenute conformi ai principi dell'UE in quanto finalizzate al raggiungimento di un obiettivo specifico, in questo caso la valorizzazione dei vivai.

E poi, a parere di chi scrive, non deve mai dimenticarsi, a monte, ciò che è

³⁶ Si fa riferimento alla lunga controversia che ha visto opposti, a più riprese, il cestista statunitense Jeffrey Kyle Sheppard alla FIP. Dapprima, dopo che la Federazione gli aveva negato il tesseramento quale giocatore professionista della Società Roseto Basket Lido delle Rose, militante in serie A, sul presupposto che tale richiesta risultava in contrasto con le norme federali che impedivano ad una società di tesserare più di due atleti extracomunitari (e lui sarebbe stato il terzo), Sheppard ha ottenuto un provvedimento giudiziario con il quale l'autorità giudiziaria ha ordinato alla FIP di « (...) provvedere immediatamente al tesseramento del ricorrente consentendogli di partecipare a tutte le gare ufficiali in calendario, così rimuovendo gli effetti dell'illecita discriminazione». Tale provvedimento (ordinanza emessa nel 2000 dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova), fondato sul presupposto che le norme federali FIP in questione altro non facevano se non discriminare l'atleta per motivi di nazionalità, in spregio a quanto previsto dall'art. 43 d. lgs. N. 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è stato, tuttavia, «aggirato» dalla FIP, la quale, pur prendendo atto della suddetta ordinanza, autorizzò sì il Roseto Basket ad iscrivere a referto in tutte le gare Sheppard, come terzo giocatore extracomunitario, ma con la possibilità, tuttavia, di fare entrare in campo contemporaneamente, nel corso della partita, non più di due extracomunitari. Di qui la proposizione di un nuovo ricorso da parte dell'atleta ed il successivo pronunciamento dell'autorità giurisdizionale (ordinanza emessa nel 2002 sempre dal Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Giulianova), la quale ha chiarito che il provvedimento della FIP aveva anche in questa seconda accezione, senza alcun dubbio, contenuto discriminatorio, poichè la scelta in ordine ai giocatori da schierare in campo non era più operata secondo oggettive valutazioni di capacità tecnica ma in base alla nazionalità del giocatore. Sulla base di queste premesse, il giudice ha dichiarato l'illegittimità della delibera ed ordinato alla FIP e alla Lega di serie A di assicurare la partecipazione dello Sheppard a tutte le gare ufficiali anche con la contemporanea presenza in campo di altri due giocatori extracomunitari.

³⁷ Cfr. M. SANINO-F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Cedam, 2011, 50 ss.

stato sottolineato da più parti in dottrina, e cioè che tutti i principi cui i paesi devono conformarsi appartengono a un ordinamento, quello europeo, teoricamente distinto da quello sportivo, poiché le Federazioni, sia nazionali sia internazionali, hanno da sempre difeso la loro autonomia e la specificità dello sport al punto che, nella sentenza Bosman, l'UEFA affermava che *«le autorità comunitarie hanno sempre rispettato l'autonomia dell'attività sportiva e (...) una pronuncia della Corte sulla situazione degli sportivi professionisti potrebbe rimettere in discussione l'intera organizzazione del gioco del calcio»*. Pertanto, sempre rispettando i canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, sono le federazioni stesse a essere responsabili dell'organizzazione e dei regolamenti delle rispettive discipline.³⁸

Quel che resta da vedere è se, come si spera, tali norme raggiungeranno gli effetti sperati, poiché, come si è detto, aldilà dei problemi di diritto comunitario, questi interventi comportano indubbiamente dei sacrifici per le società, specie da un punto di vista economico. Qualsiasi intervento, d'altra parte, rischia sempre di trovare il consenso di una parte e l'assoluta opposizione di un altro soggetto coinvolto nel sistema (le società, in questo caso).

In tal senso, quindi, accanto a quanto previsto sulle quote riservate agli atleti «formati», sono da valutarsi con estremo favore soprattutto le novità previste dalla prossima stagione in materia di incentivi economici all'utilizzo degli «under» in Legadue, che, da un lato, potrebbero, di fatto, determinare un effettivo incremento dell'utilizzo dei giovani, e dall'altro dimostrano un'importante apertura degli organi che governano la pallacanestro verso le esigenze della società, le quali potranno valutare più favorevolmente imposizioni numeriche nella composizione delle rose e nell'utilizzo dei giovani se, in cambio, ne trarranno dei benefici economici, e, si spera, potranno iniziare a mostrare una comunione di intenti con la Federazione o, quantomeno, una maggiore inclinazione alla valorizzazione dei giovani cestisti.

³⁸ Si veda, tra gli altri, M. COLUCCI, *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Riv. Dir. Ec. Sport*, vol. 2, n. 2, 15-33, 2006.

Bibliografia

- AMATO P., *L'effetto discriminatorio della regola del 6+5 e dell'Home Grown Players alla luce del diritto comunitario*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 5, n. 1, 13-28, 2009.
- COLUCCI M., *L'autonomia e la specificità dello sport nell'Unione Europea. Alla ricerca di norme sportive necessarie, proporzionali e di «buon senso»*, in *Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*, vol. 2, n. 2, 15-33, 2006.
- CORONGIU S. - RIGO V., *Legge applicabile e giurisdizione nei procedimenti disciplinari internazionali*, in *L'agente sportivo. Analisi giuridica e prospettive di riforma*, a cura di M. Colucci-P. Amato, *Sports Law and Policy Centre*, 2011, 147 ss.
- FERRARI, *Condizioni per essere qualificato atleta italiano nelle società sportive di pallacanestro*, in *Giornale di diritto amministrativo*, n. 1, 2012, 93.
- GRASSO E., *La transizione del calcio italiano: i giovani talenti come elemento non negoziabile*, in *ReportCalcio 2012*, 11.
- LUBRANO E., *La competenza funzionale del TAR Lazio*, in *Dispensa di diritto dello sport*, Università Luiss, anno 2011-2012, a cura di Lubrano E.- Musumarra L., 56 ss.
- MUSUMARRA L., *La condizione giuridica degli sportivi stranieri*, in *Giustiziasportiva.it*, 2, 2006, 43.
- SANINO M. - VERDE F., *Il diritto sportivo*, Cedam, 2011, 50 ss.

SPORTS LAW AND POLICY CENTRE

Via Cupetta del Mattatoio 8 - 00062 Bracciano RM
P.IVA 10632481007
www.slpc.eu – info@slpc.eu

Volumi pubblicati:

CONTRACTUAL STABILITY IN FOOTBALL

European Sports Law and Policy Bulletin 1/2011

ISSN 2039-0416

Prezzo volume 90,00 Euro

ATTI DEL CONVEGNO L'indennità di formazione nel mondo dello sport Prima analisi della sentenza «Bernard» della Corte di Giustizia e il suo impatto sul mondo dello sport

a cura di *Michele Colucci*

ISBN 978-88-905-114-00

Prezzo volume 60,00 Euro

L'AGENTE SPORTIVO

Analisi giuridica e prospettive di riforma

a cura di *Paolo Amato e Michele Colucci*

ISBN 978-88-905-114-00

Prezzo volume 60,00 Euro

VINCOLO SPORTIVO E INDENNITÀ DI FORMAZIONE

I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard

a cura di *Michele Colucci – Maria José Vaccaro*

ISBN 978-88-905-114-00

Prezzo volume 60,00 Euro

I volumi possono essere acquistati inviando una richiesta via e-mail a: info@slpc.eu.

Consegna: Entro 10 giorni lavorativi dalla data ricevimento ordine con spedizione postale.

Pagamento: Per i prodotti in spedizione accettiamo pagamenti a mezzo bonifico bancario.

I dati bancari vi verranno inviati al momento della conferma d'ordine.